BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
166
A
56
N. 01

IL TRIONFO

DELLA

SANTA SEDE E DELLA CHIESA.

Digitized by Google

IL TRIONFO

DELLA

SANTA SEDE E DELLA CHIESA

CONTRO GLI ASSALTI DEI NOVATORI COMBATTUTI E RESPINTI
COLLE STESSE LORO ARMI

OPERA

DI D. MAURO CAPPELLARI
MONACO CAMALDOLESE

ORA

GREGORIO XVI.

SOMMO PONTEFICE.

VOLUME II.

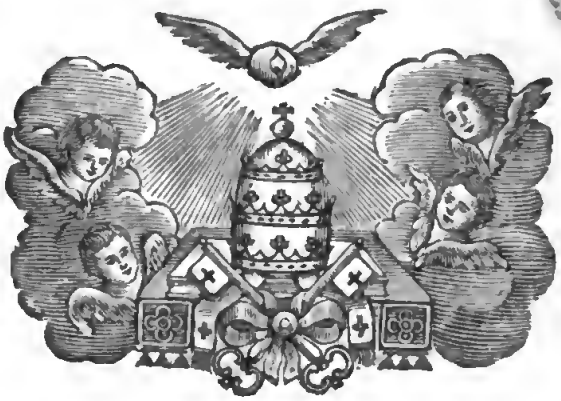

NAPOLI
A spese del Nuovo Gabinetto Letterario
Largo Trinità Maggiore
1834.

Stamperia dell' Aquila

Digitized by Google

CAPO DECIMO.

La sola indefettibilità, spiegata nel modo avversario, non può essere il fondamento di quella favorevole prevenzione, con cui solevano i padri, *per testimonianza del Tamburini*, ricorrere alla Sede Apostolica.

1. Una forte opposizione ai proprii sistemi, secondo i quali il Papa non è superiore a verun altro Vescovo nel diritto di giudicar le materie di fede, s'avvide il Tamburini, che sarebbesi tratta dai continui ricorsi, che in ogni tempo e da ogni parte del cattolico mondo furono fatti ai sommi Pontefici. Perciò, sempre pronto ai ripieghi, si affatica, dietro la scorta dell' autore della *Difesa ec.*, di conciliare monumenti così luminosi coll'assoluta fallibilità dell'apostolica Sede; dicendo, che per esser ella indefettibile nella fede, gode il suo giudizio di una prevenzion favorevole, la quale « forma un di lei privilegio, o un diritto di avere nelle decisioni dogmatiche una parte principale; e dalla parte de' fedeli costituisce una obbligazione fondata sulle regole della prudenza (1), di consultarla fra le altre

(1) Quì si contraddice, conforme al solito, perchè deriva quest'obbligo da una semplice vista prudenziale, e perciò non già da una forza esteriore vivente, cui corrisponda; laddove (al § 3, c. 4. della par. 2.) avea confessato con sant'Ireneo, darsi una più efficace ragione della necessità di ricorrere alla Chiesa di Roma per consultarla, fondata cioè sull'indole e natura del primato. Se dunque questo è permanente, e con esso va collegata, quale intrinseco suo connotato, questa obbligazione; sarà pure questa permanente ed assoluta, e non già appoggiata alle sole regole della prudenza, che potrebbero variare col capriccio degli uomini.

» Chiese nelle questioni che insorgono intorno alla fe-
» de » (1). Sarà dunque vero, io conchiudo, che dovrà tenersi per più probabile il giudizio dommatico del Pontefice, che non quello di qualunque altro Vescovo, e ciò per la natura del primato, e quindi per divina istituzione. Dunque la natura del primato ha qualche influenza nell' intrinseco del giudizio medesimo. Ma non potrà alcuno mai persuadersi, che p. e. un giudizio pronunziato da un principe studioso di astronomia sopra qualche punto astronomico, debba, in forza unicamente del di lui grado, godere di una presunzion favorevole, per cui, seguendo le regole della prudenza, abbia a preferirsi a quello, che venisse pronunziato sul punto medesimo da un suddito con esso principe educato alla scuola stessa: e ciò perchè nulla intrinsecamente influiscono i rapporti di principe e di suddito sopra il grado maggiore o minore della probabilità de' giudizii rispettivamente pronunziati sopra lo stesso soggetto. Il maestro bensì godrà in confronto del discepolo di tale maggior presunzione favorevole; ma ciò unicamente perchè, come maestro, esser deve più versato nella scienza che non il discepolo. Dunque se il Papa gode in confronto dei Vescovi di questa maggior presunzione nei suoi giudizii in materia di fede, ciò non può essere, se non, in quanto in forza del suo primato, possede una scienza nelle materie di fede maggiore, che non qualunque altro Vescovo. Ma donde in lui questa maggior scienza, per cui preferir debbansi i di lui giudizii a quelli di qualsisia altro? Quell' istruzione, che può egli acquistare dall' ispezione universale, per cui ogni Chiesa particolare deve renderlo inteso di tutto ciò che contiensi nella propria tradizione risguardante il bene di tutta la Chiesa (*a*), non può certo essere

---

(1) *Par.* 2. *c.* 4. §. 17.

(*a*) A questo si riduce dai novatori il diritto del primato: perciò osserva l' autor delle *Riflessioni contro la Vèra idea*

sufficiente a conciliare una maggior probabilità alle sue decisioni, in confronto di quelle non solo di un altro Vescovo alquanto ammaestrato nella sacra teologia e nell'ecclesiastica storia, nè affatto digiuno delle circostanze de' tempi; ma neppure in confronto di quelle di un semplice teologo: e ciò tanto più che sappiamo, e pur troppo ce lo rammentano i novatori, esservi stati de' Papi, i quali non molto sapeano di teologia, nè si curavano gran fatto di esaminare la tradizione delle singole chiese. Basta leggere quanto, sebbene con grande esagerazione, dice d'Innocenzo X, e di Alessandro VII, il Guadagnini nelle sue *Osservazioni* contro i *Fatti dommatici* del Bolgeni. Eppure anche a cotali Pontefici si faceano nulladimeno continui ricorsi, e ve ne furono che decisero questioni di fede. Il loro giudizio godea forse di una favorevole presunzione? Erano Pontefici, e tanto bastava.

2. I santi padri, appoggiati a questa presunzione, aveano una sì gran fiducia nelle decisioni della Sede apostolica, che un san Girolamo, qual organo dei sentimenti di tutti gli altri, non avrebbe esitato di ammettere in Dio tre ipostasi, se glielo avesse comandato san Damaso, della cui comunione, non vaga ed astratta, ma reale e personale, si gloriava. Se dunque l'indefettibilità, per cui nella santa Sede non può per sempre allignare l'errore, costituisce il fondamento di questa presunzione; potrassi da essa trarre una fondata conghiettura, che il Papa non sia per mancare nella fede: e da essa stessa avranno arguito i padri, che mancati non vi fossero, nè vi mancherebbero quei Pontefici, che con-

(*pag.* 37), che il Tamburini si contraddice insegnando essere il poter primaziale di specie diversa dall'episcopale; e poi facendolo consistere nella sola ispezione e sollecitudine per tutto ciò che interessa la Chiesa universale, alla quale sollecitudine e vigilanza vuol egli obbligati anche i Vescovi. È vero che quell' del Papa sarebbe più estesa di quella dei Vescovi; ma il più od il meno non forma diversità di specie.

sultavano. Ciò posto, argomento così: Se è *giusto*, *ed al buon senso conforme*, che si consulti questa Sede, stante la sua indefettibilità; esser deve altresì, *giusto*, *ed al buon senso conforme*, che si supponga essa fedele nel conservare il deposito delle rivelate dottrine, e nell' aprirlo a chi cerca istruirsi. Ma nel consultarla si suppone, non solo che non abbia mancato a questa fedeltà, ma che attualmente non vi manchi. Dunque all' essere l'apostolica Sede indefettibile compete l'attual sua fedeltà nel conservare, e nell'aprire il deposito della fede.

3. Di quì segue, che se Cristo avesse istituito il tribunale di Pietro indefettibile, ed insieme lo lasciasse errare attualmente, non gli avrebbe concesso ciò, che a giusta ragione, e conforme *al buon senso*, si tiene dai ricorrenti in conseguenza di quei privilegii, che lo costituiscono centro dell'ecclesiastica comunione, e lo preservano dal contagio di una perseverante eresia. Ma e chi ad un tratto non vede, che tenendosi convenire ad una divina istituzione quello, che realmente Cristo istituire non volle, si viene a dichiarare imperfetta l' istituzione medesima? Nè mi si dica, altro essere l' assoluta certezza, che nei giudizii papali si contenga la vera fede, ed altra cosa una *pia fiducia*, o *favorevole presunzione*. Imperciocchè se questa presunzione e fiducia si fondano sulla natura della primazia; già si presume della cosa in ordine ad una istituzione divina; quindi si vien sempre a supporre universalmente una qualche connessione e dipeudenza tra il non mancare *per sempre*, e il non mancare *attuale*.

4. Che se gli storici monumenti dell' antica tradizione ci presentano fatti, ne' quali si riscontra una tal prevenzione, e ci offrono le più enfatiche espressioni tratte dal fondo della più viva fiducia, colla quale e padri e dottori ricorrevano al Papa, come fecero san Girolamo, san Basilio, e quanti altri ne conta l' ecclesiastica storia, e ciò senza prima investigare quanto fosse

esso versato nelle teologiche discipline; convien necessariamente conchiudere, che tutti si accordassero nel supporre congiunta al privilegio dell'indefettibilità una speciale assistenza del cielo, per cui i Pontefici dal canto loro non convertissero in Cattedra di errore, quella che fu costituita Cattedra indefettibile di verità. Non si concepirebbe per certo come potesse darsi questa particolare fiducia nelle decisioni pontificie, indipendentemente dalla presupposizione di tale assistenza; perchè non vi sarebbe assolutamente alcuna ragione di consultare il Papa, a preferenza di qualunque altro Vescovo; se non si credesse, che il Pontefice non solo sieda più vicino alla fonte, a cui attingono le acque gli altri Vescovi; ma che ad un tempo più pure e più copiose, che non quelli, da essa tragga le irrigazioni. Ora questa fonte non è tanto il deposito della fede, esistente in tanti volumi, ne' quali trovansi registrati gli atti dei Concilii e le tradizioni delle singole Chiese (nel qual caso, invece di lui, si dovrebbero piuttosto consultare i suoi teologi, od il suo bibliotecario); ma il fondamento cui immediatamente si appoggia la nostra sommessione agli emanati giudizii; e questo non può esser altro, che la divina assistenza. Dunque se si ha una più favorevole presunzione per le decisioni del Papa, che non per quelle di qualunque altro Vescovo; e questa non già in riguardo alla di lui privata erudizione e dottrina, ma in vista del luogo eminente ch' egli occupa, e dei privilegii dei quali è insignito; ciò non può accadere se non perchè si tiene, che questa assistenza sia in esso speciale. Deve quindi conchiudersi, che una tale assistenza fu sempre risguardata dai padri, come conveniente ai privilegii del primato. Questa fu che li mosse a ricorrere al Papa, piuttosto che a qualunque altro Vescovo, fosse pur questi il più dotto, il più santo; giacchè i più santi e i più dotti ugualmente ricorreano al Vaticano. Ma quell' assistenza che segue la natura del primato è, come tutte

le altre sue prerogative permanente; in quanto poi si desume dalla indefettibilità, è relativa all' indeficienza nella fede; e come fondamento degli attuali ricorsi in casi determinati, si suppone essa pure attuale e determinata, attendendosi che mediante il di lei influsso il Pontefice attualmente offra la norma della vera credenza; è dunque una stessissima cosa col privilegio dell'infallibilità. Dunque i padri di tutti i secoli presumevano che per la natura stessa del primato, insigniti andassero i Pontefici del privilegio dell' infallibilità: e questa era la favorevole presunzione, che eccitava in essi tanta fiducia nelle decisioni dell'apostolica Sede.

5. Se non si leggessero negli avversarii medesimi, là dove si danno il vanto di difendere con ampollose parole l'autorevole primato, incautamente rammentati i ricorsi ed i ricorrenti; mi accingerei alla quasi interminabile impresa di tesserne quì il catalogo. Lo stesso Tamburini (1) me ne dispensa coll' apportare egli medesimo e il passo della lettera del Concilio di Sardica al Pontefice Giulio (a): *Hoc optimum et valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput, idest ad Petri Sedem de singulis quibuscumque provinciis referant domini sacerdotes*; e la celebre surriferita protesta di san Girolamo a san Damaso: affermando generalmente trovarsi usato « presso tutti i padri, sì greci che latini, » lo stesso linguaggio ». Il fatto solo ricordo di Teodoreto, Vescovo Asiano, e preside di 800 Chiese, il quale prova *a posteriori* la primazia giurisdizionale della santa Sede in tutta la Chiesa, adducendo fra gli altri argomenti, quello di essersi sempre preservata immune dall'eresia: *Tenet ista Sedes gubernacula regendarum cun-*

---

(1) *Vera idea p. 2. c. 1, §. 14.*

(a) Per conoscere qual fosse la dottrina del Concilio di Sardica, si veda l'eruditissimo opuscolo del dottor Marchetti, ed anche san Leone, *Epist. 84. ad Athan.*

cti orbis Ecclesiarum, cum propter alia, tum quia semper haeretici foetoris expers permansit. (1) In vista di questo, dic'egli di appellarsi a san Leone, di cui attende la sentenza, e lo supplica, e lo scongiura di potere appresso di lui convincere l'apostolicità della sua calunniata dottrina, chiamando giusto e retto il giudizio, che proviene da un tribunal sì eminente (2). Che se l'aspettata decisione del Pontefice avesse potuto, a giudizio di Teodoreto, contener l'eresia, o almeno non ammettere la verità; nemmeno potea esso, dall'essersi la Sede sin allora preservata dall'errore, inferirne il di lei primato, e chiamare, antecedentemente alla sua emanazione, giusto e retto il giudizio, che fosse per pronunziar san Leone. Ecco adunque il fondamento di quella prevenzione, con cui pieni di fiducia ricorrevano al Pontefice i padri: la sua presupposta infallibilità (*a*).

CAPO XI.

Sono costretti gli avversarii, ammessa questa pia fiducia e favorevole presunzione nei padri, a confessare di non poter decisivamente conchiudere nulla in proprio favore dalla loro dottrina.

1. Per conoscere quale sia veramente la dottrina di uno scrittore, fa d'uopo, che nell'esposizione non si tro-

(1) *Ep. ad Ren. presb. rom.*
(2) Theod. *ep. ad Leonem.*
(*a*) Qual maggior presunzione, che il negare assolutamente al Papa quello, che tutti i padri con tanta fiducia supponevano a lui conferito da Cristo? Non si può certamente, senza far violenza al buon senso, immaginar separata questa costante, universale, efficace fiducia dal proprio oggetto, specialmente trattandosi di una divina istituzione diretta a comune benefizio, ed a norma comune di tutti i secoli: perciò non potrassi non risguardare questa pia fiducia dei padri, come un fortissimo argomento per l'infallibilità pontificia.

vi nulla, che possa rendere equivoco il senso mentale di lui; lo che accade, allorchè in un luogo si mostra inclinato ad ammettere, ed in un altro sembra di negare l'esistenza di una cosa, che per se medesima è suscettibile dell'uno e dell'altro, secondo i diversi aspetti, sotto i quali l'antecedente sua propensione può considerarsi, e secondo i diversi rapporti sotto cui può del pari considerarsi la cosa medesima. Ora se si concede, e lo abbiamo di sopra provato, che i santi padri, nei loro ricorsi indicatici nelle lor opere, con tanta fiducia inclinassero a supporre nel Papa una peculiare assistenza non diversa dal dono dell'infallibilità; ciò è sufficiente argomento per credere, che essi non fossero fermi e costanti nella dottrina contraria; molto più, che i giudizii del Pontefice si possono riguardare sotto diversi aspetti, come vedrassi più sotto. Se adunque chiaramente non c'indicano di avere da se deposta ogni perplessità, potremo a ragione considerarli sempre in istato d'incertezza, e quindi dar dovremo ad ogni loro espressione il peso corrispondente alla medesima, non prendendola mai nel solo rigore de'termini sotto qualsivoglia rapporto, poichè non è possibile il conciliare nell'intelletto un assoluto giudizio con un'attuale incertezza. Nè avrei quì stabilito questo principio, se non lo trovassi posto dai novatori per fondamento delle continue loro modificazioni ed interpretazioni dei termini i più assoluti, coi quali protestandosi i padri di sottomettersi alle definizioni pontificie, mostrano di venerare in essi la voce di Dio. Per tal mezzo appunto pretendono di provare, che il *causa finita est* di Agostino dopo i decreti d'Innocenzo I contro l'eresia pelagiana, non significhi, secondo la mente del santo dottore, un infallibile inappellabile giudizio, e ciò perchè nella questione del ribattesimo dice *nondum finita* la causa per li rescritti di Stefano. (1). Così il

(1) In che senso ciò dicesse, si veda nel capo 14.

quicumque tecum non colligit, spargit: hoc est, qui Christi non est, Antichristi est, di san Girolamo a san Damaso Papa, lo vogliono inetto a dimostrare che fosse da lui creduta l' infallibilità di questo Pontefice; e ciò perchè altrove attesta: *Si auctoritas quaeritur, orbis maior est urbe*. Nè altro che una pia fiducia vogliono dinotarsi con quella bellissima dichiarazione di Messenzio sopra la lettera di Ormisda: *Absit, ut ex qualibet parte catholicae professionis romanus Episcopus contradicat (1)*; e ciò perchè avea egli detto di sopra, che se *romanus Episcopus prohiberet Christum Filium Dei confiteri unum ex sancta et individua Trinitate, nunquam eidem Ecclesia acquiesceret*. Nè altro finalmente, che questa pia fiducia, può, secondo gli avversarii, conchiudersi dall' ordine, che Sofronio diede in ispirito a Stefano Vescovo, di camminare *de finibus terrae ad terminos eiusdem, donec ad apostolicam Sedem, ubi orthodoxorum dogmatum fundamenta existunt, perveniat (2)*; e ciò perchè non è credibile, dicono, che Sofronio abbia inteso d' imporgli un' assoluta cieca ubbidienza ai decreti del Papa come infallibili, avendoci egli stesso lasciato un luminosissimo esempio della sacerdotal libertà, nell'opporsi inflessibile alle poco cattoliche lettere di Papa Onorio. Non mai finirebbe questo trattato, se tutte le testimonianze più splendide per l' immancabile ortodossia delle solenni definizioni pontificie, porre si volessero a confronto coi fatti e detti, che ci vengono da essi opposti. A nulla per altro servirebbe sì lungo parallelo, giacchè da quello che abbiamo offerto fin quì, può abbastanza conoscersi che il primario, anzi l' unico argomento avversario consiste nello spiegare un padre mediante se medesimo, onde liberarlo da ogni ombra di contraddizione.

---

(1) Resp. Mon. ad ep. Horm. t. 9. Bibl. Patr. p. 539.
(2) Vid. Defen. Declar. Cl. Gall. l. 10, c. 6.

2. Lo scopo è rettissimo: tali fossero pure i mezzi. Per conciliare le apparenti contraddizioni di uno scrittore, è necessario di prima stabilire e determinare precisamente qual sia la dottrina fondamentale, dietro cui si debbano spiegare i testi, che sembrano contraddirsi. Così fanno gli stessi eretici impugnatori del primato giurisdizionale, i quali, provar volendo coll'autorità di san Girolamo essere uguale l'autorità del Papa e dei Vescovi, suppongono, che il sentimento del santo dottore contengasi nei termini, presi a rigor di grammatica, di questa sua solitaria proposizione: *Omnes Apostoli claves regni caelorum acceperunt, et ex aequo super eos Ecclesiae fortitudo solidatur*; e dietro a tale ipotesi studiansi poi di ridurre gli altri luoghi al medesimo significato, o almeno di spiegarli con quel *grano salis*, che tengono sempre in serbo i moderni novatori. Dicano questi adunque, come procederebbero, volendo sostenere il contrario. Non produrrebbero essi la sua celebre confessione: *Super illam aedificatam Ecclesiam scio, etc.?* Dunque stabilirebbero essi medesimi qual testo fondamentale una proposizione, che sembra in apparenza contraddittoria alla prima, mettendo poscia alla tortura il loro ingegno per interpretare quella colla scorta di questa. Ma qual diritto hanno essi a vincerla sopra gli eretici, che combattono colle armi medesime? Se questi interpretano la seconda dietro al senso letterale della prima da loro stabilita per base; il trionfo restar deve certamente indeciso. Ciò appunto succede nel caso nostro. Dirassi, per esempio, che santo Agostino, chiama *non finita* la controversia dei ribattezzanti, prima del plenario Concilio, in un senso non ripugnante all'infallibilità dei solenni giudizii papali; e ciò perchè dopo il decreto d'Innocenzo I chiama *finita* quella de' Pelagiani: si dirà, che san Girolamo colla proposizione: *Si auctoritas quaeritur, orbis maior est urbe*, nulla pregiudica alla pontificia infallibilità; e ciò perchè ei chiama se-

guace di Cristo chi sta congiunto con Damaso, prima eziandio che pronunziasse il giudizio, e dell' Anticristo chi da esso si separa: e così si dirà di tutti gli altri, che ci vengono opposti dagli avversarii. Nè possono già conchiudere da ciò, che s' introdurrebbe un puro scetticismo circa la dottrina dei padri, se così sempre la si discorresse: poichè noi abbiamo, per confessione lor propria, il fondamento *di una pia fiducia* che ci fa scorta nell' interpretazione dei passi men chiari, del quale mancano essi.

3. Ma forse che da tutto il contesto di un'opera non si potrà finalmente determinare con precisione il vero significato di ciascun passo? Lo si potrebbe benissimo, giacchè non è verisimile che in tutto il contesto non si trovi una qualche proposizione chiara per se, e non capace di altri sensi, la quale far possa l'uffizio di mezzo termine con cui confrontare le altre; onde rilevando non esser desse a quella ripugnanti, conchiuder poi non lo essere nemmeno fra di loro. In tal modo dall' essere Cristo *in forma Dei*, *et in similitudinem hominum factus*, si dimostra non essere ripugnanti que' luoghi scritturali, dove dice egli stesso: *Ego et Pater unum sumus*; e: *Pater maior me est*; perchè l'essere *in forma Dei* non può non esprimere la medesima natura col Padre; e l'aver presa *similitudinem hominum*, dei quali ha vestita la forma, non può non dinotare l'umana natura, come si prova contro i Valentiniani, Basilidiani, e Marcioniti, nel qual riguardo è minore del Padre. Ma nelle opere dei padri, qual' è mai, secondo l'opinare avversario, quella proposizione sì chiara ed evidente, che non soffra di venire interpretata fuori del senso letterale? Abbiamo già accennate, parlando della pretesa oscurità della Scrittura nella presente controversia, le artifiziose corruzioni di ogni testo, colle quali cercano i novatori di tutto ridurre al proprio sistema. Che non fanno essi poi sopra tutte le testimonianze che dai padri raccolgono i teologi

cattolici contro i loro errori? Quante non moltiplicano le loro arti, quanto non mettono a tortura il loro intelletto; per loro togliere la forza e contrastarne la significazione? Dicano pure, che non trovandosi evidentemente espressa la proposizione fondamentale, può essa inferirsi col raziocinio. Tutto va bene: ma questo suppone certo, e non contrastabile, il senso delle premesse. Quale adunque sarà quella, su di cui, dietro a quanto insegnano circa i fatti dottrinali, cader non possa contrasto veruno? Non sostengono essi, parlando del senso delle proposizioni, ch' esso « secondo i principii di teologia, » quando le proposizioni non sono così precise, che non » ammettano vario senso, non si può ben rilevare dalle » sole parole della proposizione così isolata, ma si deve » ricavare dal contesto, dallo scopo, e dai principii del- » l' autore, dalle conseguenze che ne tira, e dal lin- » guaggio che egli usa »(1)? Egli è appunto per questo che non vogliono infallibile la stessa Chiesa nel qualificare il senso di una dottrina, neppure di una infallibilità naturale. Sarà per tanto loro dovere il convincerci, di aver applicate tutte queste regole nell' interpretare i testi dei padri, e che le loro interpretazioni reggono alla critica più severa sull' istituto, sul fine, sui principii dell' autore, e alla logica più profonda, per l' intelligenza dei principii medesimi, per la loro applicazione, per la legittimità delle conseguenze, in somma per tutto ciò che forma il nesso e la struttura di tutta l' opera. Quegli per altro fra di loro, che imprendesse con esito felice un tale assunto, potrebbe vantarsi di essere il primo, non trovandosi finora alcuna lor opera, in cui l' autore non si limiti a trascrivere alcuni passi smembrati di questo o quel Padre, dichiarando con pienezza di autorità, tale, quale a lui piace, essere costantemente il senso del padre medesimo. Benchè, se anche si dessero il pensiero di ac-

(1) Guadagnini, *Osserv. n. 206, p. 192.*

cingervisi, pure non ci riuscirebbero nell' intento; giacchè colle medesime regole loro si possono inferire degli altri sensi, e insieme connessi, e l'un dall'altro dedotti, come praticato si vede da molti autori: il che esser dovrebbe sufficientissimo, per farli entrare in un prudente sospetto, che non sia poi tanto evidente il loro raziocinio. E che, se a questo contraddica la *pia fiducia*, che nei padri stessi si appalesa per le decisioni del Papa?

4. Allora son necessarie le interpretazioni, quando altrimenti ne seguirebbe un assurdo. Or non potrà dimostrarsi giammai, che dal prendere i detti di qualche padre nel senso proprio, quando sembrano di ammettere la pontificia infallibilità, ne segua l' assurdo, che egli contraddica a se medesimo. Imperciocchè, quand' anche accada, che ci venga prodotto un altro testo in apparenza ad esso ripugnante; potrà questo spiegarsi mediante i varii aspetti, sotto i quali si considera il Pontefice (1), il diverso oggetto che può essersi prefisso in un decreto medesimo, i diversi fini propostisi dai padri, e le diverse circostanze nelle quali essi scrissero. Possono cioè essi padri risguardar il Papa come privato dottore, nella stessa guisa che i padri di un Concilio, fuori della circostanza di decretare in comune i canoni, quando col solo naturale criterio investigano il senso della tradizione, si risguardano come semplici, sebbene autorevolissimi, teologi: possono considerare nei papali decreti un punto, che solo venisse asserito, ma non deciso (2): possono distinguere ciò che spetta alla disciplina, da ciò che appartiene alla fede: possono proporsi diversi fini, come santo Agostino nell' interpretazione del *Tu es Petrus, et super hanc Petram, etc.*, e san Bernardo quando scrive ad Eugenio: *Parvus Dominus subiectus est paedagogo: nec is sui domini dominus est . . . Ita et tu praesis ut*

---

(1) Vedi *il cap. 24.*
(2) Guadagnini, *Osserv. pag. 187, n. 203.*

servias (1), quantunque anche quì riconoscalo per padrone; e quando gli esalta la pienezza del suo potere: *Tu primatu Abel, gubernatu Noë, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, indicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus . . . unus omnium pastorum pastor*(2): possono finalmente trovarsi in tali circostanze, nelle quali debbano prescindere dalla pontificale infallibilità, come Agostino con Massimino prescinde dalla definizione del Concilio Niceno, o per debellare gli eretici colle armi da essi medesimi riconosciute legittime (a), o per dinotare il ceto de' sacri pastori dato da Cristo al governo delle anime, ed esaltar l' unità della Chiesa contro chi cerca di lacerarla. Questi sono i fondamenti, sui quali si appoggiano le nostre interpretazioni dei testi, che sembrano alla nostra sentenza contrarii: fondamenti, che non possono venirci contrastati dagli avversarii, e che sono tutti a nostro vantaggio; poichè quello che del Papa si asserisce, o si congettura, in conseguenza dei suoi privilegii primaziali, dipende soltanto dalla sua primazia; laddove ciò che gli si nega, dipende da tali e tanti rapporti, ciascuno dei quali può bastare, perchè si possa conchiudere che gli si nega a torto. Conchiudiamo. Concedono i nostri avversarii che i santi padri di ogni tempo ebbero una più *favorevole prevenzione* per le pontificie definizioni, che non per quelle degli altri Vescovi. Ma una tale prevenzione, come si è dimostrato, non potea derivare, che da una *pia fiducia*, che il Papa, per ragione del suo primato, goder debba nelle sue definizioni di un' assistenza divina più speciale, che ogni

(1) *Lib. 3. de Consid.*

(2) *Lib. 2. c. 8.*

(a) Questa è la strada che battono autori anche i più accreditati, e vindici i più valorosi dell' infallibilità pontificia, contro gli errori moderni, propagati da quelli che si vantano figli ubbidientissimi della Chiesa.

altro Vescovo. Dunque que' passi delle loro opere, i quali sembrano contraddire a questa *pia fiducia*, non possono riferirsi al Papa sotto il rapporto che forma il fondamento della *fiducia* stessa, vale a dire, sotto il rapporto di supremo Pastore, di centro dell' unità, di giudice autorevole nelle materie di fede. Dunque i moderni novatori nulla possono decisivamente conchiudere in loro favore dai testi dei Padri da essi addotti. Non possono essi per tanto non annoverarsi fra quelli, i quali, come dice sant' Atanasio (1) *aut ex invidia, aut ex contentionis studio, pro sua iam in mente recepta sententia, arbitratu suo verba accipiunt, et scripta pro libidine detorquent.*

CAPO XII.

Si dimostrano inapplicabili alle interpretazioni avversarie alcune regole generali stabilite per l'intelligenza dei padri.

1. Quando i nostri moderni novatori si trovano stretti da qualche testo, che loro si opponga, e cui non possano agevolmente interpretare colla stessa dottrina di quel padre, da cui siasi tratto, ricorrono alla dottrina di quei tempi, nei quali egli visse, da cui suppongono che non avrà voluto dipartirsi. Dietro questa norma spiegasi dall' autore della *Difesa* il canone 2. del Concilio Pontigonese (2), col sottintendervi *secundum canones*; perchè *ex patrum traditione, eiusmodi decretis inhaeret haec interpretatio, et exceptio.* Quindi il Tambu-

(1) *S. Athan. epist. ad Serap.*

(2) *Defens. decl. Cl. Gal. P. 3, lib. 9, c. 22.* **Can.** *Honor Domino, et spirituali patri nostro Johanni, summo Pontifici, et venerabili universali Papae, ab omnibus conservetur: et quae secundum sacrum ministerium suum auctoritate apostolica decretaverit, cum summa veneratione ab omnibus suscipiantur; et debita illi obedientia in omnibus conservetur.*

*

rini prendendo per base quella giustissima regola, che *doctrina patrum, non ex verbis aliquando imperfectis, vel diversae significationis, sed verba potius ex doctrina illorum temporum generatim accepta intelligenda sunt* (1), la applica senza alcun discernimento ai particolari casi nel nostro proposito. Così fanno tutti quelli del partito. Dicono adunque: che potea liberamente un sant' Ignazio costantinopolitano chiamare il Papa nella sua lettera a Nicolò, solo, unico, ed *universalissimo medico* da Dio costituito a *risanare le infermità dei membri di Cristo*; poichè si sa qual fosse la dottrina di quel secolo, dietro a cui deve egli intendersi: come pure, che non vi era pericolo di sinistramente interpretare quanto scrive Sozomeno, non potersi cosa alcuna conchiudere senza l'autorità pontificia, ma essere irrito ogni stabilimento conciliare, cui non intervenga col suo consenso il pontefice; poichè sono già celebri le tre questioni sopra la consustanzialità del Verbo, la celebrazion della Pasqua, ed il ribattesimo, definite dal Concilio Niceno, cui si sottomise il mondo tutto cattolico senza speciale decreto del Papa.

2. Ottimo ripiego! Quanto sono zelanti per l'ortodossia dei padri! Procurano di ridurre il loro senso a quel della Chiesa, onde poi ridurre e Chiesa e Padri al proprio sistema. Resta per altro ch' essi si prendano il carico di additarci il mezzo sicuro, con cui informarsi della dottrina dei tempi, nei quali vissero i Padri, qualora si avesse a prescindere dalla loro letterale dottrina, che ad essi sembrar potesse oscuramente spiegata, e che per conseguenza si dovesse *commode* interpretare: e l'altro pure di dimostrare illegittima la nostra illazione, se da quei medesimi testi, sui quali tanto essi dibattonsi, noi concludiamo la dottrina della Chiesa stessa. Quindi chi si prende la cura di spiegare ed il passo di sant' Ire-

(1) *De font. Theol. Reg.* 20.

nao: *Ad hanc Ecclesiam* (Romanam) *necesse est omnem convenire Ecclesiam*; ed il *Claves Dominum Petro, et per eum Ecclesiae reliquisse*, di Tertulliano (1), cui consente Ottato Millevitano: *Claves regni coelorum communicandas caeteris solus* (Petrus) *accepit* (2); e l'essere *Ecclesiam modis omnibus extructam supra Petrum, qui est solidae instar petrae*, di sant' Epifanio; e l'*Omnium Apostolorum fortitudinem in Petro muniri*, di san Leone; e l'*Ecclesiam fundatam in Apostolorum principis soliditate*, di san Gregorio Magno; e, per non essere infinito, il *Petrus columna fidei, et catholicae Ecclesiae fundamentum. . . . qui semper in successoribus suis vivit* (come capo, e quindi come colonna della fede, e fondamento della Chiesa); *et iudicium exercet*, di Filippo, sacerdote e legato dell'apostolica Sede nel Concilio Efesino; chi dico, si prende la cura di spiegare queste ed altre analoghe espressioni in modo, da non recar pregiudizio alla dottrina della Chiesa, è obbligato a determinarci quale essa fosse questa dottrina in quei secoli così remoti, e convincerci ad un tempo, che non possiamo arguirla da questi medesimi passi. Quando si conosce con precisione quale sia il sentimento della Chiesa universale da' pubblici autentici documenti, come dalle definizioni dei Concilii ecumenici, o da qualche pratica universale e di ogni tempo, la quale aver non possa assolutamente altro fondamento che l'universale credenza corrispondente; possiamo, anzi dobbiamo, interpretare i padri dietro tal norma. Ma quando la dottrina non è definita, o non vi è una pratica universale di ogni tempo, che ce la manifesti; non potendo in tal caso precisamente conoscere se sia o no dottrina della Chiesa, non siamo in dovere d'interpretare secondo la di lei norma l'espressioni dei pa-

(1) *Scorp. c. 10.*
(2) *Cont. Parmen.*

dri. Che non sia poi definita la dottrina della pontificia fallibilità, nessuno ce lo può negare, e specialmente dietro i principii avversarii della pretesa totalità, la quale non sussiste, se si vogliano esclusi tutti quei padri, che diconsi richiedere una *commoda* interpretazione. Se io adunque facessi, come su tutti gli altri, sul testo di Filippo questo argomento: Pietro è costituito da Dio colonna della fede, e fondamento della Chiesa: ma i suoi successori, nei quali egli vive, sono le vive sue immagini; dunque saranno essi ugualmente colonna e fondamento di lei; ma delle medesime espressioni servesi la Scrittura per dinotare infallibile la Chiesa; dunque Pietro e i suoi successori sono infallibili: ma il Concilio ammise la sentenza di Filippo; dunque anche l'infallibilità di Pietro, e dei suoi successori: se io, dico, facessi questo argomento, non potrebbero certamente gli avversarii rispondermi, che Filippo deve aver parlato in conformità della dottrina della Chiesa, e che quindi deve aver inteso nel termine *colonna* esprimersi l'infallibilità quando viene alla Chiesa applicato, non quando si attribuisce a san Pietro suo capo, ed al romano Pontefice; poichè prontissima ne è la risposta. Come provano essi, che il Concilio abbia fatta questa limitazione, se non n'esiste alcun documento? Esso ammise il discorso del legato, e nulla vi oppose; la limitazione adunque se la immaginano essi. Ricorrano pure a loro talento ai tempi anteriori, secondo la dottrina dei quali abbia questo Concilio inteso tale discorso: e loro opporremo in tal caso altre espressioni de' padri, dalle quali noi pure potremo sempre conchiudere l'opposto con uguale diritto. Anzi raccolgano pure tutti quei padri, le testimonianze dei quali sembrar potessero al partito loro evidentissimamente favorevoli; e noi dall'altra parte adunando i nostri, benchè sieno in minor numero, ed applicando al caso quanto scrivono sulle definizioni ed insegnamenti della Chiesa, e sul numero *più grande* e *più piccolo* che

siegua la sua dottrina (1), loro risponderemo, che sopra questo punto essa non definisce a favore dei loro *molti*, ma decide a favore dei nostri *pochi*, militando in oltre per noi l'argomento dell' universal *pia fiducia*, e *favorevole presunzione*. Ci si adduca pure la pratica universale della Chiesa, da cui abbiano essi riconosciuta la di lei dottrina, e l'abbiano riscontrata uniforme a quella, che pretendono essere la professata dai padri. Dicaci pure l'autor della *Difesa ec: Illatas a romanis Pontificibus etiam de fide sententias . . . a Conciliis oecumenicis examinatas, retractatas, interdum reiectas, nunquam nisi facto examine, et quaestione habita comprobatas, atque omnino nihil habitum esse pro infallibili, atque irrefragabili, nisi id, quod universalis Ecclesiae consensione confirmatum esset (2)*: argomenti pur da suo pari l'altro: « I Concilii Generali sono en» trati nell'esame e nella discussione di ciò, che i Papi » aveano deciso, senza che questa decisione fosse loro » denunziata, e sulla sola proposizione loro fatta di appro» varla: dunque la decisione del Papa in materia di fede » non è l'ultimo giudizio, non è la regola irreformabile » della fede »(3): empiano finalmente quanti mai vogliono grossi volumi di simili monumenti e raziocinii: non mai arriveranno essi a dimostrarci tanto chiaro il sentimento della Chiesa, quanto sarebbe d'uopo a far sì, che si dovessero assolutamente interpretare i Padri in conformità dello stesso. Ma forse che queste pratiche non saranno acconcie ed efficaci per farci conoscere e per provare quale sia stata l'universale credenza sul punto controverso? Signori no; velo dice il vostro Tamburini: *Cavendum esse, ne semper ex factis, seu rebus gestis, iuris dogmata eruantur (4)*, ricordandovi l' empio di molti Pontefici

(1) Tamb. *Anal.* §. 49. 51.
(2) *Par.* 3, *l.* 7. *c.* 5.
(3) Cosa è un Appellante? *c.* 3, *art.* 1.
(4) *De fon. Theol. diss.* 5, *c.* 1. §. 5.

che di propria autorità deposero i temporali sovrani, sciogliendone i sudditi dal giuramento di fedeltà; al qual fatto, tuttochè clamoroso e di tanta rilevanza, in nulla si oppose la Chiesa. Che cosa adunque richiedesi di più? Quello che ricerca egli stesso per legittimamente conchiudere da una qualche pratica della Chiesa medesima; cioè che sia questa *cospicua*, *certa*, e *notissima* (1), e che se ne abbiano maturamente investigate le cause, le occasioni, le circostanze, l'esito, lo scopo (2): vale a dire, richiedesi, che non si possa assolutamente interpretare altrimenti. Sarebbe quindi necessario che dalla pratica della Chiesa potessero dimostrarci evidentemente falso, che le cause decise dal romano Pontefice, le quali poi vennero di nuovo esaminate in Concilio, lo sieno state nella maniera stessa, e non altrimenti, che quella della processione dello Spirito Santo, definita dal Concilio Lionese, riesaminata poi, e di nuovo determinata nei Concilii Lateranese e Fiorentino. Converrebbe che potessero dimostrarci del pari evidentemente falso, che la convocazione dei Concilii ecumenici, intimata o concessa dai Papi, sia una pratica sospensione fatta da loro stessi dei proprii giudizii, e perciò una vera permissione di riprodurre la causa. Converrebbe che potessero circa le cause non decise evidentemente provarci, che non siasi voluto assoggettarle alla Sede apostolica, non riconoscendola per tribunale inappellabile: che il Papa sia stato costretto a lasciarle definir dal Concilio, a cui egli non sia intervenuto nè per se, nè pe' suoi legati, e che abbiano le conciliari determinazioni riportata nella Chiesa una universale irrefragabile autorità, indipendentemente dal di lui consenso. Necessario sarebbe convincerci, senza lasciar luogo a risposta, che lo scopo dei Concilii sia stato non tanto di colpire gli eretici colle proprie armi,

---

(1) *Ivi*, c. 3, §. 42.
(2) *Ivi*, c. 1, §. 10.

cioè colla Scrittura e colla tradizione, omettendo quella che essi disprezzano, cioè l'autorità de' Pontefici; quanto di dichiarare con questa pratica la supremazia della Chiesa. Converrebbe che ci dimostrassero ad evidenza, che sono i Concilii necessarii non solo, *ut veritas manifestetur*, come dice il Concilio V, ma eziandio acciò autorevolmente *definiatur*. In una parola, onde poter trarre dalle pratiche della Chiesa alcun convincente ed invincibile argomento, richiederebbesi, che queste pratiche si provassero, come esige il Guadagnini (1), *intimamente* col domma connesse. Ora è questo appunto, che gli avversarii non dimostreranno giammai, sì per quanto si dirà altrove, sì per quello, che stabiliscono essi medesimi sopra altre pratiche della Chiesa. Tale è quella di condannare le opere di autori eretici, che si trova eziandio nella Chiesa dei primi secoli, ed è fondata sopra la tante volte ricordata *fiducia* nelle decisioni pontificie, che nei padri si riconosce. Pretendono adunque, che la Chiesa faccia *due grandissime differenze* nella condanna degli errori e degli scritti che li contengono: cioè che nei primi, procedendo per via di esame della scrittura e della tradizione, imponga un'assoluta ubbidienza *ore et animo*; e nei secondi, procedendo per via di esame delle prove umane, non altro esiga che un *ossequioso silenzio*, benchè la condanna sia fatta al modo stesso, coi termini medesimi, sotto le medesime pene (2); e di tali supposte differenze altro fondamento non adducono, che la diversa natura degli oggetti. Vorranno essi escludere dopo ciò ogni differenza tra l'esame e il giudizio, che fa il Concilio sopra le cause definite e le non definite dal Papa? Se in una pratica, qual è quella, così costante ed universale, benchè la Chiesa non la esprima, anzi sembri apertamente di escluderla, pure introdur

(1) *Osserv. 2, par. 2, §. 6.*
(2) *Ivi §. 7, 8.*

vogliono quella distinzione nella mente della Chiesa medesima; perchè non ci sarà permesso d' introdurla nel caso nostro? Ma, dicono, in quella l'oggetto è diverso. E non lo è forse maggiormente in questa nei suoi rapporti? Non vi sarà alcuna differenza fra un punto già deciso, ed un punto non ancora giuridicamente definito: ovvero fra un articolo, di cui il Papa positivamente permette l'esame, ed uno, che senza alcuna o antecedente permissione o posteriore conferma, si esamina, e con suprema autorità si decide? Ma si ometta pure la distinzione, e sia per essi decisiva questa pratica; perchè nol sarà per noi la sua contraria? Padri che ricorsero a Roma prima e dopo i Concilii, che chiesero o ricevettero istruzioni ed approvazione dai Papi; Papi che soli giudicarono le materie di fede, e che esercitarono sopra il ceto di tutti i pastori nel Concilio la suprema loro autorità; istorici documenti che comprovano la necessità del pontificio consenso, forse in maggior copia, e certamente più autentici e decisivi di quelli, che si adducono da loro: tutto questo non costituisce forse una pratica contraria prevalente? E ciò molto più, che quella ch'essi arrecano può avere diversi rapporti, ma la nostra uno solo, cioè quello dei primaziali privilegii, come si è dimostrato nel capo precedente. Che se finalmente si aggiunga a questa pratica la *pia fiducia*, che universalmente avevano i padri nelle pontificie decisioni; risulta maggiore la probabilità, che nemmeno i Concilii, coi loro esami e stabilimenti, inteso abbiano di praticamente dichiarare la fallibilità del Pontefice; perchè allora cadrebbe il primario fondamento di questa *pia fiducia* medesima, e della corrispondente *favorevole prevenzione*, la quale, concedendosi dagli avversarii essere universale dovea pure trovarsi nei padri dei Concilii stessi: dal che possiamo ragionevolmente desumere, che non abbia in essi avuto luogo quell' assoluta certezza, che avrebbero dovuto avere, se avessero avuto, nell' osservare quella

pratica, vera intenzione di negare come solenne definizione l'infallibilità pontificia. Dov'è adunque quella pratica *cospicua*, *certa*, *notissima*, che ci presenti necessariamente la dottrina della Chiesa? E se non vi ha, qual obbligo può esservi d'interpretare il sentimento dei padri dietro a questa norma? E se non lo si fa, cessano per questo di essere ortodosse le loro dottrine?

3. Provato pertanto non farsi ingiuria alla fede dei padri, coll'intendere le loro espressioni nel nostro senso, dimandiamo al signor Tamburini, nella ipotesi ch' egli addur ne potesse alcuni per la propria sentenza, a quali debbasi deferenza maggiore? Insegnando esso, che, *caeteris paribus*, *illius patris doctrina praeferenda est*, *qui uberius de peculiari aliqua controversia tractavit*, *atque ad id speciatim excitatus fuisse videtur* (1), decide in nostro favore. Tali sono infatti san Leone, san Gregorio Magno, san Tommaso, san Bernardo, e presso che tutti quelli che si apportano dai nostri trattatisti; laddove gli avversarii neppure un solo ricordare ne possono, il quale sì diffusamente, e per suo primario scopo, abbia trattato dell' autorità del ceto episcopale in confronto di quella del Papa: se forse non abbiasi ad eccettuare san Cipriano, di cui, lasciando loro il pensiero di giustificarlo quanto al dogma dello stesso giurisdizionale primato, e del potere gerarchico, si vedrà a suo luogo quanto valgano le testimonianze; giacchè quelli che hanno per iscopo la difesa dell' unità della Chiesa, non escludendo necessariamente il romano Pontefice, sebbene non possa sapersi di certo, se lo escludessero o no nella loro mente; tuttavolta avvi luogo a credere, che intendessero l' unità come intendevala san Tommaso, il quale, come si è veduto, da essa appunto conclude la pontificia infallibilità. Dunque non per salvare la cattolicità dei padri, non per la natura della cosa, non in

(1) *De fon. Theol. diss. 3, c. 3, reg. 11.*

fine per renderli conformi all' assunto dell' opera, si fa uso sopra di loro del *commode intelligendum*, quando sembrano decidere assolutamente per l'infallibilità pontificia; ma per quella sola prevenzione, colla quale *accedunt ad veterum lectionem, non ut hauriant eorum sententias, sed ut proprios animi sensus, et praeconceptas opiniones inveniant*; dal che segue, che *in id incumbant, ut patrum phrases ac verba per vim detorqueant, eorumque sententias obtorto collo trahant in rem suam*, come afferma di alcuni scolastici il Tamburini (1).

CAPO XIII.

La libertà, con cui alcuni padri scrivevano ai Papi, non prova che li credessero soggetti all' errore.

1. Nulla più frequeute, che il leggere nei trattati de' novatori esempii dell' *apostolica* e sacerdotal *libertà*, colla quale i padri opponeansi alle usurpazioni dei Papi, e loro scriveano intorno alla troppo ampia estensione dei primaziali diritti: cosicchè, non conoscendo l'inganno, facilmente cadrebbesi nella rete. Ma fra tanti, che essi ne nominano, nemmeno in un solo è possibile che dimostrino una formale opposizione alle solenni dogmatiche definizioni di un Pontefice. Si potra bensì allegarne qualcuno, che in certi procedimenti li rimproverava d'imprudenza e di eccedente rigore; non mai per altro di falsità nel giudizio. Sarebbe poi necessario, perchè questa libertà giudicar si potesse figlia di un' antecedente persuasione che il Papa fosse all' errore soggetto, che tali padri direttamente impugnassero qualche dommatica definizione, a cui si fossero espressamente opposti. Così incontrerassi alcune volte aver essi ripresi

(1) *Loc. cit. c. 2, §. 34.*

i Pontefici per la troppa facilità nel fulminare, o anche solo nel minacciar le scomuniche, le quali in vista di estrinseche circostanze loro parevano inopportune: come fecero sant' Ireneo con Papa Vittore nel fatto dei Quartodecimani; ma non mai leggerassi o negata la potestà di fulminarle, o difesa, come non meritevole di censura, la dottrina per cui cagione venivano fulminate (1).

2. Che sapranno poi rispondere i riformatori, o, a meglio dire, i sovvertitori della pontifical primazia, se da questa medesima libertà io traggo un nuovo argomento per dimostrare, non solo che queste libere riprensioni non provano che fossero quei padri persuasi, che il Papa potesse cader in errore, ma che piuttosto convincono del contrario? Infatti se tanta cura prendevansi, onde più rari, e meglio alle circostanze adattati dall' eccelso colle del Vaticano si lanciassero gli anatemi, per non suscitare scismi nel sen della Chiesa, e per evitare lo scandalo di tumultuose sommosse, sì per parte de' rei seduttori, sì per parte dei pusilli sedotti; riconoscevano dunque in essi maggiore efficacia di quella, che loro non consentono i novatori, e tanto grande, che sembra non potersi altrimenti risguardare, se non come conseguenza dell'infallibilità. Era allora ignota la spezie di scomuniche, che, a detta degli avversarii, s'inventarono in questi ultimi tempi: erano ignoti i casi, nei quali non si dovessero osservare, nè temere; quando cioè 1. *la sentenza del Papa fosse espressamente, o anche implicitamente* (vale a dire deducibile a forza di cavilli) *contro la fede, e la sacra scrittura (a)*; 2. *quando pregiudicasse alla verità, alla vita*, (che cosa vogliano con ciò esprimere non si spiegano) *alla giustizia*, 3.

---

(1) Vedi il capo 19.

(a) Questa ipotesi è del tutto vana, poichè non si può verificare, se non essendo il Papa fallibile, ed è il punto della controversia.

alla giusta libertà (a), cioè di pensare a loro talento. Certamente che, se fosse stato universale in quei tempi il concetto, in che esse si tengono dai moderni, ciascuno degli eresiarchi e degli eretici, tenendo la propria dottrina conforme alla fede ed alla scrittura, giudicato avrebbe verificarsi nelle scomuniche contro di lui fulminate questi due casi, e perciò nulla temendo le minaccie de' romani Pontefici, si sarebbe creduto in diritto di non

---

(a) Dietro a queste per loro *prudentissime* regole, si credono in dovere gli appellanti, *ubbidientissimi* sempre alla Chiesa ed all' apostolica Sede attaccatissimi, di testificare con uno de' più splendidi monumenti, e la loro moderazione, e l' ubbidienza e rispetto, che al Papa come cattolici professano, col vomitare le più temerarie contumelie contro la celebre bolla *Unigenitus*, lo che non ignorano quelli specialmente, che sono informati di quanto avvenne nella diocesi di Tournay e nelle Fiandre. Infatti « ambidue i casi (dicesi in una nota » alla lettera di Petitpied ad una Dama, che sta nella rac- » colta di Opusc. Pistojesi, t. 8) si verificano appunto in tutte » le proibizioni de' libri e comminazioni di scomunica per mo- » tivo di questa bolla. Dalla semplice lettura di essa salta agli » occhi, che si condanna la dottrina della Chiesa ed il lin- » guaggio della pietà cristiana, con cui si sono espressi i santi » padri, i pontefici, i concilii ec. nelle 101 proposizioni delle » *Riflessioni morali* del padre Quesnello. Si vieta il dire, che » Dio converte quando vuole qualunque peccatore ostinato, » onde si viene a negare il primo articolo del simbolo; si con- » danna la dottrina della necessità dell' amor di Dio, e di ri- » ferirgli tutte le sue azioni. Ecco che con ciò il massimo co- » mandamento di Dio viene a farsi in pezzi.... Un fedele per » non mancare all' obbligo, che ha, di sostenere la dottrina » della Chiesa, dee istruirsi nelle questioni che sono nella » Chiesa, (deciderà quindi da se stesso essere questa, e non » quell' altra, la dottrina della Chiesa). Come farallo, se per » un vano scrupolo stimerà proibiti, quei libri, che possono » illuminarlo? *Qui ignorat, ignorabitur* ». Quando ci sapessero addurre dei padri, le cui opere, ed *inoffenso pede* potessero leggersi, ed avessero il testimonio della tradizione, i quali parlassero in questo tuono, o imitassero la temerità del Tosini con Clemente XI, gridar potrebbero, senza contrasti, vittoria. Ma in vano si confidano di poterneli ritrovare.

osservarle: e ciò tanto più se avesse saputo, *illum communionem adhuc Ecclesiae retinere, qui sic excommunicatur, ut ejus excommunicationi insignes Ecclesiae dissentiant* (1). Non doveano adunque turbarsi gli Asiatici, non i Meleziani, non gli Acaciani, ec., ma aspettare che la Chiesa vi prestasse, o no, il proprio assenso, e frattanto starsene in pace. Le stesse insigni loro Chiese col proprio dissenso avrebbero dato un grandissimo peso alle loro dottrine, e li avrebbero sottratti all'infamia di ostinati e refrattarii, mantenendoli nell'ecclesiastica comunione. Ora, se nessun danno veniane agli scomunicati, nè appresso Dio, nè appresso gli uomini; a che tanto adoprarsi quei padri, o per impedire, o per rimproverare ai Papi, l'emanazione di qualche scomunica, come troppo rigida ed inopportuna? I novatori avrebbero in vece esercitata la fraterna loro carità, consigliando agli oppressi dalla *pontificia violenza*, di gloriarsene nel testimonio della propria coscienza, e consolarsi colla ferma confidenza, che siccome essi sono innocenti (giudicando essere la sentenza della Chiesa, o del Papa, contraria alla fede, ed alla scrittura, pregiudicievole alla verità, ed alla giusta libertà di pensare), e Dio è giusto; così la sentenza ingiusta (avendola essi riconosciuta tale) non solo non può loro nuocere, ma anzi può loro essere occasione di un merito grande, se offrono questa dura pruova con umiltà, fede, e pazienza (2).

3. Ma, senza tanto aggirarsi, parliamo corto; o riconoscevano i padri un vero e reale diritto nel Papa di separare dal corpo della Chiesa per punti di dottrina, indipendentemente dall' espresso o tacito consenso della Chiesa medesima; o risguardavano le scomuniche pontificie, come una semplice intimazione e denunzia al tri-

---

(1) Le-Gros, *de Eccl. Sect. 3, c. 2.*

(2) Vedi la lettera di Petitpied ad una Dama, nella raccolta di Opuscoli pistojesi, t. 8.

bunal della Chiesa, le quali in conseguenza non avessero effetto prima della di lei approvazione: cioè le credevano o assolute, o condizionate. Se le risguardavano come una semplice *intimazione* e *denunzia*; avrebbero i padri ripresa nei Papi la loro troppa sollecitudine di avvisare la Chiesa della nascente eresia, e nulla più; dunque tutte quelle funeste conseguenze, in vista delle quali tanto si accendeva lo zelo dei padri verso il successore di Pietro, provenir doveano dall'assenso dato dalla Chiesa. Potrebbesi in vero accusare di precipitosa premura chi al legittimo tribunale accusasse il delitto ed il delinquente, ma ciò a motivo soltanto delle deliberazioni che inopportunamente prender indi potesse il giudice, a cui informare non foss'egli per altra parte obbligato, o nol richiedesse la causa. Ma quando non si può dubitare dell'equità e scienza del giudice, ed il denunziante abbia un obbligo indispensabile di farlo, e l'importanza della causa lo esiga; non si rimprovererà giammai il vigile denunziatore, meritando egli anzi la lode di non aver mancato all'uffizio. Gli avversarii adunque, che fingono di venerar nella Chiesa una scienza infallibile nella ricognizione della dottrina, ed una equità incorruttibile nel pronunziare i giudizii; essi, che fanno consistere il diritto che ha il Papa nelle decisioni dottrinali, nel solo « proporre la dottrina della Chiesa, nel difen» derla dagli assalti dei nemici, e nel suonare alle armi » contro l'errore», applaudendo alla vigilanza e sollecitudine di quei Pontefici, che al primo nascere del medesimo avvisavano la Chiesa immediatamente (1); essi, che riconoscendo essere la fede un bene comune a tutta la società, insegnano *doversi* essa *rendere avvertita delle insidie e degli sforzi, che fa l'uomo inimico per rapirglielo;* essi medesimi, dico, sarebbero in dovere di riprendere, anzichè di encomiare nei padri così eccedente

(1) *Vera idea, p. 2. c. 3. §. 1. 2.*

trasporto di zelo per una cosa di nessun rilievo, ovvero compiagner dovrebbero in essi la ignoranza delle nuove loro teorie sopra la natura e l'effetto dei Pontificii anatemi. È dunque necessario il dire, che quei padri riconoscessero *assolute* quelle scomuniche, e perciò indipendenti nel loro valore dalla Chiesa. Ammettevano adunque nel Papa legittima la potestà di usarne, e solo lo accusavano d'imprudenza e di soverchia severità, come fa san Bernardo col Pontefice Eugenio (1) per lo smembramento delle diocesi: *Hoc facitis, quia potestis: sed utrum et debeatis, haec est quaestio (a)*, dietro l'insegnamento dell'Apostolo, che *non omnia quae licent, expediunt;* non sciogliendo per questo in alcun modo gli scomunicati dall' obbligo di osservarle. Infatti è cosa nel diritto canonico decisa esservi obbligo di osservare la scomunica, quand'anche fosse ingiusta pel falso supposto di un fatto; al qual proposito l'esempio si adduce di quella donna, che negando il debito conjugale al marito, scopertolo con tutta certezza suo padre, venisse scomunicata. Nè sembra contraddirvi il Petitpied, quando insegna, che l'innocente scomunicato « dee contentarsi del testimonio della sua coscienza . . . , « amando meglio di star separato esternamente dal corpo della

(1) *Lib. 3. de consid. c. 4.*

(a) Di quì apparisce quanto vadano dalla mente di san Bernardo lontani coloro che pretendono da lui negarsi al Papa il diritto di esimere i monasteri dalla ubbidienza al Vescovo diocesano, per aver egli chiesto ad Eugenio: *Tibi licitum censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt patres tui? .... Erras, si ut summam, ita et solam institutam a Deo vestram apostolicam potestatem existimas.* In fatti non insorge egli se non contro l'abuso: *Quid inquis?* (così proseguendo) *prohibes dispensare? Non; sed dissipare. Non sum tam rudis, ut ignorem positos vos dispensatores, sed in aedificationem, non in destructionem.*

» Chiesa (a), che di cagionarvi qualche turbolenza, in » voler conservarsi, contro la forma delle leggi e del go- » verno ecclesiastico, nella comunione esterna della medesima » (1). Ma se le riconoscevano *assolute*, e di tanta conseguenza per gli scandali, ed i tumulti, o viceversa pel bene e la tranquillità della Chiesa; sarebbero venuti in qualche modo ad incolpare lo stesso Cristo, di aver conferito al Pontefice un diritto, dal cui esercizio tante turbolenze provennero e tanti scismi, se non lo avessero creduto appoggiato ad un sodo fondamento, pel quale, se eziandio s' ingannasse nel fatto, non potesse errare giammai nella dottrina. Poichè doveano sapere, che, se la scomunica è valida, il corpo de' fedeli risguardando che n'è colpito quale scomunicato, viene a praticamente protestare contro la di lui dottrina, ed a professare quella del Pontefice; e perciò in sommo pericolo sarebbe la fede, come più diffusamente si proverà, trattando delle scomuniche (2).

4. Che se accumulano gli avversarii in ben lunga serie i testi, nei quali alcuni padri parlano al Papa, come a qualunque altro Vescovo, ricordandogli con san Bernardo, non essere desso nella Chiesa costituito dominante, ma ministro e custode: *Si utrumque (apostolatum et dominatum) habere voles, perdes utrumque* (3), e quindi soggetto ai canoni ecclesiastici; od esponendogli la necessità di corroborare le sue decisioni coi Concilii, come fa san Colombano con Bonifacio: *Conserva fidem apostolicam, confirma testimonio, robora scri-*

(a) Gli appellanti dalla bolla *Unigenitus*, che vorrebbero esser creduti serafini di carità, imparino da questo lor confratello il modo di portarsi, senza turbare la Chiesa coi loro scandalosi clamori, ed inondare l' Europa con tanti infamissimi scritti contro tanti Pontefici che la confermarono.

(1) *Lett. cit.*

(2) *Ved.* il cap. 25.

(3) *De consid. l.* 2, *c.* 5.

pto, *muni synodo* (1); o finalmente protestandogli, che a lui presentano la propria professione di fede, non già perchè venga da esso corretta, ma solo per renderlo avvertito della loro credenza, come fecero i padri del Concilio di Rems con Papa Eugenio: *Tenetis confessionem illius hominis* (*Gilberti Porretani*) *scriptam*, *convenit ut teneatis et nostram. Verumtamen ille sub hoc tenore tradidit suam*, *ut paratus esset corrigere*, *si quid vobis aliud videretur*: *nos huiusmodi conditionem penitus excludimus*. . . *nihil penitus mutaturi* (2): se, dico, questi e simili altri testi in molta copia accumulano gli avversarii; che mai da ciò? Forse che per questo quei padri credevano il Papa fallibile? La conseguenza non è necessaria, anzi sarebbe la meno probabile. Non è necessaria, poichè tutt'altro possono essi intendere e proporsi. Scrivendo direttamente ai Pontefici, in cui e la suprema autorità veneravano, e gli effetti temeano dell'umana fralezza, non è meraviglia, se animati da apostolico coraggio il tuono prendessero di consiglieri, affinchè non usassero *in destructionem* ciò che venne loro dato *in aedificationem*, affettando un dispotico impero: come fa riguardo ad Eugenio il santo abate di Chiaravalle, scrivendogli: *Nullum tibi venenum*, *nullum gladium plus formido*, *quam libidinem dominandi* (3), per lo che è d'uopo che *praesis ut prosis*: ovvero se, deposta ogni adulazione, loro scoprissero con tutta sincerità le discordie, i romori, le mormorazioni, i sospetti, i quali *in multitudine clamosa*, *acuta*, *tumultuosa* sovente si alzavano contro l'apostolica Sede, non già perchè avesse pronunziata alcuna dogmatica definizione, ma per solo timore che usasse troppa connivenza cogli eretici, sebbene *absit*, *quod crederent ve-*

---

(1) *Epist. 4. ad Bonif. t. 12. Bibl. Patrum.*
(2) Negli atti di quel concilio.
(3) *De Consid. l. 3, c. 1.*

rum fuisse, *esse*, *vel fore*; onde così persuaderli a *reddere rationem omni poscenti*, col fare a tutti conoscere in un pubblico sinodo *non amplius dissimulando*, *tacendo*, *sed vocem veri pastoris emittendo*, la purità della loro fede, come insinuava a Bonifacio per amor della pace san Colombano; ed in questo caso, *si verba*, *tamquam zeli modum excedentis*, *inveniuntur* . . . . *forinsecus pias aures offendentia*, *indiscretioni*, o piuttosto *evangelicae pacis*, *et sanctae Cathedrae claritatis amori sunt deputanda*, e non ad un' intima persuasione, che abbiano i Papi solennemente errato, o possano errare; giacchè tengono i padri, e protestano colla lingua e colla pratica di tenere *columnam Ecclesiae semper firmam esse Romae*: *quam* (per conseguenza) *non decet*, *ut qualibet vi possit moveri a soliditate verae fidei (a)*: oppure finalmente se i padri stessi riferissero al Pontefice la propria professione di fede in modo, da dimostrare la loro fermezza, non già la loro indipendenza, col volerne prevenire definitivamente il giudizio: lo che precisamente aver fatto quelli dell'accennato concilio di Rems, si dichiara dal medesimo san Bernardo, il quale con tal dichiarazione appunto giustifica e se stesso, e gli altri dinanzi ad Eugenio Papa (1). Potendo adunque assegnarsi tante cause dell' apostolica libertà, con cui scrivevano immediatamente i padri ai successori di Pietro, non è necessario che ogni qual volta s'incontrano simili espressioni, abbiano a spiegarsi nel senso degli avversarii. Oltre di che, non vi ha nemmeno la maggior probabilità che tale sia il loro senso, essendo

---

(a) Da questa connessione di testi bastevolmente apparisce, quanto poco penetrano lo spirito della lettera di san Colombano quelli, che non distinguendo in essa i sentimenti di questo padre da quelli della tumultuante moltitudine, gli attribuiscono ciò ch' egli anzi rigetta.

(1) Otton Trisigente, *l. 1*, *c. 56*, Vedi Labbè, *t. 12. Concil. pag. 1664.*

questo contrario a quella *pia fiducia*, per cui tutti i padri di ogni età e di ogni luogo ricorrevano a quei medesimi Papi, a' quali scrivevano in tal forma; è contrario pure a quei moltissimi altri luoghi, dove i medesimi parlano dell'apostolica Sede così, che tutta la cavillosa critica dei novatori non basta per trarli al loro partito, come si è provato nei capi antecedenti.

CAPO XIV.

Nè tampoco è ciò provato dal non opporre i padri agli eretici la pontificia infallibilità; dove si esamina, se santo Agostino potesse addurla contro i Donatisti.

1. Sono piene le biblioteche di opere di celebri controversisti, che la verità dei cattolici dogmi, già dalla Chiesa nelle più solenni forme definiti, dimostrano, mediante la scrittura, i padri, e talvolta anche la ragione contro gli eretici, prescindendo da qualunque conciliare definizione; e tutti i padri egualmente si occupano a combattere nelle loro opere l'eresia colle proprie sue armi, ora omettendo l'autorità della Chiesa sì congregata, che dispersa, come fece santo Agostino contro Massimino circa il Concilio Niceno, cui opponevasi dall'eretico l'Ariminese, e contro i Pelagiani; ora lasciando da parte persino la scrittura medesima, come fece egli stesso contro i Manichei: nè per questo si dubitò mai che o i controversisti non ammettessero l'autorità dei Concilii, o i padri quella non riconoscessero della Scrittura e della Chiesa. Non così la pensano, trattandosi della pontificia infallibilità i moderni nostri novatori. I Padri, dicon essi, non opposero giammai agli eretici l'infallibilità del Papa: dunque, conchiudono, non riconobbero questa infallibilità. Eppure in tutte le accennate omissioni abbiamo una perfetta medesimità di circostanze. In fatti gli eretici di quei tempi non se la prendevano

contro i Pontefici, se non perchè da essi condannate venivano le loro dottrine, tutto l'impegno loro ponendo nel difenderle, senza darsi pensiero di stabilire verun'apposita teoria contro l'infallibilità della Sede romana, poichè era unico loro scopo il dimostrare il preteso fatto di un'erronea definizione. I padri quindi non poteano nè loro opporre questo pontificio privilegio, perchè essi lo negavano, nè provarlo *a priori* con positivi argomenti, perchè essi, tenacissimi della propria sentenza, avrebbero preteso di provare l'opposto *a posteriori*, gridando, *nil valere scientiam contra factum*: quindi d'uopo era combatterli per questa parte, cioè dimostrando eretica la loro dottrina. Se avessero quei padri dovuto confutare qualche eretico moderno; lasciato non avrebbero certamente di conquiderlo da ogni lato, ed anco riguardo alle pontificie prerogative.

2. Ma altro è, mi si dirà, il non nominare questo privilegio, ed altro il formalmente negarlo. Or non lo nega forse assolutamente santo Agostino colà, dove confessa non essere stata ancor finita la questione del ribattesimo sotto santo Stefano al tempo di Cipriano, e finita dopo il Concilio Niceno al tempo dei Donatisti? A questo achille avversario dà un colpo mortale il chiarissimo signor abate Marchetti (1), e con tanta forza, che sembra impossibile darsi teste sì acciecate dallo spirito di partito, le quali seguitino a riprodurlo fino alla nausea, come se non vi si fosse giammai risposto. Dimostra egli a tutta evidenza, 1. che il santo dottore disputa coi Donatisti *all'umana*: prescindendo cioè dall'autorità, onde convincerli che in vano *auctoritate Cypriani se defendere moliuntur*; poichè *nihil sic valet ad eos revincendos, quomodo litterae factumque Cypriani etc*; 2. e che santo Stefano nulla avea dogmaticamente deciso. Posso quindi, e ben a ragione, dispensarmi dal trattare

(1) Eserc. Cipr. *p. 114, 256, 268.*

tal punto sotto questo aspetto considerato, non potendosi farlo con maggior forza e chiarezza; e mi limiterò invece a dimostrare, che santo Agostino non poteva anzi argomentare altrimenti contro gli eretici.

3. Di fatti qual era il suo assunto? Dovea egli non solo ribattere *quae de hac re* (del ribattesimo) *Donatistae obiectare consueverunt, sed etiam de beatissimi martyris Cypriani auctoritate, unde suam perversitatem, ne veritatis impetu cadat, fulcire conantur, quae Dominus donavit dicere; ut intelligant omnes, qui non studio partium caecati iudicant, non solum eos non adiuvari auctoritate Cypriani, sed per ipsam maxime convinci atque subverti (1)*. Ecco adunque un doppio impegno. Al primo soddisfa con argomenti diretti, provando la validità del battesimo dagli eretici conferito; al secondo poi, bramerei che mi si dicesse, come potesse meglio soddisfare, che facendo un esatto parallelo tra il santo martire e i Donatisti. Chi si prefigge di togliere ad uno l'argomento dell'altrui esempio, deve per certo, non già farvi notare in somiglianza, ma all'opposto mostrare in che ne consista la differenza; e se volesse non solo togliergli l'appoggio dell'esempio, ma di più valersi di esso per combattere l'avversario, non basterebbe già che negata ne avesse l'uniformità della condotta, ma converrebbe inoltre che vi facesse campeggiare tale disparità, che sia atta a conquiderlo, procedendo sempre per via di non controversi principii. Così adunque far doveva Agostino coi Donatisti: 1. non apportare quei fatti, i quali potessero servir di appoggio alla da loro vantata uniformità con Cipriano, ovvero spiegarli relativamente alle circostanze, nelle quali nulla potessero loro giovare: 2. rintracciare nel santo martire quei monumenti, che fossero i più efficaci a far comparire la disparità fra la di lui condotta, e la loro.

---

(1) Lib. 2. cont. Donat. c. 8.

4. Non poteva per tanto Agostino loro negare l'uniformità nel sostenere il ribattesimo, poichè realmente il santo Vescovo erasi opposto alla consuetudine di tutto l'orbe cattolico, ugualmente che i Donatisti: doveva adunque ricorrere alle diverse circostanze dei tempi di Cipriano, e dei Donatisti; onde far conoscere che in ciò stesso vi era di fatto della differenza. Ed in vero egli vi ricorre, osservando che ai tempi di Cipriano non trovavasi, se non chi *consuetudinem ei opponeret; defensiones autem ipsius consuetudinis non tales afferret, quibus illa talis anima moveretur* (1); e che poteasi quindi risguardar la questione per qualche modo sparsa di oscurità, sebbene quanto ai soli argomenti dimostrativi; laddove i Donatisti difendevano pertinacemente l'errore, dopo che *diutius per orbis terrarum regiones, multis hinc atque illinc disputationibus et collationibus Episcoporum pertractata et eliquata* era stata la controversia, e determinata la vera dottrina, *sine dubitatione, omni dubitatione sublata*. Ecco la prima disparità. Insistendo poi i Donatisti sopra le lettere, le sentenze, ed il concilio di Cipriano, e non potendo il santo padre notarvi essenzial differenza nella dottrina, era costretto di loro opporre il diverso animo, con cui dal santo martire propugnata veniva. Mostrò egli la sua sommessione alla Chiesa, col non voler dall'unità separarsi, nel mentre se ne separarono i Donatisti; mostrò poi di non voler separarsene, col lasciare ciascuno in libertà di pensare alla sua maniera. Così appunto si diresse santo Agostino, il quale dopo di avere riferito il suo sermone nell'apertura di quel sinodo, in cui protestasi, di non giudicare alcuno, che la pensasse diversamente, strigne i Donatisti dicendo: *Nunc, si audent, superbae et tumidae cervices haereticorum adversus sanctam humilitatem huius sermonis se extollant... Vos certe*

(1) Ivi *cap. 3.*

(Donatistae) *nobis obiicere soletis Cypriani litteras*, *Cypriani sententiam*, *Cypriani concilium : cur auctoritatem Cypriani pro vestro schismate assumitis*, *et eius exemplum pro Ecclesiae pace respuitis?* È questa la seconda differenza, il loro separarsi dalla comunione della Chiesa.

5. L'errore, che gli eretici ascrivevano alla Chiesa, era per essi motivo di ergere un altare contro il mondo cattolico, che li dividesse dalla sua comunione, per non dovere, comunicando cogli *erranti*, ugualmente perire con essi. La verità del principio è certissima, perchè fondata nella scrittura, che c'impone di fuggire il commercio cogli eretici : non potea dunque Agostino contenderla. La sola conseguenza perciò, che dalla sua applicazione al fatto egli ne trae, era atta a convincerli, che a torto gloriavansi all'ombra di Cipriano, poichè sarebbe ancor esso perito : così in fatti egli argomenta. *Respondete*, *quare vos separastis? propterea certe ne malorum communione periretis. Quomodo ergo non perierunt Cyprianus et tot collegae ipsius ? Qui cum crederent haereticos et schismaticos baptismum non habere*, *sine baptismo tamen receptis. . . . communicare*, *quam separari ab unitate maluerunt.* Quanto bene, diranno forse gli avversarii, quanto bene avrebbe proceduto l'argomento, se, per chiudere la bocca ai Donatisti, avesse Agostino loro opposta la prontezza del loro maestro in sottoporre le proprie opinioni all'assoluta autorità della Chiesa! Non faceasi questa chiaramente conoscere nella consuetudine di tutto il cattolico orbe, cui contraddiceva Cipriano? Nè si richiede dimostrazione, dove sia la dottrina della Chiesa, *cum scire sufficiat*, *eam contra ista sentire*, per testimonianza dello stesso Agostino. Ma qual più facile scampo, così facendo, avrebbe egli potuto aprire agli eretici? Proseguito avrebbero senza studio veruno: Ma il nostro Vescovo stette fermissimo *contra morem totius orbis;* nè dai cattolici si esi-

ge dimostrazione per obbedire alla Chiesa: dunque, quanto alla pretesa sommessione dovuta, pari sarebbe al nostro il delitto di Cipriano. Che avrebbe risposto Agostino? Non è sì straniero al suo assunto, come lo vorrebbero gli avversarii, perchè trattar non debba altrimenti la controversia.

6. Appresso i Donatisti in niun conto si teneano i decreti de' Papi e le definizioni della Chiesa, giacchè altra vera Chiesa essi non ammettevano, fuori della loro nell' Africa. Ora si supponga, che avesse Agostino loro obbiettate le autentiche decisioni del plenario Concilio, le quali bastar devono per li fedeli, prescindendo dalle solide ragioni, che servivano loro di appoggio: certo è, che, se gli eretici risposto avessero di non riconoscere per vera quella tal Chiesa, mandata avrebbero a terra tutta la macchina, che contro di essi si avesse presunto di erigere. Ed in vero, che la Chiesa cattolica non fosse per loro di autorità veruna, evidentemente il confermano i caratteri ch' essi stabilivano, come assolutamente ed essenzialmente necessarii a costituire il corpo della vera Chiesa: la santità cioè, e la perfezion della vita. Queste proprietà infatti, sebbene appartengano alla sola vera Chiesa, pure non ne formano l' essenza, cosicchè debbano necessariamente trovarsi in tutte le di lei membra: quindi non essendo, come non lo potea essere, la cattolica congregazione di tai pregi in tutti i suoi membri fornita, nemmeno per vera Chiesa la risguardavano. Ciò supposto, si vede subito, che sarebbe andato fuori di strada il santo dottore, se, per combatterli, ricorso fosse ai decreti della Chiesa medesima. Non possiamo crederlo logico sì inesperto. Ecco a che ridurrebbesi l'argomento dei Donatisti: non è la vera Chiesa quella, da cui approvasi l'eresia: ma quella, che ci oppone Agostino, approvò l'eresia: dunque non è la vera, nè dobbiam noi per conseguenza essere riputati scismatici. Che se egli argomentasse, come pretendono gli avversarii; ecco quale

esser dovrebbe la sua risposta: L'eresia non può venir approvata dalla vera Chiesa: ma la validità del battesimo degli eretici approvata venne dalla vera Chiesa: non è dunque eresia, ma fede cattolica. Provare egli dovrebbe poi la minor proposizione negata dai Donatisti: lo che non avrebbe potuto fare, se non mediante quegli argomenti, che dimostrano essersi la cattolicità della Chiesa verificata nella unione dei Vescovi, i quali condannarono il ribattesimo, e quindi questa essere la vera Chiesa. Ma se fossero i Donatisti ricorsi di nuovo al loro primo argomento tratto dal fatto di un'eretica definizione; che altro avrebbe potuto fare Agostino, se non ristrignersi alla sola dottrina, dimostrandola, non solo non eretica, ma anzi l'unica vera, perchè la sola fondata nelle divine Scritture, e nella tradizione? Poteva dunque con questo solo mezzo giustificar Cipriano. Imperocchè chi resiste alla verità resa evidente e luminosa, non può gloriarsi sull'esempio di chi le resiste, mentre è ancora avvolta fra tenebre. Voi dunque, poteva dir loro, chiedete argomenti, ed io ve li porgo, dimostrazioni, ed eccovi le più incontrastabili e vittoriose, come quelle, che sono frutto delle più serie applicazioni di tutto il mondo cattolico, e che vennero ventilate colle dispute le più dotte e le più sottili da tutte le Chiese. Per tanto essendosi ora *sine dubitatione*, *omni dubitatione sublata*, posta nel più chiaro lume la verità, che altro vi resta per riconoscere da ogni canto finita la controversia? Se stata fosse in questa guisa discussa ai tempi di Cipriano, con quanta prontezza non sarebbesi egli affrettato a riformare la sua opinione? Egli, che mostrossi sempre mai sì pieghevole alle voci della verità, che non solo a tutto l'universo, ma eziandio *uni verum dicenti et demonstranti consentiret?*

7. Ma, ripigliano gli avversarii, dovesse o non dovesse Agostino prescindere da qualunque autorità, il vero è, che non vi prescinde; poichè protesta, che le ra-

gioni di san Cipriano erano talmente forti, che neppur egli medesimo avrebbe ardito di difendere la contraria sentenza, se non fosse stata così solennemente autenticata da un plenario concilio. *Nec nos*, dic'egli, *tale aliquid auderemus asserere, nisi universae Ecclesiae concordissima auctoritate firmati, cui et ipse Cyprianus cederet, si iam illo tempore quaestionis huius veritas eliquata et declarata per plenarium concilium solidaretur.* Vogliam forse credere, che neppur egli stesso avrebbe ceduto all'autorità della Chiesa? No certamente. Dunque confessa, che ai tempi del santo martire non vi era questa concordissima autorità, la quale vi era poi al tempo dei Donatisti; e per ciò solo lo scusa. Dunque neppur egli, non altrimenti che Cipriano, ceduto avrebbe ai decreti di Stefano. Ecco il discorso dei nostri illuminati interpreti, stranissimo per altro ed insussistente in ogni sua parte; giacchè tutto ciò che può inferirsi da quel testo si riduce a questi tre punti: 1. che santo Agostino distingue due differenti autorità, della Chiesa cioè, e di quel Concilio: 2. che egli aderisce alla prima, indipendentemente dalla seconda; 3. che non così Cipriano. Resta dunque da quel testo stesso validamente confermato quanto si è detto finora.

8. Di fatto, nell'indicare Agostino ciò che muovevalo a rigettar la dottrina del santo Vescovo Cipriano, non adduce che la sola autorità della Chiesa universale: nè dice che vi avrebbe aderito ancor Cipriano, se certificato si fosse tal essere la fede di essa Chiesa; ma soltanto, se allora celebrato si fosse un plenario concilio, nel quale, esaminatasi in contraddittorio la questione, dichiarato vi si fosse con evidenza quanto credevasi prima per sola autorità. Mette dunque a confronto due autorità, della Chiesa cioè, e della dimostrazione. Da questa poi prescinde quanto a se, additandola soltanto qual mezzo atto a far deporre a Cipriano la propria sentenza, come appare dalla maniera in cui egli si esprime:

cui cederet, *si* (ecco la condizione) *si iam illo tempore* etc. Dunque, io conchiudo, suppone il santo dottore ch'egli abbia in realtà contraddetto scientemente all'autorità della Chiesa; perchè altrimenti avrebbe detto, *cui et ipse cederet Cyprianus*, *si ei innotuisset*, e rimarrebbe così intieramente giustificato. Vi è dubbio? Se il santo martire ceduto avrebbe all'autorità della Chiesa, qualora però agitata si fosse la controversia in un plenario Concilio; non è forse legittima la conseguenza, che dunque la sola autorità della Chiesa non fu sufficiente per rimuoverlo dalla sua opinione? Ma e si farà tale ingiuria all'ortodossia di Cipriano? Rispondano a tale difficoltà quei che pretendono, che abbia san Cipriano creduto di trattare un punto di fede. Non potea dunque opporre santo Agostino, come di fatto non oppose, ai Donatisti l'autorità assoluta della Chiesa. Ma, insistono tuttavia gli avversarii, almeno è certo, che neppur egli ceduto avrebbe ai soli decreti di Stefano, se non vi fosse stata la concordissima autorità della Chiesa Cattolica: *Nec nos . . . . nisi universae Ecclesiae*, *etc.* Falso ancor questo, e ciò eziandio nella non ammissibile ipotesi, che il Pontefice avesse dogmaticamente deciso. Altra cosa è il dire: « Non avrei ceduto al giudizio di Ste» fano, se non vi avesse acconsentito la Chiesa uni» versale »; ed altra il dire semplicemente: Non cre» derei vera la dottrina di non ribattezzare, se non ve» nissi in essa confermato dall'autorità della Chiesa ». Nel primo caso soltanto escluderebbesi il Papa, ponendolo al confronto colla Chiesa, ma non nel secondo; poichè nel sistema dell' infallibilità pontificia, una essendo la fede della Chiesa e del Papa; anzi null'altro facendo il Papa, che infallibilmente proporci la dottrina della Chiesa; il motivo, per cui crediamo essere rivelato un dogma, è l'autorità della Chiesa; il motivo poi per cui fermamente crediamo esser questa della Chiesa la fede, è l'autorità del Papa, che ce la pro-

pone. Santo Agostino adunque, che parla solo del dogma, non del modo con cui egli conosce essere esso dogma della Chiesa; in nulla si oppone alla nostra dottrina; e disse vero, che non lo crederebbe senza l'autorità della Chiesa, come non lo crederebbe cattolico veruno. Da tutto ciò che si è detto sopra questo soggetto apparisce, quanto sia ragionevole la congettura di quelli, che affermano avere san Cipriano finalmente ubbidito all'autorità del Pontefice. Certo è per altro, che sembra necessario ridursi in ultima analisi a riconoscere in ogni modo, collo stesso santo Agostino, nel santo martire qualche peccato; da esso poi abbondevolmente purgato *falce martyrii*. Ecco chiuso adunque ai Donatisti ogni scampo, ecco san Cipriano, non loro esemplare, ma loro accusatore e giudice. Se la si discorra altrimenti; ecco gli eretici trionfanti combattere sotto il vessillo del santo Vescovo; ecco Agostino sconfitto gettar lungi la spada impugnata per conquiderli. Ecco poi in ultima conclusione l'inopportunità e l'inutilità di questo obbietto, che con tanta aria d'importanza ci propongono i nostri moderni novatori.

CAPO XV.

La rinnovazione, che si fa talvolta nei Concilii, delle cause definite dai romani Pontefici, non è perchè i padri sospettino d'una erronea definizione.

1. Mentre i nemici della pontificia infallibilità fanno pompa di erudizione, nel tesserci una lunga serie di monumenti, e nello svolgere le storie di quei concilii, nei quali si trattarono di nuovo le controversie già dai romani Pontefici definite; io lasciando loro il vanto di eruditi, mi limiterò a generalmente dimostrare essere inconcludenti le conseguenze che ne deducono. Per tanto stabiliscano pure con Tertulliano, che la regola di fede

deve essere *immobilis*, *et irreformabilis*, *et irretractabilis*, ed io loro accorderò tale principio; ma se aggiungono poi, che *riesaminandosi nei Concilii gli oracoli pontificii*, *non sono essi dotati di questi caratteri*, soffrano in pace, che loro neghi tale aggiunta, e quindi tutti i corollarii da essa dipendenti. E perchè? Perchè appunto il nuovo esame che se ne fa nei concilii, non è quello che ivi intende Tertulliano, e quindi quello non è neppure, che necessariamente ci comprovi l'universal persuasione dei padri circa la fallibilità del Pontefice, com'essi pretendono.

2. Sono essi i moderni novatori tanto divoti di questo ecclesiastico scrittore, che quasi ne idolatrano l'autorità: nè risparmiarono fatiche e sudori nello svolgere le di lui opere, e soprattutto quella intitolata *delle prescrizioni*, onde arricchire la Chiesa e le cattedre di quel prezioso corpo di dottrina, che rimasto sarebbe sepolto e sconosciuto, se a suono di strepitoso tamburo non fosse stato da uno de'loro corifei solennemente pubblicato; eppure non arrivarono ad intendere, che dicendo egli *immobile*, *irreformabile*, *irretrattabile la regola di fede*, non altro significa, se non che dev'essa essere ferma, non soggetta a mutazioni, e irrevocabile; non già, che l'oggetto da essa proposto non possa venire di nuovo esaminato, o per dimostrare che in esso si verifica la regola, o alfine di convincere coloro eziandio, i quali ricusassero di ammetterlo. La regola, ch'egli stabilisce contro gli eretici: *Id verum quodcumque primum*, *id adulteratum quodcumque posterius*, è, non v'ha dubbio, fermissima, avvegnachè « Cristo (per parlare collo » stesso Tamburini) abbia seminato prima il buon se» me, cioè la parola di Dio, e di poi sia venuto l'uomo » inimico a seminar la zizzania » (1): è anche *irreformabile e irrevocabile*, perchè sarà sempre vero, che la

(1) *Anal.* §. 96.

verità sussiste avanti l'errore, non altro esso essendo, che una corruzione della verità medesima. Quando adunque ci sia riuscito di provare agli eretici la novità della loro dottrina, non si dovrà progredire più oltre? E ciò quand'anche non per questo si acquietassero, ma seguitassero più che mai a imperversare ostinati? Neppure: non è lecito ricorrere ad altri mezzi per *confonderli*: la regola è *irretrattabile*. Non vi son armi adunque, onde trionfalmente combattere i Sociniani, che ridendosi dei monumenti dell'antichità la più veneranda, si gloriano anzi di essere stati essi i primi a spargere le proprie dottrine e sulla Trinità e sulla Redenzione? Non così spropposita Tertulliano. È bensì *irretrattabile* la regola, cioè non potrassi giammai convincere di falsità, e perciò rivocarla. Non ne segue però che non debbasi in verun incontro assoggettare la verità ad altro esame, qualora diasi il caso, o di aver a mostrare agli eretici con quanta maturità e prudenza contro loro procedasi, o di dover istruire e riconfermar nella fede i trepidanti: *Adversus haereses universas iam hinc praedicatum est, id esse verum quodcumque primum, id esse adulteratum quodcumque posterius; sed salva ista praescriptione, ubique tamen propter instructionem et munitionem quorumdam, dandus est etiam retractantibus locus, vel ne videatur unaquaeque perversitas non examinata, sed praeiudicata damnari (1)*. Conviene dunque non avere intelletto, per non conoscere, che ivi Tertulliano per *ritrattazione*, intende *rivocazione*, *annullazione*, e non nuovo esame, o riproduzione di causa, che niente pregiudica alla fermezza ed irrevocabilità della regola; conviene che lo scopo di tanti studii, sia quello di sfigurare, non d'insinuare i di lui sentimenti, onde interpretarli in tal guisa; conviene finalmente non aver mai letto questo periodo, per non vedervi esposto il fine, per cui

(1) Tertull. *Cont. Praxeam.*

si riproducono nei concilii le controversie, senza quindi derogare in punto alcuno all'infallibilità dei romani Pontefici, che le avessero definite.

3. Non è la Chiesa quel tirannico governo, in cui, reso schiavo l'umano intelletto, solo regni la cecità, l'ignoranza. Non è la fede di Cristo quel peso insopportabile, che tutte opprima e annienti le intellettuali potenze, come fingono gl'increduli; ma pien di consiglio è il primo, soave e leggiero il secondo. Cerca ella sempre, qual madre pietosa, e qual saggia nostra moderatrice, la Chiesa, di così attemperare la propria autorità alla debolezza ed ai bisogni de' figli suoi, che mirabilmente insieme congiugne l' uffizio di assoluta sovrana, con quello di guida, di consigliera, di maestra; onde conoscano i fedeli, quanto *ragionevole* sia l'*ossequio*, il quale da essi richiede alle adorabili verità, che loro propone, e sieno costretti i ribelli a confessare, o almeno a conoscere la follia della loro disubbidienza. Ciò ella pratica nel concilio, dove loro accorda, per una materna condiscendenza, di venir seco lei ad un esatto confronto giuridico dei comuni fondamenti e principii, acciò più risulti la loro opposizione all'eretiche dottrine, e chiudasi quindi ogni adito all'eresia, di vantarsi edificata sulla base delle scritture, o della tradizione. Non potrebbe poi confondere con questo mezzo gli erranti, se non trattasse in pro e in contro la controversia, con una nuova discussione dei principii, con un nuovo esame delle conseguenze, e col ribattere i cavilli, se non ponesse in somma nella maggior sua evidenza la verità: ed ecco la Chiesa esecutrice del consiglio di Tertulliano, che *propter instructionem, et munitionem quorumdam, dandus sit etiam retractantibus locus, vel ne videatur unaquaeque perversitas non examinata, sed praeiudicata damnari.*

4. Nè può quindi conchiudersi, che prima fosse rimasta indecisa la questione. Quante volte non usò que-

sta condotta la Chiesa sopra punti, che nemmeno nel sistema degli avversarii possono dirsi indecisi? Non insegna egli il Tamburini, che l'infallibile autorità non risiede che nell'unità, la quale si manifesta o nel concilio, o nella voce della Chiesa diffusa, e sparsa sulla faccia della terra: e che la prima maniera, quantunque più spedita, più chiara, più decisa, e quindi più atta sia a finire le controversie; pur la seconda è del pari sicura, benchè più lenta, e soggetta a maggiori difficoltà (1)? Se adunque si può indicare qualche concilio, in cui si sieno riprodotte le cause già predefinite dal consenso della Chiesa diffusa; ci si dovrà per ragion di sistema (a) concedere, che non sempre i concilii si adunino per definire con assoluta autorità l'ortodossa credenza, ma anche soltanto per istruire, convincere, e debellare gli eretici. Ricorderò dunque agli avversarii il Concilio Niceno I, avanti la cui convocazione, era tanto ferma e universale la fede sopra la consustanzialità del Verbo, già predefinita dai concilii particolari, che tutti i padri al primo suono dell'empio arianesimo sdegnosi torcensi, e raccapricciati ricusavano di udirne come blasfemo anche il nome soltanto. Richiamerò alla loro memoria il Concilio Calcedonese, prima del quale, se anco volessimo prescindere dal giudizio di san Leone, era per via di autorità terminata la causa degli Eutichiani dall'universale

(1) *Anal.* §: 63.

(a) Se pure hanno i novatori alcun fisso sistema, tranne quello d'introdurre nella Chiesa un vero pirronismo. La voce della Chiesa diffusa soffre grandi difficoltà, è più chiara quella del concilio: ma poi questo non si riconosce ecumenico, se non dall'accettazion posteriore; è dunque la voce della Chiesa diffusa, che per tale proclamalo. Ma questa voce è soggetta a grandi difficoltà. Sarà dunque difficile di riconoscere l'ecumenicità del concilio, ugualmente che a distinguere la fede della Chiesa: ed eccoci sempre nell'incertezza, finchè si sparga un dubbio universale su tutti gli articoli della sua dottrina. Ma di questo si tratterà in altro luogo.

consenso, come ce ne assicurano i monumenti di tutti i Vescovi occidentali, e segnatamente dei francesi, che concordi scrissero al santo Pontefice di avere abbracciata la sua lettera a Flaviano, qual simbolo della fede; e come dubitar non permettono gli atti del concilio medesimo, dove si leggono le unanimi acclamazioni anco degli orientali alla epistola del Pontefice, pria che se ne imprendesse l'esame, e come finalmente protesta lo stesso san Leone, dicendo, che, per estirpare l'eutichiana eresia, necessario non era quel concilio. Non è d'uopo diffondersi maggiormente nel rammemorare e la lettera di san Cirillo approvata dall'Efesino, ed esaminata di nuovo in questo concilio; e il dogma della processione dello Spirito Santo, riprodotto nel Fiorentino, benchè già definito dai concilii di Lione, e di Laterano; e tanti altri simili fatti, dai quali apparisce, che i concilii sovente ritrattano, cioè riproducono le cause, non per assoggettarle ad un esame d'inquisizione, cui vada congiunto il dubbio, ma ad un esame di semplice *adesione*, onde più luminosa risplenda la verità, e quindi in tutti i modi *obstruatur os loquentium iniqua*, di quelli pure, che le già emanate definizioni impugnassero. Rassomigliasi così la Chiesa a quel precettore saggio ed esperto, il quale, conoscendo non proporzionato alla tarda intelligenza del discepolo lo sterile metodo della sintesi, quello adopera dell'analisi; non perchè nel primo, esperimentato inefficace, tutta la forza non comprendasi della più rigorosa dimostrazione, ma perchè col secondo, dividendo ciò ch'è composto nelle sue parti, e tutto riducendo a' suoi primigenii principii, più facilmente s'insinuano nell' intelletto del discepolo le insegnate dottrine. Alle sopra esposte ragioni aggiungo pure l'autorità del Concilio V, i cui padri a questo riducono l'utilità dei conciliari consessi, *ut in omnibus disceptationibus cum proponuntur quae ex utraque parte discutienda sunt*, ve-

ritatis lumen tenebras expellat mendacii (1) e quella pure di san Leone, che similmente attesta non ad altro esser essi necessarii, che a far sì *ut veritas clarius enitescat, et fortius retineatur* (2). Lo stesso Tamburini, come abbiamo veduto, non fa servire i concilii, che a far conoscere per una via più piana, chiara, e spedita, l'unità in cui risiede l'infallibile autorità; e gli stessi novatori generalmente non ardiscono di sostenere l'assoluta necessità dei concilii medesimi (3). Ed in vero se non sono necessarii, come dice il Le-Gros, *ad firmanda dogmata, quae ab universa Ecclesia tamquam de fide recipi iam constat*, ma solo alcune volte *ad unanimem consensum circa quaedam dogmata .... manifestandum*; ne segue che, siccome la manifestazione presuppone l'esistenza di questo universale consenso; così entrano sovente i padri in concilio, già forniti della ferma credenza di quel dogma, che vogliono dichiarare. Dunque non lo riesaminano, perchè nedubitino, ma solo per convincere chi lo nega, e per solennemente manifestare la solidità della loro fede.

5. Ma se quella nuova trattazione ed esame, che si fa della dottrina eziandio della Chiesa, non pregiudica all'autorità della Chiesa medesima, che o tacitamente o espressamente l'ha dichiarata sua; perchè dovrà pregiudicare a quella del Papa? Se lo stesso ne è il fine, se identiche ne sono le circostanze, non sarà la medesima la natura dell'esame? Il Pontefice condanna l'innovazione della dottrina; i novatori ricalcitrano, imperversano, precipitano nello scisma: ogni autorità è da loro esecrata: scrittura, padri, e per fino non di rado la stessa filosofia, tutto in somma pongono in movimento

---

(1) *Coll. 8.*
(2) *Epist. ad Theodor.*
(3) Opstraet, *Quaes. 3. de Conc.* Le-Gros, *De Eccl. concl. 10.*

contro la pontificia definizione: non ha il Papa altre armi per debellarli, non l'ozio per inseguirli nelle tortuose loro vie, fa squillare l'apostolica tromba, tutta si aduna la Chiesa, e benchè possa chiedere agli eretici, come santo Agostino al Vescovo di Eclana: *Quid adhuc quaeritis examen, quod jam factum est apud Sedem apostolicam?* pure, perseverando essi nella propria ostinazione, a se li chiama da principio quai figli per mansuefarli, in progresso li accoglie quai discepoli per istruirli, in fine da se gli scaccia quai ribelli perchè si ravvedano, e perchè ravveduti ritornino al proprio seno. E potrà inferirsi da tutto questo che la Chiesa praticamente così facendo, dichiara di riconoscere il Papa soggetto all'errore? Qual conseguenza più illegittima e strana?

6. Sì che tale lo riconosce, ripetono gli avversarii, e ben lo danno a vedere i padri coll' opporre alle lettere pontificie le proprie sottoscrizioni. Soscrivono, è vero, i padri le lettere pontificie, non però in quanto emanate sieno dall'apostolica Sede, ma soltanto perchè conformi si trovano alla tradizione, ai concilii, alla scrittura. E può da questo dedursi, ch' essi sospettino poter quelle lettere non conformarvisi? Il motivo, per cui si congregavano quei concilii, era la più chiara manifestazione della verità: *Ut veritas clarius enitescat*; il motivo adunque, per cui doveano mostrarsi attaccati alle pontificie definizioni, altro essere non dovea, che la loro verità da essi riconosciuta. Se infatti i concilii dichiarato avessero di accettare le decisioni dei Papi per ciò soltanto, che dall'augusta Sede procedevano del successore di Pietro; non avrebbero fatto di tale accettazione caso veruno gli eretici, i quali non potevano ignorare che quelle decisioni procedevano dalla santa Sede, e non ostante proseguivano a vomitare con non minor libertà i loro errori, ed avrebbero attribuita l'infame nota di adulatori a tutti que' padri; e per fino ai Vescovi, che sottomessi vi si fossero ciecamente. Quindi è, che il gran Pontefice san

Leone, scrivendo a Teodoreto, protesta essere questo l'oggetto, che lo mosse a convocare il concilio Calcedonese. Ammirino invece i novatori la perfetta corrispondenza tra il capo e le membra di questo mistico corpo di Cristo, che, costantemente animato da un medesimo spirito, conservò sempre, e sempre conserverà inalterabile l'armonia delle varie sue parti. Parla il capo, stabilisce il punto dell'universale credenza, propone le sublimi verità della cattolica fede, fa noto l'errore, condanna dal Vaticano gli erranti; questi resistono, lui anzi accusano di eresia, vibrano contro il suo tribunale i più fieri colpi del loro furore: levasi il ceto dei sacri pastori, i quali la verità del giudizio, e l'equità della condanna nella più splendida forma dichiarano: al loro capo indivisibilmente congiunti protestano, che non l'ignoranza gl'inganna, non il partito li trae, non l'adulazione gli stimola, non l'interesse gli accieca, ma la sola verità li costrigne ad ammettere e venerare gli oracoli, che per bocca del Pontefice ha pronunziati san Pietro. E sarà questo un negare la di lui infallibilità? Ma . . . . non li muove l'autorità. E l'autorità, rispondo, li muove, e la verità insieme, potendo ciascun fedele affermare, che abbraccia le definizioni della medesima Chiesa, perchè sono vere, conformi cioè ai concilii, alla scrittura, ed ai padri. La differenza passa fra il crederle ed il riconoscerle: crede il fedele vere quelle della Chiesa, tali riconosce il concilio quelle del Papa; ma sì quello, che questo vien sempre mosso dalla verità. Ora il concilio, pegli esposti fini convocato a trattare di nuovo la causa non può non indicare questo motivo della sua adesione alle decisioni pontificie; poichè altrimenti renderebbe con un solo atto sospetta agli eretici l'antecedente serie di tanti esami, dispute e discussioni. La sottoscrizione è il risultato di tutto questo. Se si appoggiasse alla sola autorità, pensando i novatori, che ad essa non debba cedere se non l'ignoranza e l'adulazione; si darebbero a

credere facilmente, che i padri fossero stati da queste guidati anche nelle anteriori ricerche: sicchè con quello stesso animo essi soscrivono, col quale istituirono l'esame. Ma questo esame non reca verun pregiudizio all'infallibilità pontificia; dunque neppure la formola delle sottoscrizioni. Converrebbe adunque che gli avversarii ci provassero ad evidenza, che potrebbe il concilio non ritrovare nelle lettere dei Pontefici la perfetta uniformità colle regole della fede: lo che non potranno fare giammai, non potendo dal fatto di avervela ritrovata inferirsi per modo alcuno che avrebbero potuto non ritrovarvela.

7. Non sono dunque i Vescovi nel concilio giudici della fede? Sì, che lo sono. Ma.... dov'è la libertà di suffragio, se non possono non accettare i giudizii papali? A questa ridicola difficoltà rispondono alcuni, che il Papa convocando, o permettendo che si convochino i concilii sopra articoli già da esso definiti, sospende in certa guisa la propria definizione, considerandosi essa perciò, come se emanata non fosse, acciò giudichino i padri: come avvenne nella causa di Nestorio. Non hanno certamente gli avversarii con che solidamente soddisfare a tale risposta; ma io gli stringo così, usando delle loro medesime armi. È infallibile il concilio? Rispondono concordi che sì, quando rappresenta la Chiesa universale. Dunque non può sottoscrivere all'errore; dunque in ciò non è libero, ed è tuttavolta vero giudice; l'uffizio adunque di giudice infallibile, non che esigere, esclude anzi questa libertà. Benchè dunque non possa non riconoscere nelle definizioni dell' apostolica Sede la verità, nulladimeno pronunzia un vero giudizio nell'abbracciarle, appunto perchè riconosce in esse la verità, e la propone a' fedeli con autorità di farla abbracciare: ed ecco il dogma infallibilmente proposto dal Papa, ed infallibilmente dal concilio riconosciuto: ecco il concilio vero giudice, cui competesi il poter asserire a tutta ragione: *Visum est Spiritui sancto, et nobis.* Era infallibile il giudizio

di Pietro nel Concilio di Gerosolima, e dovea infallibilmente la sua verità da tutto riconoscersi il collegio apostolico; erano infallibili i sopraccennati giudizii della Chiesa, i quali nuovamente riprodotti vennero nei concilii. Come? non si giudica un giudizio, se non da un'autorità superiore. Sì: ma se non si giudica lo stesso giudizio, si può ben giudicare il suo oggetto, prescindendo dal giudizio medesimo; nè ripugna, che una cosa stessa si assoggetti a più giudizii, senza che siavi tra questi ordine di dipendenza: ed è bene di farlo, quando uno dà all' altro, se non forza, maggior lume almeno. Se dunque, anche supponendo cogli avversarii, che il concilio sia infallibile senza il Papa, l'essere il concilio vero giudice non pregiudica all'infallibilità del Pontefice; molto più ciò avrà luogo rapporto ai singoli Vescovi componenti il concilio medesimo, ai quali, benchè giudici, non compete un tal privilegio. Chi li obbliga, chi li costrigne a sottoscrivere le lettere pontificie? Nessuna forza esteriore per certo. Dunque sono liberi, e ben lo dimostra la resistenza dei refrattarii. Dicesi, che li costrignerebbe il sapere, che, non soscrivendo, annoverati verrebbero tra gli eretici? Ma ciò non toglie assolutamente l'indifferenza di giudizio sopra ogni punto di dottrina, che prendono ad esaminare. Pretendono forse i novatori, che aver debbano una tal libertà, per cui possano e non sottoscrivere e venir insieme considerati nè più, nè meno cattolici? Ciò loro si nega: nè questa libertà è una chimera, stando ad essi l' eleggere di farsi risguardare o come cattolici, o come eretici, ma non di comporre l' uno con l' altro. Ecco dunque l' esame, le sottoscrizioni, il giudizio che fanno i concilii: ecco l'*insuperabile* argomento che ne traggono gli avversarii.

CAPO XVI.

Si esaminano i detti del Concilio V, e il fatto di Onorio, dimostrando inconcludenti sì quelli, che questo contro l'infallibilità del Papa.

1. Richiede il buon ordine, che all'antecedente succeda questo capitolo, perchè con uguale sicurtà ci si obbiettano come decisivi i detti di alcuni concilii, e specialmente del Concilio V, nella causa dei tre capitoli, e la scomunica fulminata dal sesto contro di Papa Onorio. E quanto al primo, ecco le parole dalle quali pretendesi trarre argomento invincibile contro l'infallibilità pontificia, *Nec enim*, così parlano que' padri, *nec enim potest in communibus de fide disceptationibus aliter veritas manifestari, cum unusquisque proximi adiutorio indigeat* (1). Or da queste parole crede il Le-Gros di poter argomentare così. *Haec autem ideo dicebant patres, quod Vigilius summus Pontifex, qui tunc Costantinopoli erat, recusasset in synodum venire, pollicitus se suam sententiam seorsim esse scripturum; ergo sentiebat Concilium V fidei quaestiones a solo Pontifice nec debere, nec certo posse definiri. Revera hos patres audet erroris in facto accusare pater Petitdidier*, ch'egli perciò cerca di screditare colla solita arte maligna di dipingere i difensori delle pontificie prerogative, come prezzolati da Roma.

2. Se per altro il nostro teologo non fossesi contentato di leggere in qualche autore suo partigiano questo testo e la sua interpretazione, o smembrato non lo avesse dal contesto senza rintracciarne il senso genuino, mediante l'esame della storia di quel Concilio; giudicando rettamente, inferito ne avrebbe, che non solo ivi non si nega l'infallibilità del Pontefice, ma che invece ne resta

(1) *Collat. 8.*

essa autenticata. Ecco in fatti le circostanze, nelle quali que' padri parlarono (1). Ritrovandosi Vigilio Papa in Costantinopoli per la celebrazione del sinodo, non volle ad esso intervenire, onde non esser costretto o a soffrire, che Eutichio, Vescovo Costantinopolitano, precedesse ai Vescovi Alessandrino ed Antiocheno, contro l'espressa volontà di Leone, che aveva annullato il canone 28 del Calcedonese, in cui si dava una tal preminenza al Vescovo della nuova Roma, o a disgustare, nol soffrendo, l'imperatore, lo che avrebbe tutto disordinato il Concilio. Viene egli invitato, pregato, ed eccitato coll'esempio degli Apostoli stessi, e dei quattro primi concilii, ad intervenirvi; ed egli ricusa. S'interpone l'imperatore, e Vigilio persiste nel suo rifiuto: nè dice già che il Concilio giudichi da se solo, e che darà egli il suo assenso alle di lui determinazioni (il che potrebbe favorire gli avversarii); ma bensì che saprà da se esaminare la causa, e porvi il termine definitivo. Ecco adunque sulle prime un chiarissimo monumento d'infallibilità e supremazia per parte del Papa, riconosciuto dal medesimo abate Tosini (2). Certamente che, se un altro Vescovo qualunque ricusasse in cotal guisa di entrare in concilio, non vi verrebbe tanto replicatamente invitato, nè con tanta istanza supplicato, e scongiurato; ma piuttosto verrebbe fulminato colle censure, che ai nemici si devono di quella universale tranquillità, che forma l'oggetto primario dei concilii.

3. O il Concilio pertanto credevasi superiore, o inferiore a Vigilio. Se superiore, nè avesse però giudicata necessaria la sua presenza; a che trattarlo, resistente ed ostinato, con tanto onore e riverenza, pria di assumere un'aria di autorità? a che tanto affaticarsi per indurlo a recarsi al Concilio, quasi che nulla potesse senza

---

(1) Baile, *Summa Concil.*
(2) *Ist. del Gians. l. 3, p. 122.*

di lui legittimamente conchiudersi? a che addurre, onde autorizzare le proprie definizioni, il di lui antecedente consenso, *tam sine scripto*, *quam in scriptis* (1)? Questa deferenza al Pontefice non può certamente conciliarsi colla persuasione della superiorità del concilio, se dir non vogliamo, che esso in caso sì urgente, ed a suo credere pericoloso cotanto, trattandosi di assicurare la fede del Calcedonese depravata nei tre capitoli, che si andavano per ogni dove spargendo, abbia lasciato di usare della sua autorità; il che non si può asserire senza far torto al Concilio medesimo. Che se risguardavasi come inferiore; di qual forza poteva usare contro di lui, che pretendeva di dar solo l'autorevole sentenza, senza intervenire al Concilio, affin di trattare in comune la causa? Quindi è, che facendola Vigilio da infallibile e indipendente, gli risposero i padri: *Licet Spiritus Sancti gratia et circa singulos Apostolos abundaret, ut non indigerent alieno consilio ad ea, quae agenda erant; non tamen aliter voluerunt de eo, quod movebatur . . . definire, priusquam communiter congregati etc*: quasi dicessero, che la sua infallibilità non lo dispensava dall'intervenirvi; come non se ne credeva dispensato alcun Apostolo, sebbene infallibile; essendo il mezzo da convincere gli eretici, il manifestar loro colla maggior evidenza la verità, svolgendo le scritture, pesando la tradizione, e ribattendo i loro sofismi: il che far non potrebbe egli solo, tuttochè non soggetto ad errore, senza il concilio, in cui scambievolmente si comunicano i proprii lumi: *Nec enim potest in communibus de fide disceptationibus aliter veritas manifestari*: non dice *definiri*, ma semplicemente *manifestari*. Parlano adunque nella supposizione dell'infallibilità; non argomentano *a fortiori*: ond'è, che lo stesso Tosini confessa, essere stata in credito grande oltre ogni credere appresso tutto il

(1) *Coll. 8.*

mondo l'autorità pontificia ai tempi di Vigilio (1). Dal che vedano gli opponenti, come questo loro degno collega considera un argomento di venerazione eccessiva verso il Papa, ciò che essi ci porgono qual monumento d'indipendenza dal medesimo. Si accordino fra loro: che io non ne assumo l'impegno. La contraddizione è troppo evidente: essenziale carattere dell'impugnato sistema.

4. Se il detto del Concilio V non contraddice alla pontificale infallibilità, anzi piuttosto la conferma; non maggiore vantaggio trar possono gli avversarii dal fatto di Onorio, da cui si avvisano riportare perfetto trionfo. Nè, per loro toglierne il vanto, dirò col Bellarmino, e col Baronio essere stati falsati gli atti del VI Concilio da Teodoro Costantinopolitano, il quale cancellato vi abbia il proprio, ed inserito in sua vece il nome di Onorio; nè dirò, oltre che cogli stessi, con Tannero, Becano, Petavio, ed altri molti, che siasi il Concilio potuto ingannare nel fatto (a); nè finalmente dirò, che Onorio fu condannato qual eretico formale bensì, ma come dottore privato (b): dirò unicamente, che venne egli sco-

---

(1) *Loc. cit. p. 121.*

(a) A torto ricorrono al Bellarmino e al Baronio i novatori, per sostenere colla loro autorità le proprie massime della fallibilità della Chiesa nei fatti dottrinali. Imperciocchè pensano questi teologi ed istoriografi, che ciò sia avvenuto *ex falsa informatione*, non adunque in conseguenza di un esatto giuridico esame.

(b) Che le lettere di Onorio non fossero dogmatiche decisioni, si prova, 1. perchè in esse nulla si definisce precisamente, e direttamente nè contro l'eresie, nè contro la fede, altro non facendosi, che imporre un silenzio alle parti, lo che è lo stesso che dichiarare di non voler decidere cosa alcuna; laddove nelle decisioni dogmatiche positive, si determina segnatamente il punto da credersi; 2. perchè non sono dirette a tutta la Chiesa: 3. perchè non le rivestì il Pontefice di tutta la sua autorità, non essendosi sottoscritto ad esse, ma all'Ettesi: 4. finalmente, perchè solo quarant'anni dopo, al tempo cioè del Concilio, estratte si videro dall'archivio della Chiesa Costantinopolitana.

municato come eretico, non però formale, ma soltanto indiretto; per avere cioè coll'intimato silenzio fomentato l'empio monotelismo. Non mi potranno in questa interpretazione tacciare o d'insussistenti distinzioni ridicole, come accusasi dal Guadagnini il Bolgeni, o di seguace degli autori di partito; non appoggiandomi che all'autorità di quelli, i quali non possono essere sospetti di adulazione verso l'apostolica Sede. Tale è Natale Alessandro, il quale dopo aver esposte le ragioni di così giudicare: *concludamus itaque*, dice, *Honorium a sexta synodo damnatum non fuisse ut haereticum, sed ut haereseos et haereticorum fautorem, utque reum negligentiae in illis coërcendis* (1): tale è il supposto Bossuet, il quale confutando i suddetti Bellarmino e Baronio ragiona così: *Quid autem iniqui est in decreto synodali? Nempe inquiunt* (i due porporati): *Honorius non erat monothelita. Quid tum postea? quasi haeretici tantum, ac non etiam haereticorum fautores defensoresque damnentur* (2): tale è l'Herminier, il quale risponde agli avversarii colla seguente distinzione: *Concilii patres Honorium damnaverunt ut haereticum conniventia et patrocinio*, concedo; *dogmate et scientia*, nego (3); adducendo l'autorità de' padri e scrittori contemporanei, che gli attribuiscono questa colpa soltanto, e che più di ogni altro la mente poteano conoscere del concilio. Infatti Leone II, che lo confermò, se stato fosse Onorio scomunicato come formale eretico, non avrebbe addotto per causa della scomunica la seguente: *Quia flammam haeretici dogmatis non, ut decuit apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo confovit* (4). Dove è da notarsi quell' *apostolicam*

---

(1) *Saec. 8. diss. 2, prop. 3.*
(2) *Defensio etc. t. 2, p. 3, l. 7, e 26.*
(3) *De Incarn. App. de.* Honorii sent.
(4) *Epist. ad Episcopos Hispan.*

auctoritatem, invece di *apostolicam sedem*. Non disse *sedem*, nel qual caso potrebbesi in qualche maniera intendere la dottrina, intorno a cui soltanto versa l'infallibilità; ma *auctoritatem*, perchè quasi dimentico della sua assoluta autorità di reprimere gli eretici, lasciossi da essi, e dall'imperiale violenza da cui erano protetti, intimorire nel modo più vile ed indegno, a segno di loro concedere il ricercato silenzio sopra l'una o le due operazioni in Cristo. E come poteva lo stesso Leone, nell'atto medesimo di confermare il concilio, scrivere all'imperatore Costantino Pogonato in faccia al concilio medesimo, che Onorio fu condannato, solo perchè *hanc apostolicam Ecclesiam non apostolicae traditionis doctrina illustravit, sed profana praedicatione immaculatam maculari PERMISIT?*

5. Ma a che servono, si dirà, tante testimonianze contro l'evidenza delle conciliari espressioni? Dimostrano bensì l'altrui, ma non la mente del concilio. Esso nella medesima forma gli eresiarchi condanna ed Onorio, e niente distingue; dunque se una è la pena, uno è il delitto. Niente distingue? Vediamolo. E prima si rifletta, che nel caso nostro, essendovi autori contemporanei, o immediatamente posteriori, cui non poteva esser ignota l'intenzione di quei padri, i quali senza loro opposizione testificano o suppongono non essere tale intenzione quella di dichiarare il Pontefice formale eretico; basta che la formola della condanna non escluda questa distinzione; e ciò tanto più se sembri essa richiederla. Così è: il medesimo imperatore: che nulla oppose alla lettera scrittagli da Leone nel suo editto posto dopo l'ottava azione, distingue Onorio dagli altri eretici: *Ad haec et Honorium, horum haereseos in omnibus fautorem, concursorem, atque confirmatorem*. Anzi lo stesso concilio fa la medesima distinzione; poichè, avendo già condannati gli autori, ed i difensori formali dell'eresia, scomunica a parte il Pontefice, non confondendolo cogli altri: *Ana-*

thematizari praecipimus et Honorium, eo quod invenimus, per scripta quae ab eo facta sunt ad Sergium, quia in omnibus eius mentem secutus est, et impia dogmata confirmavit (1). Fautore adunque, cooperatore, confermatore del monotelismo chiamalo Costantino; il concilio lo anatematizza separatamente, adducendo per ragione della scomunica, perchè nella sua lettera a Sergio, *in omnibus eius mentem secutus est*; vale a dire, perchè condiscese alle sue ricerche, alle sue mire, alle sue intenzioni, benchè non ne sapesse lo scopo, essendogli stato celato il mistero dell' eresia sotto il velo di uno zelo ortodosso, e perchè *confermò* l'empie dottrine coll'imposto silenzio. Non vuolsi ammettere questa spiegazione? Perchè dunque soggiugne il concilio: *et impia dogmata confirmavit*? Se l'essersi uniformato alla mente di Sergio significasse aver lui abbracciate le sue eresie; era superfluo l'aggiugnere, che confermò gli empii suoi dogmi. Chi abbraccia l'eresia, col fatto suo la conferma; laddove si può, per incauta condotta, indirettamente *confermarla*, senza error d' intelletto, e quindi senz'abbracciarla. Con qual fondamento pertanto si pretende, che il concilio abbia inteso di condannare, come formale eretico, il Papa? ma questa interpretazione era necessaria ai novatori per dimostrare lungi dal concilio il credere infallibile il Pontefice, ed autenticare ad un tempo con questo esempio l'erroneo sistema della infallibilità della Chiesa nei fatti dottrinali. È per altro provata ineseguibile l'impresa, senza neppur bisogno di ricorrere alla professione di fede, che in faccia alla Chiesa facevano gli eletti romani Pontefici, scomunicando in essa *auctores novi haeretici dogmatis*, etc. *una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus silentium impendit*. Se gli avversarii pretendono che la voce *eretico* debba prendersi sempre in senso sì stretto, da non si-

(1) *Act.* 13.

gnificare giammai se non chi è reo di eresia formale, ricorderemo loro Teogni ed Eusebio di Nicomedia nel Concilio Niceno, Teodoreto e Giovanni, ec. nel Calcedonese, riportati dal Bolgeni; e vedranno, che generalmente si appellano così anche i fomentatori, ed i non manifesti oppugnatori dell'eresia (a).

(a) Non può quì non sorprendermi la malignità del Guadagnini. Dimostra il chiarissimo Bolgeni, essere costume della Chiesa di chiamare eretici gli stessi fautori dell'eresia, e condannarli alla medesima pena cogli eretici formali (*Fatti domm. c. 4, prop. 6*): rendendo così ragione dell'essere stato condannato come eretico Onorio (*N.* 55), cioè « perchè coll'im» porre che egli fece silenzio sulla questione allora insorta, e » col non volere che si predicasse nè una operazione, nè due, » egli prestò gran fomento all'eresia », e provando tale e non altra essere stata la mente del concilio. Ora chi non vede restare in questa ipotesi salva l'infallibilità del Papa, nè pregiudicata quella della Chiesa nei fatti dommatici, potendosi sostenere cattoliche cattolicissime le lettere di Onorio, senza contraddire al concilio suddetto? Eppure, chi il crederebbe? Il Guadagnini, non intendendo la dottrina di questo autore, o trasformandola a suo grado per confutarla, dopo aver riportate le seguenti di lui parole: « È cosa chiara e certa, che » Onorio non insegnò, nè approvò l'errore de' monoteliti, e » che fa anzi in quella lettera una profession molto chiara del » dogma cattolico », soggiunse: « si vorrà egli (il Bolgeni) » dichiarare eretico? Cessi dunque dal pretendere di mostrare » eretico chi non ammette per infallibile la Chiesa sul fatto, » quando la venera come infallibile nella sua decision sul di» ritto ». Ecco adunque il raziocinio di lui. Il Bolgeni chiama eretico chi non condanna o difende come cattolici gli scritti dichiarati eretici dalla Chiesa; ma esso difende gli scritti di Onorio, condannati per eretici dal concilio VI: egli adunque dichiara eretico se medesimo. Non vuol essere tale? Confessi adunque, che basta riconoscere la Chiesa infallibile nel solo dógma. Si può dare stranezza maggiore? Aveva già il Bolgeni prevenuto l'argomento, riducendosi quanto egli insegna su tal punto a questo: sono eretici quelli che sostengono scritti, condannati eretici formalmente, *concedo*, indirettamente, *nego*. Ma... le lettere di Onorio furono condannate eretiche inditet-

CAPO XVII.

L' accettazion posteriore, che dai novatori richiedesi per riconoscere legittimo ed ecumenico un Concilio, ad altro non vale, se non a distruggere ogni sua autorità nella Chiesa.

1. Non si dà del sistema avversario confutazione più vittoriosa di quella, che spontaneamente risulta da un ordinato confronto de' suoi principii. Esso si distrugge da se medesimo: tante sono le contraddizioni, che passo passo vi s'incontrano. Ciò poi, che più evidentemente lo atterra, è l' accettazion posteriore ch' esso richiede, onde riconoscere l'ecumenicità e legittimità dei concilii. La condizione essenzialmente necessaria, che noi vi ricerchiamo, è la pontificia conferma, come la strada più spedita e sicura, per venire in cognizione, che in essi rappresentasi la vera Chiesa. Mediante tale conferma si manifesta l'unità, si assicura la fede, si rendono palesi i refrattarii: oggetti tutti, per i quali, al dire dei padri, fu istituito il primato. Si rende per tal via la ragione, per cui l' opposizion di Liberio annullò il concilio Ariminese, e quella di Leone l' efesin latrocinio, ed il canone ventottesimo del Calcedonese; e generalmente si comprende, perchè dicesse un san Gelasio: *Apostolica Sedes, quoniam non consentit, sola submovit;* poichè, se è necessaria per la legittimità de' concilii la pontificia conferma, qualora essa vi manchi, non vi si riconosce per modo alcuno la voce e l'autorità della

tamente, *concedo*; formalmente, *nego*. Ed ecco rovinato il mostruoso edifizio innalzato contro un autore cotanto benemerito della Chiesa. Da ciò apparisce maggiormente, quanta fede meritino gli avversarii nell' interpretazione dei padri. Ha già deciso contro di essi il detto concilio: *Haereticorum proprium esse; circumtruncatas patrum voces deflorare.* Son eglino in fatti altrettanti Macarii.

Chiesa. Ma ben accorgendosi i moderni novatori, che l'ammettere nel Papa questo diritto sarebbe lo stesso che confessarlo infallibile; fanno ogni sforzo per rapirci un così decisivo argomento, riducendo le pontificie conferme a sole conferme di *testimonio*, che ivi siasi proceduto col debito ordine, e stabilendo in vece per nota essenziale di un autorevole concilio l'accettazione della Chiesa universale; senza avvedersi, che il far dipendere la nostra sommessione alle conciliari definizioni da questa condizione, è poi lo stesso, che il non ammettere verun supremo determinato tribunale nella Chiesa. Conseguenza orribile per qualunque cattolico, e forse avuta in mira, almeno per ciò che risguarda la dottrina, dai nemici della giurisdizional primazia. Imperciocchè se la Chiesa universale autentica colla sua accettazione un concilio: potrà sempre domandarsi, se questa Chiesa comprende anche i difensori delle dottrine da esso proscritte, ovvero gli esclude. Se li comprende; ne risulta la regola: Non sarà mai ricevuto per legittimo ed ecumenico un concilio, quando prima non lo accettino eziandio i difensori dell'eresia, e quindi quando prima non si ritrattino: nella qual ipotesi non si avrebbe più verun concilio ecumenico. Se poi gli esclude; ne risulta l'altra regola: Un concilio sarà legittimo ed ecumenico, quando ad esso si assoggettino tutti quelli, che ammettono la sua dottrina: ed in questa ipotesi, ecco già legittimi ed ecumenici ed il latrocinio di Efeso, ed il conciliabolo Foziano: ecco legittimi ed ecumenici il Fiorentino, ed il Lateranese V, sebben per tali non li riconoscano gli avversarii. Si dovrebbero adunque ammetter nella Chiesa concilii fra loro contraddittorii, non mancando a veruno sostenitori e seguaci. È questa precisamente l'unità sognata dai moderni novatori.

2. E poi qual ragione, io dimando, possono essi addurre per escludere i refrattarii dal diritto di prestare, o negare liberamente un autorevole assenso, cioè di ac-

cettare o non accettare un concilio? Forse perchè non sieno più nella Chiesa? non formino più con essa un sol tribunale? E perchè? Sono essi stati da essa discacciati con un giudizio canonico? Se prima di questo giudizio » eglino erano nella Chiesa, disputavano in essa, e avea» no in essa appoggi e partito » (1); quando potrà il giudizio, che li condanna, dirsi *canonico*? Quando fu accettato, rispondesi, quel concilio dalla Chiesa dispersa. Dunque nell'atto della sua emanazione non ancora si tenea per *canonico*; dunque prima che la Chiesa universale lo accettasse, non erano per anco i refrattarii *canonicamente* cacciati dal seno della Chiesa; dunque formavano una parte, benchè morta, di essa; entravano dunque a costituire la sua universalità; dunque era necessaria anche la loro accettazione. Se non si concede questa conseguenza, ne derivano altre molte, risalendo con passo retrogrado alle antecedenti. Dunque non componevano una parte della Chiesa; dunque erano stati cacciati dal suo seno; dunque il giudizio contro di essi era *canonico*, tosto che fu pronunziato; dunque la sua canonicità era anteriore all'accettazion della Chiesa universale; dunque doveasi tenere prima di questa accettazione come legittimo ed ecumenico quel concilio; dunque, se anco tutti gli altri Vescovi dispersi avessero contraddetto al medesimo, lungi dal non doversi più ammettere per tale, avrebbesi dovuto cacciare loro stessi dal sen della Chiesa. Ci diranno ora, che il contrassegno della ecumenicità e legittimità dei concilii consiste in questa accettazione, mentre al contrario il non accettarli è il contrassegno dell'eresia? Basta, rispondono, che vengano accettati dalla parte più sana. Ma per tale non può qualificarsi questa parte, se non quanto alla dottrina che professa o rigetta, e che supponesi ancora controversa, o almeno non ancora irrevocabilmente definita. Potrebbe almeno

(1) Teol. Piac. *lett. 3, p. 195.*

bastare che venissero accettati dalla massima parte? Neppure, poichè, come abbiamo altrove veduto, vogliono essi, che quella universalità, la quale forma una regola certa, abbracciar debba *il più piccolo*, e *il più gran numero*. Dunque ci determinino una volta da chi debbano venire accettati; altrimenti non si potrà riconoscere precisamente il tribunale, alle cui definizioni uniformar convenga la nostra fede.

3. Oltracciò, posta la necessità dell' accettazione posteriore della Chiesa dispersa, perchè un concilio possa dirsi legittimo ed ecumenico, egli è certo, che i Vescovi di questa Chiesa non debbono dichiararsi nè a favore, nè contro di essa senza cognizione di causa. Converrà adunque che sia essa preceduta da un esattissimo esame sopra la libertà, scienza, equità dei padri componenti il concilio, sopra il buon ordine osservatosi nella sua celebrazione, sopra la libertà accordata agli opponenti di esporre le loro ragioni, e l' ascolto loro prestato, non che sopra le disputazioni da ambe le parti, e sopra quanto di più richiedono i novatori. Ma chi non vede il perfetto scetticismo, che per tuttti i fin ora celebrati concilii s'introdurrebbe, se senza un tal esame non si dovessero avere in conto di legittimi ed ecumenici? Non si potrebbe in fatti sempre fondatamente temere, che i Vescovi della Chiesa dispersa, per difetto di questo esame, o di autentici monumenti, abbiano riconosciuto legittimo ed ecumenico quello che tale non era, o non abbiano ammesso quello che era tale realmente? Conseguenza tanto connessa coi principii avversarii, che lo stesso Le-Gros non può far a meno di riconoscerla: *Tam possunt plerique Episcopi decreto erroneo subscribere, quam pro oecumenico habere concilium, quod non est oecumenicum, adeoque et pro legitimo decretum talis concilii, quod legitimum non sit, aut reiicere concilium, quod fuerit reipsa oecumenicum, eiusque decreta* (1).

(1) *De Eccl. pag. 453.*

Non più si darebbe adunque eresia; e se pure si desse, la si darebbe per sola dabbenaggine di quegli eretici, che volessero difendere i proprii errori, e riconoscere insieme ecumenico il concilio che li condanna, conchiudendo, essere fallibile la stessa cattolica Chiesa; invece di negare di quel concilio l'ecumenicità, e intanto spargere liberamente le loro dottrine, protestandosi pronti a ritrattarnele, quando verrà accettato dalla Chiesa universale, cui hanno ancor essi il diritto di appartenere. Dir potrebbe adunque ogni Vescovo: Il concilio non si tiene per ecumenico, se prima non abbiasi l'unanime consenso della Chiesa diffusa; questo poi non può esservi, se io; se la mia Chiesa, se la mia provincia non vi acconsenta: e se anche la maggior parte per tale lo abbraccia, e vi si sottomette; chi mi assicura, che non abbia errato nel fatto, o nella dottrina? Ed ecco resi inefficaci gli anatemi, annullata l'autorità dei concilii, indecisa la fede, rovesciato il tribunal della Chiesa, ed aperto il campo ad ogni errore: ecco trionfare l'eresia per tutto l'universo cattolico: eccoci alla dura necessità di combatterla coi raziocinii, unico mezzo che rimarrebbe per dimostrar l'equità delle conciliari definizioni: ed ecco in fine il principio e la base dalla nostra credenza, la sola ragione. Sono queste le conseguenze, che necessariamente discendono dal sistema dei novatori, malgrado il vanto che si danno di esaltare l'autorità della Chiesa, volendo che sola debba guidarci nelle vie della fede.

4. E che il vero io dica, eccone un altro argomento. Non fanno essi consistere nell'unione, o totalità dei pastori la vera forza legittima di una dogmatica definizione? Non richiedono che questa totalità accetti il concilio, onde riconoscere in esso la voce e l'autorità della Chiesa? Sì certamente: ciò essi insegnano dalle loro cattedre, ciò essi divulgano coi loro volumi. Dunque nessuno abbraccierà una dottrina, accetterà un concilio,

per autorità della Chiesa universale. Perciocchè supponiamo che questa totalità comprenda mille Vescovi. Per formare la Chiesa, e quindi avere una irrefragabile autorità, d'uopo sarebbe che fosse completa, cioè che tutti, nessuno eccettuato, concorsi fossero questi Vescovi nell'abbracciare quella dottrina, nell'accettare quel concilio: per conseguenza il primo, il secondo, il terzo, ecc. fino al millesimo, avrebbero aderito ad una dottrina, a un concilio, senza conoscere se vi fosse o non vi fosse l'assenso della Chiesa, e quindi pria di aver certezza che quella cui aderivano fosse parola della Chiesa: quindi non avrebbero potuto assentirvi senza trepidazione ed ambiguità, per cui avrebbero anzi potuto ricusare l'assenso proprio, e così far dal canto loro che rimanesse indecisa la verità dei cattolici dogmi (a). E che poi, se ogni Vescovo ricusasse di essere il primo, onde non prevenire la Chiesa? Non si fa il numero 1000, senza altrettante unità, e senza che tra queste una sia la prima a contarsi: dunque non si ha l'accettazion della Chiesa, se nessuno vuol essere il primo. Non si poteva dunque immaginare più sicuro espediente, per inalberare il vessillo della ragione sopra le rovine della caduta autorità, che insegnando, non doversi, se non dopo universalmente accettato, riconoscere legittimo ed ecumenico il concilio.

5. Forse dirassi che ai Vescovi, quai giudici della fede, competesi il diritto d'istituire il già indicato esa-

(a) È consueto ripiego dei novatori, per conservarsi il nome di cattolici, il dire, che non ammettono questa o quella dottrina, finchè non sia stata autenticata dall'universale consenso. Con questo pretesto credette un riputatissimo Vescovo esimersi dallo spargere nella diocesi l'insigne pastorale del Mendozza contro l'ereticali teorie, cioè per non essere stata per anche *accettata* dalla Chiesa universale. Intanto aspetta inutilmente la greggia, che alla fine risolvasi, o di aprirle un così ricco tesoro di splendidissime verità, oppure di dichiararle, non contener essa la vera dottrina della Chiesa. Nè l'uno finora si fece, nè l'altro nè giammai si farà.

me sopra la celebrazione e le decisioni di ogni concilio anche ecumenico, e che non ne segue perciò ch'essi non vadano soggetti all'autorità della Chiesa; perchè, risalendo ai *tempi anteriori*, altro non cercano, se non qual fosse allora la dottrina della Chiesa medesima, per giudicare se sia ad essa conforme quella che fu definita dal concilio; nel qual caso, accettandola, vengono per conseguenza a riceverla per l'autorità della Chiesa stessa? Qual più insussistente cavillo? Ecco che ne seguirebbe, se si ammettesse. Ciascun Vescovo individuo ha questo diritto; essendo ciascheduno giudice della fede: ma chi giuridicamente può esaminare, non è responsabile ad alcun tribunale, se per errore d'intelletto non trova la verità; dunque nessun Vescovo, che per errore di tal fatta non riconoscesse la legittimità ed ecumenicità del concilio, potrebbe venir separato dall'ecclesiastica comunione; poichè esserlo potrebbe solamente, in quanto egli ricusasse di sottomettersi all'autorità della Chiesa da esso concilio rappresentata. Ora, avendo il diritto di esaminare eziandio, se un concilio sufficientemente la rappresenti, cioè se esso sia o non sia il legittimo tribunale, cui debba sottoporsi, non può punirsi come disprezzatore dell'autorità della Chiesa, se giudica sinceramente, benchè erroneamente, che quel concilio sufficientemente non la rappresenta. Ed ecco come ogni Vescovo potrebbe impunemente rigettare i concilii: ecco come potrebbe fingersi o formarsi da se una Chiesa a proprio capriccio, tale, cioè, in cui gli sembrasse ritrovarsi le sue dottrine. Non v'ha poi cosa più facile, qualora vogliamo aggirarci pegli andirivieni dell'antichità, quanto o per forza delle prevenzioni, o per difetto ed oscurità de' monumenti, dar corpo ad oggetti ideali. Nella Chiesa specialmente, in cui per la sua unità e perpetuità siamo dalla fede certificati, non distinguersi che di solo nome l'*antica* dalla *moderna*, non dobbiamo giudicare dell'una, che sul fondamento dell'altra: vale a dire, non

possiamo fare un atto di fede per l'autorità della Chiesa antica, se non in quanto ci appoggiamo alla fede della Chiesa attuale, che ci assicura, tale essere stata la credenza anche nei tempi passati: altrimenti, senza questo essenzial fondamento, il giudizio non è che umano; e quindi non potrebbe dirsi con verità, che un Vescovo, il quale giudicasse indipendentemente da esso, procedesse come giudice della fede, ed insieme come figlio ubbidiente della Chiesa, il quale alla sua autorità nel proprio giudizio si appoggi; senza di che potrebbe agevolmente prendersi per vera Chiesa autorevole quella che non lo fosse.

6. Nè quì si limita l'assurdo. Gli stessi fedeli, quanti essi sono, avrebbero il medesimo diritto di esaminare i concilii, e potrebbero quindi sottrarsi all'autorità della Chiesa dogmatizzante. Imperocchè gli avversarii eccitano a questo esame generalmente ciascun fedele, tosto che lo informano dei motivi, pei quali si può prudentemente dubitare, se sieno veramente legittimi ed ecumenici, ed i quali per conseguenza dimostrano necessaria l'accettazione posteriore fondata sopra un accuratissimo esame. *Alii quidem*, così l'Opstraet, *in dubium revocabunt, an sufficiens in concilio fuerit numerus Episcoporum, ut omnes orbis Episcopos repraesentaret: alii, an Episcopi tales fuerint dignitate et eminentia, quales oportet esse in concilio generali, ut caeteri, qui absunt, censeantur illis suas vices committere: alii, an de Ecclesiarum, quarum Episcopi affuerunt, traditione satis fuerunt instructi. Disceptabunt alii an concilium convocatum fuerit legitime; an convocati fuerint omnes orbis Episcopi; an in concilio omnia legitime peracta sint; an satis mature discussa et examinata; an satis unanimi consensu decisa; an satis libere; an metus nullus sive a potestate saeculari, sive ab ecclesiastica incussus; an vis nulla illata, etc.* (1).

(1) *Diss. 4. de concil. n. 6.*

Deve adunque il fedele, onde non porre a pericolo la sua fede, esaminare in ogni concilio tutti questi casi, in ciascuno dei quali non più sarebbe esso legittimo ed autorevole. Lo accetta, dirassi, la Chiesa, e tanto basta. Ma siccome può il concilio non adoprare tutti i mezzi suggeriti dall' umana prudenza, per non tentare Iddio, e quindi può pure nelle enumerate guise divenire illegittimo; così chi ci assicura, che la Chiesa diffusa e pratichi tutti quei mezzi, e sia esente da quelle difficoltà nell'esame e giudizio sopra un concilio, dalle quali non lo era adunata nello stabilire i dogmi? Anzi queste si accrescono; poichè ogni Vescovo è solo, maggiori sono per lui gli ostacoli per ben procedere nella discussion della causa, più efficaci sono per esso gli umani riguardi; più facilmente l'interesse può dominarlo, ed intimorirlo la politica autorità. Se dunque volessero (il che nè vogliono, nè, senza contraddire a se stessi, possono volerlo) dispensare il fedele dall'esaminar la condotta del concilio definiente; non potrebbero però dispensarlo dall' esaminar quella della Chiesa accettante. La Chiesa, si dice, è infallibile: dunque siam certi, che, quando accetta un concilio, avrà adoperate eziandio tutte le cautele per non ingannare se stessa ed i suoi figliuoli: vi è impegnata la medesima Divinità. Tutto va bene: ma siccome il conoscere se un concilio sia ecumenico e legittimo dipende da un rigido esame; così il conoscere se nelle Chiese accettanti debba ammettersi la Chiesa universale, dipender deve dall' altro esame sopraccennato: la qual cosa è tanto difficile a praticarsi, che anzi per questo appunto necessarii si reputano i concilii. E quella dunque e questi, se non nella dottrina, almeno certo nella loro legittimità, dall' esame dipendono dei fedeli medesimi. Sono essi dunque, al pari di ciascun Vescovo, giudici della propria fede, quanto lo sono circa il tribunale, cui debbono sottoporsi: non vi è dunque per essi autorità; dunque neppur fede. Ecco le conseguenze della

richiesta accettazione: toglier di mezzo ogni autorità, annichilare la Chiesa. Per contrario, parlando dalla sua Sede nelle conferme dei conciliari statuti e definizioni il Papa, tutti sentono la sua voce, la distinguono fra i clamori dei refrattarii; a tutti si manifesta l'ammirabile unione delle membra col capo; nessuno può quindi temere, che quel concilio, andando congiunto col romano Pontefice, non costituisca l'immobile edifizio fondato sulla pietra stabilita da Cristo per base della sua Chiesa, e quindi in esso non riconoscere e venerare la Chiesa medesima.

CAPO XVIII.

Si esamina, se la condotta della facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson, *sia un monumento della tradizione contro la pontificia infallibilità.*

1. Dopo di avere sol di passaggio, ed in istile definitivo trascritti alcuni fatti del concilio Calcedonese, che esaminò la lettera di san Leone a Flaviano, e del Costantinopolitano generale V contro Vigilio, e generale VI contro Onorio, e dopo di avere in tuono di trionfo apportate le testimonianze di Agostino contro i Donatisti, il Le-Gros crede superfluo di frugare nella tradizione di ben sette secoli intermedii altri storici o dottrinali monumenti, passando, mediante un salto si grande, al fatto di Montesson nel secolo XIV; quasi che questo solo essere potesse sufficiente, onde manifestarci la fede dei sette secoli anteriori. Ma se nulla concludono in suo favore i primi, molto meno può egli trarre alcun vantaggio da questo, il quale anzi non sarà difficile dimostrare essergli contrario, ove ben se ne considerino in ogni loro rapporto le circostanze, e si confrontino i testi con matura ponderazione. Rendesi per tanto necessario il tesserne quì la storia, lo che farò brevemente, senza mai di-

partirmi da Natale Alessandro (1), e dallo stesso Alliacese, che n'ebbe tanta parte.

2. Condannati dalla facoltà teologica 14 articoli delle dottrine sparse dal Montesson, promise questi di rivocarli; ma poi, essendo contumace, venne accusato al Vescovo di Parigi Pietro de Ordeomonte, il quale ratificò la prima condanna. Il Montesson se ne appellò al Pontefice Clemente VII, che allora sedeva in Avignone (benchè non da tutti riconosciuto per vero Papa), adducendo, per eludere i seguiti giudizii, che *solius apostolicae Sedis est declarare, damnare, et reprobare: et eorum quae tangunt fidem al solum romanum Pontificem pertinet examinatio et decisio.* Non opponendosi essa facoltà, come opporsi non poteva, all'appello, elesse in suoi deputati Pietro d'Alliaco, Egidio de Campis, e Giovanni de Navilla, per sostener le sue parti presso il Pontefice, che definitivamente confermando la censura della dottrina del Montesson, lo condannò finalmente alla carcere. Il d'Alliaco, conosciuta la frode dell'appellante al Papa, e perciò trasportato dal suo zelo contro le nuove teorie, non che contro l'ingiuria che dal novatore faceasi a tutta la Chiesa, negandole con quella proposizione ogni autorità di decidere in materia di fede, tutta concentrandola nel romano Pontefice, presso il quale sperava di ritrovare, mediante tale adulazione, appoggio e favore; qualificò la detta proposizione eretica e contraddittoria: *Hoc continet manifestam haeresim, et est dictum sibi ipsi repugnans*: eretica, se s'intenda con essa di escludere la Chiesa universale, e di tenere che nessun altro Vescovo sia giudice, nemmeno inferiore e subordinato, della cattolica fede; poichè dalla scrittura e dalla tradizione evidentemente deducesi, *ad Episcopos catholicos pertinere, auctoritate iudiciali inferiori et subordinata, ea quae sunt fidei iudiciliter*

(1) *Sacc. 13. 14. diss. 12.*

definire (1): contradditoria poi, perchè *si ad solum romanum Pontificem pertinet eorum quae sunt fidei examinatio et decisio, hoc ad solam Sedem apostolicam non pertinet*: la qual distinzione per altro si è dimostrata vana ed insussistente (2). Ciò premesso, non sarà difficile il provare 1. che il giudizio dell'Alliacese sopra la proposizione del Montesson, in quelle particolari circostanze, non deroga all'infallibilità di Clemente: 2. che da tutto il contesto della disputa non si può con precisione raccogliere, qual fosse la dottrina di questo deputato sopra un tal privilegio: 3. che quand' anche potesse provarsi contraria, non ne verrebbe di conseguenza, che tale fosse quella pure della facoltà teologica: 4. finalmente, che non potrebbe questa risguardarsi come l'organo dell'universal tradizione.

3. È regola necessaria ed evidente in ermeneutica, che, come dice sant'Ilario, *Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi*; poichè non di rado succede, che una medesima proposizione esprima nei padri varii sentimenti, secondo i diversi fini, che li mossero a pronunziarla. Di essa per tanto convienci far uso, acciò ben si penetri la mente dell'Alliacese. Volendo egli quindi combattere direttamente il Montesson, devesi prendere la sua asserzione come diretta a negare ciò ch'egli asseriva. Ma egli intendeva di escludere i Vescovi dal diritto di decidere le questioni di fede, anche subordinatamente, usando l'espressioni, *solius Sedis apostolicae . . . . . ad solum Romanum Pontificem . . . . etc.*, ed ergendosi così contro il Vescovo di Parigi, e contro tutti quelli, che in qualche modo impugnavano i suoi principii. Dunque altro non intese di asserire il d'Alliaco, che non essere il Papa nella Chiesa il solo giudice, sebbene per altro fosse il supremo. Ecco il contesto del

(1) *Concl.* 1.
(2) *Vedi il Cap.* 9.

stio raziocinio: *Licet*, ei dice, *non ad solam Sedem apostolicam, vel ad solum summum Pontificem pertineat causarum fidei omnimoda examinatio et decisiö; tamen ad eius Sedem, sedentemque in ea summum Pontificem, pertinet causarum hujusmodi suprema iurisdictio, seu iudicialis definitio*: dal che inferisce, che nè la facoltà teologica, nè il Vescovo Parigino si erano usurpata un'autorità incompetente; mentre *definitionem, vel ordinationem tamquam inferiorem, ut subordinatam huic sanctae Sedi, et eius supremae ordinationi supposuerunt;* e per conseguenza *definiverunt et declaraverunt, quantum in eis erat*, cioè, *salva semper in omnibus sanctae Sedis apostolicae ordinatione, reverentia, et decore*. Non può certamente venir usato un tale linguaggio, se non da chi nelle decisioni del Pontefice riconosce e venera un oracolo infallibile: oracolo, che termina ogni contrasto, ed ogni dubbio discioglie: oracolo che riforma gli stessi vescovili giudizii e gli annulla, se riconosce l'uopo richiederlo, non altro facendo i Vescovi che astrignere i loro sudditi *ad oppositum non dogmatizandum, vel publice docendum in dioecesi, quousque per Sedem apostolicam, vel summum Pontificem, aliter fuerit sententiatum et definitum*; poichè la definizione del Papa, *qui est universalis Episcopus, ubique obligat*. Ecco il senso dell'Alliacese, da lui medesimo così evidentemente manifestatoci: ecco convinto di errore il Montesson, e dimostrata la sua pertinacia: ed ecco ad un tempo nel Papa riconosciuto un diritto, che, senza la prerogativa dell'infallibilità, non puossi concepire, quello cioè di pronunciare l'ultimo supremo giudizio nelle materie di fede.

4. Non è l'ultimo, sento oppormisi, nè inappellabile quel giudizio, che ivi al Pontefice si attribuisce, potendosi sempre, al dire dello stesso d'Alliaco; *in causa fidei, a romano Pontifice appellare ad Concilium*. L'obbietto veramente ha una grande apparenza di for-

za; tuttavolta è inconcludente, poichè trovansi nel discorso dell'Alliacese sparse tali incongruenze, da far supporre fondatamente, che il calor della disputa, e lo zelo che lo animava contro gli errori e la frode del Montesson, sovente lo trasportavano così, da non lasciargli luogo a riflettere al peso di ogni espressione, ed a confrontare fra loro le proposizioni tutte che successivamente pronunziava. Eccone un saggio. Fà egli una cosa stessa, in quanto all'autorità, Sede e Pontefice, sì a quella, che a questo il diritto attribuendo di supremo giudizio: *Ad Sedem, sedentemque in ea pertinet causarum huiusmodi suprema iurisdictio, seu iudicialis definitio*; e: *quousque per Sedem apostolicam vel summum Pontificem aliter, etc.* Eppure il Le-Gros, con tutti i suoi seguaci, preferisce la Sede al Pontefice nell'autorità di decidere le controversie: si allontana dunque egli stesso su questo punto dalla dottrina del deputato d'Alliaco. Che se le autorità sono uguali; dunque o nessuna sarà suprema, o l'una sarà immedesimata coll'altra, d'onde una sola ne sorgerà; cosicchè sarà lo stesso nominar Sede o Pontefice, come abbiamo noi già provato, come la intende il Montesson nella surriferita proposizione, e come più chiaramente ancora suppone in altro luogo l'Alliacese. Con quali argomenti prova egli in fatti un tale diritto nella Sede apostolica, se non con quegli stessi che lo comprovano nel Pontefice? *Ad illius*, così ragiona, *tamquam ad supremi iudicis auctoritatem, pertinet in fide iudicialiter* (cioè *auctoritate iudiciali suprema*) *definire, cuius fides numquam deficit. Sed sanctae Sedis apostolicae fides nunquam deficit; quia de hac sancta Sede in persona Petri Apostoli in ea praesidentis dictum est: Petre, rogavi pro te, ut non deficiat fides tua.* Convertendosi per tanto l'argomento, si avrà: pregò Cristo per quello a cui compete il supremo giudizio; ma questo al Papa compete ed alla Sede, come insegna il medesimo autore; dunque

l'uno ugualmente che l'altra risguarda quell'orazione; dunque *indefettibile* (serviamoci di questo termine, di cui si è già spiegato il senso nella mente dei padri) è la fede di entrambi. Ma il fondamento della pretesa distinzione fra Papa e Sede è, che l'indefettibilità della fede competa alla sola apostolica cattedra. Come dunque potea egli affermare, *non idem esse summum Pontificem, eiusque Sedem?* È chiaro, che nol disse dietro i principii avversarii. In qual senso adunque la avrà egli detto? Coloro lo spieghino, che lo vogliono conforme a se stesso. E se loro riesce di farlo, si studino poi di conciliare colla dottrina di questa chimerica distinzione il fatto di ricorrere, non alla Sede in Roma, ma al Pontefice in Avignone. Fu obbligato, rispondesi, ad agitare la causa presso quel tribunale, a cui il novatore si appellò. Ma come fu obbligato, se l'appello del Montesson, nella suddetta proposizione, sì la Sede risguardava che il Papa? Poteva adunque, se teneva per superiore la Sede, senza far torto all'appellante, ad essa rivolgersi. Non lo fa; ma nel Pontefice tutto rimette l'affare. O credeva dunque supremo il di lui giudizio, ovvero no. Se per tale non lo teneva, perchè giustificare con tanto calore la condotta della facoltà teologica, e del Vescovo di Parigi? Perchè addurre per iscusa dell'operato il loro animo di non giudicare, se non *quantum in eis erat*, finchè venisse o dalla Sede, o dal Pontefice *aliter sententiatum et definitum*, ben lontani dal pretendere con questa loro inferiore sentenza e definizione di *obligare in casu ad credendum*; ma protestando anzi, che ciò riconoscevano convenire alle sole decisioni del Papa, Vescovo universale, le quali in conseguenza *ubique obligant*, anche *ad dogmatizandum et publice docendum* contro questo subordinato vescovile giudizio, in caso che venisse da lui disapprovato? Perchè tanta sommessione alle definizioni pontificie, se credeva che avessero lo stesso grado di certezza, che quelle del Vescovo di Parigi,

e forse minore di quelle della teologica facoltà? È necessario adunque ammettere, che egli tenesse per supremo il giudizio del Pontefice. A che dunque ci fa entrare la Sede? E come poi può ammettersi l'appello al concilio? Dov'è la ragione di appellarsi? Non sarebbe forse, in questa ipotesi, supremo e non supremo il giudizio del Papa? Gli avversarii adunque, che sono di questo autore divoti cotanto, non possono giustamente dolersi, se per nulla contiamo la sua autorità, qualora prima non dimostrino ad evidenza esser egli immune da ogni taccia di contraddizione; poichè altrimenti resterebbe sempre indeciso, qual fosse precisamente la sua vera dottrina. È questo un fatto riconosciuto dallo stesso Natale Alessandro, il quale perciò alla dottrina ricorre di Gersone, onde quella spiegare dell'Alliacese, *in cuius responsionibus aliqua supplenda sunt ex Gersonio eius discipulo*. Ma nemmeno con questo soccorso mostra egli di avere ben penetrata la di lui mente, in modo di farlo comparire sempre a se stesso conforme. Imperciocchè col suo pretendere, che attribuendo egli la prerogativa di una fede indeficiente alla Cattedra di san Pietro, abbia inteso di attribuirla al Pontefice definiente *ex consensu Ecclesiae* (1); anzi che conciliarlo con se medesimo, lo fa comparire più espressamente in contraddizione. In fatti, in tale ipotesi, non avrebbe egli differenziata la Sede Apostolica dalla Chiesa universale, poichè le definizioni del Papa, *accedente Ecclesiae consensu*, si ritengono anche dagli avversarii quai definizioni della Chiesa universale: lo che contraddice a quanto ha egli insegnato, e dicendo, *licet non ad solam Sedem apostolicam pertineat causarum fidei omnimoda examinatio*, *etc.*, e uguagliando altrove l'autorità della Sede a quella del Pontefice. In ogni caso poi, ammessa l'interpretazione di Natale Alessandro, ne seguirebbe

(1) *Saec.* 13, *Diss.* 12, *Schol.* 7.

qual necessaria conseguenza, che non appartenesse alla sola Chiesa universale l'assoluto ultimo giudizio in materia di fede, laddove dalla dottrina del deputato vorrebbesi conchiudere il contrario. Sempre maggiori pertanto si manifestano le di lui incongruenze, le quali fanno sì che non si possa con precisione raccogliere il di lui sentimento: cosa non insolita a chi si lascia trasportare dal calor delle dispute. Ne abbiamo una prova ancor più chiara nelle lettere di san Cipriano relative alla questione del ribattesimo, dove si richiedono le più sottili interpretazioni, per sottrarlo alla taccia di eretico intorno alla gerarchica autorità.

5. Ma sia pur tale la dottrina del deputato, quale la vuole il Le-Gros: che perciò? Sarà tale eziandio quella della Facoltà teologica? L'illazione non è necessaria. Lo elesse ella a due oggetti, per difendere cioè il di lei diritto di condannar provvisoriamente l'erronee sentenze, e per dimostrare essere tali quelle del Montesson. Tosto che egli soddisfece a questo duplice uffizio, altro esigere da lui non poteva essa Facoltà. Ora nel suo trattato, in cui sostiene il primo assunto, non v'ha proposizione nè argomento, che non sia diretto a questo scopo; nè vi è dubbio, che non abbialo felicemente raggiunto. Che se nel contesto del suo discorso introduce incidentemente qualche principio, ed avanza qualche proposizione, la quale sembra contraria alla Pontificia infallibilità: qualora non abbia questa una necessaria connessione colla conseguenza che ne trae, per cui negata quella proposizione o principio, non più possa questa sussistere; e qualora pure non sieno questi gli unici mezzi, che adopra per arrivare alla conseguenza medesima; non si potrà mai legittimamente conchiudere, che chi approva il risultato de' suoi raziocinii debba necessariamente approvare del pari tutte queste proposizioni e principii. Dimostra poi egli in tante guise, e colla scrittura, e coi padri, e con istorici monumenti questo diritto di un

provvisorio subordinato giudizio nei Vescovi e nelle Facoltà teologiche; che totalmente superfluo si rende il ricorrere all'argomento della fallibilità del Pontefice: tanto più, che la conseguenza sussiste, anche supponendo che il Papa non possa ingannarsi, siccome sussiste, benchè la sola Chiesa si volesse infallibile. Che se è così; non potea ella forse quell'accademia nella sua approvazione prescindere da un tale argomento, senza di cui rimane già evidentemente provato l'assunto, e dall'omissione del quale nessun pregiudizio si reca alla verità della conseguenza? Quanti esempii non si potrebbero quì addurre di opere di ecclesiastici autori, le quali sono e dalla Chiesa approvate, e riputatissime nelle scuole, tuttochè nè quella approvi i filosofici sistemi, de' quali *aliquando utebantur in explicandis religionis mysteriis*, nè queste ammettano tutte le loro opinioni, nelle quali anzi da essi sovente discordano? Purchè resti difesa la verità e combattuto l'errore, altro dalla Chiesa e dai padri non cercasi; molto più adunque da' teologi o non si cura, o non dovrebbe curarsi. Abbia pur dunque la Facoltà teologica fatto pubblicare questo trattato dell'Alliacese, contenga pur esso delle proposizioni contrarie alla pontificia infallibilità; se unicamente da queste non fa l'autore dipendere la dimostrazione del suo assunto, se non hanno con essa una sì intima connessione, che, negate che sieno, venga essa necessariamente a perdere la sua forza, nè abbia d'altronde detta Facoltà espresso il suo sentimento; da ciò solo non si potrà questo giammai legittimamente e con certezza inferire, se non quanto allo scopo fondamentale dell'opera, cioè se non quanto alla difesa di quel diritto, che ad essa ed ai Vescovi negavasi dal Montesson.

6. Chi tanto si contorce per dimostrare non essergli contraria quell'accademia, mostra in vero di tenere in gran pregio la di lei autorità; ed è verissimo, che nella classe dei morali argomenti, esser dovrebbe il suo

voto di un grandissimo peso, qualora potesse con tutta evidenza provarsi, tale essere stata fin da quei tempi la sua dottrina, sostenuta in faccia al mondo tutto, nè da Clemente VII condannata. Se non che lo stesso Tamburini sopra l' origine e istituzione delle sacre accademie, come pure la storia di quella in particolare di Francia, nel proposito dei primaziali diritti, mi rendono avvertito, che non può essa risguardarsi, massime sopra questo punto, come l' organo della universale tradizione. Qualunque perciò fosse stato il di lei sentimento in approvare il trattato dell'Alliacese, il predetto professore mi costrigne a dichiarare inconcludente l'argomento che ne trae il Le-Gros, richiamandomi primieramente ad osservare, che nemmeno esse facoltà vanno scevre dallo spirito di particolari sistemi, anche i più insussistenti, quale, a suo parere, sarebbe quello della supremazia pontificia, in cui furono nate e nutrite negli andati tempi: *Cum institutio lyceorum iis temporibus facta sit; quibus dominabatur opinio de absoluta Pontificis in Ecclesia universa, ac suprema auctoritate; nullum erigi posse lyceum cogitatum est, quod fultum non esset auctoritate apostolica .... Pontificia diplomata habet facultas sorbonica, pontificia diplomata habet et nostra ticinensis* (1), dai quali vengono di entrambe autenticata l'istituzione, ed i privilegii. Se pertanto si dipartirono in seguito da questa loro originaria dottrina, dovrebbe dirsi, che cangiata pur si fosse la dottrina della tradizione. Ma la tradizione è costante, ed invariabile; dunque è necessario ritenere che o nell' uno o nell' altro caso seguissero una dottrina contraria alla tradizione; e quindi, senza altri monumenti, resta indeciso, se ciò fosse quando tenevano la dottrina della supremazia del Pontefice, oppure quando abbracciarono la contraria: il che basta generalmente, perchè non si possa con tutta

(1) *De font. Theol. Diss. 4, c. 4, §. 33.*

franchezza dedurre la dottrina della tradizione da quella di queste assemblee, sieno pure le più antiche, e le più rispettabili. Sono esse in fatti composte di teologi e canonisti, i quali, siccome, quando sono separati, col loro unanime consenso, non sempre, secondo lo stesso Tamburini, la dottrina ci offrono della tradizione, così si può credere che anche radunati insegnino le private loro opinioni. *Limbi fabula*, così egli, *communi scholasticorum suffragio tam certis fidei veritatibus olim accensebatur, ut eadem in catechismos transierit, et ad publicam fidelium instructionem deducta sit. Non memoro quaedam ad Hierarchiam ecclesiasticam pertinentia, partim incerta, partim erronea, quae tamen per aliquot saecula unanimi theologorum, scholae, et canonistarum consensione, ut fidei dogmata, fuerant consecrata (1)*. Con qual fondamento adunque pretendesi, che essi adottino nelle accademie principii diversi, e diverse teorie? Ma si conceda, che tutti i membri di qualche celebre facoltà si uniformino in una stessa dottrina. Se si ponesse al loro confronto la turba di tutti i teologi e canonisti dispersi, da' quali venisse difesa la contraria sentenza, da qual parte starebbe la maggior sicurezza? Sembrerebbe in vero che star dovesse dalla parte dell'Accademia, poichè egli è appunto in tali società che si esaminano più maturamente le controversie, e si trattano in contraddittorio. Ma anche gli altri teologi e canonisti si vantano di avere esaminata ogni cosa, e riscontrati fedelmente colle prove gli obbietti. Dunque convien verificare il fatto, pria di decidere o per l'una o per l'altra parte, restando sempre in favore dei secondi la morale impossibilità, che un numero sì grande di dotti diversi d'indole, di studii, di nazione, senza comunicarsi personalmente le proprie idee, in un medesimo sentimento perfettamente concorrano, quando non abbiali tratti l'e-

(1) *Ivi c. 3, §. 28.*

videnza della verità, come argomenta Melchior Cano; laddove per contrario nelle adunanze può prevalere il partito, la politica, la violenza, il timore. Ne adduce colla solita sua malignità in esempio per gli avversarii ben decisivo il Guadagnini, le stesse assemblee del clero di Francia, asserendo esser esse state forzate a chiedere ed a sottomettersi alla condanna dell' *Augustinus Jansenii*, dalle terribili minaccie del re, maneggiato dai Gesuiti; e manda inoltre i suoi lettori all'ecclesiastica storia, assicurandoli che vi troveranno moltissimi « esempii di decisioni » miserabili fatte da un numero grandissimo di Vescovi » pressati dalle promesse, o dalle minaccie di potenti so- » vrani, la cui religione era stata sorpresa da scaltri no- » vatori » (1). Più chiaramente poi il Tosini parla della Sorbona, del clero, e del parlamento in Francia sopra il punto dell'infallibilità pontificia, la quale ammessa era combattuta, secondo che lo esigevano gli affari di quella corte con quella di Roma (2). Sarà dunque quella teologica facoltà l'organo della tradizione, per assicurarci della credenza di sette secoli? Non già che io per questo intenda di spiegarla in ogni rapporto: altro non fo che seguire la regola fissata dallo stesso Tamburini, il quale, ristrignendo il noto canone, che non si può senza temerità rigettare l'unanime consenso degli scolastici, prescrive non potersi ciò fare solo quando si abbiano *rationum momenta, eaque solida ac gravia (3)*. Poichè qual più solido argomento per non ammettere così facilmente l'autorità di quell'assemblea, che l'intendere da un suo stesso partigiano aver essa, come molte altre, lasciata la dottrina in cui nacque e si accrebbe; non che andar soggetta ai partiti, alla forza; ed aver più volte fatta giuocare l'opinione dell'infallibilità per servire alla corte?

---

(1) *Osserv. 2, par. 1. n. 197.*
(2) *Istor. del Gians. lib. 2, p. 70, l. 3, pag. 84 e seg.*
(3) Tamb. *l. c. §. 22.*

Tutto questo lo si sa dagli stessi avversarii, forse non sempre veritieri, sempre però, quando narrano cose le quali fanno contro loro stessi, autorevoli. Con qual fronte adunque ponno essi addurre, come decisiva per provare la tradizione cattolica, la di lei approvazione del trattato dell'Alliacese? Manifesta essa forse quell'assemblea la tradizione allora soltanto che proscrive il molinismo e l'infallibilità del Papa, e non quando condanna il giansenismo, e riconosce infallibili gli oracoli del Vaticano? Così la trasformano a loro grado i moderni dogmatizzanti: e qual maraviglia, se fanno lo stesso ancor della Chiesa?

CAPO XIX.

Le opposizioni, che talvolta incontrarono i Papi, non provano l' universal persuasione della reformabilità dei loro giudizii.

1. Se le definizioni pontificie sono supreme nella Chiesa, sono per conseguenza irreformabili; se sono irreformabili e supreme, non può ad esse negarsi la prerogativa dell'infallibilità; se sono poi infallibili; non può mai la Chiesa col suo silenzio dichiarar legittime le resistenze, e le formali opposizioni, che vengono loro fatte. Dunque se si potranno da incontrastabili storici monumenti raccogliere esempii di chi con tale fermezza, e costanza siasi opposto alle decisioni de' Pontefici, appellandosi da esse all' autorità della Chiesa, senza che questa abbia mai condannata tale condotta degli oppositori ed appellanti: rimarrà dimostrata l' universal tradizione contro la pretesa supremazia de' pontificii giudizii, e quindi confermata l' asserzione di Pietro d' Alliaco, e della teologica facoltà, che essi non siano nè gli ultimi, nè irreformabili, e che si possa realmente *in causa fidei, a Pontifice appellare ad concilium*. Il discorso è giustissimo: e se si possono addurre questi esempii, nei

quali non sia possibile assegnare altra causa del silenzio della Chiesa se non la citata sua approvazione di sì fatte resistenze e contraddizioni, è decisa contro di noi la questione. Vero è per altro, che gli avversarii non sapranno giammai contrapporci tali opposizioni, quali nel caso nostro richieggonsi, nè avvalorarle tampoco coll'approvazione della Chiesa. Costa loro pochissimo l'asserire un qualche fatto, poichè sono già certi, che i loro seguaci sono ben lungi dal prendersi la briga di verificarlo: la sola autorità dei Fleury, dei Racine, e d'altri storici del partito, è sufficiente a far sì, ch'essi lo ammettano quasi certissimo. Ma quai fatti? Decide il Papa, si oppongono alla decisione i partigiani della dannata dottrina, menano ovunque rumori, imbrogliano e travisano tutto lo stato della controversia, mediante la più astuta seduzione accumulano seguaci e moltiplicano fautori, s'aumenta a dismisura il loro numero, spargono dubbii, ritrovano cavilli, s'ergono sempre più arditi contro il Pontefice; si ridono delle sue censure, disprezzano l'autorità delle più venerabili Chiese aderenti agli emanati giudizii, la prima delle quali è la romana, *madre*, e *matrice* di tutte le altre, invocano la Chiesa universale, ma per dimostrare, qualora approvasse la loro condanna, che è metafisico il caso, ch'ella decida, e si riconosca la sua voce, si vantano di venerare la sua autorità, la sollecitano anche ad usarne, ma solo per vomitare il loro veleno contro il capo, e le membra, solo per calpestarla, qualora fosse essa per decidere quello ch'essi non vogliono. Sono queste le opposizioni, che si usano nel nostro secolo alle più solenni definizioni dell'apostolica Sede: è questo il procedere dei moderni oppositori, i quali vorrebbero pure trovare negli esempii dell'antichità con che legittimare questa loro rea condotta, distruggitrice di ogni ordine nella Chiesa. Quindi è, che fingono decisioni dove non sono, sognano punti dogmatici ove non sono che disciplinali, spacciano per formali opposizioni quelli che non sono che

semplici ritardi nell'accettare i pontificii giudizii: ritardi resi necessarii bene spesso dalle circostanze de'luoghi, tempi e persone, ed accordati per una prudente economia dai medesimi Papi: rappresentano i refrattarii, come i più saggi, illuminati, e santi vindici dell'ecclesiastica unità, fra quanti ne vanta la storia: ostentano il numero de' seguaci del loro partito a segno di confonderlo colla Chiesa universale, onde ascrivere ad essa le loro opposizioni; e poter francamente col Le-Gros asserire, che *quaedam decreta romanorum Pontificum nunquam sequuta est universalis Ecclesia.* Per convalidare poi queste loro fantastiche invenzioni non si curano di molti argomenti, ma loro basta una sola testimonianza d'alcuno degli accennati storici: questi sono per essi l'organo infallibile della tradizione, questi i teologi, questi i canonisti. Sono però convinti o di cieca credulità per la loro illimitata deferenza a tali scrittori, o d'infedeltà nel travisare essi medesimi i fatti, o finalmente di malignità nell'interpretarli a proprio talento. Non si può in fatti da tutta l'ecclesiastica storia trarre un solo esempio, che siasi impunemente, e senza rendere sospetta la propria fede, direttamete contraddetta dai cattolici una sola, solenne, autentica e dogmatica definizione del Papa: o senza che possa attribuirsi la fattavi resistenza ad una causa diversa dall' antecedente persuasione dell' assoluta fallibilità de' Pontefici: o senza che non abbiano i Pontefici stessi tollerate liberamente per amor della pace tali contraddizioni: o senza finalmente che si possa provare non essersi per alcun modo unita agli oppositori la Chiesa. Nel primo caso gli avversarii col loro argomento vanno fuori della questione; nel secondo il loro argomento è inconcludente; nel terzo sono obbligati a riconoscere con noi una spontanea indulgenza dei Papi; nel quarto sono costretti a riconoscere che la Chiesa, anzichè consenziente, fu piuttosto dissenziente a tali opposizioni. Dunque debbono generalmente concedere, che la condot-

ta degli opponenti, e di quelli insieme che li difendono, dimostra l'autorità e l'equità dei giudizii, nè ad altro serve, se non che a far conoscere l'indole pessima dei contradditori (1), e dei maligni loro avvocati.

2. Così è: fanno gli avversarii gran pompa di storica erudizione; ma altri fatti non sanno addurre, che qualche definizione disciplinale, od opposizioni tali, che verrebbero a ferire la stessa Chiesa. La resistenza di Paolo a san Pietro, quella degli Asiatici a Papa Vittore, degli Africani a santo Stefano pel ribattesimo, ed a Zozimo sul fatto del libro di Celestio, quella di Massenzio, Fulgenzio, Ferrando diacono, ecc. a Felice III e ad Ormisda per la famosa proposizione *Unus de Trinitate est passus*, dei Vescovi della Spagna e della Francia al Concilio V, tuttochè dal Pontefice confermato, sono i principali monumenti, che essi adducono, e dai quali conchiudono « che fintantochè il giudizio del Papa fosse di» venuto irreformabile pel consenso della Chiesa univer» sale, è stato sempre permesso di contraddirvi, senza » taccia di ribellione » (2). Conseguenza è questa per altro malissimo dedotta: e per conoscere quanto sia essa illegittima, non è tampoco d'uopo di esaminare ad uno ad uno gli addotti fatti; cosicchè per non trattenere inutilmente i lettori, mi limiterò a quelli soltanto il cui esame potrà servire di guida per giudicare anche degli altri. Quanto al primo basterà accennare, che il Tamburini stesso lo ritiene per inconcludente, osservando che la resistenza di Paolo a san Pietro risguardava « non una » diversa dottrina, ma una diversa condotta » che san Paolo medesimo tenne in altre circostanze; e che non potea essa addursi in esempio senza pregiudizio dell'infallibilità di san Pietro, almeno come Apostolo. Riserbando poi quello degli Africani con santo Stefano al ca-

(1) Analisi, etc. §. 64.
(2) Cosa è un appellante? *art.* 2, p. 126.

po seguente, il solo esaminerò quì degli Asiatici con Vittore, e ciò in modo, che da quanto dirò intorno a questo, si riconoscerà generalmente l'inconcludenza di tutti gli altri. Ecco pertanto il formidabile argomento, che si trae dalla condotta di questi Vescovi: « Il Papa » Vittore nel secondo secolo volle obbligare i Vescovi » dell'Asia a conformarsi alla pratica della Chiesa ro- » mana, e di tutte le altre Chiese, nella celebrazione » della pasqua; e se egli non venne fino a scomunicar- » li, almeno lo ha loro minacciato. Ma Policrate e gli » altri Vescovi d'Asia non si arrestarono agli ordini del » Pontefice, e questo illustre Vescovo scrisse a Vittore » in questi termini: *Nihil moveor his, quae ad formi-* » *dinem intentantur. Etenim ab illis, qui me maiores* » *erant, dictum scio: Oportet obedire Deo magis, quam* » *hominibus.* Così questi grandi Vescovi (*a*) non crede- » vano dover abbandonare quello, che giudicavano giu- » sto e legittimo, perchè il Papa prescriveva sotto pe- » na di scomunica di rinunziarvi . . . . Questo esempio » quantunque sembri non aver per oggetto, che un punto » di disciplina, esso è però stato risguardato dagli an- » tichi, come appartenente al dogma » (1). Dimando adunque al nostro *appellante*, se gli Asiatici opposti si siano al solo Papa, o ugualmente alla Chiesa stessa. Dietro le regole dell'*accettazione*, dobbiam dire anche alla Chiesa. Imperciocchè si opposero ai Papi Aniceto e Vittore, coi quali erano uniti i sinodi di Palestina, Ponto, Roma, Francia, ecc. (2) e tutti gli altri Vescovi del cattolicismo, tranne i soli dell'Asia minore; aveasi perciò quel consenso, su di cui pretendesi che appoggiasse Agostino la sua sentenza contro i Pelagiani: *Causa*

(*a*) Basta contraddire al Pontefice, per meritarsi da' suoi nemici il nome di *grande*, siccome basta venerare in esso la divina autorità di capo, onde venire sprezzati come *basèi*.

(1) *Ivi pag. 140, 145.*

(2) Eusebio *lib. 5. Hist. eccles. c. 22.*

finita est. Chi ne dubitasse, formi un esatto calcolo delle accettazioni ed opposizioni in un caso e nell'altro. *Finita* la causa pelagiana, perchè *Augustinus passim memorat, eam haeresim a romanae Sedis praesulibus Innocentio, Zozimo, Coelestino, cooperantibus synodis africanis, toto orbe damnatam. Quo facto, nulla amplius, etiam oecumenicae synodi, inquisitio superesset* (1). Dunque similmente *finita* la causa dei Quartodecimani, perchè da' Papi, da' Sinodi (ed in maggior numero), e dalla pratica di tutte le Chiese venne essa decisa. Ond'è che Natale Alessandro conchiude, non appartenere essa alla fede, poichè altrimenti risguardare dovrebbonsi quei Vescovi quai eretici, perchè si opponeano a tutta la Chiesa (2). Dunque, proseguo io, nemmeno, i Vescovi medesimi poteano tenerla per materia di fede, altrimenti dirsi dovrebbe, che fossero stati eretici di animo. Così in vero furono chiamati dopo il concilio, o perchè ostinandosi nella loro opinione pertinacemente vi frammischiavano delle favole giudaiche, (3), o perchè sotto il nome di eresia intendevasi qualunque separazion dalla Chiesa: motivo per cui vengono fra gli eretici annoverati gli Audiani, i quali professavano lo stesso errore degli Asiatici, benchè scriva santo Epifanio: *Audianorum proprie schisma ac defectio, non haeresis est* (4). Si consulti il suddetto storico Natale onde omettere le superflue ripetizioni. Ma, se non credeva Policrate ivi trattarsi di fede, perchè, dimandano gli avversarii, sostenere con tanta forza quella osservanza, per la ragion generale, che *obedire Deo oportet magis quam hominibus*? Perchè dichiararla al Vangelo conforme, ed alle regole della fede? Perchè? Lo dirà loro lo stesso apo-

---

(1) *Def. Cl. Gall. p. 3, l. 9. c. 2.*
(2) *Hist. eccl. saec. 2, diss. 5.*
(3) Epiph. *haer. 50.*
(4) Indic. *l. 3, t. 1.* haereseon.

logista degli appellanti, il quale ci offre la formola, con cui debbono i figli ubbidientissimi dell'apostolica Sede attestare la loro sommissione e riverenza al supremo gerarca, nel rigettare le sue disciplinali ordinazioni, comunicandoci la lettera di Roberto, Vescovo di Lincoln, a Papa Bonifacio IV, nella quale egli protesta di non ubbidire ad una prescrizione di esso Papa, perchè ciò facendo « adempie le obbligazioni che la legge di Dio » gl'impone ..... e vuol ubbidire agli ordini di Dio ... » (mentre quella prescrizione) non è conforme alla dot- » trina degli Apostoli e di Gesù Cristo .... essendo con- » traria alla santità apostolica .... e quindi in distruzione, non in edificazione » (1). Si può dire che questo Vescovo intendesse di conformarsi al Vangelo, e alle regole della fede, colla sua resistenza agli ordini pontificii? Sì certamente: ce lo dice egli stesso. Eppure non si trattava di un oggetto di fede. Perchè dunque non potea Policrate credere similmente, che la pratica degli Asiatici fosse o immediatamente, o mediatamente conforme al Vangelo, quantunque di mera disciplina? Dichiara egli forse il suo concetto con più energia che non il suddetto Roberto? Le riferite espressioni lo decidano.

4. Ma via; suppongasi pure che il punto appartenga alla fede, e che per tale si risguardasse da Policrate, e dagli altri Vescovi. E che se ne dedurrà? Forse che fosse universale in quei tempi nelle asiatiche Chiese l'opinione della fallibilità pontificia? Per trarne tale conseguenza fa d'uopo non aver intesa la lettera oppostaci, nè conoscer la forza della prevenzione. Altra cosa è l'impedire l'emanazione di un decreto dogmatico; ed altra il contraddirvi pertinacemente, emanato che sia. Non v'ha effetto più naturale in uno, che tenacissimo della propria opinione la reputa scevra da errore, e crede anzi con tutta fermezza contenersi in essa una verità cattoli-

(1) Cosa è un Appellante? *cap. 3, art. 4, p. 233.*

ca, quanto il protestarsi inflessibile nel sostenerla, a fronte anche di una contraria sentenza; persuadendosi in quell'eccessiva sua prevenzione, che saprebbe ritrovare, nel caso di un giudizio contrario, sode ragioni contro la sua legittimità, anzichè indursi a rinunziare all'abbracciata dottrina. Tutto sta in vedere, se, pronunziato che sia il contrario giudicio, vi resista in realtà, oppure vi si assoggetti, e riconosca il suo errore; potendo accadere, che la sua attuale emanazione faccia in lui quell'impressione, che non faceane la sola minaccia e il semplice sospetto. L'Arcivescovo di Rems nel Concilio di Trento era senza dubbio cattolico, e perciò riconosceva l'infallibilità della Chiesa: eppure temendo, che definita non venisse la supremazia pontificia espressa coi termini del Fiorentino, ogni studio adoperò per impedirne la decisione, protestando che non vi aderirebbe, ma che *de vita potius, quam de sententia* (della superiorità dei concilii) *recederet*. Era ecumenico quel concilio; rappresentava quindi la Chiesa universale; protesta monsignor di Rems, che avrebbe contraddetto alla sua dichiarazione; dunque o il solo suo voto era bastevole a far sì, che il concilio non più fosse ecumenico, o protestavasi disposto di contraddire alla Chiesa. Non v'ha tra' cattolici chi conceda il primo, nè può darsi chi eseguisca il secondo. Si danno sì di quelli, che, acciecati dall'attaccamento al loro sistema, si ostinano a difenderlo col maggior trasporto di zelo prima, che venga giuridicamente condannato, ma che poi vi rinunziano, allorchè emanata ne sia la sentenza: come fatto avrebbe questo prelato, se fosse stata autenticata dal concilio con solenne definizione di fede la contrastata dottrina. E quanti di simili esempii non si potrebbero ritrovare nelle dispute e nei contradditorii, che si sostennero in quasi tutti i concilii, antecedentemente all'emanazione dei canoni? Ora Policrate null'altro cercava, che di ritenere il Pontefice dal pronunziare il contrario decreto, e dal fulmi-

nare la scomunica, coll'usare tutti i mezzi più efficaci, che suggerir poteagli l'intima persuasione dell'asiatica osservanza, ed il timore degli orribili scismi, che potuto avrebbero per tal cagione lacerare la Chiesa. Ma se fosse uscito il decreto, se fossesi fulminata la scomunica; avrebbe egli fatto nulladimeno quanto minacciava? Non si può con sicurezza determinarlo: la conseguenza non ne sarebbe, in quelle circostanze, legittima e necessaria.

5. Voglio tuttavolta tutto concedere agli avversarii: credessero pure le asiastiche Chiese fallibile il Papa, e di fede la controversia: essi medesimi pesino la loro autorità sopra questi punti. Ma per ben conchiudere, si richieggono due confronti impossibili a farsi nel caso nostro: il primo di quelle Chiese col rimanente della cristianità: il secondo di quelle fra le Chiese predette, le quali credevano infallibile la Chiesa, e quelle che tale non la credevano. È necessario il primo; perchè se il numero delle asiatiche, paragonato col numero di quelle che seguivano la pratica contraria, non era sufficiente a far sì, che in queste seconde non si potesse riconoscere la Chiesa universale, di nessun peso sarebbe la loro autorità; e ciò si perchè in tale ipotesi contraddetto avrebbero alla medesima Chiesa, sì perchè potremmo loro opporre l'autorità di questa, la quale, come aderiva ai romani Pontefici senza dichiarar cosa alcuna contro la loro infallibilità, così nè col fatto, nè colla dottrina disapprovava una tale opinione. È ugualmente necessario il secondo; poichè, se tra queste ve ne erano alcune, le quali essendo disposte a separarsi da tutta la Chiesa, anzichè rinunziare ai proprii errori, venivano per conseguenza a negare la di lei infallibilità, dovrebbono esse necessariamente sottrarsi dal numero di quelle che nutrivano sentimenti cattolici verso la Chiesa, potendo queste sole far parte della tradizione, e quindi esse sole venirci opposte. Come poi fare il primo confronto, qua-

lora non vogliasi ammettere quello fattone da Eusebio, e quello di Costantino che annovera « Roma, l'Italia, » l'Africa, l'Egitto, la Spagna, la Francia, la Bret- » tagna, la Libia, la Grecia, il Ponto, la Cilicia », e perciò *maiorem Ecclesiarum numerum*, contro la costumanza delle asiastiche? Che se questo si ammette, non potrassi giammai trarre decisivo argomento dall'autorità delle asiastiche, quando non si dimostri: 1. che la dottrina della fallibilità pontificia sia stata da esse costantemente seguita, anche prima dei loro contrasti coi Papi, e non in conseguenza della loro tenacità nel sostenere le proprie osservanze, le quali o temevano che venissero dalla Sede apostolica condannate, o lo erano state realmente: giacchè essendo comprovato dall'esperienza, che moltissimi eretici, i quali sebbene prima della loro condanna ben sentissero della Chiesa, il cui giudizio sovente imploravano, proscritte poi le loro dottrine, si eressero pertinacemente contro di essa; non è difficile che gli Asiatici pure fossero propensi a riconoscere nel Papa quel privilegio, che poscia avessero negato avendone provate o paventandone le gravissime conseguenze a danno delle inveterate loro pratiche (a): 2. che quand' anche

---

(a) Se i Papi l'avessero perdonata agli Arnaldi, ai Sancirani, ai Quesnelli, ai Giansenii, ai Pascali, ai Nicole, ed a tanti altri, sopra la grazia, le indulgenze, le immagini, ec.; ci assicura il Tosini (*lib. 2, p. 66*), che « non si disputereb- » be tanto sulla infallibilità del Papa, ma che si lascierebbe » ogni sorta d'infallibilità al Pontefice romano ». Ma dappoichè videro i giansenisti condannati i lor corifei e le loro dottrine; poco vi volle, che non aggiugnessero nella loro traduzione delle Litanie il versetto di Arrigo VIII: *Dalla tirannia del romano Pontefice liberaci, o Signore* (Pallav. *l.* 3. *c.* 15. *n.* 3.). Infatti hanno procurato di far sorgere degli Arrighi: che se ciò loro non è ancor riuscito, si scorsero già fra essi risorti i Volsèi, dei quali debbon temere il lottuosissimo fine, se per tempo non piangono, e detestano la propria infedeltà *all' episcopato*, *al Papa*, *a' Dio*.

asserissero fallibile il romano Pontefice, credessero per altro fallibile la Chiesa cattolica; poichè altrimenti cade ogni loro autorità: perciò 3. che realmente con positivo fermissimo assenso giudicassero, non trovarsi essa dottrina sufficientemente espressa nelle Chiese da loro discordanti, perchè, se avessero potuto ragionevolmente sospettare che lo fosse, basterebbe la loro ostinazione, a fronte di un sì manifesto pericolo di contraddire alla Chiesa, per farci dubitar parimenti della loro prontezza a sottomettervisi qualora l'avessero riconosciuta: 4. che le Chiese discordanti nella pratica, non lo fossero poi in questa dottrina. Si potrebbe addurre come non discordante nella dottrina la Chiesa di Lione; il cui Vescovo santo Ireneo rimprovera a Vittore la sua condotta poco conforme *alla pace*, *all'unità ed alla carità*, benchè avesse con esso i medesimi sentimenti sopra il punto controverso. Ma ciò piuttosto persuade il contrario, poichè non lo riprende di un usurpato diritto, sibbene di troppa severità nell'esercitarlo; e collo stesso procurare di moderarne l'esercizio, già suppone il diritto medesimo, il quale, se veniva dagli Asiatici negato al Pontefice sul fondamento della sua fallibilità, può dirsi a più ragione e dal Pontefice sostenuto e da sant'Ireneo presupposto sul fondamento della di lui infallibilità. E quando mai arriveranno gli avversarii a mostrarci verificate queste quattro condizioni nelle asiasiche Chiese? E se non ce le mostrano, qual peso deve pei cattolici avere la loro autorità? Mancando la prima, si potrebbero credere accecate dallo spirito di partito: si renderebbe, mancando la seconda e la terza, sospetta la loro fede: si dovrebbero non curare, mancando la quarta.

5. Basta forse che non siasi opposta formalmente la Chiesa, per inferirne la sua approvazione? Non può dirlo un cattolico, poichè verrebbero ad ammettersi come altrettanti dogmi gli errori, che sovente per lungo tratto essa tollera per amor della pace; e molto meno

può dirlo un appellante, che fa la grazia alla nostra sentenza, di confessarla per secoli tollerata, e generalmente sostiene, che non sempre la Chiesa reclama contro i decreti stessi o dei Pontefici, o d'altri Vescovi, *contenenti l'errore*, benchè non li approvi (1). E poi come provare, che non siasi opposta praticamente coll'aderire ai Pontefici? Quì si tratta di conoscere se il fatto degli asiatici sia o no decisivo contro di noi: cade quindi l'argomento subito che siasi dimostrata dubbia ed incerta la sua autorità. La quale incertezza si accresce ancora più, mediante il secondo confronto. Imperciocchè egli è certissimo, che non tutte quelle Chiese alla definizione si arresero del concilio Niceno; e perciò puossi fondatamente congetturare, che ai tempi altresì di Niceto e di Vittore molte ve ne fossero, che non solo l'infallibilità rigettavano dei Pontefici, ma che nutrivano pure sentimenti scismatici ed eretici (benchè direttamente non li manifestassero) contro la medesima Chiesa. Vorranno adunque gli *appellanti* opporci ancor queste? Si prenderanno in massa con tutte le altre, onde formarne quel corpo, che sufficiente si reputi per fissare la tradizione di quei tempi sopra questa pontificia prerogativa? Ma io potrei con ugual diritto servirmi della loro fede contro l'infallibilità della Chiesa stessa: e a chi mi obbiettasse doversi per nulla calcolare il loro numero in confronto di tutte le altre e dentro e fuori dell'Asia, potrei coll'autore dell'*Analisi* rispondere, che la tradizione non è sempre seguita dal *più gran numero*, ma che alle volte *piccolissimo* è quello, che la vera dottrina crede e difende. Dunque? Dunque è d'uopo fabbricare sopra altre basi, sopra più sodi fondamenti. Quando si tratta di tradizione cattolica dev'essa cercarsi fra i cattolici. È vero che bene spesso torna vantaggioso il rintracciare anche quella degli eretici: ma ciò non dee farsi qualora non

(1) Le-Gros, *De Eccl. c. 3, Sect. 3, Concl. 11.*

vi concorrano queste due condizioni, 1. ch'essa sia concorde con quella dei cattolici, 2. che non abbia alcuna connessione coi loro errori. Ma se per una parte si tratti di una qualche massima, su cui sieno fra loro discordi i pareri, e per l'altra questa massima sia tale, che servir possa di appoggio agli errori degli eretici; non debbono essi ammettersi quai testimonii della tradizione. È questo appunto il caso nostro. In fatti come provano essi, anzi come provar mai possono gli avversarii, che in quei tempi non siavi stata sopra l'articolo, di cui si tratta, varietà di sentimenti neppure in quelli che le parti seguirono del Papa? Come puossi poi dubitare che le asiatiche Chiese non trassero un grande vantaggio dalla massima della fallibilità del Papa per appoggiare il loro errore, se per questo stesso oggetto risguardavano come fallibile la Chiesa medesima? Puossi adunque, senza timore di venir convinti di errore, conchiudere, che da un medesimo principio derivava in esse l'opinione della fallibilità sì della Chiesa, che del Papa; e quindi che, siccome nulla conta la lora autorità quanto alla prima, così nulla deve parimenti contare quanto al secondo. È adunque per ogni ragione necessario separarle dalle altre. Ma chi le saprà numerare? E non numerandole, chi potrà legittimamente asserire, che le ubbidienti alla Chiesa cattolica sieno sufficienti per autenticare bastevolmente la sua tradizione riguardo all'autorità pontificia in materia di fede, e sieno l'organo, pel quale essa Chiesa, se non *decide*, almeno *insegni?* Se ciò non si determina con precisione, l'unica conseguenza, che trar se ne potrebbe, si è, che vi furono anche tra'cattolici di quelli, che attaccati di troppo alle loro opinioni, per difendere il proprio partito impunemente credettero il Papa fallibile. Il che nè si nega, assicurandoci la storia che nella successione de'tempi quasi ogni verità ebbe i suoi oppositori; nè può giovare agli avversarii, i quali, se non si credono obbligati a seguire il *più gran nume-*

ro, molto meno possono da noi pretendere, che ci acchetiamo al *piccolissimo*.

6. Quanto si disse circa il valore dell' autorità degli Asiatici, nella supposizione eziandio che emanati già fossero i relativi pontificii decreti, e della loro persuasione che il Papa potesse definire l'errore, dovrà ugualmente applicarsi a tutti i casi, nei quali siasi ostinatamente resistito alle decisioni del Vaticano, le quali vennero dipoi autenticate dall' adesione della Chiesa o dispersa o congregata in concilio. Converrà per tanto in ciascun fatto, che ci venisse opposto, esaminare la natura dell'oggetto, se appartenga alla fede; l' origine dei sentimenti contrarii alla pontificia infallibilità, se antecedente o posteriore alla definizione; l'animo dei renitenti verso l' autorità della Chiesa, le loro dottrine sopra la sufficiente di lei rappresentazione, l'interesse, i fini, le circostanze, il numero, l'ortodossia dei medesimi, e finalmente il sentimento della Chiesa stessa. Cose tutte supposte, non mai dimostrate dagli avversarii nella moltitudine di quei monumenti della *sacerdotal libertà*, *e cristiana costanza* nel contraddire ai Pontefici, che formano il soggetto delle loro esagerazioni e millanterie, e che mai non si stancano di metter in campo fino a nauseare. Si possono adunque considerare simili resistenze, come quei contrasti, che sovente incontrarono le stesse decisioni della Chiesa, cioè come derivanti dalla forza dell' impegno per parte degli opponenti, e come tollerate per ovviare ad un maggior male per parte del Papa. Non di rado infatti si trovano nell'ecclesiastica storia tali e sì solenni definizioni della Chiesa cattolica, che neppure i novatori muovono alcun dubbio sulla loro autenticità, le quali, non sì tosto sono state abbracciate, nè hanno fatte sul momento cessare le dispute: e ne potrei quì citare moltissime, se il Tamburini non me ne dispensasse col derivare che fa, benchè illegittimamente, da questa causa « le tenebre, l'oscurità, i tempi procel-

» losi e torbidi » nella Chiesa. Altro fatto per tanto, onde argomentare *ex concessis*, loro non rammento, oltre quello dei due concilii di Costanza e di Basilea, la storia dei quali, come espostaci dall'autore della celebre *Difesa del clero di Francia*, e dallo stesso Tamburini, distrugge tutti gli argomenti da essi tratti dalle opposizioni che incontrarono nella Chiesa le pontificie definizioni. In quei concilii, col consenso di tutto il cattolico mondo, come falsamente pretendono gli avversarii, venne solennemente definito, che il concilio ecumenico è superiore al Papa, e che quindi è questi soggetto all'autorità di quello (1). Questa conciliare definizione per altro dopo lo scioglimento del concilio di Basilea, malgrado l'anzidetto vantato consenso, non trovò ricetto che in Francia, dove approvata venne in un coi decreti Basileesi colla famosa prammatica di Carlo VII, la quale fu poi abolita dal concordato tra Leon X e Francesco I; per lo che vennero i novatori a perdere ogni speranza della, così da loro chiamata, riforma (2). Sebbene da questa serie di vicende apparisca evidentemente, che, secondo le regole della *posteriore accettazione*, non si può riconoscere in quei concilii l'autorevole voce della Chiesa universale; tuttavolta per cogliere i nemici in più aperta contraddizione, supponiamolo. Ecco adunque da una parte la Chiesa tutta impegnata nello statuire la sua autorità nelle più solenni forme; eccola tutta occupata e sollecita nell'abbattere ovunque lo scisma e gli scismatici; ed ecco dall'altra costoro resi più che mai orgogliosi dal loro numero, muoverle una ostinatissima guerra, contraddire a così autentiche definizioni, perseguirle in ogni dove sino ai confini della Francia, ove soltanto trovò asilo una sì splendida verità, ma dove per altro entrò

(1) *Defen. cl. gallic. p. 2, l. 5. c. 12, 13, e l. 6, c. 19, part. 3. l. 7, c. 2,* Teol. Piac. *Rifl. sopra il Serm. di Bossuet, p. 36.*

(2) *Ivi, p. 44, 45.*

poco dopo la sua rivale a distruggere la regia prammatica, unico suo appoggio. E intanto che fece ella la Chiesa? Soffrì, dissimulò, finchè si riconciliassero gli animi. E perchè non potrà fare lo stesso il Pontefice, e con esso lui la Chiesa medesima, verso i renitenti alle definizioni dell'apostolica Sede? Si dirà dunque, che l'uno e l'altra aspettano con pazienza, che a poco a poco si estingua il fervore delle dispute, che gli animi si calmino, e che o ritrovando essi a mente tranquilla la verità, o venendo loro più luminosamente manifestata dall' universale consenso nei plenarii concilii, riconoscano finalmente nell' equità delle pontificie definizioni l' autorità del supremo loro promulgatore: e ad esse avvenga così, quel che dicono gli avversarii avvenire sovente a quelle della Chiesa, le quali « se anco per le circostanze de' tempi e » de' luoghi trovano da principio contrasto, si fanno lar- » go in seguito, e sempre più guadagnano terreno, e o » presto o tardi superano le resistenze, calmano le di- » spute, e richiamano i fedeli all'unità » (1).

7. Forse ci si obbietterà che le contraddizioni alla tanta celebrata dottrina costanziese sonosi fatte dopo sciolti tutti due i concilii; ma che per altro mentre sussisteva in essi la Chiesa, continuavasi a procedere contro de' suoi nemici con censure e con deposizioni da tutto il cattolico mondo risguardate come legittime: laddove i Papi sempre in istato di poter vendicare i torti fatti alla loro autorità, o non li vendicavano, riconoscendo legittima la condotta dei renitenti, o, se li vendicavano, non venivano considerate nè temute le loro punizioni. Ciò per altro non può opporsi se non da chi ignora le dissensioni ed i tumulti, che, come ci raccontano gli autori sopraccitati, si levarono appena pronunziati i famosi decreti dalla *Chiesa universale col consenso di tutto il catto-*

(1) Tamb. *Anal.* §. 65. Ciò si è verificato bensì degli oracoli pontificii, dei quali parliamo, ma non delle decisioni del concilio di Costanza.

lico mondo, e prima dello scioglimento del Costanziese, tollerando essa in santa pace, se non le ribellioni e gli scismi, almeno la dottrina contraria a quella, ch'era stata così solennemente da lui dichiarata e nei decreti medesimi definita. Eccone fra le altre un'autentica prova, nell'accettare che fece il concilio le spontanee rinunzie di Gregorio XII e di Clemente VIII, colle quali venivano essi a praticamente protestare contro la dichiarata superiorità dei concilii (a), senza ch'esso li costrignesse a deporre col papato anche tale dottrina, ma anzi colmandoli di elogii. E donde tale condotta, se non *ut catholici spectarent, non solum vera iura, titulorumque certam auctoritatem, sed etiam firmum et tutum consensionis effectum, ut infirmi nihil haberent quod iam mutire possent (1)?* Non tanto adunque si occupò allora la Chiesa, benchè congregata, nel difender la dottrina della sua superiorità al Pontefice, quanto nel togliere gli scismi, trascurando per una materna indulgenza quei mezzi, dei quali avrebbe, secondo gli avversarii, potuto usare in forza del supremo suo diritto. E si vorrà poi, che il silenzio dei Papi e della Chiesa universale equivalga ad un'approvazione delle resistenze fatte ai giudizii del Vaticano? Qual contraddizione coi proprii principii di questa maggiore? Si tratta da entrambi i lati di autorità; a quella si contraddice, che vuolsi nei due celebri concilii definita; a quella similmente si resiste del Pontefice coi suoi dogmatici giudizii esercitata; ingiusta si chiama, illegittima, scismatica, eretica (2) la contraddizione al costanziese tuttora adunato, quanto al punto dottrinale della sua supremazia, benchè esso con pazienza la tolleri per gli accennati motivi; e si dirà giusta, le-

(a) Vedi il *Discorso preliminare*, §. 49... 60, dove si è dimostrato, che la dottrina della supremazia pontificia resta piuttosto confermata, che condannata dal concilio di Costanza.

(1) *Def. cl. gall. p.* 2. *l.* 5, *c.* 24.

(2) Ivi, *l.* 6, *c.* 19.

gittima, canonica, e dettata dallo spirito di unità; quella, che si oppone ai decreti della Sede apostolica, perchè e Papi e Chiesa per i motivi medesimi soffrono in pace l'insubordinazione di alcuni tumultuanti, e caparbii, o usano condiscendenza alle prevenzioni ed infermità dei meno istruiti e sedotti? Questa diversità di giudizio ov'è essa fondata? Che se non si temevano i fulmini, che i Papi avrebbero potuto vibrare contro gli autori dei torti fatti alla loro autorità, che perciò? Non si temeano dai refrattarii, come non temeansi quelli del costanziese, e quelli pure spesse fiate di altri concilii, dai loro oppositori: e al par di questi sospendevano talora i Papi l'esecuzione delle imposte pene, od il rigore ne mitigavano.

8. Ma a che perdersi dietro a questi inconcludenti cavilli? Ricorrono essi forse i novatori all'opinione dei renitenti, per conoscere la mente di quei concilii, e la loro rappresentanza della Chiesa universale? No certamente. Con qual diritto dunque vogliono essi obbligarci a riconoscere i sentimenti della Chiesa sulla potestà del Papa, e sopra la sua infallibilità, nelle dottrine di coloro, i quali nell'esposte maniere e pegli addotti fini la combattono, vietandoci di rintracciarli in quelli, che vi si assoggettano con prestare pronta ubbidienza ai di lui solenni decreti? Vedano adunque, come essi combattono contro se medesimi, distruggendo il loro argomento dedotto dalle opposizioni per altro esagerate, che soffrirono le decisioni pontificie, col riconoscere in tutte indistintamente le parti del costanziese concilio la Chiesa universale, e coll'offrirci la serie delle contraddizioni da esso incontrate per conto dell'articolo della sua pretesa supremazia. Edificano così e distruggono a vicenda senza avvedersene. Frutti son questi dello spirito di partito. Infelici coloro che si lasciano da esso dominare..

9. Ma è egli poi vero, che abbia talvolta la Chiesa formalmente rigettato alcun decreto dogmatico dei ro-

mani Pontefici? Si è dimostrata finora l'impossibilità di convincentemente provare questo formale rifiuto nella Chiesa dispersa; e tocca a chi ce lo obbietta il provare che siasi esso verificato nella Chiesa adunata in concilio. Il solo Concilio VI potrebbe quì ritornare in campo; ma dopo quanto si è detto più sopra (1) del difetto delle richieste formalità negli scritti di Onorio, e dell'animo di quei padri di dichiararlo soltanto eretico indiretto, non può esso servire di alcun appoggio agli avversarii. La questione è di fatto. Quindi se non si adducono monumenti incontrastabili di pontificie definizioni formalmente annullate da'concilii, che, secondo le regole dell'*accettazion posteriore*, universalmente si riconoscano come legittimi ed ecumenici, potremo sempre combattere colle proprie lor armi gli avversarii; e quindi avrassi sempre il diritto di tacciare d'impostura la sognata formale contraddizione per parte della Chiesa. Tocca a loro per tanto proporci un concilio, in cui tutti si trovino i requisiti da essi voluti: e siccome li hanno sempre supposti, e non mai dimostrati, dimenticando, quando si tratta di opporre un qualche concilio all'autorità del Pontefice, ciò che ricercano per renderlo autorevole allorchè esso si opponesse ai loro sistemi; così dovranno almeno darsi il pensiero di non tutto supporre, e di essere a se stessi conformi nello stabilire i principii, e nell'applicarli imparzialmente ai varii casi. Ciò in vero non potrebbe non riuscire per essi di assai grave fatica per difetto di esercizio, non avendolo finora mai praticato: mentre sarebbe per la nostra causa occasione di trionfo, giacchè si convincerebbero evidentemente da se stessi delle proprie contraddizioni. Vantansi tuttavolta di esser per riportare una compiuta vittoria, opponendoci la libertà colla quale S. Cipriano e le Chiese africane resistettero a S. Stefano Papa: con quanto fondamento poi lo vedremo nei due capi seguenti.

---

(1) *Cap. 16.*

CAPO XX.

Il fatto di S. Cipriano non prova legittime le opposizioni ai giudizii dogmatici del romano Pontefice, perchè sembra che tenesse egli per disciplinale soltanto la controversia del ribattesimo.

1. Molte sono le vie per le quali i difensori della papale infallibilità cercano di convincere gli appellanti che a torto si avvisano di trionfare all'ombra del santo Vescovo di Cartagine. Chi sostiene non avere il Pontefice definito alcun dogma (1): chi pretende, che abbia bensì il santo martire, agitato dall'ardor delle dispute, erroneamente pensato contro l'infallibilità pontificia, e contraddetto ad una solenne definizione, ma che poi siasi ritrattato, sottomettendosi al giudizio del Papa: chi finalmente si avvisa di provare che in Africa non si riputasse oggetto di fede il punto del ribattesimo, ma solo punto di disciplina. Benchè per altro per ciascuna di queste strade ottengasi il medesimo fine, di provare cioè irragionevole ed immaginario il loro trionfo: pure non ne segue, che tutti indistintamente muovano da un centro ove trovisi la verità, e la certezza. Perciò, lasciando libero ciascheduno di attenersi a qual più gli aggrada, e di sciogliere le incidenti difficoltà, alla terza mi appiglio: avvertendo nulladimeno, che il chiarissimo dottor Marchetti con tanta evidenza dimostra, non essersi emanato da santo Stefano alcun dogmatico decreto su questo punto, che non può darsi uomo di senno, il quale non senta l'insuperabile peso delle sue ragioni. Solo adunque, onde convincere soprabbondantemente gli avversarii, mi accingo ad esaminare quel fatto, sotto il terzo riguardo.

2. Il dire, che nulla venne solennemente deciso sul-

(1) Marchetti *Eserc. Cipr. p. 204.*

l'articolo dall'apostolica Sede, scioglie bensì l'obbietto fondamentale, perchè in questo caso, non avendo contraddetto Cipriano ad alcuna dogmatica definizione, non può conchiudersi, che egli coi Vescovi africani tenesse il Papa per fallibile nei suoi solenni giudizii: ma non mi pare che lo giustifichi dallo scisma, qualora avesse egli fermamente creduto che si trattasse di un punto di fede. Imperciocchè la definizione che dà S. Tommaso dello scisma, cioè una *separazione dall'unità della Chiesa*, ossia dal principio sorgente di questa unità, che trovasi nel Papa, non ci lascia dubitare, ch'egli in tale ipotesi non fosse reo di questo delitto. Il vantarsi di essere nella comunione del romano Pontefice, e di tutta la Chiesa, non suffraga chi rigetta la loro fede: la cui unità tanto viene sciolta da chi contraddice ad un articolo solennemente definito, quanto da chi si arroga la potestà di fare decreti in materie di fede, indipendentemente dalla Chiesa. Se un Metropolitano, convocati tutti i suoi Vescovi in sinodo, pubblicasse un decreto, col quale dichiarasse essere di fede una scienza media in Dio, tra quella di visione e quella di semplice intelligenza, ed a questo decreto dogmatico dichiarasse obbligati a credere, come ad articolo di fede, i suoi sudditi; certo è, che il Metropolitano con tutto il sinodo romperebbe l'unità, non uniformandosi alla professione della Chiesa cattolica, che nel numero de' suoi dogmi non ammette questa scienza media. Così la facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson, così i Francesi nella dichiarazione dei quattro famosi articoli, si difendono dalla taccia di scisma: cioè, perchè *gallicani patres testantur ac probant, non eo se animo fuisse, ut decretum de fide conderent: sed ut eam opinionem, tamquam potiorem atque omnium optimam, adoptarent* (1): così finalmente il Tamburini libera dalla nota di scismatiche le scuole

(1) *Defen. cl. gall. Diss. praev. p.* 5.

de'Tomisti, Scotisti, Nominali, Molinisti, perchè appresso di esse la varietà delle dottrine non è confermata da leggi, nè esiste ne'pubblici documenti de'sinodi e delle particolari Chiese, come lo è quella de'Protestanti (1). San Cipriano al contrario nell'africano concilio avrebbe assolutamente, e indipendentemente da qualunque autorità, tranne quella del solo Dio, *qui solus haberet potestatem . . . de suo et synodi actu iudicandi*, pubblicato un decreto di fede; giacchè protestasi egli medesimo, scrivendo a Jubaiano, di aver decretato e stabilito il ribattesimo: *Quid in concilio cum complures DECREVERIMUS . . . et nunc quoque cum in unum convenissemus, tam provinciae Africae, quam Numidiae Episcopi numero septuaginta et unus, hoc unum denuo sententia nostra firmavimus, STATUENTES, etc.*, che non debba dirsi *ribattesimo*, ma *battesimo*, quello che si conferisce nuovamente o ai battezzati dagli eretici, o agli eretici convertiti, *statuentes non rebaptizari, sed baptizari*. Ma non era questo un articolo della professione della Chiesa: si avrebbero quindi due professioni diverse. Il penetrante lettore, dai suesposti caratteri dello scisma deduca da se l'altre conseguenze che necessariamente ne seguono. Come mai difendere in questa ipotesi la fede e lo spirito d'unità del santo martire? Io confesso di non possedere acume bastevole a tanto.

3. Si ricorrerà forse, per giustificarlo, all'esempio di tanti concilii nazionali e provinciali, che successivamente si tennero fino da'primi secoli nella Chiesa, nei quali, condannandosi l'eresie, venivasi a dichiarare la cattolica fede, senza che fossero giammai i Vescovi rimproverati d'incompetenza di autorità, come infatti non lo fu neppure il santo martire Cipriano? Così ne'due concilii Antiocheni fu condannato Paolo di Samosata,

(1) *Anal.* §. 183.

nei sinodi Diospolino ed Africano, Pelagio, e nel Costantinopolitano furono proscritte l'eresie di Eutiche. Quale usurpazione ebbevi adunque, e quale scisma si fece, se i Vescovi africani in concilio adunati dichiararono la nullità del battesimo degli eretici? Non v'ha altra differenza, se non che nei primi si stabilì la verità, laddove in questo decretossi l'errore: del resto tutti definirono, e tutti con autorità uguale. Non vi è altra differenza? Ve ne ha anzi una essenzialissima, cioè l'esistenza per una parte, e la mancanza per l'altra di subordinazione alla Chiesa. Sopra di che devesi notare, che non si nega già a'Vescovi il diritto di giudicar le materie di fede, come tampoco non negasi il fatto, che moltissime eresie sieno state condannate colà, dove nacquero: tuttavolta, percorrendo la storia di questi sinodi, si troverà, che essi giudicavano o col consenso antecedente della Chiesa, o con animo di sottoporsi interamente al di lei posteriore assoluto giudizio; non mai intendendo di usurparsi la potestà di porre un termine diffinitivo alle questioni di fede, prima che *ad apostolicae sedis notitiam perveniret* (1). È questa una verità sostenuta da tutti i teologi e storici cattolici, e, ciò che quì più monta, non negata neppure dagli avversarii. Ascoltisi il Le-Gros: *In his, quae ad totius Ecclesiae statum respiciunt* (quali sono le cause di fede) *nemo potest, praeter romanum Pontificem, legitimam ferre sententiam* (2). Egli stesso trattando della condanna fatta dai padri gallicani degli errori di Gilberto Porretano nel concilio di Rems, senza aspettare il giudizio del Papa (sopra di che menano i moderni indipendenti tanto romore), si esprime così: *Nihil tale* (cioè di non assoggettarsi al Pontefice) *cogitarunt gallicani Episcopi; sed in ea re, quae ipsis merito videbatur nulli dubitationi*

---

(1) Innocenzo I, *ep. 24 ad Episcopos Carth. Conc.*
(2) *De Eccl. Sect. 3, p. 322.*

obnoxia, voluerunt certam proferre sententiam, contestantes, se omnino esse paratos ad mutandam sententiam, si aliter apostolicae sedi videretur (1). Nè è necessario di rimontare alla prisca età della Chiesa, per esaminare ad uno ad uno ogni concilio: perchè già assicuraci il supposto Bossuet, che *in fide, in schismate totam Ecclesiam perturbante, atque in reformanda generali disciplina (a), ... iam inde ab origine, ac sub ipsa tyrannide constituti, quanta per provincias poterant concilia celebrabant: cum Sede apostolica, quae omnium Ecclesiarum communicatione polleret, consilia participabant: eius opera totius orbis sententiam exquirebant (2)*. Convien dunque mostrarci, che il concilio di Cipriano abbia usata questa deferenza verso il successor di S. Pietro, e verso tutta la Chiesa, onde combinare col suo tuono assoluto di decidere, la sommessione richiesta perchè non divenisse un concilio scismatico, nell'ipotesi che fosse persuaso che trattavasi di un punto di fede. Nè puossi giustificare, quasichè ignorasse l'autorità a cui si opponeva; poichè lo stesso S. Agostino ci attesta il contrario (3), chiamando inefficace l'universal consuetudine e l'autorità *pene totius orbis*, per farlo can-

---

(1) Ivi, *p. 324*.

(a) O non lessero questo passo, o nulla contano su tale proposito l'autorità del loro supposto gran Bossuet i maestri ed apostoli del sinodo pistojese, i quali, non ascoltando le voci del comun padre il romano Pontefice, ma dei nuovi *Ciri*, *dei Neemia*, *degli Esdri*, *dei Costantini*, *dei Teodosii* (Oraz. al Sinodo) fatti da essi allora risorgere nei . . . intrapresero indipendentemente, anzi contro la volontà espressa dell'apostolica Sede, a *togliere* gli errori pretesi, a *richiamare* le pratiche religiose allo loro nativa sorgente, a *ristabilire* la disciplina (certamente generale, come può vedersi nei diversi capi della riformazione) ad *anatematizzare* le eresie ecc. sovvertendo invece ogni ordine nella Chiesa, e combattendo le più sacre verità della fede.

(2) Vedi il cap. *14*.

(3) *Defen. cl. Diss. praev.* §. *76*.

giare di consiglio, quando non vi si accoppiasse l'evidenza delle ragioni. Altrimenti, cioè se non fossegli stato noto l' assenso universale in contrario, avrebbe potuto il santo dottore render più forte l'argomento contro i Donatisti, col far loro vedere, che Cipriano contraddetto non aveva scientemente all'autorità, contro la quale con tanta contumacia essi si erigeano, che non prendendo la questione soltanto all'*umana*. Così la prende, e perchè? Perche ben sapea egli, che *in ipso concilio nonnullae sententiae declarant, omnino eos contra Ecclesiae consuetudinem decrevisse, quod decernendum esse arbitrati sunt (1)*; vale a dire, che il concilio conosceva di opporsi alla pratica della Chiesa.

4. Questa pratica inoltre di non ribattezzare gli eretici, non discende ella forse qual conseguenza dal *principio speculativo della validità del loro battesimo?* Non autentica forse essa un tal dogma? Sì certamente (2). Dunque, siccome Cipriano non ignorava che questa consuetudine era universale fuori dell'Africa, nè poteva ignorarlo, se non si voglia supporre totalmente digiuno della storia de'suoi tempi; così non doveva ignorare del pari ch'era universale la fede circa lo stesso principio, poichè creder la dovea egli medesimo da esso inseparabile. Era sparsa di tenebre la controversia? Lo fosse pure: ma in che punto? Non già sulla esistenza della consuetudine, e quindi neppure sul fatto dell'universale credenza; ma soltanto sulle ragioni che ne formavano l'appoggio: lo dice chiaro il santo Vescovo d'Ippona. Se anche volessimo ai novatori concedere, che su qualche articolo speculativo possa oscurarsi la dottrina della Chiesa; non potrebbero mai inferirne, che fosse soggetta ad oscuramenti la di lei professione su di quello eziandio, che è la porta per cui in essa si entra, e da cui si ditsinguono i

---

(1) *L. 2, de Bapt. c. 9.*
(2) Guadagnini *Osserv. 2, par. 2. §. 6.*

membri di Cristo, qual è il battesimo. Sono nella Chiesa i molinisti, ed i tomisti; ma vi saranno ugualmente i battezzati ed i non battezzati? Se non può ammettersi questa assurdità, non potrà asserirsi giammai oscurata su questo punto la fede della Chiesa cattolica, nè potrà questa Chiesa giammai cessare dal pubblicarla col fatto.

5. Che debba pensarsi della condotta e dell'animo di Cipriano: se sapesse o non sapesse l'universalità della consuetudine contraria, non importa il deciderlo, dicono gli avversarii: solo si cerca, se egli risguardasse in realtà come appartenente alla fede la controversia: e per questo bastano le espressioni da lui usate, scrivendo a S. Stefano, e parlando a' padri del concilio, dalle quali apparisce aver lui creduto *non valere*, *irritum*, *nullum*, *inane*, *vacuum baptisma fore extrà Ecclesiam collatum*, come argomenta un dottissimo scrittore. Dunque non importa sapere, se ignorasse o no la pratica della Chiesa? Tanto anzi importa il saperlo, quanto il difenderlo dall'eresia, o certamente dallo scisma. Ma i padri non lo riconobbero forse nella Chiesa? Sì, ma appunto perchè non credeva di giudicare materia di fede. Che poi non lo credesse di fatto, oltre alla libertà in cui lascia ognuno di opinare alla sua maniera (1), oltre al dichiarare in questo punto indipendente ogni Vescovo dagli altri Vescovi, mentre non lo è nella fede (2), oltre all'esigere il peso delle ragioni e l'evidenza della dimostrazione per fondamento della consuetudine, anzichè l'autorità della Chiesa, la quale, secondo S. Agostino, bastar deve ad ogni cattolico; parmi esserne un fortissimo argomento quello, che si trae dalla sua lettera a Jubaiano. Fassi in essa il santo martire la grande obbiezione della sorte di tanti eretici, *qui in praeteritum de haeresi ad Ecclesiam venientes*, *sine baptismo admissi sunt*. Se è nullo il loro battesimo, non v'ha dubbio, è decisa la loro con-

(1) *Epist. 73, p. 129.* Ediz. Baluz.
(2) Cypr. *in Conc. Carthag. p. 198.*

danna: eppur egli non ne dispera, ma confida anzi nella misericordia di quel Dio, *qui potens est dare indulgentiam, et eos, qui ad Ecclesiam simpliciter admissi in Ecclesia dormierunt, ab Ecclesiae suae muneribus non separare*. Nello stesso senso Firmiliano, scrivendo al santo Vescovo, sostiene, che gli eretici convertiti, *si de saeculo excesserunt, in eorum numero habentur, qui apud nos catechizati quidem sunt, sed priusquam baptizarentur, obierunt*, i quali non vengono esclusi dalla vita eterna. Ragioniamovi un poco sopra. In questi eretici, non essendovi il battesimo di sangue, o quello dovrà trovarsi di acqua, o quello di desiderio: poichè sta scritto senza alcuna eccezione: *Nisi qui renatus fuerit etc.* Dichiarasi nullo quello di acqua? Dunque per conseguire la salute rimarrà, per essi quello di desiderio. Vediamo per tanto se possa ciò pensare Cipriano, omettendo per un momento di osservare, che la Chiesa, riguardo agli articoli della fede, non può lasciare nell'incertezza i suoi figli. Questi eretici convertiti ignoravano o vincibilmente, o invincibilmente la nullità del loro battesimo. Se vincibilmente, fu dunque loro colpa se non si fecero ribattezzare; e perciò non potea Iddio senza contraddire a se stesso, farli partecipi *de muneribus Ecclesiae*. Se poi l'ignoravano invincibilmente; non potea in essi nascere sospetto veruno, e quindi neppure verun desiderio di essere battezzati novellamente. Si conteneva egli implicitamente questo voto nella sincera professione degli altri dogmi tutti della Chiesa cattolica, e nella disposizione del loro animo di fedelmente uniformarsi alla di lei credenza? Ma a quale credenza? A quella per certo, che formava l'attuale distintivo carattere della vera Chiesa in confronto dell'eretiche sette: e tale certo non era la fede dell'invalidità del primo battesimo, perchè non ancor definita. Dirassi, che, essendo disposti questi eretici convertiti a sottomettersi a qualunque eziandio futura definizione della Chiesa, implicitamente professava-

no la vera fede? Ma ciò non toglie l' obbietto; imperciocchè si potrà sempre dimandare: di qual Chiesa? Di quella forse, la quale praticamente professava la validità del loro battesimo? Non lo può intendere Cipriano, poichè converrebbe supporre, che la Chiesa introdur potesse delle innovazioni nella sua prima professione. Di quella, che credeva l'assoluta necessità del ribattesimo? Ma come, se anzi col fatto doveano protestare contro di essa? Come poteano darsi a credere, che la Chiesa acconsentisse a riceverli in modo tale, per cui dovessero tuttora rimanere esclusi da una legittima partecipazione dei sacri misteri? L' avrebbero così creduta in errore. Di quella finalmente, che risultava dall'unione di tutte le Chiese, non eccettuate le africane, le quali con tutte le altre comunicavano? Ma l' estrinseca comunione non basta, quando contrarie sieno le professioni o speculative, od anche pratiche, qualora sieno intimamente connesse col dogma; altrimenti chi venuto fosse alla Chiesa, dopo gli errori di Lutero, ma prima che essa con un atto giuridico avesse da se separato il settentrione, avrebbe dovuto essere disposto a ricevere tutte e quelle sole definizioni, che l'unità delle Chiese, non escluse le settentrionali, fosse per pronunziare: la quale unità, non vi fu certamente nel concilio di Trento, e forse neppure in verun altro degli ecumenici. Non trovasi adunque verun fondamento su cui stabilire negli eretici convertiti questa disposizione di sottoporsi alla Chiesa, nel punto del loro ribattesimo. Dunque non v'ha alcuna ragione di supporre in essi il battesimo di desiderio. Dunque se san Cipriano avesse creduto che il ribattesimo fosse un dogma di fede, non avrebbe potuto sperare l'eterna salute degli eretici non ribattezzati.

6. Si opporrà, che un cristiano, il quale si crede battezzato, benchè nol sia, o per mancanza d'intenzio-

ne nel ministro, o per qualunque essenziale difetto nella materia, o nella forma, pure è nella Chiesa. La risposta è facile. Per questo è nella Chiesa, perchè nella professione di tutti i dogmi, tra' quali si numera la necessità del battesimo, e nella sua subordinazione alla vera cattolica Chiesa, da esso determinatamente conosciuta ed ubbidita, se ne comprende il voto. Non può dirsi altrettanto dell'eretico convertito e non ribattezzato nell'ipotesi dei ribattezzanti; poichè all'opposto professa egli l'inutilità del secondo battesimo. Crede di essere ben battezzato? a che gli varrebbe questa sua fiducia? quale autorità lo muove a crederlo? quella di una Chiesa, secondo la predetta ipotesi, in errore. Correrebbe meglio la parità di un gentile, il quale abbandonata l'idolatria, professasse in tutto, fuorchè quanto al dogma del battesimo, la cattolica fede. Non vi sarebbe per esso salute. Non erra, dirassi, l'eretico per propria malizia e perversità un idiota, che, educato fra gli eretici, professa l'eretica credenza, credendo così di uniformarsi alla Chiesa cattolica, che per un errore di fatto crede essere la Chiesa in cui nacque? Agl' imperscrutabili giudizii di Dio si ricorre in questo caso. Perchè adunque non dovrassi ugualmente ricorrere anche per gli eretici convertiti senza il ribattesimo? Vi ha forse una maggior ragione, per adorare in quello gli arcani della divina giustizia, che non in questo? Eppure san Cipriano non esclude l'eretico convertito, e non ribattezzato, dalla partecipazione dei beni della Chiesa, dicendo, che troverà indulgenza appresso Dio. Ma abbiamo dimostrato che ciò non può essere nè pel battesimo di sangue, nè per quello di desiderio, nè per la sola professione degli altri dogmi. Resta dunque a conchiudere, che il santo martire appoggiasse tale sua fiducia ad una conseguenza, qualunque ella siasi, del primo battesimo, e di questa professione, per cui virtù potesse l'eretico ottener da Dio misericordia ed andar salvo. Non sembra potersi altri-

menti interpretare la mente del santo Vescovo. Chi poi non vede, che verrebbe con ciò a riconoscere nel primo battesimo un'assoluta sufficienza alla salute, e quindi non più una necessità di mezzo nel secondo? Non ripugna poi che una pratica esterna, senza di cui si crede potere andar salvo, si possa talvolta considerare come spettante alla disciplina, tuttochè risguardi la fede. Saravvi forse errore nella prima supposizione; ma, ammessa quella, ne segue la seconda come un corollario. Sarà adunque stato, nella mente del santo padre, di maggior sicurezza e di maggior perfezione il ribattesimo: illecito sarà stato quello degli eretici, com'egli lo chiama nella sua lettera allo stesso Jubajano, *nec ratum possumus, nec legitimum putare (baptismum), quando hoc apud eos (haereticos) constet esse illicitum*: e come in oltre decisivamente si deduce dal non distinguer egli nella sua lettera a Pompeo il battesimo degli scismatici da quello degli eretici, dicendo che nè l'eresia nè lo scisma *habere possunt salutaris lavacri sanctificationem*, quantunque san Basilio, scrivendo ad Anfilochio, asserisca *visum fuisse antiquis, schismaticorum baptisma admittere*: e per conseguenza nè l'uno nè l'altro sarà stato da lui tenuto per *inane*, *vacuum*, *irritum*, *etc.* prese tali espressioni nella loro letterale significazione.

7. Ma non poteva, dirassi, prescindere dal principio speculativo. Altro è, che non lo potesse legittimamente, ed altro, che non vi prescindesse di fatto. Non solo poi vi prescinde egli, ma vi prescinde pure il medesimo concilio Niceno, come ne siamo certificati dall'essersi ciò fatto liberamente eziandio nei tempi posteriori. Consultisi san Basilio. Scrive egli ad Anfilochio (1), in proposito del ribattesimo *uniuscuiusque regionis morem sequi oportere;* e che se appresso alcuni *prohibita*

(1) *Ep. 188, ad Amphil.* edit. Paris.

est rebaptizatio, *sicut et apud romanos*, *oeconomiae alicuius gratia*, pure la diversa consuetudine de' luoghi *vim obtinet* (1), come appresso gli Asiatici quella di non ribattezzare i Cattari, gli Encratiti, gl'Idroparasti, e nella Cappadocia quella di battezzare novellamente i Pepuzeni (2). E come ciò, senza prescindere nell'esecuzion della pratica dallo speculativo principio? Come poi prescindervi, senza risguardarla come disciplinale soltanto? Si dirà forse; che, distinguendo san Basilio gli eretici, gli scismatici, i parasinagogi (*a*), ed ammettendo per valido il battesimo dei secondi e dei terzi, e dei primi pure quando *nihil a fide recedit;* cioè quando è conferito nella forma prescritta da Cristo, non rigetta che il solo battesimo in cui siasi questa forma alterata; e che quindi mostra piuttosto di ammettere il cattolico dogma di non ribattezzar quegli eretici, che tale forma fedelmente conservano? Rispondono i dottissimi padri Maurini: *Nonquaerit (Basilius) utrum observata necne fuerit praescripta a Christo forma; sed eam rem ut minime controversam praetermittens, baptismi reiiciendi aut probandi regulam repetit ex sana aut haeretica doctrina. Hinc illa haeresum, schismatum, et parasynagogarum distinctio, ex qua profecto dignosci non possit, utrum observati necne fuerint legitimi ritus. Hinc etiam Basilius haereticorum baptisma, etsi a fide recedit, interdum tamen ratum esse patitur, si ita postulet publica utilitas. At profecto nunquam tanta usus esset indulgentia, si baptisma a fide recedere aut non recedere existimasset, prout praescripta a Christo for-*

(1) *Ep. 199. ad eumdem.*
(2) *Ep. 188.*
(*a*) Così si chiamano quelli, che per qualche delitto sospesi dal loro ministero nella Chiesa, non curando questa pena canonica, si associano compagni, e continuano il loro ministero, abbandonando in questa guisa la Chiesa cattolica, col non sottomettersi alle sue canoniche prescrizioni.

ma violatur, aut servatur. Deinde sancit, can. 47, baptizandos Encratitas, quamvis dicant: In Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum baptizati sumus. Reiiciebat ergo illud baptisma, non ob violatos baptizandi ritus, etc. (1). San Basilio dunque o è eretico egli stesso, se il concilio Niceno, siccome approvò la pratica del non ribattezzare, così avesse pure dichiarata la sua inseparabilità dal dogmatico principio speculativo, e quindi come eretici condannati avesse i ribattezzanti: ovvero inutili dimostra gli sforzi di quelli, che coi giustissimi loro raziocinii trovando esservi una essenzial connessione tra il principio e la pratica, pretendono poi che dovessero necessariamente conoscerla, e l'abbiano conosciuta di fatto tutti quelli che seguivano l'una o l'altra consuetudine. Perchè adunque non potrà supporsi, che non abbia ad essa atteso del pari san Cipriano? Parla egli più chiaro negando agli eretici la potestà di battezzare, che non san Basilio, il quale accennando i di lui stessi fondamentali argomenti, senza ribatterne alcuno, dice, che nulladimeno debbasi seguitare il costume delle diverse Chiese, mostrando per conseguenza di ammetterli come buoni? È una stessa la dottrina e di chi l'insegna, e di chi l'adotta.

8. Resta dunque a conchiudersi, che anche il santo martire come spettante alla disciplina risguardasse il ribattesimo, e perciò lo dicesse conforme alla divina disposizione ed agli oracoli della sacra scrittura, non *formaliter*, ma soltanto *illative*, come osserva Natal Alessandro (2); ed *illative* parimenti pretendesse *evacuari* il battesimo de' cattolici da chi quello ricevea dagli eretici, in quanto cioè riputava, che ricevendolo si venisse a riconoscere ch'essi legittimamente e lecitamente lo amministrassero, e che fosse loro utile alla salute, malgrado un'eretica credenza. Ond'è che santo Agostino, esa-

(1) Nella nota E *alla lett. 188, cit.* pag. 268.
(2) *Hist. Eccl. Sacc. 3, diss. 12. art. 4.*

minando l'accennato testo della lettera a Jubaiano, in cui san Cipriano *illecito* chiama il battesimo degli eretici: *Nec nos abnuimus*, dice, *eum*, *qui apud haereticos*, *vel in aliquo schismate extra veram Ecclesiam baptizatur*, *non ei prodesse in quantum haereticorum et schismaticorum perversitati acconsentit* (1). Al fin qui detto aggiungasi per ultimo, che le ragioni adoprate dagli Africani contro il battesimo degli eretici, il non trovarsi cioè in essi lo spirito santo, ecc., possono ugualmente rivolgersi contro il battesimo conferito dai peccatori, come lo rivolge Santo Agostino per combattere colle proprie lor armi contro i Donatisti; e quindi, se valessero a provare invalido quello dei primi, invalido altresì dimostrerebbero quello dei secondi; e che per conseguenza, o ci obbligano a credere, che san Cipriano, siccome in questo, così neppure in quello riconoscesse una vera ed assoluta nullità, o ci costringono a giudicarlo ignorantissimo per non aver saputo prevedere questa necessarissima conseguenza, che lo avrebbe convinto di aperta contraddizione rigettando l'uno e non l'altro. In nessuno poi di questi due casi possono trarre gli avversarii un concludente argomento contro l'infallibilità pontificia: non dai suoi sentimenti nel primo caso: non dal peso della sua autorità nel secondo, la quale punto valga, nell'ipotesi eziandio che egli considerasse qual articolo di fede il ribattesimo, verrà brevemente determinato nel capo che segue.

(1) *De baptis. l. 3, c. 10.*

CAPO XXI.

Se S. Cipriano credeva appartenente alla fede il ribattesimo, e dal Pontefice definita la controversia; sono costretti gli avversarii, secondo i loro stessi principii, a non valersi della sua autorità, nè quanto al fatto, nè quanto alla dottrina.

1. Abbiamo da un canto alcuni Vescovi africani, che sotto la scorta di Cipriano facevano delle innovazioni nella fede: abbiamo dall'altro *pene totius orbis Episcopos*, che uniti a santo Stefano professavano il vero cattolico dogma. Ricusavano quelli di sottoporsi al Pontefice, questo per lo contrario continuava più d'ogni altro ad oppor loro la più ferma resistenza, onde trarneli dall'errore, e dimostrare così, che tanto superava ognuno nella fede, quanto nell'autorità (1). Erano in tal modo riscaldati i primi, che lo stesso santo Agostino sdegna *retractare quae Cyprianus in Stephanum iratus effudit (2)*, e per fino uno de' più dichiarati nemici del Vaticano non osa » approvare le espressioni troppo dure » e piccanti « di Firmiliano (3), la cui lettera fu in latino tradotta dal Vescovo di Cartagine e spedita alle Chiese (4). Eppure ardisce un Launojo di preferire l'autorità di Cipriano a quella di Stefano (5), non arrossisce un Racine di proporci in quello un esempio della più grande moderazione (6), in questo poi della più *manifesta irregolarità (7)*; e tutti generalmente i novatori si danno vanto di ritrovar nella dottrina e nella condot-

(1) Vinc. Lirin. *Comm. 1, c. 5, adver. Haer.*
(2) *Lib. 5, cont. Donat. c. 25.*
(3) Cosa è un appellante? *Art. 3, p. 161.*
(4) Euseb. *l. 7. c. 30.* Ediz. Vales.
(5) *Epist. 12, ad Jacob. Bevilaq.*
(6) *Saec. 3, ar. 4. n. 7.*
(7) *Ivi, n. 19.*

ta del primo un monumento da ogni canto irrefragabile dell'universale tradizione contro l'infallibilità dei romani Pontefici, quantunque uno dei loro corifei confessi che *lapsus*, *in quos patres aliqui inciderunt*, *quidpiam detrahunt eorum auctoritati* (1). Per convincerli adunque che in vano gridano vittoria mi accingo a trarre dalla propria lor bocca la finale sentenza contro essi medesimi.

2. E primieramente, quanto autorevole può ella stimarsi pei cattolici la di lui dottrina? Nè già ricorderò io qui, onde calcolarne il giusto peso, l'errore circa il battesimo, inferendone coll'autor della Francia vendicata, che *errarunt* (Cipriano e i suoi seguaci) *circa baptismum*, *errare potuerunt circa Pontificem* (2). Lo poterono infatti, ma ciò assolutamente non prova, che abbiano errato di fatto; lo prova bensì nell'ipotesi che agitar credessero un punto di fede, il tuono in cui parlano, non conciliabile con quei sentimenti, che aver si devono anche per confessione degli avversarii verso il successor di S. Pietro. Poichè dove è dato al Tamburini di ritrovare in essi quella *favorevole presunzione* pei giudizii dell'apostolica Sede, che forma un esclusivo di lei privilegio in virtù della sua indefettibilità? Forse dove dicono, che presso di essa *non ea in omnibus observantur*, *quae ab origine tradita sunt* (3)? Dove quell'udienza al Pontefice nell'unirsi con esso a difesa della verità (4)? Forse dove dichiarano di non avere che solo Dio a giudice nel governo della propria Chiesa, e nella professione della loro fede (5)? Anzi dove la ricognizione della stessa giurisdizional primazia, legittimamente esercitata da Stefano contro le loro intraprese (6)? Forse colà dove lo chiamano *superbo* del suo episcopato, e

(1) *De font. Th. diss. 3, de auct. Patr. reg. 18.*
(2) *Diss. 4, §. 1, 3.*
(3) *Ep. Firmil. pag. 334.*
(4) *Vera idea*, *p. 2, c. 4, §. 1.*
(5) S. Cipr. al Concil.
(6) Opsiraet. *De sum. Pont. Quaest. 1, §. 2.*

lo rimproverano, perchè pretende di ritenere la successione di Pietro, ed occuparne la cattedra, benchè in vano si millanti della sua autorità (1)? Dove quel giudizio provvisorio e subordinato, che solo si accorda ai Vescovi dall'Alliacese a nome della facoltà teologica? Forse nelle loro dichiarazioni e proteste di aver *decretato*, e fermamente *stabilito (2)* il ribattesimo, nelle quali caricano di tante ingiurie lo stesso romano Pontefice, e a lui non solo non si attribuisce *la parte principale*, ma quasi si nega qualunque diritto di decidere? Dove quell'attaccamento all'apostolica Cattedra, a cui debbono i concilii *consilia partecipare*, *et eius opera totius orbis sententiam exquirere (3)*, ed a cui, onde conservare il vincolo dell'unità, devesi riferire l'episcopale giudizio (4)? Forse in quello stesso famoso concilio che si celebrò senza intelligenza del Papa, e si pubblicò senza significargliene il risultato colla spedizione degli atti (5)? Dove finalmente quel rispetto e venerazione al supremo gerarca, che tanto millantano i novatori? Forse ove lo chiamano improvido, superbo, audace, e insolente, pseudo-Cristo, pseudo-Apostolo (6)? E saran questi i sentimenti di sommessione verso il padre comune della cristianità, per disprezzare i cui decreti assoluti conviene non credersi compreso nella classe de'cristiani (7)?

3. A voi dunque, o signori: difendete, se vi dà l'animo, in modo che non lasci luogo a replica, la dottrina di questi padri da errore sopra l'autorità pontificia, dopo che il rescritto di Stefano suscitò i loro animi ad

---

(1) *Ep.* Firmil. *p. 334, 351, 352.*
(2) Cypr. *Ep. ad Iub.*
(3) *Def. cl. gall. Diss. praev. §. 76.*
(4) Le-Gros, *De Eccl. Sect. 3, c. 3, p. 319.*
(5) *Vita S. Cypr. in edit. oper. n. 30.*
(6) *Epist. Cypr. ad Pom. Epist. Firm.*
(7) Guadagnini, *Osserv. 2. p. 1, §. 2, p. 144.*

una guerra così lunga ed accanita. Eccovi a che si ridurrebbero i privilegii della Sede apostolica: 1. è la depositaria della tradizione di tutte le Chiese Cattoliche; ma può pubblicamente professare, e decretare solennemente una tradizione alla loro contraria: 2. ha il suo giudizio una *presunzion favorevole*, ma allora quando soltanto non si opponga alla *pretesa* evidenza delle private nostre dottrine: 3. può comandare ai Vescovi che a lei si uniscano nel combatter l'errore; ma questi possono impunemente dichiarar in errore la Sede medesima: 4. può il Pontefice far uso di tutta la sua autorità, può decidere, può minacciare; ma può ugualmente ogni Vescovo usare della propria in opposizione a quella di lui, e beffarsi de' suoi giudizii e delle sue minaccie, come di un'aperta ingiustizia, e di un'intollerabile usurpazione: 5. è ad esso subordinato il Vescovile giudizio; ma solo quando non vi abbia discrepanza, poichè in tal caso appartiene a' Vescovi il definire assolutamente: 6. ha egli la *parte principale* nei punti appartenenti al dogma, deve essere consultato dai sinodi, ed a lui devono riferirsi le decisioni conciliari: è per altro in libertà dei concilii sì ecumenici, che provinciali, l'escludernelo, il non consultarlo, l'eseguire i proprii decreti senza neppure parteciparglieli: 7. gli si devono tutti gli omaggi; ma non perciò è da credersi maucare al rispetto dovutogli chi spinto da zelo contro l'errore, che suppone da lui decretato, lo diffama pubblicamente come prevaricatore e pseudo-Cristo. Queste sarebbero le sublimi ed inalienabili prerogative del pontificio primato, contro le quali nè vale il tempo, nè si può stabilir prescrizione (1); se nella dottrina di questi padri nulla si ritrovasse meritevole di essere censurato, come contrario alle giuste nozioni del primato medesimo. Ma siccome senza fatica ognuno ritrova in questo compendioso prospetto

(1) *Vera idea par.* 2, *c.* 1, §. 1,

una serie continuata di contraddizioni; così si dovrà o spogliare la Cattedra di san Pietro di tutte le sue originarie prerogative, o riconoscere nella condotta e nel linguaggio degli Africani un vero conculcamento dell' autorevole primazia de' Pontefici.

4. Si dirà, che quei Vescovi comunicavano con Roma in *decisis* e che in *decisis* la riconoscevano custode della tradizione? Ma forse che una pratica sempre usata in quella Chiesa, e da tutte le altre fedelmente seguita, e solo contraddetta dopo il pacifico possesso, di più di due secoli da alcune Chiese particolari; una pratica inseparabile dal dogma, che anzi equivale ad una espressa professione del dogma medesimo, non potrà testificarci bastevolmente l'universal tradizione? Non si dovrà essa riputare una pratica, in cui sia assolutamente necessario di convenire, qualor non si voglia separarsi dal centro dell' unità? Vale nel caso nostro l'argomento negativo, nella supposizione eziandio, che non si sapesse distributivamente calcolare la tradizione delle altre Chiese, cioè dalla sola pratica della Chiesa romana puossi con sicurezza quella conoscere della Chiesa cattolica, non essendovisi questa apertamente opposta giammai. Poichè nell'ipotesi che fosse eretico il principio speculativo, non solo qualche Chiesa singolare avrebbe dovuto opporvisi: ma lo avrebbe dovuto la medesima Chiesa universale: altrimenti, essendo ammessi agli ecclesiastici ministeri gli eretici convertiti, avrebbe ella col suo silenzio indirettamente cooperato alla totale sua distruzione, non potendo sussistere Chiesa senza ministri, nè ministri senza battesimo. Era dunque necessario, non solo che nella Chiesa vi fossero degli opponenti, ma che la Chiesa stessa dichiarasse espressamente col fatto il suo dissenso; e tanto era questo necessario, quanto la sua sussistenza. Dunque nel caso nostro non può aver luogo la distinzione dell'*insegnamento* dalla pratica decisione, come abbiamo già altrove accennato.

5. Inoltre non è ella *indefettibile* nella fede la Cattedra pontificia? Non è egli impossibile per conseguenza che l'errore getti in essa sì profonde le sue radici, che lo abbia a difendere ostinatamente (1)? Dunque san Cipriano non avrà contraddetto a quella Sede un tal privilegio. Ma come, se anzi la credeva in errore? Dovea dunque essere persuaso, o che non si fosse mai in verun tempo dalla Chiesa universale praticata questa osservanza, o che non fosse sufficiente la prescrizione di due secoli e mezzo a poter dire, che una Chiesa abbia *ostinatamente* difeso l'errore, e che sia quindi in essa su questo punto mancata la fede. Perocchè, se anche si volesse concedere, che una sola volta si fosse col fatto o colla dottrina definita la controversia; quella tra le Chiese, che fosse stata la prima a fare una pubblica professione contraria, avvalorandola colle più solenni formalità e leggi, potuto non avrebbe certamente, anche secondo gli avversarii, non incorrere la taccia di eresia. Ora, non essendo possibile, che nei primi tempi, nei quali si ammisero gli eretici convertiti, non esternasse la Chiesa quale fosse la sua credenza sul loro battesimo, perchè non poteva occultare se stessa; tosto che si rimprovera ad alcuna d'aver fatta su tal punto una innovazione, la si accusa insieme d'un'eretica, od almeno, se pertinacemente non si ostini, d'un'erronea prevaricazione. Dunque san Cipriano, credendo indefettibile la fede nella Sede apostolica, creduto avrebbe in conseguenza conciliabile questa indefettibilità colla pertinacia ed ostinazione in professar l'eresia per due secoli e mezzo; mentre i nostri emoli stessi ascrivono ad effetto di un tal privilegio » l'essersi lavate sempre da' successori le macchie » de' Papi, e l'essersi sempre rimessa la Chiesa di Roma » sul retto cammino della verità, se ella talvolta, secondo » loro, ha deviato nelle sue decisioni »(2). Andiamo avanti.

---

(1) Tamburini *Vera idea*, *p.* 2, *c.* 4, §. 15.
(2) Tamb. *l. cit.*

6. Voglio propriamente che i novatori stessi decidano questa causa. Gode egli il giudizio dell'apostolica Sede una presunzion favorevole? Sì certamente: l'espressioni dei padri, ed i ricorsi ad essa fatti da tutte le parti dell'orbe cattolico, ce ne somministrano la prova più luminosa. Dunque chi non ha questa presunzione, non avrà nemmeno una giusta idea di quei privilegii, sopra i quali essa si fonda. Ma piano, mi si risponde: allora si presume, quando non apparisce evidentemente l'errore: « nel solo dubbio, io debbo opinare a favor del giu» dizio pronunziato » (1). Sia pur così. Quali saranno le regole, onde poter riconoscere questo errore colla chiarezza necessaria a far sì, che resti giustificato il reclamo? Quelle forse, che seguir si debbono, onde distinguere la dottrina della Chiesa? Certo che sì: poichè non altro si cerca che questa dottrina, e dall'adesione a questa deve appunto derivare il reclamo stesso. Udiamola dunque dal Tamburini. » Parla, ei dice, la Chiesa nella » tradizione dei padri, ne'canoni de'sinodi, ne'decreti dei » sovrani Pontefici generalmente adottati...In questi fonti » hanno le Chiese particolari le regole certe e sicure per » discernere ne'decreti di Roma la voce della Chiesa, da » quella che non è tale, e l'uso dall'abuso della legittima » potestà. Su questa base hanno le Chiese non di rado recla» mato contro alcuni decreti de'Papi, che si volevano spac» ciare col manto dell'autorità della Chiesa» (2). Non si può dunque dire un manifesto errore, per cui sia lecito colla maggiore solennità reclamare contro i pontificii decreti, quello che non apparisce dall'applicazione di queste regole. Non basta consultar la scrittura, quando nell' interpetrarla non si ricorra alla tradizione, e quel che più importa, all' autorità della Chiesa, onde non ammettere lo spirito privato nell' interpetrazione della di-

(1) Ivi. §. 18.
(2) Anal. §. 44.

vina parola: ed il citato autore c'insegna egli stesso, che tutti i padri anche della più rimota età *in hac persuasione fuerunt, qui crediderunt sibi fas non esse sacras literas interpretari arbitrio proprio contra eorum expositionem, qui ante se extiterunt... Hanc sibi legem veteres omnes praefixerant, et accuratissime observarunt.. nec quisque sibi blandiri potest, se legitimum sensum iudustria ingenii sui reperüsse (1)*. S. Cipriano adunque avrà usati questi mezzi, per iscoprire l'errore nel decreto di santo Stefano: spetta perciò al Tamburini il dimostrarlo. Ma se non estrae dall'archivio delle sue antichità qualche polveroso monumento fin ora sconosciuto, lasciato da quel padre, non potrà mai provarlo decisivamente. Quelli infatti che sono alla pubblica luce convincono del contrario; non altro trovandosi adoperato da lui in essi, che scrittura e raziocinio, omessovi del tutto l'appoggio del consenso o dissenso della tradizione, la quale in questo argomento è inseparabile dalla consuetudine, senza curarsi di verun giudizio di chi gli era superiore in autorità. Ecco infatti come argomenta il santo martire: *Ea facienda esse quae scripta sunt Deus testatur.... Si ergo aut in Evangelio praecipitur, aut in Apostolorum epistolis vel actibus continetur, ut a quacumque haeresi venientes non baptizentur... observetur divina haec et sancta traditio. Si vero ubique haeretici nihil aliud quam adversarii et Antichristi nominantur, si vitandi et perversi, et a semetipsis damnati pronuntiantur; quare est, ut videantur damnandi a nobis non esse, quos constat apostolica contestatione a semetipsis damnatos esse (2)?* Se dunque la di lui dottrina non è in termini espressa nelle scritture, se nell'interpetrarle non ricorre alla tradizione della Chiesa, se il tutto fa dipendere unicamente da' proprii raziocinii;

(1) *De font. Th. reg. 7. p. 121.*
(2) *Epist. 74 ad Pomp.*

si potrà mai dire, che abbia eseguite quelle inalterabili savie prescrizioni, la cui osservanza sola può guidarci al conoscimento delle cattoliche verità? E se deviò dalla retta strada potrà mai giustificarsi il suo reclamo, e la sua ostinazione col solo appoggio di un'apparente evidenza dell' errore? Allora potrebbero, per ragion di sistema, gli avversarii giustificarnelo, quando dimostrassero, aver esso fedelmente adoprati i mezzi necessarii per conoscere la fede della Chiesa: ma se non lo dimostrano, si potrà sempre conchiudere, che fu illecito il reclamo, perchè non appoggiato ad una base regolare e canonica, cioè ad una reale, o almeno presunta tradizione. Ma, dicono, sembravano al santo Vescovo evidenti le sue ragioni, nè a rigettarle era obbligato da alcuna definizione della Chiesa. Evidenti? lo so benissimo, ma ciò perchè prescindeva del tutto dalla tradizione. Non obbligavalo alcuna definizione? ma se per tal motivo non era obbligato a credere, era per altro obbligato, in forza dell'opposta consuetudine e credenza universale fuori dell'Africa, a dubitare del suo giudizio, a sospenderlo, ed a rispettare, più che non fece, la maggiore autorità. Si tratta di un fatto, cioè quale sia la dottrina della Chiesa: chi dunque almeno tra' cattolici potrà giammai ammettere che un raziocinio fondato su principii universalmente adottati dai medesimi oppositori, quali erano i testi scritturali apportati da Cipriano, abbia a preponderare all'autorità di quasi tutto il cattolico mondo? Stando alle regole della prudenza, avrebbesi certamente dovuto rimanere almeno in sospeso. Dovea dunque, prudentemente operando, dubitare il santo martire del suo giudizio, e quindi formare una *favorevole presunzione* per quello del Romano Pontefice. Nè l'una cosa fec'egli, nè l'altra: dunque non calcolò in quella controversia le giuste e vere nozioni delle pontificie prerogative; nè riconobbe nell'apostolica Sede ciò che non le negano i novatori.

7. Ha in virtù della sua indefettibilità quella Sede la *parte principale* nei giudizii dogmatici, può definire, e la sua definizione appartiene a tutte le Chiese, in quanto almeno può eccitarle contro l'errore, « ha il diritto » di farsi ubbidire dai Vescovi nell'uso dei mezzi cano- » nici, per mantenere l'integrità della fede: ed i Ve- » scovi sono in un preciso dovere di cospirare insieme » col capo a difesa della verità » (1). Che bei privilegii! Chiediamo a Cipriano ed a Firmiliano, se siano reali o immaginarii. Ci dirà il primo, che le definizioni pontificie non hanno altro peso, se non quello, che loro proviene dalle ragioni che in esse si adducono (2), che, a fronte di qualunque definizione uscita dal Vaticano, è lecito non solo pensare, ma anco operare secondo il proprio giudizio, senza timore di venire reciso dall'ecclesiastica comunione, perchè non è il Vescovo ad altri responsabile, che al solo Dio (3). Nè si può quì intendere, che il Vescovo non sia soggetto che al solo Dio, *quoad secretam intentionem (4)* soltanto: poichè egli insegna precisamente, non doversi temere che il solo giudizio di Dio, anche nella esteriore resistenza ad ogni definizione su quel tale proposito. Parla egli in fatti di un punto inseparabile da una estrinseca pratica; parla di un dissenso, per cui si potrebbe temere di venir separato dalla comunione della Chiesa, il che non può accadere qualora esso estrinsecamente non si manifesti; parla di un estrinseco ministero nel governo della propria Chiesa (5). Dice adunque indipendente ogni Vescovo dal Papa, non solo nella fede interiore, ma eziandio nell'esteriore condotta: e pel generale principio, che Dio solo ne è il giudice, lo costituisce in questa indipendenza, non solo nel caso di un evidente errore, ma

(1) Vera idea p. 2, c. 4, §: 1.
(2) *Ep. 74 ad Pomp.*
(3) *Serm. S. Cypr. ad concil.*
(4) Le-Cros, *c. 4, concl. 3, p 57.*
(5) *Ep. ad Steph.*

in qualunque caso immaginabile: ed in conseguenza anche in materia di dottrina e di pratiche con essa intimamente connesse, contrasta al Pontefice ogni autorità, non gli attribuisce la *parte principale*, per nulla conta i suoi decreti, nè si crede in obbligo di ubbidirgli « nell'uso » dei mezzi canonici per mantenere l'integrità della fe» de », che santo Stefano riduceva alla tradizione, e che non furono, come si è osservato, adoprati da Cipriano. Che se consultiamo il secondo, cioè Firmiliano; forse anche più espressamente ci dice, che a nulla serve l'autorità del primato, che è inapplicabile alle questioni che insorgono, che non vi è obbligo veruno di prestarvi ubbidienza neppure esteriormente, in somma che il Pontefice *FRUSTRA praetendit Apostolorum (Petri et Pauli) auctoritatem*, allora quando in qualunque maniera presume di comandare agli altri, e che lungi dal non essere nella comunion della Chiesa quelli, ai quali egli mai la negasse, verrebbe egli anzi a dichiarare, loro negandola se stesso scismatico ed *apostata* (1).

8. Ecco la dottrina, che ci si vuol opporre. È dessa generalmente ammissibile circa l'autorevole primazia della Sede apostolica? Lo diranno i protestanti, ma non lo può dire un cattolico, nè lo dicono neppure gli odierni novatori. A che dunque tanto si esalta la sacerdotale libertà de' suoi autori? Sanno forse essi distinguere i nostri avversarii; quanto devesi alla passione, e quanto alle impressioni della verità? Appunto. Erano, si risponde, antecedentemente persuasi gli africani, che il Papa potesse definire l'errore, e da questa persuasione provenne, che si credettero in libertà di reclamarvi; e fin quì la dottrina è santissima; e reclamando usarono del loro originario diritto: il modo poi di reclamare con termini così aspri fu effetto della commozione, che in essi eccitò l'irregolare condotta tenuta da Stefano coi legati e con

(1) *Epist. ad Cypr.*

Cipriano. Ma se questa commozione ebbe forza d'indurre que' padri a disprezzare i decreti del Pontefice al di là di ogni limite, ed a negargli col fatto quanto gli si dovea in vista delle sue non controverse prerogative; perchè non potrà credersi ugualmente, essere stata la sola che portati li abbia a contrastargli ancora l'infallibilità? Qual ragione aver ponno gli avversarii per negarci tale supposto? La dottrina forse della Chiesa, cui non abbiano voluto opporsi? Ma vi si opposero coll'essersi allontanati dai sentimenti di rispetto, che sono sempre dovuti al successor di san Pietro (1), e col non avere rispettati, come dovevano, i privilegii della primazia. Perchè dunque non si potrà credere che vi si sieno opposti ancora col negare di riconoscere in lui questo pure? Se non si può ammettere la loro autorità, per conoscere la dottrina della Chiesa circa l'estensione delle primaziali prerogative, e l'obbligo che impongono di rispetto e venerazione; non potrà essa certamente ammettersi nemmeno in proposito dell'infallibilità, senza cadere in una ridicola, e del tutto arbitraria supposizione. Si dirà forse, che, eccettuate alcune troppo dure espressioni, la loro dottrina è sanissima, e nulla punto contraria a quella della Chiesa? Altro che alcune espressioni! Tutto il contesto è appoggiato a false idee sopra l'autorità del primato, come non ce ne lasciano dubitare i già fatti confronti: e poi alle espressioni corrispondono i sentimenti, e questi sono conseguenze dei principii. Si risponderà che questi padri, ancorchè tanto adirati, pure ammettevano la primazia del Pontefice? Ciò nulla importa: giacchè che vale l'ammetterla, quanse ne combattono i diritti? Ma, rispondono, essi rimangono illesi, qualor s'interpreti Cipriano mediante lui stesso; avendoci egli altrove lasciati incontrastabili monumenti della sua ortodossia circa la natura del primato.

---

(1) Cosa è un appellante? *p. 163.*

Dunque, onde giustificarlo, basta ricorrere ai suoi sentimenti prima del rescritto di Stefano, prima cioè che sorgesse nel di lui animo una commozion si veemente. E chi non vede, che essendo egli in diverso stato, di calma, e di sdegno, potea essere dominato da sentimenti contrarii? Non avrebbe in altro senso un protestante il medesimo diritto d'interpretare quanto disse e praticò unitamente agli altri Vescovi, dappoichè l'ebbe intesa? Ma si sforzino pure gli avversarii di conciliare le di lui dottrine; sarà sempre vana ogni loro fatica: n'è troppo aperta la ripugnanza. Che se anche, per impossibile, vi riuscissero quanto agli altri privilegii dell'apostolica Sede; si potrà sempre esigere del pari che venga nel modo medesimo interpretata la sua dottrina circa il privilegio dell'infallibilità: e perciò se non la dice ad animo tranquillo avanti le dispute espressamente fallibile, si potrà risguardare la sua dottrina e la sua condotta anche sopra questo punto come un effetto di concitata passione: sicchè sarà sempre inconcludente l'argomento, che si trae da essi avversarii dal solo fatto del ribattesimo, considerato isolatamente e senza confrontarlo coi primieri suoi sentimenti. Dal che ne segue pure che a torto pretendono gli avversarii indebolire quelle interpretazioni di alcuni testi del santo martire, che favoriscono la nostra sentenza della pontificia infallibilità, col richiamarci continuamente alle questioni con Stefano, e dicendo coll'Opstraet: *Nimis absurdum esse pro pontificia infallibilitate obiicere ipsum Cyprianum, qui tam acriter restitit definitioni Stephani Pontificis de baptismo haereticorum* (1).

9. Sarebbe mai che ammettessero qualche benigna interpretazione le altre sue espressioni, e nessuna ne ammettessero quelle, colle quali nega l'infallibilità del Papa, e conferma col fatto questa sua sentenza? Falso,

(1) *De summo Pont. q. 4, p. 335.*

falsissimo ch'esista tale differenza. Se si prendono a rigore de' termini queste, perchè non si prenderanno del pari ancor quelle? Spiegar si vuole grammaticalmente ciò che dice sopra la natura della controversia, onde poter concluderne che la teneva come appartenente alla fede, e che santo Stefano, aveala *ex cathedrâ* definita, nel che tutta consiste la presente questione; e si pretende poi introdurre tanti commenti, tante distinzioni, tante sottigliezze in tutto il rimanente della sua dottrina? Parla egli men chiaro in un luogo, che nell'altro? Il sopra esposto confronto lo decide. Si potrà dunque interpretare eziandio avere il santo martire creduto che santo Stefano errasse in un punto disciplinale. Dimandasi con qual fondamento? Con quello delle medesime sue espressioni, e delle conseguenze funeste, che altrimenti ne deriverebbero (1); e perciò con fondamento più solido di quello, con cui gli avversarii in vano si studiano d'interpretarlo circa gli altri privilegii del primato: poichè non solo fanno violenza ai testi interpretati, ma si oppongono pure all'evidenza dei fatti, i quali ne confermano la spiegazion letterale.

10. Condannò, dicono, la Chiesa il suo errore circa il battesimo, non riprese la sua dottrina circa il Pontefice: dunque nulla in essa conteneva contrario alle originarie reali prerogative del Papa. Nulla? l'abbiamo veduto. Perchè dunque non reclamò, non la proscrisse? E perchè, dimando io, non proscrisse quella di Stefano, il quale vantava un'autorità, che gli negavano gli africani? Non potevano essere entrambi della Chiesa, la quale se col suo silenzio fa conoscere di approvar la dottrina, abbiamo già *pene totius orbis Episcopos*, che quella approvano del Pontefice, e conseguentemente riprovavano quella di Cipriano. Da qual parte starà il maggior peso? Ma se così fosse, egli sarebbe eretico, e

(1) *Ved. il cap. prec.*

tutte verrebbero in un colpo a distruggersi le apologie, che di esso ne fa Agostino. Signori nò. Le vostre supposizioni, che il santo martire credesse trattare un punto di fede, ed opporsi ad una formale definizione del Vaticano, pur troppo ci porterebbero a questa conseguenza; ma non le nostre illazioni: poichè sia che giudicasse egli articolo di sola disciplina il ribattesimo, sia che non credesse definito da Stefano il *principio speculativo*, cade affatto ogni motivo di crederlo meritevole di questa infamia. Perciocchè sì nell'uno che nell'altro caso, tutto il suo peccato si riduce al modo di procedere, e non alla dottrina: nel primo, riferendosi quanto scrisse contro il Papa a soli punti disciplinali; non impugnandosi nel secondo alcuna dogmatica definizione. Anzi lo stesso suo peccato di condotta considerato nell'una o nell'altra circostanza apparisce diminuito d'assai, e scusabile in un tanto Vescovo, che mosso per una parte da zelo per la sicurezza delle anime, pel vantaggio della religione, per l'autorità delle divine scritture, ed agitato dall'altra dal timor della minacciatagli separazione dalla unità della Chiesa, per cui avea sì alti sentimenti, si turba, si commove, si sdegna, riflettendo il chiarissimo Marchetti (1) col Nazianzeno, che *non viles tantum et plebeios, sed etiam praestantissimos quosque viros, Momus interdum attingit; ut solius Dei sit, omni prorsus peccato atque animi perturbatione vacare*. Peccato dunque, che poteasi *martyrii falce* purgare soprabbondantemente, e che gli avversarii colle loro ipotesi, senza alcun vantaggio alla propria dottrina, ingigantiscono così, da imprimere una indelebile nota d'inescusabile prevaricazione in un'anima *tam sancta, tamque pacata*. Esaminato fin quì il peso delle principali e determinate opposizioni ai giudizii della Sede apostolica, che gli appellanti non cessano mai di porre in

(1) *Eserc. Ciprian. eserc. 3, q. 2.*

campo; passiamo ora ad indagare lo scopo, a cui sono dirette le regole generali da essi medesimi fissate per distinguere in mezzo alle opposizioni la voce della Chiesa.

CAPO XXII.

Le regole stabilite dal Tamburini per calcolare il peso delle opposizioni, danno a ciascuno l'arbitrio di rigettare a suo talento ogni più solenne definizione della Chiesa medesima.

1. Non basta ai novatori combattere isolatamente l'autorità delle definizioni del Vaticano: a nulla meno tender sembrano le loro mire, che a rovesciare da capo a fondo lo stesso tribunale della Chiesa. Lasciando a quel solo che ne ha il diritto il giudicare delle loro intenzioni, non può però negarsi che i mezzi da essi adoperati, se ottener potessero il loro effetto, condurrebbero a questo termine terribile. Di tal indole sono le regole, le quali, in sostituzione a quelle che sono dettate dalla natura stessa della Religione, e tratte dallo stesso suo fondo, stabilisce il Tamburini, per discernere quando nelle definizioni Pontificie, cui venisse contraddetto, abbia parlato la Chiesa, e quando l'umana tradizione. Esse in fatti sembrano nate fatte a spargere sopra qualunque definizione un generale oscuramento, il quale altro effetto non potrebbe alla fin fine produrre, che, sotto l'ingannevole pretesto dell'amore dell'unità, inabissare i fedeli in un puro generale fatalissimo scetticismo.

2. Affinchè poi possa ciascuno da se stesso discoprirlo, premetto le seguenti incontrastabili verità. 1. Essendo la fede un ben comune, a cui conseguire tutti sono obbligati, deve proporsi in modo a tutti proporzionato; altrimenti non vi sarebbe nei mezzi la necessaria sufficienza al conseguimento del fine. 2. Tale non essendo la via del *raziocinio* per la massima parte de' fedeli,

non potrà esso dirsi il mezzo ordinato da Dio a regolare la nostra fede; perciò l'unico sarà quello dell'autorità, come la sola proporzionata all'universalità de' fedeli medesimi (1). 3. Per questa ragione fondò Cristo la sua Chiesa, e l'arricchì di tutti quei luminosi caratteri e privilegii, che visibile costituiscono ed infallibile il suo tribunale. 4. Che se il raziocinio non può essere la regola della fede, non lo potrà essere nemmeno del di lei *motivo*, cioè dell'attuale esercizio di questa autorità della Chiesa, perchè ancor esso ci si deve proporre in modo a tutti proporzionato. 5. Vi saranno in conseguenza delle regole certe ed infallibili, indipendenti dal raziocinio, per conoscere quando la Chiesa usi della sua autorità nella definizione di qualche articolo, cioè quando essa parli. 6. Queste regole non possono essere che certi caratteri per loro natura inseparabili dalla voce della Chiesa, e quindi inerenti, per l'essenziale di lei costituzione, al solo ed unico suo tribunale; perchè se fossero di libera umana istituzione, non potrebbe mai aversi un'assoluta certezza, che infallibilmente ci guidassero a riconoscere in quella tal decisione l'autorità della Chiesa; e ciò è sì vero, come lo è che altrimenti non potrei fare un atto di fede sul dogma, che mi venisse con essa proposto, dovendo, per farlo, esser io certo che me lo propone la Chiesa. Ma una è la fede: nulla vi si può aggiugnere, e nulla levare: quindi 7. se infallibili devono essere le regole per conoscere quando abbia la Chiesa parlato, infallibili dovranno essere ugualmente quelle per conoscere quando non abbia parlato, e perciò indipendenti ancor esse dal raziocinio. « La Chiesa, dice lo stesso Tamburini, parla agli uomini in nome di Dio, coll'autorità e coll'assistenza di Dio, e affine di sottomettere ogni spirito a Dio. Quindi apprendiamo, che la nostra fede si porta in ultima analisi a Dio; che la

(1) Ved. Sped. *lib.* 4, *c.* 15.

» sua parola è il fondamento, la regola, e il motivo del-
» la nostra credenza » (1). Quando falsamente si crede che abbia parlato, si corre pericolo di prestar culto » ai
» privati lumi, e sentimenti degli uomini..., di piegar
» le ginocchia dinanzi all'errore » (2). È dunque della medesima importanza saper quando parla, e quando non parla, *ne circumferamur omni vento doctrinae, in nequitia hominum, in astutia, ad circumventionem erroris (3)*. Il mondo adunque di conoscere quando non v'abbia l'autorevole sua voce, debb'essere esso pure a tutti proporzionato, indipendente dal raziocinio, certo, ed infallibile, e quindi fondato del pari nella stessa essenziale costituzione della Chiesa. Da ciò segue 8. che, ammesso risiedere l'infallibile autorità soltanto nell'unità (4), esser vi debba un mezzo di conoscere infallibilmente quando vi sia e quando non vi sia questa unità, senza bisogno di lunghi esami, e di astrusi raziocinii. Queste verità sono tanto strettamente fra di loro connesse, che, se negasi l'ultima, tutta la catena si scioglie, e si possono negare anche tutte le altre. Suppongasi infatti, che non abbiaci Iddio dato un mezzo infallibile per conoscere questa unità, ma che abbialo lasciato alla scienza, all'industria, all'erudizione dell'uomo: quali conseguenze ne seguiranno? Eccole: 1. il solo teologo, il critico, il letterato potrà trovarnela; 2. sarà tanto fermo il di lui atto di fede, quanto lo è il giudizio d'avernela ritrovata, e questo, quanta è la persuasione della propria erudizione, scienza, ed industria; 3. da se solo si applicherà questi il motivo di fede; 4. la regola della fede avrà ne' privati suoi lumi il suo fondamentale principio, che consiste nella ricogni-

---

(1) *Anal.* §. 60.
(2) *Ivi*, §. 61.
(3) *Ephes. c. 4, v. 14.*
(4) *Anal.* §. 63.

zione dell'infallibile tribunale; 5. non verrà l'uomo condotto nella sua fede per via di semplice autorità.

3. Quindi è, che lo stesso Tamburini, convinto dall'evidenza di queste incontrastabili verità, concede essere necessario, che l'unità ci venga proposta in una maniera luminosissima, e che escluda ogni dubbio, richiedendo egli perciò, che sia manifestata »o da un con» cilio generale, o dalla voce concorde della Chiesa dif» fusa e sparsa sulla faccia della terra » (1). Dunque per li principii stabiliti, dovrà egli dimostrare, che questo mezzo è a tutti proporzionato, indipendente cioè dal raziocinio. Noi, ammaestrati dalla scrittura e dai Padri, che Cristo, *ut unitatem manifestaret*, *unam Cathedram* (*Petri*) *instituit* (2), senza negare la forza irrefragabile dell'unità della Chiesa manifestata nei concilii generali, e nel consenso della Chiesa dispersa, sosteniamo con san Tommaso (3), che il mezzo a tutti proporzionato, onde conoscere quando vi sia questa unità e questo consenso, è l'autorevole voce di Pietro, manifestataci per l'organo de'suoi successori, sì nella conferma dei concilii, sì nelle loro solenni definizioni. Il Tamburini al contrario, benchè confessi, che la Sede apostolica sia il vessillo dell'unità, ed il centro dell'ecclesiastica comunione (4); pure pretende che quando essa parla, possiamo dubitare, nè dobbiamo sì tosto persuaderci che la sua voce sia quella dell'unità; e perciò ci prescrive alcune regole da osservarsi, onde non rimanere *ingannati* sì nei giudizii del romano Pontefice, sì nelle definizioni dei concilii, tuttochè da esso Pontefice approvati. Ma sono esse poi tali queste regole, che infallibilmente ci assicurino esservi o non esservi questa unità? possiamo sopra il giudizio, che sul fondamento del-

(1) Ivi.
(2) S. Cipr. *lib. de unit. Eccl.*
(3) Ved. *il cap. 5, n. 10.*
(4) *Anal.* §. 40.

la loro applicazione si forma, appoggiare la nostra fede? si è provveduto con questo mezzo all'universalità de' fedeli? e se non si è provveduto, sarà esso il mezzo unico e necessario? No certamente; perchè Iddio nelle sue istituzioni non può non proporzionare i mezzi al fine. Udiamole dunque.

4. « Se si vede, dic'egli (1), un numero di perso-
» ne, non legate tra loro se non col vincolo della dot-
» trina, e colla comunion delle Chiese, separate per cli-
» mi, per interessi, di ogni ceto e condizione, e del pri-
» mo e del secondo ordine gerarchico, e in varii tempi,
» cospirare contro la decisione, non eluderla con vane
» sottigliezze, ma dichiararla palesemente contraria alla
» loro fede, e nelle forme legittime e canoniche recla-
» mare al tribunal della Chiesa a favore della verità, e
» questo reclamo farsi da corpi interi, e perpetuarsi di
» tempo in tempo, e farsi sempre più forte, e a fronte
» di tutti i pericoli passare da Chiesa in Chiesa, e pro-
» pagarsi perpetuamente; se vedesi, che quegli stessi,
» che si uniscono alla decisione, sono tra loro discordi
» nel fissarne il senso, nello spiegarne la dottrina, e quin-
» di, in vece di calmarsi le dispute, crescere anzi sveg-
» gono, e moltiplicarsi le dissensioni, e gli scismi; e
» che le persone, le quali reclamano, sono *delle più il-*
» *luminate*, *chiare per dottrina*, *e per pietà*, *attac-*
» *cate all'unità*, *riverenti alle legittime potestà*, e si
» vedono sacrificare all'amore dell'unità, e insieme alla
» difesa della *vera dottrina i propri comodi*, *la propria*
» *riputazione*, e la propria vita: se tutto ciò, dissi, si
» vede avvenire; allora conviene affermare, che la de-
» cisione emanata non sia la voce della Chiesa, che suol
» essere chiara e manifesta, che suol farsi sentire da' suoi
» figliuoli; e se per le circostanze dei tempi, e de' luo-
» ghi suole alle volte da principio *trovare contrasto*, si

(1) *Ivi*, §. 65, 66.

» fa largo in seguito, e sempre più guadagna terreno, o
» presto o tardi supera la resistenza, calma le dispute,
» e richiama gli animi de' fedeli all'unità. Frattanto in
» mezzo a queste dispute, noi risalendo ai tempi ante-
» riori alle medesime, attaccandoci alla dottrina allora
» comunemente insegnata *nei pubblici monumenti della*
» *Chiesa*, che sempre sussistono, aspettiamo con pa-
» zienza la consolazione del Signore, che riunisca gli
» animi divisi sul punto in questione, e sino alla per-
» fetta concordia del corpo di tutti i pastori conservia-
» mo fedelmente il vincolo di unità, e col più piccolo
» e col più gran *numero* dei dissidenti. Usiamo de' mez-
» zi, che sempre la *Chiesa ci somministra*, per ritro-
» vare la verità combattuta nel sen della Chiesa, e per
» sostenerla. Così diffondendosi a poco a poco il lume
» del vero, e richiamando i pastori all'esame gli arti-
» coli controversi, e gli atti seguiti da una e dall'altra
» parte, calmandosi gli animi, e cessando il fervor del-
» le dispute, ritornerà il punto di unione, e si finirà la
» controversia, con un pacifico successivo consenso di
» tutte le Chiese disperse in una sola dottrina ».

5. È questa adunque quella splendentissima ed inestinguibile fiaccola alle passate età sconosciuta, che fra le dense tenebre di questo nuovo *Egitto* (il Cattolico mondo) venne finalmente ritrovata ed accesa, la quale ad ogni fedele, anche il più zotico ed ignorante, segna il sicuro e dritto cammino; onde giugnere alla *città santa* sul più alto collocata de' monti (la Chiesa), per apprendere da lei le *vie del Signore* (le cattoliche verità), e premunire così la sua fede contro gli assalti dei moderni *Faraoni* (i Pontefici, ed i loro teologi, e canonisti)? Chi di sano intelletto vorrà mai la via abbandonare calcata da' suoi maggiori dietro gl'insegnamenti dei Padri, della Chiesa, di Cristo medesimo, per iscambiarla con questa, ove dubbio essendo il lume, sospetta la guida, arduo il sentiero, la meta incerta, altro non po-

trebbe attendersi, che di trovarsi finalmente abbandonato a se stesso, ed al naturale suo lume fra mille perplessità che lo agiterebbero, fra mille nemici che lo accerchierebbero da ogni parte? Non è forse questo che un tale scambio gli frutterebbe? Esaminiamolo con perfetta imparzialità.

6. Le regole di sopra prescritte si riducono ai capi seguenti: 1. a conoscere le qualità personali degli opponenti; 2. ad indagare il fine delle opposizioni; 3. a considerarne i progressi, 4. a rintracciare nei monumenti della tradizione le norme della nostra credenza. Dunque secondo il nostro teologo, senza tutte queste cautele imprudente sarebbe chi il proprio intelletto cattivasse in ossequio dell'emanata definizione, mettendosi a pericolo di prestar « culto ai sentimenti degli nomini », e quindi « di piegar le ginocchia dinanzi all'errore ». Sarà dunque questo l'unico vero mezzo, onde conoscere il tribunale cui devesi ubbidienza, onde essere diretti per via di autorità, onde render sicura la credenza dei fedeli. Ma, dimando io, come potrò giudicare della *pietà* e della *scienza* degli opponenti, a fronte di santi ed illuminati Pontefici che decidono, d'illuminati e santi pastori che acconsentono? Come del loro *attaccamento all'unità*, mal grado della voce di chi tiene il vessillo, ed il principio in se comprende dell'unità medesima? Come della loro *sommessione alle legittime potestà*, se chi ne ha la *pienezza*, dichiarali disubbidienti e caparbii? Saranno questi altrettanti vivi testimonii che deporranno contro il mio giudizio. Sopra qual fondamento potrò in questo mio giudizio appoggiare? Sulle testimonianze forse degli opponenti medesimi? ma, o non sono sì arditi come i San-Cirani (*a*), nell'encomiare se stes-

(*a*) La temerità con cui questo abate, gonfio del proprio ingegno, si preferiva a tutti gli altri, e quasi ai medesimi sacri scrittori, non può essere che di un idolatra di se stesso.

si; o, se lo sono, anzi che stima, meritano disprezzo, dimostrando di avere una pietà vanagloriosa, ed una scienza la quale *inflat*, e che perciò non è *secundum Deum*. Li crederò attaccati all'unità e sommessi alle legittime potestà, perchè si protestano di esserlo? ma l'esempio dei protestanti, che dichiarano di tenere *eamdem cum catholica Ecclesia confessionem* (1), di bramare *summo studio concordiam constituere* (2), di pregare incessantemente Iddio Signore, acciò loro scuopra i mezzi *ad pacem Ecclesiae quaerendam* (3), di assoggettarsi alla legittima potestà dei Vescovi, *si non urgerent servare traditiones, quae bona conscientia servari non possunt* (4); questo empio, io dico, non può forse farmi sospettare, che sieno gli opponenti eziandio lupi rapaci sotto pelle di agnello, ed appartengono al numero di que' tanti, *qui se videntes non solum iactitant, sed a Christo illuminatos videri volunt* (5). Giudicherò io appoggiato al fondamento della loro condotta, dei loro costumi? ma pria il Tamburini diasi il pensiero di compilare sinceramente la vita, per esempio, degli oppositori alla bolla *Unigenitus*, ed alla recente *Auctorem Fidei*, e di dimostrarmi la loro ingenuità, la loro veracità, il loro abborrimento a qualunque simulazione, in guisa che io debba, secondo le regole della prudenza, desumere ingiusto il Pontefice, finti e menzogneri i suoi aderenti, sebbene per la massima parte appartenenti al corpo gerarchico. Mi fonderò io sulle altrui relazioni?

Basta leggere la vita di san Vincenzo de' Paoli composta da monsignor Abelly Vescovo di Rodez, *lib.* 2, *c.* 11, dove si riportano le conferenze di quel novatore col santo, cui arrivò a dire, che la sacra Scrittura era più luminosa nella sua mente, che in *se medesima*.

(1) Dreiero, *Controv. Praef.*
(2) Apolog. *Conf. Aug. de Conjug. Sacerd.*
(3) Dreiero, *Praefat.*
(4) Apol. cit. *de abusib.*
(5) S. Aug. *l. cit.*

ma potrebbero i relatori, o per medesimità di dottrina, o per difetto di critica, o per mancanza di monumenti, o per qualunque altra causa non meritare che si presti tutta la fede ai loro rapporti. E se in tutto questo non trovo di che esser certo e tranquillo; come potrò persuadermi, che i dissenzienti costituiscano il più bel fior della Chiesa, il corpo de' pastori più illuminato, e che non sieno tali piuttosto quelli che aderiscono alla decisione? Non mi troverei io forse nel caso, in cui lo stesso Tamburini reputa doversi fare poco conto dell'opposizione degli altri (1)? Come dunque potrò credere, che le personali loro prerogative sieno di tanto peso, che io debba sul loro appoggio giudicare prudentemente, non esservi dalla parte contraria la richiesta unità?

7. Qual cosa in secondo luogo più occulta, che i particolari fini e i privati sentimenti dell'uomo? Eppure ancor questi convien conoscere, per formarsi un giusto concetto degli opponenti. Sì, dice il nostro autore, all'autorità di quei soli è dovuta deferenza, « che non » sono interessati a sostenere l'errore, o per ispirito di » partito, o per consanguinità di relazioni » (2); ma » che sacrificano, « all'amore dell'unità, e insieme alla » difesa della vera dottrina i proprii comodi, la propria » riputazione, e la propria vita ». Quì dunque ci assegna egli per tessere della vera dottrina *la difesa della vera dottrina*. Bellissimo ragionare ch'è questo! Si cerca dove sia la vera dottrina, e si suppone che sia presso gli oppositori. *Scis ergo*, gli risponderebbe santo Agostino, *scis ergo iam quae sit*, *si scis apud quos sit* (3), e in conseguenza sarebbe finita la questione. Non si può con certezza asserirlo, dic'egli, ma dal loro zelo, dalla loro costanza, dal loro disinteresse, dal modo di soste-

(1) *Anal.* §. 64.
(2) Ivi.
(3) De util. credendi, *n.* 16.

nerla, si può fondatamente congetturare, presso quali stia la verità, e presso quali l'errore. « La verità è di » natura umile, mansueta, e pacifica .... non mette in » opera, per acquistare seguaci, che le sue naturali at» trattive .... non si spaventa del gran numero degli » oppositori, nè teme d'incontrare le persecuzioni ... » Tutta diversa è la condotta dell'errore. Egli è pauro» so, timido, diffidente, e pieno di sospetti ... i suoi » seguaci usano tutti i mezzi per insidiare alla verità, » e per corrompere i suoi difensori » (1). Ecco dunque i distintivi caratteri della vera dottrina e dell'errore. Il Tamburini ha finalmente sciolto il gran nodo. Il soffrire in santa pace la perdita dei benefizii, delle dignità, etc., e per fino del nome stesso di cattolico, per la *violenza* e gli anatemi dalla Sede apostolica *ingiustamente* fulminati, come avvenne ai vicarii, ai capitoli, all'arcivescovo Sebasteno in Olanda (2), e ultimamente al pistoiese *Atanasio;* l'insorgere audacemente contro la innumerevole moltitudine, *sedotta* dal successor di san Pietro; il rimanersi immobile agli urti di mille *inique* e crudeli persecuzioni mosse dalla massima parte de' sacri pastori, *dimentichi* del loro ministero di persuadere e nulla più (3); l'essere oggetto di abbominio, e di esecrazione presso che universale, il dare in fine la vita (quai altri Giovanni Hus, e Girolami di Praga) pria che cedere a quasi tutto il *prevaricatore* cattolicismo: tutto questo, lungi dall'essere un disprezzo dell'autorità pontificia, un intollerabile orgoglio di credersi i soli illuminati, un negare la forza coattiva nell'episcopato, uno scandalo al mondo cattolico, un insulto *alla divina provvidenza*, quasi che avesse permesso che si distruggesse dall'uomo una delle note essenziali della sua fede,

---

(1) *Anal.* §. 201, 202.
(2) Tosini, *t.* 1. *p.* 182.
(3) Teol. Piac. *lett.* 3, §. 31.

qual'è l'universalità, e si chiudesse così la via generale e comune a tutto *il genere umano*, onde venire condotto alla giustizia ed alla salute, lungi in somma dall'essere tutto questo un idolatrico sacrifizio alle proprie opinioni; è in vece uno dei caratteri infallibilmente distintivi della verità. Sono questi adunque i non fallibili indizii per distinguere l'umiltà, ch'è propria della verità, dalle umiliazioni e bassezze che caratterizzano l'errore; la mansuetudine e la riverenza verso le *legittime autorità*, della prima, dagl'invidiosi *ossequii* e dalle adulazioni del secondo; il genio pacifico di quella, dalla viltà e timidezza di questo? Dove, dove son le patenti della missione di questi campioni della verità, dalle quali apparisca essere dessi autorizzati a tutto sovvertire il governo ecclesiastico, e la gerarchica autorità, a tutto riformare l'universo, a tutto rovesciare ne' fedeli il sistema delle loro idee e della loro fede, a loro insinuare nuovi concetti della provvidenza divina, che mai non appresero nella Chiesa? Oltracciò come ci proveranno essi, che in tutte queste loro imprese non abbiano veruna influenza le stranezze del loro natural temperamento, che nei trasporti del loro zelo non sieno mossi dal fanatismo, che finalmente nelle loro ritirate e nelle loro uscite sieno immuni da qualunque simulazione, da qualunque infingimento e doppiezza? Se tutto questo non ci venga evidentemente dimostrato, qual conto potrà mai farsi, qual uso della regola che vorrebbesi pur dal Tamburini eseguita per conoscere da qual parte stiasi la verità, da quale l'errore?

8. Ai progressi richiamaci egli in terzo luogo delle opposizioni. Il farsi largo, « il perpetuarsi di tempo in » tempo, il passare a fronte di tutti i pericoli da Chie- » sa in Chiesa, ... l'occupare o presto o tardi tutto il » campo dell'errore, e ritornar vittoriosa » (1), è il privilegio caratteristico della verità. Ma, signore, ricor-

(1) *Anal.* §. 201.

datevi di quanto scriveste, o scrisse il vostro teologo piacentino verso il termine della umile, modesta, *pacifica*, terza lettera allo zelantissimo monsignor Nani, sopra i da voi compianti avanzamenti delle opinioni pontificie dopo i tre celebri concilii da me già riportati (1): ovvero, senza obbligarvi ad essere, in tanta distanza, conforme a voi stesso, ricordatevi generalmente dei vostri treni sopra i progressi dell'errore, il quale, voi dite, « col crescere il numero de' suoi seguaci s'innalza a » poco a poco al rango della verità .... e fattosi forte sul » maggior numero, tenta con sacrilego ardire occupa- » re il posto della dottrina della Chiesa » (2); donde poi provengono gli oscuramenti e le tenebre, che da voi e da' vostri confratelli già da più secoli offuscare si dicono la faccia della sposa di Cristo. Ora mi negherete forse che i progressi della verità stieno in ragion reciproca di quei dell'errore? Dunque, se avvi una continua alternazione di quelli con questi, come potrò io sapere quando prevalga l'errore, e quando la verità? Come adunque coll'applicazione delle prescritteci regole potrà l'autorità bilanciarsi degli opponenti? E come per conseguenza potrà conoscersi, quali opposizioni trattenere ci debbano dal riconoscere nelle decisioni emanate la voce dell'unità, la dottrina della Chiesa?

9. Risalirò, ei dice, « ai tempi anteriori alle dispute, » mi attaccherò alla dottrina allora comunemente inse- » gnata ». Ebbene: ma quando dovrassi adoprare questo espediente? Quando non avvi, risponde, l'unità. Ma è dimostrato, che i mezzi suggeritici non ci conducono a distinguere quando essa vi sia e quando non vi sia. Potrò dunque praticarlo in ogni definizione? No. Per qual ragione? Perchè non si può talvolta in verun modo dubitare, che non vi sia l'unità: vi sono delle definizioni, alle

(1) Cap. 19. verso il fine.
(2) *Anal.* §. 52.

quali applaude tutto l'universo. Quando saprò, che v'abbia applaudito tutto l'universo? Quando non vi sono contrasti, oppure, se vi furono, quando si sono calmate le dispute. Si darà dunque il caso, che io possa essere certo di questo universale consenso, e di una tale certezza, per cui io possa fare un vero atto di fede: ma chi me ne assicurerà? Lo riconoscerò io da me stesso, o dovrò stare alle relazioni altrui? Il primo mezzo mi è impossibile; il secondo non mi leva ogni dubbio: e l'esperienza mi dimostra, che o il più *piccolo* o il più *gran numero* vi è sempre discorde. E poi, se anche potessi (il che non potrò per le addotte ragioni) conoscere finalmente, dietro le regole della prudenza, quale sia la dottrina della Chiesa presente sopra il punto definito; non perciò seguirebbe, che io dovessi trovarmi tranquillo, essendo, come voi dite, « un errore che tende allo » scisma ... il voler tutto ridurre all'insegnamento at» tuale della Chiesa esistente, indipendentemente dalla » dottrina e dalla fede dei tempi trapassati » (1). Infatti per quanto potesse apparirmi evidente l'universale consenso; se uno, o due mi dicessero, non doversi giudicare voce dell'unità quella che non risuonò *in tutti i tempi*, e che mi adducessero qualche monumento di una qualsisia tradizione, io dovrei sempre sospettare, che, malgrado dell' universalità attuale, pure non vi fosse l'unità richiesta. Dovrei quindi per maggior sicurezza risalire *ai tempi anteriori*, facendo il seguente discorso: Nell'universalità si riconosce sempre la voce infallibile dell'unità: in questo e quel punto non vi può essere l'unità, perchè si dimostra non essere stata tale la dottrina della Chiesa in tutti i secoli: dunque, se anco non mi fosse noto il dissenso dei *pochi illuminati*, del più bel fior della Chiesa, potrò sempre credere che vi sia questo dissenso, e quindi che non abbiavi la richiesta universalità. L'inganno sarà forse nella minore: ma questo non

(1) *Anal.* §. 46.

sarà che un error d'intelletto, non una disubbidienza alla Chiesa, tosto che si creda doversi dalla dottrina e dalla fede della Chiesa primitiva, quella arguire della esistente, sopra qualche definizione. Allora solo vi sarebbe disubbidienza alla Chiesa, quando si ammettesse quest' altro discorso. Una è la dottrina di tutti i tempi: questa è la dottrina della Chiesa nel secolo XVIII; dunque lo fu eziandio nei secoli trapassati. Ma questo argomento non piace, perchè con esso riducendosi tutto all'insegnamento attuale della Chiesa esistente, *tenderebbe allo scisma*. È sempre adunque, non solo lecita, ma anzi prudentissima cosa, il risalire per ogni decisione ai tempi anteriori, perchè imprudentissimo sarebbe quegli, che senza un'*assoluta certezza*, impossibile ad ottenersi coi mezzi ordinarii, dell'attuale universalità, vi sottomettesse il proprio intelletto.

10. Si risalga pur dunque ai *tempi anteriori*, dove troverò io finalmente la *dottrina*, *allora comunemente* insegnata? Forse *nei pubblici monumenti della Chiesa?* Oh l'inestricabile labirinto! Non potrei riconoscerli; riconosciuti, non potrei assicurarmi d'intenderli; intesi, non potrei tuttavolta discernere da essi la mente della Chiesa, e quindi sarei guida a me stesso, e giudice della mia fede. Come riconoscerli in fatti? Sopra di essi asserisce il Pontefice di appoggiare il suo giudizio: essi pur si adducono dai Vescovi e dai teologi che ammettono, e difendono il giudizio dalle opposizioni dei renitenti. Li rintraccierò adunque nei padri, prescindendo dall'attuale autorità, che me ne attesta l'esistenza? In quai padri? In quelli forse che fiorirono dopo l' impostore Isidoro? No certo; poichè possono essere stati, fra le tenebre dell'ignoranza di quei secoli, ingannati dalle sue false decretali, e quindi aderendo alle decisioni *di molti concilii* che adottarono il nuovo dritto (1), pos-

(1) *Vera idea p. 1, c. 4, §. 3.*

sono non aver quanto basta esaminata la dottrina, che credevano quella essere dell'apostolica Sede: nel qual caso ne seguirebbe ciò che asseriscono i novatori rapporto ai Vescovi, i quali nella Chiesa dispersa risguardano come infallibile il Papa, cioè, che « trecento di » essi non ne farebbero che un solo, perchè infatti al» lora non parlano che sulla fede del Papa » (1). In quelli dunque che vissero prima. Non vi sarà per tanto fra essi alcuna discordanza: *nam*, dice il nostro teologo, *dissensio patrum inter se satis probat, in ea re non fuisse communem Ecclesiae fidem*: quindi se non andassero tutti d'accordo, non sarebbero le loro opere monumenti irrefragabili della dottrina della Chiesa, nè io potrei ammettere l'autorità di uno piuttosto che dell'altro, ma soltanto dovrei ponderare la forza delle ragioni da essi arrecate. *Nulla lex*, prosegue lo stesso teologo, *nos potest obstringere, ut ex sanctis patribus, in aliqua re dissidentibus, huic potius vel alteri adhaereamus; cum, ratione habita auctoritatis in re controversa, alius alteri non praestet, sed solum rationum momenta, quae ex utraque parte proferuntur, spectari debeant* (2). Ma come potrò io, secondo le regole della prudenza, assicurarmi di ritrovare il richiesto universale consenso de' Padri, se è ignoto alla stessa Sede apostolica, ed alla *massima parte* de' Vescovi esistenti, che abbracciano l'emanata definizione? Possibile, che non siasi avuto riguardo alcuno alla loro *unanimità*, se conosciuta si fosse, o che vani sieno stati gli studii dei Pontefici e di tanti Vescovi e teologi per conoscerla, se vi esistesse? Questi riflessi devono farmi entrare in un prudente dubbio di non ritrovarla, e perciò dovrò collocare il punto controverso tra i non per anco definiti dalla universalità trapassata, della quale per conseguen-

---

(1) Contin. dell'Appel. §. 10.
(2) *De font. S. Th. o'. vol. 3, c. 3, reg. de auct. Patrum.*

za fisseranno il mio giudizio *sola rationum momenta*, non la nuda autorità di quei padri. Li cercherò questi monumenti nelle solenni decisioni dei generali concilii? Di quei soli per altro, che furono universalmente accettati. Sarò dunque in obbligo di prima esaminare l'universale accettazione, nel qual esame troverò i medesimi ostacoli. Se, a parere dei novatori, si contrasta tuttora circa l'accettazione degli ultimi concilii; che non sarà circa li più remoti? Deve dunque il Tamburini riconoscervi un'assoluta impossibilità di giugnere al termine.

11. Imperciocchè vi sono dei concilii, la dottrina dei quali venne contraddetta sul principio, ed accettata in progresso; degli altri poi, che, al di lui pensare, supposero o dichiararono una dottrina, cui la *sola ignoranza* de' tempi potè far ammettere, e che dopo molti secoli soltanto incontrò opposizione; come ei dice essere quelli che adottarono, ingannati dalle false decretali, il nuovo corpo di diritto *contrario* alla divina istituzione dell'ecclesiastica gerarchia. Sì l'un caso, che l'altro rende impossibile il determinare, quale accettazione sarà atta ad attestarmi la dottrina della Chiesa. Mi obbliga il primo a tutte percorrere le successive vicende di quei concilii e la progressiva diffusione della loro dottrina, ad esaminarne i mezzi, a giudicare dell'autorità de'suoi difensori e de'suoi oppositori: non mi stabilisce il secondo alcun tempo, in cui o l'accettazione autorizzi, o il dissenso sospenda ed annulli la decisione. Sicchè di ogni concilio potrò temere, che o non sia stato in seguito universalmente ricevuto, se fu contraddetto da prima, o che non sia stato universalmente ricevuto da prima, se in seguito fu contraddetto; e in conseguenza non sarò mai sicuro di ritrovare nei monumenti dei concilii la dottrina della Chiesa.

12. Che se anche si ritrovasse, se anche potessi essere certo, mediante le regole dell'accettazione posteriore, che questi concilii contengono la fede della Chiesa

universale; sarò io certo del pari, che essa venga infallibilmente e solennemente in essi definita? Non lo potrò essere giammai; poichè siccome i Pontefici, i Vescovi, i teologi, che diconsi sostenere una fede contraria, mostrano di meco riconoscere quei concilii medesimi, e solo da me discordano nel fissare il vero senso della dottrina, nell'interpretare cioè la mente dei padri; così potrò sempre dubitare se, malgrado dell'uniformità delle parole, abbiano essi avuta eziandio la uniformità di giudizio e di sentimenti, e quindi se sia stata veramente dogmatica ed infallibile la decisione. Nè mi si ascriva ciò a vano timore, a scrupolo, ad ignoranza: lo stesso espositore dei *caratteri* di un giudizio dogmatico mi libera di queste taccie. Imperciocchè «il giudizio dei Ve-
» scovi, così egli, suppone necessariamente una perfet-
» ta conformità fra loro, non solamente di parole, ma
» di sentimenti ancora. L'Apostolo, il quale dice, che
» la fede debb'essere una, *una fides*, vuole ancora l'u-
» nanimità del cuore e della bocca per credere e confes-
» sare la fede, *unanimes uno ore*. La *regola della fede*
» *è una*, come parla Tertulliano, e questa unità esige,
» che a formare un giudizio della Chiesa universale, il
» quale abbia tutta la forza, e tutta l'autorità di una de-
» finizione di fede, vi debba essere tra tutti i pastori,
» dal corpo de'quali viene rappresentata la Chiesa uni-
» versale, una perfetta concordanza, non solamente ser-
» vendosi delle medesime parole, ma intendendole nel
» medesimo senso; cosicchè il corpo de' pastori insegni
» le medesime verità, e condanni gli stessi errori» (1). Se dunque le parole non ci porgono infallibilmente il sentimento di chi le proferisce, se i pastori conformandosi in quelle possono non conformarsi nel senso; mi si potrà proporre qualunque definizione dei generali con-

(1) §. 7.

cilii, ed io sempre potrò sospettare, che sia questa la lingua, ma non il cuore di quei padri.

13. Ricorrerò ai sentimenti della Chiesa dispersa nell'accettar quei concilii? Siamo da capo: non ho neppur quì che parole: dunque incontro la medesima difficoltà; ed il Tamburini mi dà vinta la causa, insegnandomi, che le *testimonianze morte* separate dalle *vive*, ossia dall'*attuale insegnamento della Chiesa esistente*, non possono regolar la mia fede (1), se non in quanto da me stesso col mio proprio raziocinio giudicassi del loro senso e dei loro fondamenti. Egli adunque (lo soffra in buona pace, e riconosca il suo errore), che ci rende dubbio in ogni caso il tribunale presente, che sparge di densissima impenetrabile caligine quello dei tempi trapassati, deve, se vuole essere ingenuo, confessare, che le sue teorie e le sue regole a null'altro conducono, che al rovesciamento di ogni vivo e visibile tribunale nella Chiesa, non solo per la minuta plebe, ma eziandio pel più erudito ed illuminato ceto de' sacri pastori, dei teologi, e degli storici. Potrà adunque ciascheduno dubitare delle più solenni definizioni della Chiesa, dovrà da se solo cercare la di lei voce, ed ivi gli sembrerà di sentirla, dove ritroverà analogia di dottrina co' privati suoi sentimenti, prestando quindi *culto* a' proprii suoi lumi, non già all'autorità della Chiesa universale. Ed è questo il termine, a cui deve necessariamente ridursi chi non ricorre alla sorgente dell'unità, chi non ascolta l'infallibile organo della Chiesa, chi non si sottomette alle dogmatiche decisioni del successore di Pietro; ma in vece con vani artifizii, con sottigliezze cavillose, con regole le più ingannevoli pretende determinarci la norma della nostra ubbidienza? « Tostochè (grida nel trasporto del suo apostolico zelo monsignore Stra-

---

(1) Sopra questa incontrastabile verità vedasi l'*Economia della fede*, c. 1, *art.* 4. opera del chiarissimo ab. Bolgeni.

tico, Vescovo di Lesina e Brazza) sia stabilito, non do-
» versi attendere alla voce del capo della Chiesa, come
» a quella che può ingannare; qual altra ne attendere-
» mo, per saperci uniformar nella fede finchè viviamo?
» Pretenderemo che parli Iddio medesimo? Ma non è
» presunzione temeraria aspettare la voce de' prodigii
» ad ogni stolto dubbio, che l'umana vertigine mette
» in mente? Ricorreremo all'esame delle scritture? Ma
» con qual pro, se tutti usano di quelle, e le perplessità
» nascono appunto sulla retta loro intelligenza? Lo stes-
» so dicasi dei concilii e dei padri. Vorrassi avere il dan-
» nato spirito privato, come investigatore del vero? Io
» non mi persuado, che veruno ardisca di dirlo; ben-
» chè sembri, che quando un particolar Vescovo, o una
» particolare assemblea (e tanto più se un branco di
» appassionati fanatici) si fa lecito di addottare dottrine
» condannate dal capo della Chiesa universale, chiaman-
» dole uniformi alla scrittura, tradizione, concilii, e
» padri ...., il solo privato proprio giudizio si preferi-
» sca ed ascolti » (1).

(1) *Istr. Past.* Sia nella raccolta de' suoi opusc. sacri e past.

CAPO XXIII.

La natura dei diritti essenziali del primato, anche come è riconosciuta dal Tamburini, esclude necessariamente la distinzione fra il diritto *di rappresentare la Chiesa, e l'*attuale rappresentanza della medesima *(a), e dimostra il Papa infallibile.*

1. Se le definizioni del Papa fossero l'infallibile regola di nostra fede; in esse si riconoscerebbe l'autorità della Chiesa, e perciò nell'emanarle sarebbe egli il di lei attuale rappresentante. Tanto quindi importa ai novatori il negare al romano Pontefice solennemente dogmatizzante questa attuale rappresentanza, quanto il negargli il privilegio dell'infallibilità; onde è, che attribuirono alla primazia il solo diritto di rappresentare la Chiesa, sostenendo poi, non esser essa sufficientemente rappresentata, se non quando 1. ne sia consultata, 2. si decida in suo nome, 3. presti ella il suo assenso alle pontificie decisioni. « Il Papa, dicono, come capo della » Chiesa . . . . ha il diritto di rappresentarla ... ma non » la rappresenta di fatti, se non quando agisce in nome » della Chiesa, secondo le istituzioni della Chiesa, e col» l'autorità della Chiesa; come un LEGATO non rap» presenta il suo principale, se non quando agisce se» condo le di lui istruzioni, e col di lui potere. Quindi » se il Papa alla testa del sinodo generale promulga de» creti muniti del comune consenso di tutto il corpo dei » pastori, se egli anche solo forma una decisione, rice» vuta dalla unanimità morale dell'episcopato, o se in » nome della Chiesa eseguisce le leggi da lei stabilite;

(a) Doveva questo capitolo venire in seguito al cap. IX, facendo gli avversarii dipendere l'enunciata distinzione dall'alfra di *sede e sedente*: ma ho pensato di collocarlo in questo luogo, perchè è connesso del pari coll'antecedente, e ci fa strada al susseguente.

» o propone la NOTORIA e costante dottrina della stes-
» sa: egli in tal caso rappresenta la Chiesa » (1). Hanno adunque alla fin fine deciso i novatori null'altro esservi nel Papa, che una sola inanimata figura della Chiesa: l'hanno costituito di lei ministro, la cui autorità tutta da essa provenga: hanno in conseguenza distrutta dai fondamenti la giurisdizional primazia. No, risponde il Tamburini, questo diritto forma una *singolare prerogativa* di san Pietro e de'suoi successori; e non potendo esso convenire ad alcun altro Vescovo, è evidente, che in esso sussiste l'autorità del primato. Poichè « non po-
» tendo la Chiesa cangiare la forma della gerarchia fon-
» data da Gesù Cristo, ... riconoscerà sempre nel Papa
» esclusivamente il diritto di rappresentarla, ... di cui
» non può spogliarlo, e cui non può riconoscere in al-
» tri, che nel successor di san Pietro » (2).

2. Sussiste ancora dunque la primazia? Non già certamente l'autorevole, nè tampoco quella da voi stesso, signor Tamburini, altrove riconosciuta. Voi faccio giudice di voi medesimo. Non insegnate voi forse, che «
» la primazia di san Pietro... fu *operosa*, *attiva* ed
» *efficace?* che tale esser doveva, essendo essa stata sta-
» bilita da Gesù Cristo per mantenere l'unità della Chie-
» sa? e che una primazia inoperosa, che non avesse *il*
» *diritto di far sentire la sua autorità*, sarebbe male
» a proposito per il fine di conservar la concordia e la
» comunione di tutte le Chiese in una stessa dottrina,
» ed uniformità di sentimenti e di spirito » (3)? Concedete voi pure con tutti i cattolici, che « la natura e
« la estensione dei diritti della santa Sede, i quali sono
» di primaria istituzione, hanno un fondamento inalte-
» rabile, contro di cui tempo non vale, nè si può sta-

(1) Tamburini, *Vera idea p.* 2, c. 3, §. 1, 2.
(2) Ivi §. 3.
(3) Ivi, c. 1. §. 1.

» bilire prescrizione » (1), nemmen dalla Chiesa, perchè fondati *in una istituzione divina*, ed appartenenti alla forma essenziale del governo ecclesiastico, cangiata la quale, tutto si rovescia l'ordine, su di cui Gesù Cristo ha fondata la sua Chiesa medesima. Questi alti e giustissimi concetti dell'apostolico primato, siccome ce lo mostrano fornito di vera suprema autorità, così escludono necessariamente l'idea di semplice diritto di rappresentare la Chiesa, separabile, per le ragioni e nei casi da voi sopra esposti, dall'attuale rappresentanza di lei: e siccome pure non ci lasciano dubitare che dal Papa unicamente, non dalle accennate condizioni dipenda l'attualmente rappresentarla; così ci obbligano a riconoscere in ogni solenne definizion de' Pontefici l'autorità della Chiesa. Eccovene le prove.

3. Se « i diritti della santa Sede hanno un fondamen-
» to inalterabile, contro di cui neppure dalla Chiesa si
» può stabilir prescrizione »; dunque tale sarà nel Pontefice il diritto di rappresentare la Chiesa. Ma la primazia di san Pietro, ne' suoi successori trasmessa fu *operosa*, *attiva*, ed *efficace*: dunque operoso, attivo, ed efficace sarà ugualmente questo diritto. Operosa poi, attiva, ed efficace esser non può la primazia, qualora non vada fornita del diritto *di far sentire la sua autorità*. Quindi questo diritto di rappresentare la Chiesa non sarebbe intrinsecamente connesso con una tal primazia, se san Pietro ed i suoi successori, che ne lo posseggono, non potessero, in vigore della primazia stessa, farne sentire l'autorità coll'esercitarlo. Potrassi adunque conchiudere, che Gesù Cristo, il quale conferì a Pietro questo diritto, a Pietro ha parimenti concesso l'esercizio del medesimo, e che questa autorità di esercizio è essa pure un diritto della sua primazia: che è quanto dire, che l'autorità di usare di questo diritto è intrinseca ed

(1) Ivi.

essenziale al diritto medesimo, e forma con esso una sola cosa, riguardo al fine ed all'istituzione del primato. Perciò se la Chiesa *non può stabilire alcuna prescrizione* contro i primaziali diritti, non lo potrà del pari contro quello *di far sentire la loro autorità*; e quindi neppure contro quello *di far sentire l'autorità* del suo diritto di rappresentarla. Il re rappresenta la nazione in qualunque sistema; ed allora si dice, che ha il diritto di far sentire l'autorità del diritto di rappresentarla, quando può a suo beneplacito co'suoi decreti esercitare attualmente la rappresentanza medesima, e farne sentire gli effetti. Ma nel Papa questo fondamentale diritto è pur esso d'istituzione divina, e spetta quindi essenzialmente alla forma del governo stabilito da Cristo; dunque la Chiesa nulla potrà contro l'attuale applicazione del diritto di rappresentarla. Ma ciò, contro di cui nulla può la Chiesa, è dalla medesima indipendente: indipendente è dunque nel Papa l'esercizio del diritto di rappresentare la Chiesa, come è indipendente lo stesso primato. Di quì poi ne segue, che l'attuale rappresentanza della Chiesa nel Papa non sarà mai determinabile da altro principio, che dalla natura della primazia; poichè quello, che nel suo essere è determinabile da un altro, da questo essenzialmente dipende: e l'attuale rappresentanza predetta non ha alcuna essenziale dipendenza per istituzione non già ecclesiastica ma divina da chicchessia, essendo un diritto inerente per essenza al primato, il cui esercizio per conseguenza non è determinabile che da quello che si trova del primato stesso investito.

4. Sembra impossibile che il Tamburini dopo avere stabiliti principii sì sani sopra la natura e le prerogative del primato, non abbia veduto in qual enorme contraddizione veniva a porre se stesso con se medesimo, mediante la malagurata sua distinzione del diritto di rappresentare la Chiesa, dall'autorità di rappresentarla attualmente. Come non dovea avvedersi che ritenendo egli

separabile il diritto predetto dall'autorità di esercitarlo, ne veniva di legittima conseguenza, che quel diritto sarebbesi ridotto inattivo, inefficace, e d'istituzione tutt'altra che divina. Come poteva non avvedersi che ritenendolo attivo, efficace, e d'istituzione divina, non potea disgiungersi dall'autorità di esercitarlo in chi ne fosse investito a proprio beneplacito ed indipendentemente da quelle estrinseche condizioni, le quali verrebbero a cangiare la natura, ed a spogliarlo di ogni suo pregio? La ragione per cui egli, riconoscendo questo diritto (e come non riconoscerlo?) intrinseco alla primazia, vuole dipendente dalle riferite circostanze l'atto di esercitarlo coll'attuale rappresentanza, è il caso, da lui supposto possibile, che il Papa non ci proponga la fede della Chiesa universale, come il Vescovo potrebbe non offrirci la fede della particolare sua Chiesa: cosicchè, quantunque abbia il diritto di rappresentarla, voglia rappresentarla, e ci faccia credere di rappresentarla; pure attualmente non la rappresenti. Quindi verrebbe in vero l'attuale rappresentanza nel Papa determinata dalla Chiesa, che vien consultata, che v'interpone la sua autorità, e che vi presta il suo assenso, *a posteriori*; ma non già *a priori*, vale a dire dalla natura del primato: ed è perciò, che la primazia con tutti i suoi originarii diritti, con quello eziandio *di far sentire la sua autorità*, potrebbe considerarsi come un informe marmo, il quale, siccome potrebbe da uno scultore venire determinato a rappresentare la figura di Cesare, così esser possa dalla Chiesa, mediante il proprio consenso, determinato a rappresentare se stessa. Come dunque potrà più risguardarsi *attivo*, *operoso*, ed *efficace* il primato, e fornito del diritto di far sentire la propria autorità?

5. Da tutto ciò deriva per legittima conseguenza, che siccome l'esposte essenziali proprietà della primazia, rendendola *attiva*, *operosa* ed *efficace*, vengono in certo modo a darle vita, così vengono pure ad avvi-

vare la stessa rappresentanza: dimostrandoci, che Cristo medesimo ha costituito san Pietro, non già suo semplice LEGATO, i cui diritti dovessero provenirgli dalla Chiesa in quella misura e con quelle restrizioni, che ad essa piacesse di apporvi, ma vero attuale RAPPRESENTANTE della sua Chiesa medesima. Non può dirsi certamente originario in un legato il diritto di rappresentare il suo sovrano, quando ogni volta che lo deve nuomente rappresentare richiedonsi nuove credenziali che ne lo autorizzano; nè un ministro potrà mai riputare permanente e inalienabile il diritto di rappresentare il suo principale, quando ad un certo determinato tempo, o a certi determinati affari è limitata la sua procura. Ma il diritto del Papa di rappresentare la Chiesa, essendo intrinseco al primato, è pure originario, permanente, ed inalienabile. Dunque autorizzerà il Pontefice romano all'esercizio dell'attuale rappresentanza, e servirà di giustificazione ad ogni fedele, se al suono di una dogmatica pontificia definizione, che è quanto dire, di una solenne e pubblica dichiarazione del Papa di attualmente rappresentare la Chiesa, vi si assoggetta con assoluta religiosa ubbidienza.

6. Ma come, mi si chiederà, è possibile, che il romano Pontefice per ragione del suo primato rappresenti la Chiesa sempre, ed indipendentemente dalla medesima? Ce lo spiega santo Agostino dicendo, che siccome Giuda rappresentava il popolo giudaico, così Pietro rappresentava la Chiesa. *Si Judas teneret illud ad quod vocatus est, nullo modo ad eum pertineret... parentum iniquitas ... Cuius populi (iudaici) Judas figuram gerebat, sicut ecclesiae gessit Petrus* (1). Giuda fu figura del popolo ebraico, perchè sì egli, che questo *in inimicitia contra Deum, pertinaci odio permanserunt;* e Pietro fu figura della Chiesa, perchè tutto ciò

(1) *Enarr. in Psal. 108.*

che istituì Cristo, e concesse alla Chiesa, lo istituì del pari, e primariamente lo concesse pure a Pietro: e perciò, come Giuda, non solo figuratamente, ma realmente in se stesso portava i caratteri dell'infedel giudaismo, così Pietro serbava realmente in se medesimo accumulate le autorevoli prerogative della Chiesa; cosicchè e Pietro, ed in lui il romano Pontefice può con verità con san Pier Damiani chiamarsi, *ipsa Sedes apostolica*, *ipsa romana Ecclesia*, cioè, in quanto all'autorità, *ipsa Ecclesia catholica*. La sola differenza, che fra la rappresentanza dell'ebraismo in Giuda e della Chiesa in san Pietro si può assegnare al nostro proposito, è questa; che Giuda non era il capo di quel popolo, come lo è Pietro della Chiesa, e che perciò la rappresentanza in Giuda fu effetto della sua personale malignità, laddove in Pietro è conseguenza del suo primato. Lo attesta altrove Agostino, del cui testo tanto abusano i novatori, dicendo: *Petrus Apostolus, propter apostolatus sui primatum, Ecclesiae gerebat figurata generalitate personam* (1); cioè Pietro, figura della Chiesa, perchè fu da Cristo costituito capo della medesima, non già capo perchè fosse in quella confessione figura di lei. Dunque finchè sarà capo, sempre la rappresenterà, entrando la rappresentanza nel concetto formale del suo essere di capo. Dal che ne viene, che san Pietro debba risguardarsi come viva e sussistente immagine della Chiesa, e che la sua primazia s'immedesimi con questa rappresentanza.

7. Che mi si opporrà? Il Vescovo, si dice, ha il diritto di rappresentare la sua Chiesa; pure non la rappresenta, quando non abbiala consultata, ec.: dunque *a pari* il sommo Pontefice. Dunque *a pari?* So bene, che si vorrebbe levare di mezzo ogni differenza tra i Vescovi e il Papa; ma il caso nostro non esige, che si tratti presentemente un tal punto. La disparità la notaste voi

(1) *Tract. 124 in Joan.*

stesso, signor Tamburini, colle prerogative che avete attribuite alla primazia, di essere cioè *attiva*, *operosa*, *efficace*, e fornita del *diritto di far sentire la sua autorità*, e tutto questo per istituzione divina, contro di cui non può prescrivere nè tempo, nè luogo, nè Chiesa: prerogative, le quali, se ai Vescovi pur convenissero, non il Papa ai Vescovi, ma questi a quello sarebbero uguali, e conseguentemente potrebbesi per la stessa ragione fare rapporto ad essi il medesimo argomento che in forza dell'anzidette sue qualità si fa rapporto al Papa, cioè, che eziandio i Vescovi, consultino o non consultino la loro Chiesa, sempre possono rappresentarla. Anzi questa disparità importa un più intrinseco, ed essenziale rapporto tra il Papa e la Chiesa, che non vi ha tra le singole Chiese ed i particolari lor Vescovi; poichè tra quelle e questi può esso talvolta distruggersi, senza che cessino gli uni di essere Vescovi, e le altre di essere vere Chiese; avendo sì gli uni che le altre la norma di ciò, in cui devono formare un sol corpo, da un tribunal superiore, dalla Chiesa cioè universale o dal Papa. È quindi chiaro, che il Vescovo non può *far sentire l'autorità* de' suoi diritti, se non con subordinazione al preside universale, come rappresentante in se stesso la viva, operosa, ed efficace, ed autorevole immagine della Chiesa, vale a dire, non può esercitare il diritto di rappresentar la sua Chiesa, se non dipendentemente dalla Chiesa cattolica, la quale può realmente stabilir prescrizioni contro questo diritto, potendo ella per fino deporre i Vescovi stessi. Si dirà, che questa non è una prescrizione contro il diritto dell'episcopato, ma solo contro la privata persona del Vescovo? Se la deposizione fosse una vera e totale degradazione, avrebbe qualche forza l'obbietto; ma non altro essendo essa, che una sospensione dell'esercizio dei vescovili diritti in chi tuttora conserva il vescovile carattere; è una verissima prescrizione contro il fondamentale diritto *di far*

sentire l'autorità degli altri diritti, e perciò di quello pure di rappresentare quella Chiesa. Ma, non può la Chiesa deporre anco il Papa? Sembra impossibile, che ciò possa opporsi da chi ha fior di ragione, dopo essersi già dimostrato il niun valore dell'unico argomento su cui appoggiasi si strana sentenza, e che si trae dai concilii di Pisa e di Costanza. Tuttavolta sia pure così per un momento, ed abbia pure la Chiesa l'autorità di deporre i Pontefici: che perciò? La conseguenza è nè più, nè meno agli opponenti contraria. In fatti, cessando in questa ipotesi il Papa deposto di essere vero Papa, non è la deposizione una prescrizione contro i diritti del primato, e quindi contro l'attuale rappresentanza della Chiesa nel Papa per tale riconosciuto, ma soltanto contro la persona, che era prima ornata della papal dignità: laddove il contrario succede, come abbiamo accennato, nella deposizione dei Vescovi. Ora il punto della questione non è, se possa la Chiesa togliere ad uno la dignità ed autorità pontificia, ma se nel primato essenzialmente comprendasi la di lei rappresentanza; il che non si potrà giammai negare, quando prima non si dimostri, che abbia talvolta la Chiesa sospeso nel vero e sussistente Papa l'esercizio de'suoi primaziali diritti, e perciò di quello pure di rappresentarla; e che ciò non ostante abbia egli goduto di una primazia attiva, operosa, ed efficace, col diritto essenziale di farne sentire l'autorità. Finchè adunque gli avversarii non ci adducano argomenti più convincenti, potremo sempre concludere, che l'attuale rappresentanza della Chiesa è inseparabile dal pontificio primato.

8. Or egli è chiaro che, qualora non vi fosse e nella Chiesa e nel Papa medesimità di spirito, di sentimenti e di dottrine, non vi potrebbe neppur essere in questo la vera rappresentanza di quella. Dunque il Pontefice non può rappresentare la Chiesa, che insieme non ne rappresenti necessariamente l'unità. Il primato poi, es-

sendo il principio, il centro, il custode di questa unità, esser deve essenzialmente con essa connesso. Dunque dev'esprimerla in se medesimo: vale a dire, deve contenere in se stesso essenzialmente il punto di unione, a cui gli altri tutti, come a centro, si riferiscono. In fatti l'unità, essendo indivisibile, non può venire rappresentata in parte da uno, in parte da un altro, e neppure per parti da uno stesso. Così, per esempio, in un concilio ciascun Vescovo, che come giudice definisce insieme cogli altri un dato articolo di fede, ha in se tutto ciò che in tale rapporto trovasi negli altri presi collettivamente, cioè la vera fede sopra quell'articolo. Se dunque la primazia in se essenzialmente esprime l'unità della Chiesa, nè contro questa espressione, come attributo della primazia stessa, *può fare la Chiesa prescrizione veruna*; ne segue per necessaria conseguenza, che ogni qual volta il Papa solennemente deciderà qualche punto dogmatico, dovrà nella sua decisione riconoscersi la voce dell'unità, e quindi si dovrà abbracciarla come infallibile. Grazie perciò al signor Tamburini, che ci condusse a questa incontrastabile conseguenza.

CAPO XXIV.

Si dimostra legittima nel romano Pontefice la distinzione di persona privata, e di pastor della Chiesa; e si accennano alcune regole, onde conoscere quando abbia veramente ex cathedra *definito.*

1. Dimostrato quanto sia irragionevole e strana la distinzione che fanno i novatori fra il *diritto* di rappresentare la Chiesa, e l'*attuale rappresentanza* della medesima, passiamo a vedere qual giudizio debbasi formare della confusione, ch'essi del pari fanno nel Papa, del suo essere di persona privata, con quello di capo e pastore della Chiesa. Sì, pretendon essi contro la pra-

tica universale, contro il senso comune, e contro la natura delle cose, che non abbiasi a fare in esso veruna distinzione fra quando opera e parla qual privato dottore, e quando qual supremo gerarca; e ciò collo scopo manifesto di appropriare mediante questa informe confusione a'sommi Pontefici, eziandio come capi della Chiesa, alcuni o veri o supposti loro difetti di opinione, e di condotta, o di spacciare per una confessione della loro fallibilità ogni basso concetto di se medesimi, da essi esternato o per effetto di umiltà o in conseguenza della loro naturale fralezza, affinchè non più distinguasi la suprema autorità nelle solenni loro definizioni dall'umana debolezza ne'loro privati sentimenti. Onde è, che in aria di trionfo i nomi ci ricordano di un Zozimo, di un Pelagio I, di un Nicolò I, di un Onorio, di un Adriano I, di un Leone IV, Innocenzo III, Clemente IV, e VI, Urbano V, Gregorio XI, Adriano VI, Paolo IV, e di altri molti, i quali ovengono accusati di errore, o uomini fallaci si credettero e da se stessi si dichiararono, o i decreti rivocarono de'loro predecessori.

2. Esistono già e trovansi dunque le celebri e vittoriose apologie, che di ciascuno di questi pontefici, e d'ogni altro che fino alla nausea vanno citando, pubblicarono i critici più illuminati, gli storici più imparziali, i teologi più profondi, i cattolici più sinceri; il ripeter le quali, sarebbe un gettare il tempo. Non possono esse ignorarsi dai novatori; i quali per altro o fingono d'ignorarle, o non ne fanno caso di sorta; insistendo sempre nella loro pretensione, che se i Papi fossero infallibili, dovrebbero conservare una costanza superiore a tutte le violenze, ed un tuono da inappellabili giudici, nella cattedra non meno che nelle private loro stanze, nelle conciliari e nelle geniali conversazioni, ed essere infallibili in ogni detto, in ogni pratica risoluzione, risguardi o no il deposito della fede, diriguasi o no alla Chiesa, ovvero a qualunque siasi singolare per-

sona: quasi che al momento di essere innalzati al pontificato cessar dovessero di esser uomini per divenire altrettante divinità. Nè giova loro opporre, che negli stessi temporali sovrani da tutte le nazioni distinguesi l'essere di supremo dominante da quello d'individua e privata persona, e che non sempre essi operano nella loro prima qualità; che nell'intelligenza universale si è sempre considerato come dipendente dalla volontà del sovrano l'esercizio dei diritti di sua sovranità, le cui prerogative alle personali s'aggiungono senza distruggerle; e che per ultimo dalla natura degli oggetti, e da altre circostanze deve conchiudersi, siccome nel sovrano, così del pari nel Papa, quando opera nella prima, e quando nella seconda qualità. Ma se non giova, non è perchè abbiano confutati tali argomenti, bensì perchè o li omettono del tutto, o al più gli accennano sotto gli onorifici titoli di *ridicole puerilità*, *d'insussistenti cavilli*, *d'irragionevoli distinzioni* degne piuttosto di disprezzo, che di soluzione. Passiamo per tanto a qualche altra cosa più decisiva anche presso di loro.

3. Dimando in primo luogo agli avversarii. Distrugge ella la primazia nel Pontefice ogni altra qualità personale? Se sì; dunque anche quelle di Vescovo di Roma, di Metropolita, di Patriarca: ed in tale ipotesi tutto ciò ch'egli facesse, tutto ciò che decidesse per la singolare Chiesa di Roma, per le suburbicarie, per quelle dell'occidente, obbligherebbe tutto il cattolico mondo, in quella guisa e in quella misura, che obbligherebbe la legge più universale, e la più solenne definizione da lui emanata, qual supremo Primate a tutto l'universo. Quindi è, che, siccome per nessun modo astretto terrebbesi alcuno alle particolari pratiche e leggi di quelle Chiese, così per nessun modo ugualmente obbligato alcuno si crederebbe alle altre pontificie determinazioni, benchè solennissime ed universali, non riconoscendo autorità di quella maggiore nella medesima prima-

zia. Se poi non distrugge ogni altra qualità personale; perchè distruggerà quella di uomo? Non è anzi questa il fondamento di tutte le altre? E se non rimane essa distrutta, perchè non potrà il Papa, tuttochè infallibile, come uomo operare, come uomo ragionare, come uomo risolvere? E se potrà prescindere dall'essere di pontefice nell'esercizio della sua autorità, quando non si tratta di alcun punto dottrinale; perchè nol potrà in modo alcuno, qualora di un punto si tratti riducibile o direttamente o indirettamente ad un dottrinale principio? Così è, mi si risponde, quando non si tratta di dottrina, l'esercizio della primazia dipende dalla volontà del pontefice: può egli comandare e non comandare, può limitare il comando a quelle tali circostanze, a quei tali tempi, a quei tali luoghi, a quelle tali persone: ma trattandosi di qualche dottrina appartenente alla fede, siccome essa risguarda l'intelletto, che anche nel pontefice non è che un solo, così non può distinguersi il giudizio dell'uomo dal giudizio del pontefice. Bell'argomento in verità! Ma non veggono gli opponenti che sebbene sia un solo l'intelletto, non è uno solo il principio, da cui gli provengono i lumi? Quando il Papa assume tutta la sua autorità di capo, cioè quando nel decidere intende di esercitare la sua autorevole primazia, e quindi di obbligare la coscienza de'fedeli, come vivo ed attuale rappresentante della Chiesa, vien egli illuminato dall'alto, ed i suoi lumi sono soprannaturali; in caso diverso, sono essi naturali soltanto. Nè vi ha in questo ripugnanza di sorta; poichè tenendosi il dono dell'infallibilità per un privilegio inseparabile dalla primazia, diviene l'esercizio di questa, che nel pontefice è sempre libero, come la condizione essenziale, senza di cui Dio non si è obbligato di comunicargli i lumi infallibili, non avendoglieli che a tale condizione promessi, qualunque siane il ragionamento, qualunque il giudizio. Converrebbe che l'infallibilità fosse una personale ed assoluta prero-

gativa, per dirla indipendente da tutte le condizioni. Tosto che adunque non assume il pontefice tutta la sua autorità, e non intende di rappresentare la Chiesa cattolica qual supremo di lei capo, e giudice della fede, non apre per così dire al proprio intelletto la porta, per cui sola gli pervengono le illustrazioni celesti.

4. Secondariamente mi dicano in loro fede gli avversarii: non è egli d'uopo che facciano violenza a se medesimi, quando pretendono di confondere nei romani Pontefici ciò che sono costretti a distinguere nei padri di qualunque concilio ecumenico? Quante condizioni non sono richieste, e non esigono eglino stessi, per riconoscere in quei padri l'infallibile autorità della Chiesa? Richiedesi che s'investano essi della pienezza del loro potere, che esprimano il loro animo di obbligare in tutto e sempre i fedeli, che ogni cosa facciano con equità, che procedano con buon ordine, che sieno liberi. Se mancano tutte, o anche parte di queste condizioni, si considerano essi più come il supremo tribunal della Chiesa, come gl'infallibili giudici della fede? No certamente: e così rispondono concordi anche gli stessi avversarii. Eppure che si verifichino o no quelle condizioni, il numero dei padri è il medesimo, le loro personali qualità sono le stesse, lo stesso è il loro vescovile carattere. In che dunque si fonda questa essenzial differenza? Nel rappresentare che fanno in un caso la Chiesa, e nel non rappresentarla nell'altro. Dunque quando la rappresentano, sono infallibili; ed il rappresentarla dipende da alcune condizioni. Ma non è questo precisamente il caso del Papa? A lui competesi il privilegio dell'infallibilità, ma soltanto come rappresentante la Chiesa; ed il rappresentarla attualmente dall'esercizio dipende della sua primazia, che non sempre vuole esercitare, nè esercita. Se dunque una tale distinzione in quei padri si ammette, perchè poi negarla nel Papa? Conchiudasi dunque ch'egli se non opera e non comanda come capo supremo,

nemmeno parlerà da infallibile giudice, sebben venisse consultato da diverse parti del mondo cattolico, esaminasse con tutto l'impegno la questione, e rispondesse anche, e decidesse. E che? Forse non si sostiene, che nelle dispute e decisioni, solite a premettersi negli stessi generali concilii alla determinazione de' canoni, tuttochè unanime sia stato il sentimento de' padri, non vi si riconosce la dottrina della Chiesa con sommessione di fede, ma vi si considera il peso soltanto dei teologici raziocinii; e che quindi in esse non definiscono i giudici, ma ragionano unicamente i teologi? E poi, senza più oltre diffondersi, non insegna espressamente l'autore della *Difesa della dichiarazione ecc.*, *non quaecumque in conciliis gesta sunt ad Ecclesiae catholicae fidem pertinere*, *sed illa tantum*, *quae*, *decreto edito*, *fidelibus omnibus credenda ac tenenda proponuntur (1)?* E donde ciò? I padri sì nei canoni, sì nelle decisioni preliminari, sì nelle definizioni, sì nei raziocinii sono pure gli stessi. Verissimo; ma v'ha una differenza, la quale, al dire di questo medesimo autore, consiste nella loro espressa intenzione di obbligare assolutamente l'altrui coscienze con decreti irrefragabili: senza questa volontà, tutte le loro risoluzioni si tengono per *dicta et gesta*, *sine expressa deliberatione ac determinatione*, *quibus adstringi se catholici uno ore negant (2)*. Ora, siccome tutto ciò che risolvesi nel concilio, sebbene spettante alla fede, senza animo espresso di definire, non forma una dogmatica decisione; così, senza questa espressa intenzione nei padri, non potrà dirsi da essi rappresentata in quelle risoluzioni la Chiesa definiente. Chi ha fior di ragione può senza fatica farne al Papa l'applicazione. Ma... quando il Papa consultato risponde e giudica, avrà conseguentemente l'animo di giudicare. Sì, certamente, ma

(1) *Lib. 3, c. 1.*
(2) *Ivi.*

di giudicar da teologo e da privato dottore, qualora non assuma la pienezza di sua autorità. Siamo sempre da capo. Nè importa, se anche si concedesse, che talvolta i ricorrenti lo interpellino come supremo giudice nella Chiesa; poichè non da essi, ma dal pontefice dipende l'uso di sua primazia: da ciò bensì desumesi la loro persuasione della di lui infallibilità. Mi si chiederà d'onde possa avvenire, che il Papa come tale non risponda, quantunque sia stato come tale interrogato? Dirò, che avendo la fede un nesso troppo necessario con tutta la Chiesa, possono darsi delle circostanze, nelle quali stimi egli più opportuno di non rispondere diffinitivamente ad un semplice ricorso di qualche solo privato: circostanze le quali esser possono svariatissime, e spesso forse dal solo Papa conosciute. Ma vi sarebbe mai pericolo di confondere in questi casi il privato suo sentimento coi formali e definitivi di lui giudizii? E, se vi fosse, come distinguerli? Eccoci al secondo assunto, a cui si può soddisfare brevemente per via di semplicissimi principii, derivanti necessariamente dal fine del primato, senza perdersi a sciogliere le sottili difficoltà dei permessi sistemi scolastici.

5. Si è dimostrato, che il Papa può parlar come capo della Chiesa, e come privato dottore. Ora, non venendo questa distinzione esclusa dalla primazia, perchè non s'introducano confusioni e disordini nella Chiesa, è necessario che si diano certe note indubitate e manifeste, mercè le quali conoscere si possa quando il pontefice definisce solennemente, ossia *ex cathedra*, e quando altrimenti. L'esistenza di queste note è tanto certa, quanto pure è certo il disordine, che senza di esse necessariamente deriverebbe a danno della Chiesa: disordine essenzialmente contrario al fine per cui fu istituito il primato. Di tali note poi altre sono intrinseche alle stesse definizioni, ed altre estrinseche e dipendenti da una ecclesiastica consuetudine. E quanto alle prime, eccone

le principali, le quali si deducono come necessarie conseguenze della natura e del fine del primato. 1. Pietro venne da Cristo costituito capo della sua Chiesa per conservare l'unità della fede: dunque il punto, che il Papa definisce, deve appartenere alla fede. 2. Definisce il pontefice il punto di fede, per tracciare a' fedeli l'infallibile norma della loro credenza, e togliere da loro ogni sospetto, ogni perplessità, ogni trepidazione: il di lui giudizio dunque deve indicarci che in lui stesso si trova questa fermezza e questa stabilità di mente. 3. Il Papa è preside e capo di tutta la Chiesa, ed è della Chiesa tutta interesse universale la fede: quando dunque come capo ei decide, deve far nota alla Chiesa la sua decisione. 4. Dunque deve in essa parlare alla Chiesa, e quindi alla Chiesa stessa esser deve la decisione diretta. 5. Il sommo Pontefice definiente esercita l'uffizio di giudice, il quale determina l'oggetto di fede, e comanda alla volontà di cattivare l'intelletto in ossequio della fede stessa, e non di teologo, di cui è uffizio il solo convincere la ragione: conviene dunque, che sia concepita la definizione con termini esprimenti nel Papa l'animo di assolutamente comandare colla suprema sua autorità l'atto di fede sopra quel tale determinato articolo. Siccome poi la differenza tra il definire da giudice, ed il ragionar da teologo non solo dipende dalla natura e qualità dell'oggetto, di cui si tratta, ma dalla volontà del pontefice stesso; così, essendosi da un uso costante della Chiesa e dei Papi determinata una qualche formola, per dinotar senza equivoco a tutta la cristianità l'ultimo supremo giudizio, e la pena a cui conseguentemente soggiacer devono i refrattarii, qualora il Papa ometta questa formola, senza sufficientemente indicare, che, ad onta di una tale omissione intende e vuol definire da sommo gerarca, e da giudice della fede, devesi conchiudere, che non abbia pronunziato in tale qualità il suo giudizio, dovendo egli accomodarsi all'universale intelligenza. Tra que-

ste formalità la principale consiste nel qualificare per eretica la dottrina contraria, o nel fulminare l'*anatema* a chi in seguito la professasse (a). Dunque un giudizio del pontefice cui manchi questa formola, od una espressione equivalente, non si dovrà considerare per definitivo, nell'emanazione del quale abbia egli inteso e voluto esercitare la sua primaziale autorità. È questa per altro una nota puramente estrinseca.

6. Avviene ancora, che debbasi alle volte far questa distinzione di giudice supremo e di privato teologo anche in una stessa definizione; come quando il Papa s'adopera in avvalorarla con argomenti e deduzioni teologiche. In questa parte egli è semplice benchè autorevolissimo teologo, come lo sono i padri di un concilio nei raziocinii e nelle indagini antecedenti ai canoni, cui sarebbe per altro insoffribile temerità il contraddire: è giudice poi nel punto definito, non essendo questo tanto il risultamento delle teologiche discussioni, quanto l'oggetto della divina assistenza. Similmente, insegnando l'ermeneutica doversi attendere al fine primario di ogni scrittore, per ben conoscere la di lui mente; siccome l'oggetto formale di una definizione si raccoglie dal solo articolo definito; così ad essa non contraddirebbe chi non ammettesse qualche altro senso o qualche proposizione incidente, che non fosse intrinsecamente ed essenzialmente connessa coll'oggetto primario ed immediato della definizione medesima: nel qual caso dovrà dirsi, che il pontefice non abbia inteso di definire quel tal sen-

---

(a) Da ciò si rileva, quanto irragionevole sia l'argomento del Le-Gros, il quale alla pag. 367, volendo provare che non sempre la Chiesa adoprò questa formola, adduce, supponendo quello che è in questione, il decreto del concilio Costanziese per la sua supremazia, dove essa non si legge; mentre dovea piuttosto inferire dietro la pratica universale dopo i tempi apostolici, e dietro inconcussi raziocinii, non essere esso un decreto dogmatico, come già fu dimostrato nel *Discorso preliminare*.

so, o quella tale proposizione. Dalle quali cose tutte ne segue, che un decreto, il quale 1. non tratti di materie di fede 2. sia espresso con qualche esitanza, 3. sia fatto senza l'espressa volontà di obbligar le coscienze, 4. non sia diretto a tutta la Chiesa 5. sia privo delle caratteristiche formalità, 6. non sia considerato che nei soli fondamenti teologici, o nei sensi incidenti, e non nell'immediato suo oggetto, non potrà giammai dirsi veramente dogmatica decisione del Pontefice definiente *ex cathedra*, ossia colla pienezza della sua primaziale autorità.

7. Fissate così le doti delle quali esser debbono forniti i pontificii decreti onde si possano risguardare quali definizioni del Papa, come capo e pastore universale della Chiesa, e la mancanza delle quali o in tutto od in parte li fa essere semplici decisioni di privata persona, sebbene in vero rispettabilissima, tuttavia sempre ad errore soggetta: toccherebbe ora agli avversarii l'addurne qualcuno il quale, sebbene di esse tutte fornito, tuttavolta o avesse per oggetto immediato qualche errore di fede, o contenesse una dichiarazione del pontefice di esser fallibile, o fosse stato formalmente e solennemente rivocato da'suoi successori. Non per altro che, malgrado di qualunque ricerca che fossero per farne sì presso la venerabile antichità, sì ne' secoli susseguenti, non riuscirà loro di ritrovarne un solo di tal fatta, dal quale trar possano argomento a favore del loro sistema, e contro l'infallibilità pontificia.

CAPO XXV.

L'effetto delle scomuniche imposte dai Romani Pontefici non dipende dall' espresso *consenso della Chiesa, ma dall'intrinseca loro efficacia; e quindi esso pure dimostra infallibili i Pontefici.*

1. Si è già chiaramente provato (1), che il concetto che si formano i novatori delle scomuniche fulminate dal Vaticano, che sieno cioè condizionate, e dipendenti dal consenso della Chiesa universale, è contrario a quello, che se ne formavano i padri eziandio dei secoli più rimoti. Resta ora, per abbondar maggiormente, che si avvalori vieppiù la dimostrazione dell'assoluta indipendente lor forza, mediante la soluzione degli argomenti prodotti dagli avversarii, provando loro queste due verità di fatto: 1. che nelle scomuniche non venne mai necessariamente richiesto dai Papi il consenso della Chiesa: 2. che la Chiesa non ha mai preteso di avere il diritto di prestarlo.

2. Pretendono essi infatti primieramente non darsi formola solenne così ed assoluta di scomunica, da doversi intendere che escluda qualunque posteriore consenso, se s'interpreti giusta la mente dei Pontefici stessi, che morirono avanti ai tempi delle *pretese usurpazioni romane*. Secondariamente sostengono, che abbia la Chiesa praticamente esercitato un tale diritto, coll'esaminare e giudicare le cause definite dal successor di san Pietro colla vibrazion dell'anatema. Per prova del primo loro assunto, adducono alcuni testi di sommi pontefici, dai quali sembra potersi presumere ch'essi riconoscessero dipendere la scomunica, nella sua esecuzione, da questo consenso. Così il supposto Bossuet (2) ri-

---

(1) *Cap. 13.*
(2) *Defens. decl. cl. gall. p. 3, l. 10. §. 19.*

ferendo la condanna di Gioviniano fatta da Siricio, dallo essere stata da questo Pontefice notificata alla Chiesa di Milano con questi termini: *quod custodituram* (la sua sentenza) *sanctitatem vestram non ambigens, haec scripta direxi*, inferisce, che Siricio abbia richiesto l'assenso di quella Chiesa. Così l'autore del *Cosa è un appellante?* dalla lettera di Simplicio Papa a Zenone imperatore, dove scrive: *quod apostolicis manibus* cum Ecclesiae universalis assensu *acie meruit evangelicae falcis abscindi, vigorem sumere non potest renascendi*; pretende di poter conchiudere, che il Pontefice così esprimendosi viene a riconoscere poter ciò, che è reciso col consenso della Chiesa universale, novellamente nascere, mediante l'assoluzione della Chiesa medesima; e che quindi è lecito ad uno scomunicato dal Papa « di» sputare, e sostenere il suo sentimento, diverso da » quello del Papa medesimo, aspettando in pace la de» cisione del corpo de' pastori » (1), il dissenso de' quali, al dire di Tournely, rende *excommunicationis effectum aut cassum, aut suspensum*. Siccome poi si possono in gran copia allegare dei luoghi, ne' quali i pontefici espressamente dichiararono indissolubile per altrui potestà chi dal vincolo è stretto di una scomunica pontificia, ed incorso nella prevaricazione e nella scomunica stessa che tentasse di sciogliernelo; così si avvisa il supposto Bossuet sopraccennato di render ragione di questo assoluto procedere de' pontefici, richiamandoci a riflettere: *His decretis caveri haec duo; alterum, ne ordinaria consuetaque negotia, post Sedis apostolicae iudicium, ad ulteriora iudicia referantur; alterum, ne in causis etiam maximis retractentur ea, quae in conciliaribus statutis exequendis haec Sedes egerit* (2) sostenendo, che di questi decreti soltanto parlino i Pa-

(1) *Cap. 3, art. 2, pag. 111.*
(2) *Defens. declarat. cl. gall. p. 3. l. 10. c. 22.*

pi, ove irreformabili dichiarano i loro giudizii, obbligatorie, ed irrevocabili da altra autorità, le loro censure.

3. Chi non vede che tutto questo nulla conclude contro di noi, e che per nulla appartiene alla questione di cui si tratta? Qual' è il centro della controversia? Non è forse il cercare, se i Papi abbiano mai riconosciuta la necessità del consenso della Chiesa, per l'efficacia delle scomuniche da loro imposte? Non basta dunque addurre qualche esempio di romani pontefici, che abbiano richiesto tale consenso; è d'uopo di più dimostrare che lo abbiano creduto necessario. All' attuale esercizio di alcuni diritti in certe particolari circostanze può taluno rinunziare; ma non può mai esercitarli chi non li possede. Sapeva certamente Gelasio, che i Vescovi orientali dovevano ricorrere alla Sede apostolica, prima di deporre quelli che non comunicavano con Acacio, ed intrudervi i di lui fautori: *Debuit...et ad sanctam sedem ex more referri:* eppure loro scrivendo protestasi di dissimulare, e non ricordare questa loro mancanza al proprio dovere, *ne sua privilegia curare videatur.* Così potrebbero addursi altri esempii, ne' quali i Papi talvolta sospendono l'esecuzione dei loro non controversi diritti. Ma ... prova essa almena la condotta di quei pontefici, che ci vengono negli allegati testi citati, aver essi riposta, in quei casi particolari, la forza dei loro decreti nel consenso della Chiesa? Non solo ivi, ma nè tampoco in quanti altri sapessero gli avversarii opporci, si proverà mai avere alcun Pontefice dichiarato un tale consenso necessario; anzi neppure ancora si potrà dedurre che sia stato giammai dalla Chiesa riputato tale.

4. E primieramente quanto al testo di Siricio, dove apparisce aver egli richiesto il consenso di quella Chiesa? In fatti il *non ambigens custodituram*, vuol dire in buon italiano, ch'ei *non teme, che essa non sia per osservarla, e che non l'eseguisca:* il che non sa-

rebbe ben detto ad uno, da cui si aspettasse ed implorasse il consenso. Anzi, in buona logica, conchiuder devesi da quel testo tutto il contrario. Imperciocchè, come nota il Binio (1), non mostra quel Papa altro fine nello scrivere quella lettera, se non *ut certiorem reddat* la Chiesa di Milano, di aver egli condannato Gioviniano, affinchè come tale essa pure lo consideri e condanni; nè altro si può conchiudere dalle espressioni che adopera, fuorchè la sua persuasione che i Vescovi di quella provincia accetteranno, perchè cattolici, la sentenza contro l'eretico emanata; cosicchè altrimenti dubiterebbe egli della loro ortodossia: anzi per la sua persuasione che l'accetteranno, dichiarasi di aver loro scritto, *quod custodituram sanctitatem vestram non ambigens, haec scripta direxi*; ond'è, che se avesse potuto sospettare che non l'avrebbero accettata quali proteggitori dell'eretico stesso, scritto loro avrebbe, dicendo di averlo condannato sulla supposizione del loro consenso, e non soltanto di loro notificare con tale supposizione la condanna. Oh il singolar privilegio de' novatori! addurre in difesa delle proprie dottrine ciò, donde traesi valido argomento a confutarle.

5. Lo stesso dicasi del testo di Simplicio, qualora si spieghi, come devesi, mediante gli antecedenti, e non si prenda così solitario. Esorta egli in quella sua lettera l'imperatore ad osservar fedelmente quanto prescrivesi in quella di Leone al concilio di Calcedonia, cui Eluro contraddiceva: perchè *quae de scripturarum fonte purissimo sincera perspicuaque manarunt, nullis agitari nebulosae versutiae poterunt argumentis. Perstat enim suis haec* (cioè la lettera di san Leone), *et eadem norma doctrinae, cui Dominus totius ovilis iniunxit, cui se usque ad finem saeculi minime defuturum, cui portas inferi nunquam praevalituras es-*

(1) Labbè, *t. 3. Conc.*

se promisit, cuius sententia quae ligarentur in terris, solvi testatus est non posse nec in coelo. Ecco la ragione, per cui non deve l'imperatore lasciare Eluro impunito; perchè non può sciogliersi neppure in cielo chi in terra è legato da colui, a cui fu commessa la cura di tutto l'ovile di Cristo: ecco il fonte, da cui proviene alla lettera di Leone tutta la sua forza; cioè le divine promesse, non già il consenso della Chiesa. Verso il fine poi soggiugne: *Nullus ad aures vestras perniciosis mentibus subripiendi pandatur accessus, nulla retractandi quidpiam de veteribus constitutis fiducia concedatur. Quia quod apostolicis manibus cum Ecclesiae universalis assensa, acie meruit evangelicae falcis abscindi, vigorem sumere non potest renascendi (1).* Che pretendono gli appellanti? Perchè Simplicio, dopo avere così apertamente provata dalle promesse di Cristo l'intrinseca ed assoluta autorità della lettera di Leone, vi aggiugne anche l'estrinseca, che le deriva dall'espresso consenso della Chiesa universale, dovrà conchiudersi aver esso inteso di significare, che Leone lo ha richiesto, e che da esso dipende l'efficacia del di lui giudizio, rivocando quindi quanto avea detto da prima, appoggiato alle stesse divine promesse? Non fa egli altro, che accennare il fatto di questo assenso per vie maggiormente impegnare l'imperatore a non proteggere gli eretici, e quindi loro toglierе ogni speranza di favore ed appoggio. Se il fatto sussiste, perchè non potea ricordarlo? E se lo potea, perchè si vorrà che, ricordandolo, tutta da esso faccia dipendere l'autorità della lettera di Leone, con sì evidente contraddizione a' medesimi suoi principii?

6. Che dovremo dire finalmente della regola, che ci detta il *pseudonimo* autore della *Difesa* per l'intelligenza di quei decreti, nei quali i Pontefici con tuono

(1) Ivi, t. 7. pag. 976.

autorevole dichiarano irrevocabili da altro tribunale le scomuniche imposte dall' apostolica Sede, o irretrattabili le cause da lor definite; che cioè debbasi intendere trattarsi in essi o di cause *ordinarie* e di minore importanza, o di ciò ch' essi fecero *in conciliaribus statutis exequendis*? Non altro per verità, se non che sembra essa dettata da un eretico piuttosto, che non da un autore cattolico. In fatti è universale costume degli eretici, quando si trovano stretti da qualche luminosissima testimonianza della scrittura o dei padri da essi ancor venerati, di cui non possano con cavilli e grammaticali sottigliezze depravare il letterale significato, lo stabilire de' generali principii tratti dal fondo delle loro eresie, onde poter introdurre ad ogni lor uopo delle eccezioni, anche dove i testi parlano nel modo il più chiaro ed aperto, pretendendo che abbia in tali casi a sottintendersi ciò, che non hanno giammai inteso nè i padri nè la scrittura. Se per tanto avesse a quest' arte posto mente l' autore, conosciuto avrebbe senza fatica, che la sua regola è il terzo eccesso, cui schivar deve colla maggior cura un cattolico interprete della tradizione, la quale, ammessa quella regola, potrebbe tutta rovesciarsi a capriccio, sebbene fosse la più chiara ed irrefragabile. Come poi possa essa prescriversi, ed osservarsi in buona coscienza, e con retta intenzione, non è facile a presumersi, mentre viene esclusa evidentemente dagli stessi Pontefici, i quali nei loro decreti, qualunque ne sia la causa, riconoscono un' intrinseca ed assoluta autorità. Che poi venga quella regola assolutamente da essi esclusa, potrebbesi dimostrare con molti esempii, de' quali ad un solo mi limito, come sufficiente allo scopo, a quello cioè di Gelasio nella causa di Acacio (1).

(1) Gelasio, *De anathematis vinculo*. Vedi Labbè, *t. 5*, *Conc. pag. 352*.

7. Essendo Acacio dal Pontefice scomunicato *secundum formam concilii Chalcedonensis*, ed opponendo i suoi fautori, che *si synodus Chalcedonensis admittitur, omnia constare debent quae illic videntur esse depromta* (e perciò anche il canone 28), loro risponde Gelasio: *Illud cognoscendum ... pro fide communi, et veritate catholica et apostolica, quod fieri Sedes apostolica delegavit* (non basta), *factumque firmavit .... quod vero refutavit, habere non posse firmitatem, solamque rescidisse, quod praeter ordinem* (come circa l'anzidetto canone) *congregatio synodica putaverat usurpandum*; anzi riprende quei Vescovi, che sciogliere ardivano dall'anatema Pietro di Alessandria, perchè prima non esaminarono, *si illa quæ ligaverat* (la Sede apostolica) *non resolvente... potuissent dissolvi*; essendo certo, *plures ubique nomen sacerdotis praeferentes, SOLA Sedis apostolicæ esse auctoritate deiectos*, e che lo stesso Acacio *in horum damnatorum cecidit numerum*. Che dunque? Era forse di niuna rilevanza, ed ordinaria la causa? Ovvero il dire san Gelasio, che quella sola tra le conciliari deliberazioni ha autorevole fermezza, che vien confermata dall'apostolica Sede, la qual *sola* può sciogliere ciò che ha legato, significa forse nel vocabolario moderno, dichiarar esso di non poter nè legare nè sciogliere senza il consenso della Chiesa e che quanto fece contro Acacio e Pietro Alessandrino, l'ha fatto come semplice ministro ed esecutore del Calcedonese concilio? Non sarebbe questo un intendere il sì per il no, per il giorno la notte?

8. È ancor più ridicola la distinzione della qualità de'giudizii, che vorrebbe l'autore che si desumesse dalla qualità dell'espressioni più o meno forti usate dai Pontefici, pretendendo che Gelasio si dovesse dietro tal norma interpretare. Vorrebb'egli cioè, che quanto dichiara il giudizio inappellabile, si dovesse intendere un giudizio *provvisorio*, da cui non si costuma appellare; quan-

do lo vendica come diffinitivo in isciogliere, dovesse interpretarsi diffinitivo *in absolvendo* chi fosse condannato da un giudice inferiore; quando poi lo vuol diffinitivo in condannare, si spiegasse *in condemnando* esecutivamente ai conciliari decreti, come in esecuzione del concilio Calcedonese fu condannato Acacio. Ma in qual luogo delle opere di questo Pontefice ha egli letta tal distinzione? Anzi donde ha potuto trarne neppure il più rimoto fondamento? Non crederei che si vantasse di avernelo ritrovato nei testi che abbiamo addotti, dai quali rilevasi evidentissimamente, che l'autorità dello stesso concilio si fa derivare dall'approvazione della SOLA apostolica Sede. Esaminiamo adunque, se mai potesse trar appoggio da quelli, ne' quali Gelasio dimostra inescusabile Acacio, per aver comunicato con Pietro di Alessandria, senza esserne autorizzato dalla stessa Sede apostolica, dalla quale avea dipenduto nel condannarlo. Il proposito ne sarebbe adattatissimo, poichè si tratta di un giudizio inappellabile, e diffinitivo *in solvendo*, e *in condemnando*: ma l'ha egli forse fatta il Pontefice questa chimerica distinzione? Può deciderlo chiunque: eccone il testo. *Sicuti* (Acacio) *non prius damnavit* (Pietro Alessandrino), *quam et referret et posceret ab apostolica Sede damnandum; sic et recipiendo modum servare debuisset, ut priusquam se ei communione misceret, per Sedem apostolicam posceret examinari eum et legitima ratione purgari, cum nec examinandi aut recipiendi eum haberet pontificium (a); et nonnisi per illius Sedis auctoritatem consensumque hoc posset implere, sine cuius auctoritate eum non poterat ipse damnare, et cuius principali diligentia et discuti potuit,*

(a) Non è questa una vera pittura dei nostri moderni novatori quali da se soli esaminano, prosciolgono, e difendono a dispetto della Sede apostolica i loro corifei, tante volte e così solennemente da essa condannati?

et purgari, et ad communionem convenienter admitti. Cum enim constet, semper auctoritate Sedis apostolicae huiusmodi personas aut discussas, vel esse purgatas, aut sic ab aliis, quibus competebat, Episcopis absolutas, ut tamen absolutio earum ex solæ Sedis apostolicae consensione penderet (a); si tu, absque mea communione, Petrum iudicasti esse catholicum, meque despecto, tuo enim iure recepisti; quid causaris, si illum ego a communione mea, quam tu voluisti esse despectam, tamquam absque tua notitia aut consultatione repulerim? Vis acquiescere? meus es (dunque anche di Cristo, concluderebbe san Girolamo): *non vis acquiescere? meus non es* (dunque dell'Anticristo, secondo lo stesso dottore): *qui enim mecum non est, contra me est; et qui mecum non colligit, spargit.* Trovano eglino qualche difficoltà gli avversarii sopra l'intelligenza di questo evidentissimo testimonio? Se la trovano, la propongan pure, ed io avrò un nuovo motivo di ammirare la loro sottigliezza e penetrazione. Basta che non mi oppongano, parlare ivi Gelasio unicamente o della temerità, con cui ardì Acacio usurparsi il diritto di assolvere Pietro, senza consultare la Sede apostolica, non essendo ciò lecito a un semplice privato; ovvero di una condanna in esecuzione del concilio di Calcedonia. Poichè, nel primo caso, farei loro osservare che il Pontefice si esprime con tanta generalità nel sostenere i diritti della sua Sede, da non potersi le di lui parole limitare al solo caso di Acacio, e che non solo dichiara la sua autorità nello sciogliere l'Alessandrino, ma eziandio nel condannarlo: nel secondo caso poi, non farei al-

(a) Ecco l'ultima suprema autorità, sia pure lo scomunicato prosciolto dagli altri Vescovi; se la Sede apostolica non lo assolve, egli rimane legato ugualmente. Dove si nomina qui il consenso della Chiesa per avvalorare i pontificii decreti di condanna e di assoluzione, o il dissenso, per annullarli?

tro che eccitarli a leggere nuovamente quanto sta scritto al principio di questo paragrafo: quindi avrei piuttosto un nuovo motivo di compiangere la loro cecità nel non potere, o la loro ostinazione nel non volere intendere così evidenti e luminose testimonianze.

9. Ma si abbondi pure cogli avversarii: loro si conceda per un poco, che il Pontefice nella condanna di Pietro e di Acacio sia stato esecutore del concilio: qual vantaggio per essi? Se questi scomunicati avessero rimostrato non essere stati i loro errori da quel concilio proscritti, come ci assicura Gelasio che pretendevano alcuni aderenti ad Acacio insieme ed al concilio (1), ed avessero quindi notato il loro appello ad imitazione degli appellanti moderni; non avrebbe egli loro replicato ciò che dice altrove, che cioè la Sede apostolica giudica di tutto il mondo cattolico: *ipsa ad nullius commeat iudicium*? Non fu esso forse un vero giudizio quello che pronunciò Gelasio, dichiarando che la dottrina di Pietro di Alessandria era contraria a quella, la quale era stabilita nel concilio di Calcedonia? Non v'ha chi possa negarlo. Dunque fulminando egli sul fondamento di questo giudizio la scomunica, ed eseguì i canoni conciliari, e scomunicò assolutamente per cagione di una dottrina da esso giudicata erronea. Ma questa scomunica fu da lui dichiarata irrevocabile per altrui autorità. Dunque avea Gelasio il diritto di scomunicare indipendentemente avendo irrevocabilmente scomunicato in conseguenza di un suo giudizio. Si dica pure, che il giudizio versava sopra di un fatto, e che quindi l'efficacia della condanna, essendo dipendente dalla verificazione di questo fatto medesimo, non si può considerare intrinseca ed assoluta: ed io risponderò che l'oggetto del giudizio fu precisamente la dottrina di Pietro; e che altro è l'effetto, altro l'efficacia di una scomunica: potendo bensì quello tal-

(1) *Lett. ad Eufemiano*, p. 317.

volta essere estrinseco, cioè limitato alla sola estrinseca comunione, ove nello scomunicato non si verificasse il motivo della scomunica; ma già questa, la quale, anche in tal caso, è intrinseca alla scomunica stessa, poichè senza altri estrinseci requisiti basta per se a produrre l'effetto di rimuovere lo scomunicato dall'estrinseca comunion della Chiesa. Ora la scomunica fulminata dall'apostolica Sede contro l'Alessandrino, come appoggiata al solo giudizio del romano Pontefice, e da esso dichiarata irrevocabile per altrui potestà produsse l'effetto senza altri estrinseci requisiti: fu dunque intrinsecamente efficace, e quindi assoluta ed indipendente. Non si acquietano per anche gli avversarii? Riconosceva essa quella scomunica ogni sua forza dal concilio Calcedonese di cui era esecutore Gelasio? Ebbene, sia pur così. Pretendeva egli certamente, e lo dichiara senza equivoci, che a lui appartenesse l'esame e l'assoluzione di Pietro. Se dunque nel legare era ministro del concilio, di chi lo sarebbe egli stato nello sciogliere? Non ha il potere di sciogliere; chi non ha quel di legare, e da chi proviene il secondo, provenir deve anche il primo. Sarebbe certamente cosa ridicola il dire, che dal concilio Calcedonese provenisse al Pontefice il diritto di assolvere chi stato era per disposizione del concilio medesimo condannato. Dunque nemmeno da esso al Papa proveniva quello di legare. Altrimenti se si dicesse mai, che Pietro dal concilio già prima condannato potesse poi assolversi dal Pontefice, ricorderei all'autore della *Difesa*, che il giudizio del Papa non è diffinitivo *in absolvendo*, se non per *quelli*, *che stati fossero condannati da un tribunale inferiore*, lasciando poi alla sua perspicacia il pensiero di trarne la conseguenza, la quale prima non potrebbe certamente, qualunque essa fosse, non farlo comparire *illaqueatus verbis oris sui et captus propriis sermonibus* (1).

---

(1) *Proverb. c. 6.*

10. Inoltre, dimando qui agli appellanti generalmente, prescindendo cioè dalla distinzione della scomunica in assoluta ed indipendente, ed in condizionata e dipendente dal consenso della Chiesa: ha egli il Pontefice, in forza del suo primato, il diritto di scomunicare per ragion di dottrina (poichè di altro quì non si tratta), o non lo ha? Se non lo ha; dunque *usurpatori* i Pontefici anche della più *rimota antichità*, perchè lo esercitarono; *vile* la Chiesa, che non si oppose a questa usurpazione; e *ciechi* i padri, che nei Papi riconobbero un tale diritto. Se poi lo ha; dunque, io conchiudo, non può non essere assoluta ed indipendente da ogni posteriore consenso la scomunica da esso imposta per oggetto di dottrina. In fatti questo diritto, come tutti gli altri della primazia, esser deve *attivo*, *efficace*, *operoso*, ed il Pontefice dev'essere fornito del podere originario *di farne sentire la sua forza* coll'esercitarlo (1). Or come sarebbe mai *efficace* ed *attivo* il diritto, se mediante la sua applicazione non conseguisse realmente, e *per se*, l'effetto a cui è ordinato? Come mai avrebbe il Pontefice il potere di *far sentire la forza* della sua primazia nell'esercitarlo, se non fosse il diritto stesso intrinsecamente efficace ed attivo, non altro essendo il primato che il complesso dei primaziali diritti? Dunque intrinseca, e quindi assoluta, ed indipendente esser deve l'efficacia delle scomuniche imposte dal Pontefice per ragione di dottrina. Il pretendere adunque necessario il positivo consenso della Chiesa per la loro validità ed efficacia, essendo questo estrinseco alle medesime, sarebbe o un negare alla primazia l'autorità d'imporle, o un supporre inattivi ed inefficaci i di lui diritti, o un cangiare finalmente la natura della scomunica, non potendo tale chiamarsi quella, cui non corrisponde un effetto reale. Nè venisse in mente giammai ai canonisti moderni il pensiero di

---

(1) Ved. *il cap. 23.*

poter combatterci colle nostre proprie armi, quasichè fossimo costretti ancor noi, per necessità di sistema, a riconoscere nella Chiesa queste scomuniche condizionate sostenendo essere inefficaci gli anatemi conciliari senza l'espresso o tacito consenso de'romani pontefici. Imperciocchè siamo ben lontani dal considerare tali anatemi come vere scomuniche, fin a tanto che non vi si aggiunga il pontificio consenso; ma li risguardiamo soltanto come altrettante note apposte da quei padri al loro giudizio, onde farci conoscere la qualità della dottrina giudicata; giudizio poi e note, che assoggettate alla suprema autorità del Vaticano e da esso approvate, acquistano la forza e quindi la natura vestono di vere scomuniche: sicchè non diciamo parlando propriamente, che scomunicano quei padri, ma che scomunica il Papa, approvando quelle loro dichiarazioni, ed è all'approvazione del Papa che devesi principalmente l'effetto di separare dalla comunione ecclesiastica. In somma, consistendo precisamente la scommunica in questa separazione, sarà sempre una contraddizione lo scomunicare ed il non separare dalla Chiesa. Quegli adunque, che realmente separa, sarà sempre il solo, che veramente scomunica.

11. Ma, non si potrebbe dire allo stesso modo, che le scomuniche pontificie non sono propriamente tali prima del consenso del corpo de'pastori, e che perciò non è il Papa che scomunichi, ma sibbene la Chiesa? Invece di chiamarle scomuniche condizionate, e dipendenti da questo consenso, non si potranno esse pure chiamare semplici dichiarazioni, che fa il Pontefice de'suoi sentimenti con questa solenne formalità? Qual ripugnanza in ciò? Qual ripugnanza? Essenzialissima, rispondiamo. E quì si avverta, che non si tratta ora di decidere, se gli anatemi conciliari sieno o non sieno efficaci prima che vi acconsenta l'apostolica Sede (il che in sostanza forma il punto centrale di tutto il trattato), ma solo, se quanto noi per ragion di sistema diciamo di essi, gli

avversarii dir lo possano degli anatemi pontificii. Diciamo adunque noi, che i conciliari anatemi, non comprendendo la Sede apostolica, in cui si riconosce il diritto di esaminarli, confermarli, o rivocarli, nemmeno comprendono alcun altro, prima che la stessa apostolica Sede, o espressamente o tacitamente, colla sua autorità li abbia avvalorati; e che i padri medesimi del concilio, i quali, conscii della loro dipendenza dal supremo gerarca, come *figli al padre*, a lui chiedeano la conferma dei loro atti, non intendevano che le loro scomuniche avessero effetto, prima di questa conferma: laddove gli anatemi pontificii comprendono eziandio ciascun Vescovo, che per avventura vi si opponesse, e quindi tutti e singoli i pastori, ai quali per conseguenza viene praticamente negato dai Papi il diritto di sospenderli ed annullarli.

12. Che se si rifletta, essere tutti i primaziali diritti in utilità della Chiesa, vie meglio si persuaderà dell'assoluta efficacia delle scomuniche pontificie. Qual vantaggio in fatti alla Chiesa da una semplice dichiarazione, che il Papa facesse della sua fede, nel senso degli avversarii? Nessun altro certamente, che quello di essere o avvisata delle nuove dottrine, che si vanno spargendo, o eccitata a canonicamente esaminarle e condannarle. Ma la prima utilità non sussiste, esser potendone d'altronde informati i pastori, giacchè dove siasene di già sparsa la fama, superfluo si rende ogni altro avviso. Inutili adunque le scomuniche contro Nestorio ed Eutiche, essendosi già prima di esse posti in movimento l'oriente e l'occidente pei romori delle loro dottrine. Dovrebbero poi i Papi scomunicare al primo sorgere dell'errore, da loro supposto tale, e quindi a torto li avrebbero sovente ripresi i padri di troppa celerità (1). L'ammetter poi la seconda utilità, è un vero delirio;

(1) Vedi *il Cap. 13.*

poichè, se essa consiste nell'eccitare i Vescovi all'esame, e quindi ad una canonica condanna dell'eresia; assurdo e perniciosissimo tornerebbe il sempre adoprato formolario di pubblicarle, in cui si dichiara, contener esso l'ultimo definitivo giudizio, escludente qualunque ulterior esame, e con cui si sentenzia scomunicato chi prontamente, o dentro un determinato tempo, non si sottomette: cosicchè sarebbero stati contro ogni dovere ed ogni diritto fulminati gli anatemi contro Nestorio, colla prescrizione di soli dieci giorni di tempo a ravvedersi. Dunque, anzichè utili, fatalissime sarebbero state le scomuniche tutte fulminate dall' apostolica Sede fino *dai più bei secoli della Chiesa.*

13. Non avrà dunque la Chiesa il diritto di scomunicare? Certo che lo ha, nè può venirle contraddetto da alcun cattolico. Ma se il Papa è il solo che separa dall' ecclesiastica comunione, non sarà egli pure il solo che lo abbia? Chi dice, che sia egli il solo che separi? Altro è il dire, non darsi in una, comechè numerosissima, unione di pastori il diritto di separar dalla Chiesa universale, quando il Papa non v'acconsenta; ed altro il sostenere, che il Papa solo lo posseda ad esclusione della Chiesa. Affermiamo il primo, appunto perchè in quel caso non avvi la Chiesa, la quale non può essere dove manchi il suo capo: neghiamo il secondo, poichè riconosciamo questo diritto nel Papa, come attuale vivo rappresentante della chiesa medesima in forza della sua primazia. Nel primo caso adunque aspettiamo il consenso del sommo Pontefice, perchè, ove non fossero tutti e singoli i Vescovi della cristianità, nessuno eccettuato, nel medesimo punto cospiranti, potrebbe avvenire, che non lo prestasse: nel secondo poi non aspettiamo posteriormente quel della Chiesa, essendo assicurati dalle divine promesse, che questa sempre vi aderirà, non potendo non esser essa inseparabilmente u-

nita al Papa, suo capo, e suo fondamento. Sappiamo in una parola, che dove è il successor di san Pietro, ivi sarà infallibilmente la Chiesa; ma non sappiamo con certezza infallibile quale sia la unione ed il numero di pastori, con cui sia egli per unirsi, qualora non se ne abbia il suo espresso consenso. Quindi è, che il concilio senza il Papa (che in tale ipotesi neppure è concilio) non può avere alcuna autorità sulla coscienza de'fedeli, i quali non sono obbligati a sottomettersi, che al solo legittimo e certo tribunale; nè può in conseguenza separarli intieramente dalla comunione ecclesiastica, laddove può tutto questo, per le addotte ragioni, il Pontefice.

14. Siamo certi dunque, che la *Chiesa aderirà sempre* alle pontificie scomuniche? Sproposita chi ciò asserisce, esclamano gli appellanti, ed accusa se stesso di vergognosa ignoranza nella storia di tutte l'età della Chiesa. Ma mostrano piuttosto di aver perduto il senno eglino stessi col porre in campo opposizioni sopra opposizioni, le quali lungi dall'oppugnare gli assunti nostri, servono loro di più valida difesa, e convincono di contraddizione i loro mal fondati sistemi. Ci producano per tanto una sola opposizione, 1.° fatta dal vero corpo della Chiesa, 2.° ad una solenne formale scomunica imposta dal Pontefice, 3.° e che abbiala resa *inefficace* 4.° mal grado del Pontefice stesso, 5.° in modo che non si possa ritorcere contro loro stessi quanto fossero per accampare sulle opposizioni dalla Chiesa stessa incontrate; ed allora potranno con ragionevole trasporto andar gloriosi gridando: εὑρήκαμεν, εὑρήκαμεν, *invenimus*, *invenimus*, come fuor di se per l'allegrezza gridava Archimede, sciolto ch'ebbe il gran problema della corona. Il fatto è, che non seppero fin ora addurci che monumenti o inconcludenti o immaginarii: per lo che, senza perderci più oltre in inutili digressioni, li rimettiamo a quanto abbiamo detto circa il conto da farsi delle oppo-

sizioni incontrate talvolta dai romani Pontefici, relativamente all'*irreformabilità dei loro giudizii* (1), dovendosi applicare anche alle stesse scomuniche, che vengono in quei giudizii comprese.

15. Da questo inalienabile ed assoluto diritto dell'apostolica Sede ne segue naturalmente, che infallibili debbono essere quelle dottrinali definizioni, rapporto alle quali esso si esercita. Perciocchè come può mai concepirsi, che possa il Papa separare efficacemente, e da se solo, tanti Vescovi ed intere vastissime Chiese dal corpo di tutta la Chiesa cattolica, per un proprio suo errore, non solo di fatto, ma di dottrina, e che la stessa Chiesa si conservi *visibile?* È vero che gl'ingiustamente scomunicati sono ancora nella intrinseca comunione della medesima: poichè, al dir di Gelasio, la scomunica *non errantem non tenet*, ed è in conseguenza ugualmente vero, che, se essi son Vescovi, ed eretica non è la loro dottrina, compongono essenzialmente una porzione della chiesa giudicante, ed hanno quindi l'originario diritto di giudicare essi pure le materie di fede. Ma, come scomunicati, non si ammettono a giudicar la dottrina, per cui scomunicati essi vennero, non potendo, come osserva il citato Pontefice, gli accusati essere insieme i testimonii, ed i giudici. Sarebbe dunque in tale ipotesi assurdo il dire, essere la totalità de' pastori componenti l'unità, cioè la Chiesa universale, quella che esamina e definisce la loro causa, riformando, se occorre, i pontificii decreti. In che consiste in fatti l'unità della Chiesa? *In connexione*, dice l'Angelico (2), *membrorum Ecclesiae ad invicem, seu in communicatione; et iterum in ordine omnium membrorum Ecclesiae ad unum caput:* la qual connessione deve essere non intrinseca soltanto, ma *visibile*, onde costituire il visibile tri-

(1) Vedi *il cap. 19.*
(2) 2. 2, *quaest. 39.*

bunal della Chiesa. È necessario adunque, che si mantenga questa estrinseca comunicazione, onde avere estrinsecamente il libero esercizio dell' *originario diritto* di giudicare le controversie di fede. Venendo essa per tanto sospesa in forza di una *assolutamente efficace* scomunica del romano Pontefice: non sarà più *l' unità* quella che decida, non dandosi un *tutto*, cui manchi alcuna parte. Che se vengono chiamati al concilio gli scomunicati, si chiamano a difendersi, non già a giudicarsi; e ciò per una speciale indulgenza del Pontefice stesso, non per una suprema autorità che abbiano gli altri pastori ivi congregati. Se dunque il Papa errasse, ne seguirebbe, che, 1.° essendo la parte scomunicata priva attualmente dell'estrinseca comunione, ed intrinsecamente connessa all'unità, e 2.° potendosi quindi riconoscere la sua causa dalla sola parte comunicante, la quale 3.° non può aversi per la vera Chiesa universale, e di cui 4.° non potrà mai essere autorevole l' atto di questa ricognizione, quando il Papa dissentavi; ne seguirebbe, io diceva, che irreparabile diverrebbe il mal nella Chiesa, cui verrebbe per fino a mancare la *visibilità;* e perciò il diritto di scomunicare dovrebbe considerarsi conceduto al Pontefice *in destructionem*, non *in aedificationem*.

16. Mi si oppone forse il tuono definitivo con cui eziandio nei secoli remoti scomunicavano gli stessi Vescovi, quantunque il privilegio non avessero dell' infallibilità? Se ne adducano pure i più splendidi monumenti; nessuno se ne potrà ricordare più solenne della scomunica fulminata da Sinesio Vescovo di Tolemaide contro Andronico governatore di Pentapoli, pel suo vivere scostumato e per i suoi eccessi di crudeltà, la quale fu da lui stesso comunicata a tutte le Chiese con lettere circolari espresse in questi termini: *Ptolemaidis Ecclesia omnibus ubique terrarum sororibus suis Ecclesiis* edicit (διατάττει): *Andronico, eiusque socïs, Thoanti et eius socïis, nullum Dei templum aperiatur: omnis illis*

sacra aedes ac septa claudantur. Non est diabolo pars in paradiso, qui etiam si dolose irrepserit, eiicitur. Ac cum privatos omnes, et magistratus hortor παραινῶ), *ut nec eiusdem cum illo tecti neque mensae participes esse velint, tunc sacerdotes imprimis, qui nec viventes illos salutabunt, nec mortuos comitabunt;* aggiugnendo, che se alcuno disprezza queste sue ordinazioni col pretesto che non sia necessario uniformarsi alle prescrizioni (πείθεσθαι) di una povera Chiesa; divide la Chiesa medesima (ἵστω σχίσας τὴν ἐκκλησίαν), e sarà da lui riguardato, diacono egli sia, sacerdote, o anche Vescovo, qual altro Andronico (1). Poteva esso prendere un'aria più imperiosa di questa? Nulla per altro può conchiudersene a favore degli avversarii.

17. Che un Vescovo infatti abbia il diritto di scomunicare non v'ha chi ne dubiti tra Cattolici: ad esso pure fu comunicato il poter delle chiavi. Che poi scomunicare egli possa ugualmente che il Papa, per causa sì di costumi, sì di dottrina, la quale sia o definita o non definita dai concilii ecumenici o da romani Pontefici, e che i suoi anatemi siano di uguale efficacia che quelli della Sede apostolica, non può sostenersi, se non da chi voglia tutta sovvertire l'ecclesiastica gerarchia. Ecco in compendio l'essenzial differenza fra gli uni e gli altri, sì quanto ai loro oggetti che quanto alla loro autorità. Primieramente deve notarsi, che il Vescovo scomunica per la reità di costumi, cui possono tutti rendere testimonianza, come tutti la rendeano dell'empietà e delle scelleratezze di Andronico, il quale *finem imposuit furori suo, impiissimam vocem emittens, quod frustra quis speraret in Ecclesia nullusque eriperetur e manibus Andronici, etiamsi ipsius pedem Christi teneret* (2); e che il Papa scomunica eziandio per un errore di fede

(1) *Biblioth. PP. t. 6, pag. 123. Edit. Lugd. 1677.*
(2) *Ivi.*

dichiarando eretico chi lo difende. Scomunica, è vero, per questo motivo anche il Vescovo, ma soltanto riguardo ad un punto già definito, e condannato antecedentemente dalla Chiesa: laddove il Papa scomunica per un articolo che definisce attualmente; e nell'atto stesso di fulminare l'anatema, condanna come eretico chiunque non accetta la definizione; perciò se in tali scomuniche vi fosse errore, quello del Vescovo sarebbe unicamente di *fatto*, quello del Papa di vero *diritto*. Se un Vescovo, per esempio, scomunicasse taluno, perchè insegnò collo Scoto non essere altro il lume di gloria, che la sola carità accresciuta nei beati per un concorso straordinario di Dio, e non un abito soprannaturale elevante l'umano intelletto alla visione instuitiva; invalida si risguarderebbe da tutti la di lui scomunica, come pregiudicievole alla libertà delle scuole appoggiata al silenzio dei concilii e dei Papi: anzi il Tamburini giustamente risguarderebbe come eretico il Vescovo, che tenesse per dogma una semplice opinione, e per tale la dichiarasse con decreti sanzionati da pene ecclesiastiche. Non è così del Papa, le cui scomuniche, come *assolutamente efficaci* prima d'ogni formale consenso della Chiesa, sono sempre valide, anche quanto ad una dottrina non pria definita. Ora, siccome, trattandosi di una scomunica invalidamente imposta da un Vescovo, le altre Chiese cattoliche non vi aderirebbero, o perchè pregiudicievole alla libertà delle scuole, o perchè contraria alle regole ed al buon costume; così allo scorgere queste Chiese aderire ad altra scomunica ugualmente imposta da un Vescovo, convien conchiudere che la riconoscono valida; e ciò non già per la sola autorità di quel Vescovo, ma perchè professano ancor esse la medesima dottrina, come un articolo di fede, e seguono le regole medesime di costume: cosicchè l'accettazione della scomunica è una vera pratica professione della dottrina. Chi pertanto ha il diritto di scomunicare, e validamente scomunica per una dot-

trina, non pria dichiarata, ma che attualmente dichiara eretica, ha il diritto di comandare, che tutti riconoscano per iscomunicato colui che egli scomunicò, e che rigettino la dottrina, per cui fu scomunicato, professando come di fede la contraria. Se poi in questa contener si potesse, e si contenesse di fatto l'errore; chi non vede l'inevitabile rovina cui soggiacerebbe la fede cattolica? Essendosi adunque dimostrato tali essere le scomuniche pontificie, e non le vescovili; quelle, e non queste, esigono necessariamente il fondamento dell' infallibilità.

18. La seconda differenza tra il Vescovo ed il Papa si è, che il primo, per quanto adoperi un tuono autorevole ed assoluto, non impone alcun obbligo agli altri Vescovi; laddove il secondo obbliga tutti indistintamente i Vescovi ad osservare la sua scomunica. Scrisse, è vero, Sinesio a tutte le Chiese, ma soltanto ad oggetto di loro partecipare il giudizio pronunziato contro di Andronico, come costumavasi anticamente da tutti i Vescovi, per mutua loro sì generale che individuale comunicazione. Nè i termini da lui usati esprimono un assoluto comando alle altre Chiese, come può ciascuno riconoscere dall' allegato testo, ma solamente una fervida esortazione: e la stessa minaccia di considerare *qual altro Adronico* chiunque *sprezzasse* le giustissime sue *ordinazioni*, non deve in esso risguardarsi qual atto di *assoluta* autorità, ma soltanto come uno dei consueti officii di scambievole ma particolare comunicazione, non già generale, quasichè dovesse considerarsi chi non vi avesse aderito, come segregato dalla Chiesa cattolica. E ciò devono concedermi gli avversarii, avendo ogni Vescovo nella propria diocesi la medesima autorità. Che se talvolta nessun altro Vescovo può sciogliere, neppure per la sua propria diocesi, lo scomunicato; questo avviene, perchè non può esercitare la sua giurisdizione, che sopra i proprii sudditi, quale non sarebbe lo scomunicato, appartenendo alla giurisdizione dello scomu-

nicante; e perchè è necessario, che l'autorità in chi *scioglie* sia maggiore, che non in quello che avea *legato*. Per lo contrario il romano Pontefice non solo dichiara a tutti e singoli i Vescovi la sua sentenza, ma inoltre scomunica ugualmente chiunque fra essi ardisse di contraddirvi: il modo adunque definitivo, assoluto, ed imperante degli anatemi vescovili non può non intendersi che diretto ai soli sudditi, cioè ai soli diocesani a'quali unicamente può comandare quel Vescovo. Nè può quindi inferirsi, che se i fedeli di quella diocesi fossero obbligati ad osservar la scomunica, verrebbero astretti a professare l'errore, qualora errasse il loro Vescovo nel fulminarla, come abbiamo noi dedotto quanto alle scomuniche del Vaticano. Imperciocchè ricordarsi conviene quanto dicemmo di sopra, cioè, che il Vescovo collo scomunicare non definisce una dottrina di fede o di costume, ma soltanto fulmina la scomunica contro chi giudica refrattario ad una dottrina, teoreticamente o praticamente già definita dalla Chiesa: perciò aderendovi i sudditi, protestano bensì col fatto meritevole di condanna la fede o il costume di colui che viene scomunicato, ma non per l'autorità del Vescovo, sibbene per quella della Chiesa. Per quanto poi aspetta al giudizio del Vescovo, questo non fa che renderli persuasi del fatto, che cioè quel tale abbia tenuta in realtà una foggia di vivere licenziosa, oppure che abbia professata una dottrina già *condannata*; ed in tanto è per essi *assoluta* questa scomunica, in quanto che non hanno il diritto di rivedere la causa, per giudicare della realtà dello stesso fatto. Che se il fatto per avventura non sussistesse, avrebbesi il caso, che lo scomunicato sarebbe legato in faccia agli uomini, e non in faccia a Dio; e potrebb'egli *gloriarsi del testimonio della buona coscienza*, finchè riconosciuta la causa da un tribunal superiore venisse sottratto anche all'infamia. La vescovile scomunica dunque è *assoluta* solo riguardo ai sudditi, i quali devono *provvisoriamente* osservar-

la, non già riguardo a qualunque altro tribunale. Non si potrà dunque, chiederammi taluno, considerare *provvisoriamente assoluta* anche la scomunica del Papa? No io rispondo. E perchè? Perchè posso bensì venire *provvisoriamente* obbligato a supporre un fatto senza pericolo della fede; ma non posso, nemmeno *provvisoriamente*, essere astretto a credere di fede ciò che non lo è, nè a condannare per eretica una dottrina cattolica; come potrebbe accadere, se fossero ad errore soggette le definizioni del Papa, dalle quali, siccome potrebbero provvisoriamente venire tutti i fedeli obbligati a professare, l'errore verrebbe anche a *provvisoriamente* perire la Chiesa. Inoltre, se tutti dovessero *provvisoriamente* osservare le pontificie scomuniche, e quindi accettare la dottrina che con esse vien definita; chi potrebbe autorevolmente esaminarle, rivocarle, annullarle? Cade perciò in ogni rapporto la parità degli anatemi vescovili, e per ogni conto devono i pontificii appoggiarsi ad un giudizio infallibile.

CAPO XXVI.

Si sciolgono alcune difficoltà dedotte dalla ragione contro la pontificia infallibilità.

1. Dopo essersi studiati i nostri moderni novatori d'impugnare la tanto loro incomoda infallibilità del romano Pontefice colle armi che credeano poter essere loro somministrate dall'autorità della scrittura e dei padri, e che invece si trovarono, come abbiamo veduto, nate per abbattere i loro malaugurati sistemi: ricorrono per ultimo alla ragione, confidando di poter trarne da essa di nuove e forti così, che loro assicurino senza più la vittoria. Dicono adunque primieramente che, ammessa l'infallibilità del Papa, quella ci converrebbe negar della Chiesa, o al più attribuirle un infallibilità soltanto passiva.

Ecclesia, così il Le-Gros, *non haberet ad summum nisi infallibilitatem passivam, siquidem pronuntiando, auctoritas tota esset penes summum Pontificem, sine cuius adprobatione volunt* (gl'infallibilisti) *posse errare concilia etiam generalia: imo ne passivam quidem haberet; eatenus enim haberet, quatenus iudicem infallibilem infallibiliter audiret; quod dici non potest, siquidem plura romanorum Pontificum iudicia aut nunquam, aut non statim secuta est universalis Ecclesia* (1).

2. Il grande argomento in vero ch'è questo! Esaminiamolo un poco parte a parte. Tre asserzioni in esso si racchiudono: 1.° che ammesso infallibile il Papa, non può attribuirsi alla Chiesa che la sola infallibilità passiva; 2.° che questa alla Chiesa non conviene; 3.° che sovente la Chiesa ha rigettati, o non sì tosto ricevuti, i giudizii papali. Fermiamoci alle sole due prime, poichè la terza fu già da noi quanto basta vittoriosamente combattuta di sopra (2). Primieramente per tanto dimanderò al nostro teologo, che cosa intenda per quella sua *passiva infallibilità*? Intende forse, che, posto infallibile il romano Pontefice, dovesse la Chiesa ciecamente aderire alle di lui decisioni, senza riconoscerne la dottrina e bilanciarne il peso? S'inganna a partito. Non v'ha tra noi chi consideri la Chiesa qual cieco, che attaccato alla sua guida cammina sicuro, senza sapere dove si trovi, e qual suolo calpesti; nè tampoco ciò segue dalle nostre teorie. Poichè promise bensì Cristo alla sua Chiesa di non lasciarla mai cader in errore, di sempre illuminarla coi celesti suoi lumi, di sostenerla colle benefiche sue influenze, in somma di farla sempre trionfare dei suoi nemici; ma non determinò in queste semplici, assolute, e generali promesse il modo, in cui le verrebbe proposta la dottrina, se per una costante rivelazione o

(1) *De Eccl. sect. 3, cap. 3 p. 350.*
(2) Vedi *il cap. 19.*

ispirazione, ovvero per l'organo ed il ministero di san Pietro, e de'suoi successori: cosicchè sempre verificate saranno esse, qualora contro di essa non prevalga l'inferno. Allora solo dichiarò il divin Salvatore e determinò il canale, per cui derivar le doveano le rivelate dottrine, quando l'autorità manifestolle e le prerogative, delle quali avea fregiato il principe degli Apostoli, costituendolo suo *fondamento* e suo *capo*, senza di cui non avrebbe in essa riconosciuto giammai il suo mistico corpo. È forse cosa assurda, che debba la Chiesa, per dovere di prestabilita subordinazione, ascoltare la voce di questo suo supremo gerarca, ed attignere dalla fonte de'suoi oracoli i dogmi di nostra credenza? Forse che essa non sarebbe più quella, cui conferì Cristo la potestà di sciogliere e di legare, ed alla quale promise la sua immediata assistenza, onde non mai errasse ne' suoi insegnamenti, nelle sue decisioni, e quindi sotto il proprio suo manto guarentire potesse la fede dagli assalti dell'infernale nemico? Come può egli provarlo? Perocchè quando si suppone infallibile il Papa, ed infallibilmente certo in ogni tempo l'aderimento della Chiesa al medesimo; sarà sempre vero, che non potrà questa venir giammai sopraffatta dall'eresia, e che sempre proporrà a'suoi fedeli pura ed incorrotta la rivelazione, cosicchè otterrassi mai sempre l'obbietto inteso immediatamente da Cristo. È adunque vuota di ogni senso la distinzione di *attiva* e di *passiva* infallibilità, ove essa rapportisi al fine primario dell'infallibilità stessa, che è l'immunità dall'errore, qualunque sia il mezzo, per cui propongasi la verità.

3. Ma deve avere la Chiesa una infallibilità *attiva*, la *passiva* non basta. Ci si dica prima, che cosa vogliasi con ciò significare. Per l'infallibilità *attiva* pretende forse l'avversario, che possa la Chiesa da se creare nuovi dogmi, fuori della scrittura e della tradizione; o che possa da se sola, senza l'aiuto de' Papi, della tradizione, e della scrittura, proporre a' fedeli ciò che debbo-

no credere? Non lo può certamente: poichè sarebbe questo nel primo caso un suppor mentitore lo stesso Cristo, che promise a' suoi Apostoli di mandar loro lo Spirito Santo ad istruirli di tutte le verità; e sarebbe nel secondo un ammettere la necessità di una continua rivelazione. Che cosa dunque può intendersi per questa *attiva* infallibilità, se non che quella luce indefettibile, che ognora illumina la Chiesa, col diritto congiunta di obbligare i fedeli alla credenza di quanto loro propone, e di escludere dal suo seno i repugnanti e pertinaci? Ma tutto questo si verifica, supposta eziandio l'infallibilità pontificia, e riconosciuta nella Chiesa l'infallibilità di aderimento agli oracoli del Vaticano. Imperciocchè, quando il Papa determina un oggetto di fede, e lo propone alla Chiesa; questa, ricevendo da Dio un lume soprannaturale che la illustra, non può a meno di non iscorgere nelle pontificie definizioni le celesti dottrine, alle quali perciò, non alla cieca, come gli altri fedeli, ma con certa scienza, e con intiera cognizione presta il suo assenso; potendo quindi dire con verità: *Visum est Spiritui Sancto et nobis*. Il concilio apostolico di Gerosolima ha definita la controversia sopra le cerimonie legali, e l'ha definita con assoluta autorità, quantunque pria definita infallibilmente da san Pietro, riconosciuto anche dagli avversarii infallibile almeno come Apostolo: e tanti altri concilii definirono nuovamente dei punti già definiti dai concilii antecedenti (1), e li definirono con atto di vera giurisdizione. Non aveano essi forse l'infallibilità *attiva*, ed il poter delle chiavi? Sì certamente; perchè l'atto di giurisdizione non lo esercita la Chiesa sopra l'oggetto di fede, dovendo in ciò seguire le impressioni dello Spirito Santo, ma solo sopra i suoi sudditi, loro prescrivendo con assoluta autorità la norma della loro credenza. In questo caso poi è evidente, che

(1) Vedi *il cap. 15.*

l'infallibilità della Chiesa ha due rapporti: è cioè *passiva* relativamente al canale, da cui le derivano le cattoliche verità, ed all'obbligo di riceverle; ed *attiva* relativamente sì alla scienza, con cui le riconosce, le penetra, se le appropria, sì all'atto autorevole, con cui le propone ai fedeli, de' quali è giudice e legislatrice. Quando adunque non si dimostri, che questa infallibilità non è un muro abbastanza inespugnabile dal furore dell'eresia, e che non è atta a costituire la Chiesa *colonna della verità*, e reggitrice autorevole de' fedeli; non si potrà giammai affermare che essa non sia quella vera infallibilità che le si compete.

4. Più strano ancora è un altro argomento, che adduce il nostro autore, e che non può leggersi senza fastidio. Il governo, dice egli, della Chiesa sarebbe un continuo visibile miracolo, se il Papa fosse infallibile, perchè egli depor dovrebbe i privati suoi sentimenti, e quasi uscire dalla sfera dell'umanità, quando pubblica una dogmatica costituzione.

5. È dunque un miracolo l'infallibilità del Papa? Lo sarà ugualmente l'infallibilità della Chiesa. Depone quegli i privati suoi sentimenti, e s'innalza sopra se stesso quando definisce dogmaticamente; ed i pastori costituenti la Chiesa si ergono parimenti al di sopra dell'umanità, allorchè decretano ciò che giudicano non come semplici uomini, ma come illuminati dallo Spirito Santo; nel qual caso soltanto può fare il fedele, sul fondamento del loro giudizio, un atto di fede teologica. Se dunque per miracolo s'intende ciò che è soprannaturale, conviene necessariamente riconoscerlo anche nelle definizioni della Chiesa. Di fatto, chi può mai comprendere, come persone di età, climi, temperamenti, inclinazioni, studii, ec. diversi, quali sono i sacri pastori, nello stesso punto convengano, a fronte di tanti eretici e di tanti settarii, i quali inondano coi loro libri tutto l'universo, e contro i loro proprii interessi e comodità; se non si

riconosca la mano onnipotente, che sostiene la navicella di Pietro nel burrascoso mare di tanti pericoli, di tante false dottrine, di tante persecuzioni? L'unità della fede nella Chiesa di Cristo non può dunque essere che opera della divinità, tutto che per conservarla si adoprino i mezzi umani di vigilie, di studio, di orazioni, ec.; non venendo escluse dalla divina ispirazione le umane perquisizioni e diligenze, come si riconosce negli stessi sacri scrittori. Quale difficoltà pertanto che si ammetta questa miracolosa, ossia soprannaturale assistenza anche nel Papa? Costa forse meno a Dio l'unire tante teste, quante se ne richiedono dagli avversarii ad avere la fisica unanimità, per istabilire un dogma, che il dirigere quella del Pontefice, acciò non erri ne'suoi giudizii? Se la temerità dell'uomo arrivasse all'eccesso di voler porre limiti perfino alla divina onnipotenza, dovrebbesi piuttosto giudicare il contrario.

6. Nè se ne sta già egli neghittoso ed inerte il Papa, attendendo i lumi dal cielo, come se ne stavano gli Ebrei aspettando la manna nel deserto; ma vi coopera esso pure col praticare quanto prescrive l'umana prudenza, esaminando scrittura, e tradizione, consultando padri e teologi, ed invocando il divino soccorso, come fanno i pastori in un concilio: cosicchè se si pretendesse, non essere tanto visibile il miracolo delle superillustrazioni nei padri conciliari, per la loro industria nello svolgere i monumenti dell'universale credenza; neppure più visibile lo sarebbe nei romani Pontefici, per la diligenza che adoprano, soprattutto nel rintracciare i monumenti della cattolica fede nel deposito della tradizione, che al dire di santo Ireneo conservasi pura ed incorrotta fra tutte le altre Chiese, principalmente quella di Roma, ed il cui custode è lo stesso successor di san Pietro (a). Ma, ci obbietta il Le-Gros: *Faten-*

(a) Se alcuno n'esitasse per avere forse udite le esagerazioni

tur omnes, posse Pontificem errare, si rem diligenter non examinet, et tentet Deum, non adhibendo media necessaria et ordinaria: atqui nimium certum est ex ipsa experientia quod Pontifex etiam ex cathedra pronuntians, seu definiens aliquid tanquam de fide tenendum, et illud fidelibus proponens etiam sub anathematis interminatione, possit rem non diligenter expendere non adhibendo concilia, quae, fatente Bellarmino, sunt medium ordinarium et necessarium ad condemnandos novos errores. Ergo possunt errare Pontifices etiam ex cathedra de fide pronuntiando (1). Può ingannarsi il Papa non adoprando i mezzi *ordinarii* e *necessarii?* Ma quali sono questi mezzi, e d'onde consta la loro necessità? I concilii ecumenici? Sarebbe questo un supporre ciò, per cui si questiona. Lo attesta il Bellarmino medesimo? dove? Non li disse egli giammai *assolutamente* necessarii, anzi tutto il suo trattato *del romano Pontefice* prova il contrario. Vi sono degli altri di tali mezzi, dei quali non si può sapere, se abbia fatto uso il Pontefice? ma anche l'infallibilità dei concilii si fa dipendere da alcune condizioni, cioè dal numero sufficiente de'Vescovi, dalla loro dignità, scienza, e libertà, dalla loro diligenza nell'esaminar le questioni, dalla loro concordia nei sentimenti, in una parola dalla legittima convocazione e celebrazione di tutto il concilio (2). Ora io dimando, se sia più difficile il conoscere, che il Papa abbia praticati i mezzi *ordinarii e necessarii* per non tentare Iddio nelle sue definizioni, oppure, che nei

---

dei novatori contro la condotta dell'apostolica Sede nel giudicare, cioè che tutto si faccia alla cieca, senza esame, e tumultuariamente, dai *curialisti*, *ildebrandisti*, *gesuitai*, o da altri *fanatici*, sospenda il suo giudizio, e vedrà in fine dell' argomento l' irragionevolezza, ed ingiustizia dei loro schiamazzi.

(1) *De Eccles. etc. p. 351.*

(2) Opstraet, *Dissert. 4, de concil. n. 6.*

padri del concilio verificate si sieno le condizioni suddette. Vede chiunque, quanto sia più agevole il primo esame, che non il secondo. Perchè dunque negasi ai Pontefici assolutamente il privilegio dell' infallibilità, e si concede al concilio, benchè soffra questo tante e tanto maggiori difficoltà? Forse perchè dall'accettazione della Chiesa si può con sicurezza giudicare essersi in esso verificati gli accennati requisiti; laddove non abbiamo questa infallibile testimonianza riguardo alle decisioni del Papa? Ma, se per isciogliere i sospetti, che naturalmente cader possono sopra i concilii, il consenso si richiedesse della Chiesa; qual sorgente non sarebbe questa di maggiori imbrogli e dubbiezze per il fedele, cui non potessero essere manifesti e provati i monumenti di questa accettazione? Lo abbiamo già dimostrato di sopra (1); e ciò ha quì luogo tanto più, che non si può ignorare, appoggiarsi la ricognizione della richiesta ecumenicità e legittimità d'un concilio unicamente sopra fatti particolari, personali, e rimoti, dei quali non si ammette per giudice infallibile la Chiesa.

7. Ma lasciamo anche da parte questo argomento, che per altro non patisce replica; e discorriamola dietro ai concessi principii. Un concilio può non adoprare i mezzi necessarii, onde definire infallibilmente un articolo di fede: il consenso o dissenso della Chiesa è il solo che ci possa assicurare, se l'abbia realmente dichiarato, o no. Mi dicano ora gli avversarii: deve ella la Chiesa *diffusa* adoprare tutt'i mezzi suggeriti dall'umana prudenza (per non *tentare Iddio*) nel dichiarare se nel concilio sieno state o no adempiute l'enumerate condizioni? Se no; dunque nemmeno sarà obbligato ad usarli il concilio medesimo nelle sue definizioni; e quindi neppure il Papa. Se sì; come potrà il fedele essere certo, che abbiali essa adoperati? E con questo dubbio, come potrà

(1) *Cap.* 17.

egli fare un atto di fede? Conviene per tanto supporlo antecedentemente fermo nella persuasione, che Dio non permetterà mai che la sua Chiesa, depositaria e custode delle verità rivelate, proponga ai fedeli con ultimo e definitivo giudizio un'eretica dottrina, e che perciò non emanerà essa giammai una solenne dogmatica definizione, quando prima adoprati non abbia i mezzi *necessarii*, per non *tentare Iddio*. Ora questa medesima *antecedente* e *ferma* persuasione hanno i difensori dell'infallibilità pontificia circa le solenni definizioni del Papa; cioè tengono per certo ed indubitato, che Cristo, il quale promise a san Pietro ed a' suoi successori, che non mancherà mai la loro fede, con cui piacer devono le sue pecorelle, non permetterà in conseguenza, che i Pontefici omettano i mezzi *necessarii* per non *tentarlo*, prima di pronunziare colla pienezza della loro autorità il proprio giudizio. Uguali dunque sarebbero, riguardo alle decisioni sì del concilio sì del Papa, le difficoltà nel cattolico, ed il medesimo ne è pure lo scioglimento. Dunque è affatto inconcludente per questa parte l'obbiezione del teologo avversario.

8. Che poi l'esperienza abbia talora dimostrato essere omessi tali mezzi dal Papa, non lo può asserire, che un *appellante*, qual è il Le-Gros, che mostra d'ignorare perfino lo stato della quistione. Imperciocchè, se parla del *mezzo* dei generali concilii non può essere più ridicolo l'argomento: giacchè non v'ha difensore dell'infallibilità pontificia, il quale non conceda che i Pontefici non l'hanno sempre usato, negando soltanto che sia necessario l'usarlo, e con ciò negando pure tutta la conseguenza ch'egli ne trae. Se poi intende parlare degli altri mezzi, di *studio* cioè, di *esami ec.*; non gli si può far buona la sua proposizione per le sovra esposte ragioni. Come può dunque provarlo il nostro teologo, se non apportando i pretesi errori delle decisioni pontificie contro le dottrine di Giansenio specialmente e dei

giansenisti? Ma convincerà egli mai in questo modo i suoi oppositori? No certamente; poichè in ragion di sistema non concludono essi, che il Papa definiente abbia usati od omessi i mezzi necessarii per non ingannarsi, dall'esame della dottrina definita; ma, dall'aver egli solennemente deciso, inferiscono e l'uso dei *mezzi*, e la verità della dottrina. Li vorrebbe cogliere dunque in una strada, che essi non battono: stratagemma non insoluto ad usarsi dai novatori. Vorrei inoltre che mi si dicesse, in che precisamente consistano questi *mezzi* e d'onde nasca la loro necessità? Dovrebbe il nostro autore esserne istrutto; altrimenti sarebbe ridicolo il pretendere di sapere che non sieno stati adoperati. Lo *studio*, gli *esami*, *ec.*: va benissimo, ma in che grado? Questo è che non si può determinare, quando non si sappia fin dove arrivi la divina assistenza, e generalmente quando non si conosca l'intrinseco legame che hanno i mezzi umani col *fine*, che è l'oggetto di fede da definirsi; cognizione la quale sarà sempre impossibile, essendo di diverso ordine i mezzi ed il fine, di ordine naturale cioè quelli, di ordine soprannaturale poi questo. Inutili sono adunque tutte le dispute sopra la determinazione dei mezzi da adoperarsi sì dal Papa che dalla Chiesa e sarebbe una vera temerità di chi intendesse prescriverli.

9. Escono, si va gridando, tante definizioni da Roma *aut Pontifice nesciente confectæ*, *aut illi incauto subreptae* (1) dai *curialisti*, *ildebrantisti*, *molinisti* le quali evidentemente comprovano, o che i Papi trascurano il proprio uffizio lasciando operare questi *venali* e *ciechi* ministri, o che non conoscono gl'inganni ed errori di costoro, o che sacrificano alle loro adulazioni la verità. In ogni caso, a che giova la loro infallibità? Quando si potrà più credere ciecamente alle definizioni, che si divulgano sotto il loro nome ed autorità? Dunque io conchiu-

(1) *Epist. Episcoporum Ultraiect. ad Clem. XIII.* (an 1776).

do, a che giova parimenti l'infallibilità della Chiesa? Quanti concilii non si usurparono la sua autorità, ed il suo nome? Quanti teologi non sognarono definizioni, che essa non ha mai emanate? Lo dicano gli avversarii, che non mai cessano dal farle querela. Evvi il modo di distinguere con sicurezza *la voce della Chiesa* dalle *immaginazioni dell'uomo?* Vi sarà neppure per discernere quando abbia parlato il Papa, e quando, *ipso nesciente*, i suoi *curialisti*. È difficile il distinguerlo nelle decisioni di Roma? Difficilissimo lo sarà in quelle dei suddetti concilii, e in quelle inventate dai teologi, alle quali appunto ascrivono i moderni novatori le *oscurità* da loro pretese. La Chiesa sempre *insegna* la vera dottrina? Neppure il Papa sarà quegli, che definisce una dottrina falsa. I soli dotti potrebbero non rimanere ingannati dai *supposti* decreti pontificii? I soli critici, gli storici, ed i teologi possono fare i necessarii esami, onde scoprire la falsità delle supposte definizioni della Chiesa. È facile che il Papa, *in altri oggetti distratto*, *non vi attenda*, *e ignori le bolle dogmatiche che si spargono sotto il suo nome?* Molto più facile esser dee, senza dubbio, lo spacciare appresso l'uno o l'altro Vescovo, il quale per altra parte sa non richiedersi essenzialmente il suo voto, una falsa definizione della Chiesa universale, prima che essa ne renda palese il suo dissenso. Come finalmente può neppure concepirsi, che in mezzo agli universali romori, che suole eccitar ogni nuova definizione dell'apostolica Sede, il solo Pontefice ne sia intieramente all'oscuro? non gli si potrebbe fare una ingiuria maggiore: converrebbe supporlo stupido, cieco e sordo. Perchè dunque, si chiederà, conoscendola, non la ritira ed annulla, come annulla la Chiesa quelle, che falsamente corrono sotto il di lei nome? La ragione è chiarissima; perchè ne approva la dottrina; il che dimostra, non essersi *ipso nesciente* pubblicata. Conviene adunque o confessare simile il caso delle *supposte* deci-

sioni del Papa e di quelle della Chiesa, o negare la *supposta* falsità delle pontificie, e ridursi a dire, che vengano *illi incauto subreptae:* il che non mai si concederà dagl'*infallibilisti*, come contrario alla pontificia infallibilità: e siamo quindi sempre da capo.

10. Queste sono le fondamentali opposizioni, che producono i moderni novatori contro l'infallibilità dei successori di Pietro, custodi della rivelazione, centro dell'unità. Queste sono le *inespugnabili* trincee, d'onde combattono contro l'autorità della scrittura, e della tradizione, e contro l'evidenza pur anco del raziocinio. Confido che dal qualunque siasi mio lavoro, in cui mi sembra di averli inseguiti per ogni parte, avranno potuto i saggi lettori colla loro penetrazione riconoscere, che, qualora ammesso venisse il sistema di costoro rimarrebbe rovesciato nella Chiesa qualunque autorevole tribunale, e quindi verrebbe ad introdursi fra i fedeli un universale pirronismo. Tuttavolta affinchè si appalesi come raccolta in un punto l'evidenza di questa verità, credo che non riuscirà loro discaro, che io restringa, come in un solo quadro, tutto il sistema medesimo. E siccome si millantano essi di essere animati da zelo niente minore di quello dei santi padri della *venerabile antichità* per *l'unità* della Chiesa, e per la conversione degli eretici; così, per avere oltre ad una ragionata catena dei loro principii, anche un esatto confronto della loro dottrina con quella dei protestanti, mi studierò di ordinatamente disporli in due parenetici ragionamenti; nel primo dei quali farò parlare uno zelante novatore, il quale procuri di ridurre gli eretici all'*unità*, e nel secondo farò che rispondano gli eretici stessi in difesa della loro condotta, null'altro adducendo a propria giustificazione, che le medesime teorie del primo: in guisa che si udrà il novatore parlare da protestante, ed il protestante da novatore. Potrà così ciascheduno giudicar da se solo, che l'istruzione del novatore si riduce unicamente ad un

circolo di parole condite col mele di un'affettata seducente *unzione*, e dirette in sostanza a dimostrare, che ogni *scisma* è una chimera, e che tutte possono star insieme le *professioni* cristiane, per quanto esser possano fra loro contrarie, sotto il vessillo di una apparente *unità;* cioè a persuadere, che la tanto necessaria e predicata *unità* della Chiesa si riduce finalmente alla libertà delle professioni. Quindi è, che in queste aringhe non faccio distinzione tra luterani e calvinisti; poichè, sebbene formino essi due sette che si contraddicono l'una all'altra in moltissimi punti, si accordano poi perfettamente sì fra loro, che coi moderni nostri novatori, in ciò che riguarda il Papa e la Chiesa; potendosi con tutta ragione asserire, che *schisma est unitas ipsis.*

CONCLUSIONE DELL' OPERA

PARENESI

DI UN MODERNO NOVATORE AI PROTESTANTI.

1. E donde mai, fratelli amatissimi, tanta avversione contro la sposa di Cristo? Donde quel cieco spirito maligno, che vi spinge a lacerarla nelle più spietate maniere, ed insensibili vi rende ai suoi gemiti, ed alle lagrime, che sopra la vostra crudeltà, più che sopra le sue ferite, da tanto tempo inconsolabile sparge? Qual cuore di tigre ircana! Imperversare contro chi vi diede la vita, e vi ha nutriti col latte delle celestiali dottrine, rigettare gl'inviti, non piegarvi alle preci di questa madre comune, che, obbliando gl'insulti, tuttora vi chiama pietosa al suo seno, da cui sconsigliati partiste! Quali più dense tenebre, qual vertigine più funesta? Non riconoscere ancora, dopo averli per sì lungo tratto esperimentati, i gravissimi mali, che alle vostre società derivarono da questa malagurata separazione; privarvi del necessario soccorso degli altri vostri fratelli, che con zelo niente minore seco voi coopererebbero alle lodevoli vostre intraprese; fare al minuto volgo ignorante, che la massima porzione della Chiesa costituisce, sospettare ingiustizia nei giustissimi vostri fini; rendervi in somma l'obbrobrio universale coll'infame taccia di figliuoli ribelli: ecco i funesti e fatalissimi danni, che con ciò a voi stessi ed alla vostra causa procurate. Ma quello che più fa stupire si è, che voi oltraggiate tanto gravemente la Chiesa cattolica, per una colpa che a torto le attri-

buite, per un errore non suo, per una condotta che ella, egualmente che voi, abborrisce e condanna. Non ebbe essa mai no, non ebbe quegli alti ed erronei concetti dell'autorità pontificia, che voi le ascrivete a delitto; non è quella ingiusta tiranna, che, come immaginate, voglia nell'uomo distruggere il più bel privilegio, la libertà di pensare, che abbiavi colla spada inesorabile colpiti, e dal suo corpo recisi, e che in pace non soffra le vostre dissensioni, avendo voi saputo vivere, se non in unità di dottrina, almeno in unione di carità cogli altri suoi membri, soffrendo le altrui. So bene che i vostri corifei, ed i vostri sinodi sovente la accusarono di viltà, quasi che siasi lasciata imporre fin dai secoli più rimoti (1) dall'ambizione dei Papi, gemendo per molte età sotto il peso delle oppressioni, e del dispotismo; ma dalle flebili voci, che di quando in quando per l'organo di qualche suo fedele ministro la sventurata mandava, doveano essi riconoscere i voti di una tradita madre, che aiuto chiedeva a' suoi diletti figli; quindi affrettar essi si doveano a soccorrerla in quella sua schiavitù, anzi che, aggiugnendole dolore a dolore, e piaga a piaga, ad essa rimproverare ingiustamente la sua sventura, intieramente abbandonandola in quel momento stesso in cui nel loro coraggio avea riposte le sue più vive speranze. Nè mi rispondano, che l' avrebbero soccorsa, se essa nel tridentino suo Concilio non avesse ricusato questo loro filiale uffizio, lungi da se cacciandoli quai tumultuarii ed infedeli: poichè si può convincerli che furono essi i primi ad allontanarsi da lei, e che essa non mai li ha guardati, nè al presente li guarda con animo ostile. Che se ai tempi di quelle universali turbolenze, allorchè l' interesse, l' adulazione, la forza non poterono non oscurare *la bella faccia della Chiesa*, e quasi tutte confondere le verità rivelate coi segni dell' uma-

(1) Vedi il *Discor. prelim.* §. 24.

na immaginazione, non riconobbero questi suoi spregiudicati e pacifici sentimenti; ora, che alcuni saggi sovrani del nostro secolo, da Dio trascelti in luogo dei prevaricatori Pontefici, seppero trarla dalla sua abbiezione, ed assegnarle i diritti, e gli oggetti di sua competenza; e che alcuni profondi teologi, illuminati dall' alto, infallibilmente distinsero ciò che ella deve insegnare, da ciò che è solo errore del volgo: non potete almeno voi più allegare ignoranza che vi giustifichi. E se taluno ancor si trovasse, cui non fossero cognite le tante ed eccellenti opere, che in questi giorni di luce si pubblicarono, per autenticamente testificare all' universo la di lei fede sulla potestà criminale, ed il suo desiderio di pacificarsi colle medesime vostre Chiese; eccomi a brevemente istruirlo.

2. È dottrina della Chiesa, che i romani Pontefici non hanno altra autorità che quella, che da lei ad essi deriva come a suoi ministri, i quali non possono operare, che *in di lei nome (1)*; e che, quantunque la facciano o sembrino farla da monarchi, pure non vanno forniti di veruna autorità al di sopra di alcun altro dell'ecclesiastica gerarchia, non essendo pel loro primato, che i primi *inter pares (2)*. Insegna ella parimenti, che il loro giudizio non devesi calcolare più di quello di un semplice parroco, perchè sì l'uno che l'altro è ugualmente fallibile (3); e che in conseguenza non ci devono atterrire le scomuniche più solenni, le quali non legano neppure presso gli uomini, quando pregiudicata ne restasse la *giusta* libertà di pensare (4). Fa ella poi intendere a'suoi fedeli, che resterebbe di fatto questa libertà in essi pre-

---

(1) Anal. sopra le Prescr. §. *43*.
(2) Vera idea, *p. 2, c. 2*, §. 22.
(3) *Ivi*, *c. 4*, §. *9*.
(4) Petit-pièd, *lett. ad una Dama*. Sta nella raccol. *di Opusc. Pistoiesi* Opusc. *8*, *pag. 180*.

giudicata, se costretti venissero a sottomettersi ai pontificii decreti, prima del di lei posteriore consenso; e che perciò hanno l'originario diritto di opporvisi, quando evidentemente non consti, che sieno stati dall'universalità ricevuti (1). Nè vi deste a credere, che a questo suo insegnamento abbia essa mai in pratica contrariato nei secoli trapassati, nei quali, specialmente dopo l'impostore Isidoro « si cangiò la forma dei giudizii ecclesia» stici, si estese la potenza del Papa, e si risguardò su» periore ai canoni dei concilii e della Chiesa universa» le » (2); poichè sebbene l'ignoranza abbia fatto autorizzare questo nuovo piano con formali *decisioni da molti concilii (3)*, pure non si può dire *universalmente diffuso*, essendovi sempre state delle *Chiese considerabili*, che lo *hanno rigettato (4)*; quelle cioè dalle quali rigettati vennero eziandio quei ciechi concilii: il che basta a conchiudere, che non era la vera Chiesa quella, da cui praticavasi sì servile condiscendenza co' romani pontefici. Comprende questa il più *piccolo e il più gran numero*. Ove dunque o l'uno o l'altro reclama, ivi non v'ha più la vera Chiesa: e siccome sì quello che questo può separatamente per qualche tempo e fino a certi limiti lasciarsi sorprendere dall'errore, così, dove non abbiavi una perfetta uniformità nella totalità de'pastori, sarà sempre una vera stoltezza ed empietà il pretendere, che colà essa si trovi, e sarà un vero idolatrico culto dei proprii pregiudizii e pensamenti il venerare colà la dottrina e la fede della Chiesa cattolica. Risovvengavi il fatto di san Cipriano col Papa Stefano pel minor numero, e pel più grande quello del concilio Ariminese (5),

---

(1) Cosa è un Appellante? *c. 3, art. 3, pag. 128.*
(2) *Vera idea, pag. 87.*
(3) Ivi.
(4) Ivi.
(5) Tamb. *Anal.* §. *63.*

cui quasi tutti soscrissero i Vescovi del cattolicismo (1). A torto dunque accusate l'antica Chiesa, di essersi lasciata spogliare de' suoi diritti, o di avervi almeno in parte o per vergognosa viltà, o per ignoranza, o per indegna adulazione rinunziato, coll'ammettere ciecamente senza esame e senza giudizio i pontificii decreti. Sarà questa colpa del *minimo* o del *massimo* numero: ma non sarà giammai della Chiesa universale.

3. Tenacissima ella sempre de' suoi privilegii, potè finalmente, dopo parecchi secoli di oppressione, respirare l'aura vitale di libertà nei concilii di Costanza e di Basilea, quando una luttuosa esperienza avea già fatti chiaramente al mondo conoscere i terribili effetti dell'usurpata e tirannica dominazione pontificia, fra' quali il *disprezzo della religione*, che a questa dovea, come *a sua prossima occasione*, attribuirsi (2). È vero pur troppo che le vane pretensioni dell'ambiziosa romana corte prevalsero immediatamente alle memorabili gloriose intraprese della Chiesa, la quale dopo il primo raggio della rinnovellata sua vita, ridotta trovossi a più dura servitù, fino a disperare la sua liberazione (3): ma è vero altresì, che Iddio sempre fedele nelle sue promesse non mancò mai, nè tuttora manca di assisterla nei modi più portentosi, e solo possibili alla divina sua onnipotenza, la quale tiene in mano i cuori degli uomini, suscitando in ogni tempo qualche *minima* porzione dei *più vili* frai pastori, dei più *ignoranti* fra' teologi, dei più *abbietti* fra il popolo, ed avvalorandoli a resistere quali altri Apostoli con invitta costanza ai rei attentati dei Pontefici della nuova sinagoga, a confondere l'idolatrata sapienza de' più accreditati dottori, ad opporsi in fine ai sediziosi clamori dell'ingannata e cieca universalità de' fedeli; e

---

(1) Le-Gros, *De Eccl. sect. 3, c. 3, p. 454.*
(2) Tamb. *Praelect. 12, p. 234.*
(3) Teol. Piac. *Rifless. sopra il Serm. di Boss. p. 30.*

quindi a predicare la fede, fra le persecuzioni, le derisioni, e i tumulti, ed a difendere i diritti dell'afflitta ed oltraggiata sua sposa. Ne dubitate? Quale più splendido e decisivo monumento bramar puossi giammai di questi tratti della *sovrana provvidenza*, che l'esempio dei giansenisti, de'quali è piacciuto al cielo, che io conoscessi lo zelo, la santità, la dottrina, e cooperassi con essi al gran disegno di togliere al suo servaggio la squallida ormai ed agonizzante Chiesa? Mirateli, se vi dà il cuore, senza lagrime di tenerezza, con qual eroismo rispingano essi e combattano le pontificie violenze, impugnando intrepidi le più solenni definizioni, che, appoggiati alle loro vantate prerogative, al potere dei grandi, ed alla debolezza della languente Chiesa, pubblicarono in odio delle evangeliche verità dall'anno 1654 (a) fino al giorno presente tanti e tanti *ministri* di Satanasso, che l'apostolica Cattedra non per altro occuparono, che per seco trarre, alla di lei ombra, nelle proprie loro prevaricazioni tutto l'universo cattolico (1). Non è forse un prodigio di virtù sovrumana, che chiaramente autorizza la loro missione, quello di non atterrirsi a tante scomuniche, a tante maledizioni, e alle universali esecrazioni, che sul loro capo, segnatamente in questi ultimi tempi, piombarono? Non dimostrano così colla maggiore evidenza, che sono essi i figli più fedeli della Chiesa, a'quali non regge l'animo di abbandonarla nel suo avvilimento, ma che bevono seco lei volentieri al calice delle divine vendette contro la depravata umanità? Non devesi per conseguenza nei loro catechismi, nelle lor opere, sebbene derise, disprezzate, anatematizzate, piut-

---

(1) In quest'anno uscì alla luce la famosa bolla innocenziana contro le cinque proposizioni di Giansenio, come esistenti nela sua celebre opera *Augustinus*, *etc.*

(a) Si veda il solo titolo dell'empio libro: *Gesù Cristo sotto l'anatema etc.*, onde persuadersi delle bestemmie, che si vomitano contro i romani Pontefici.

tosto che negl'innumerevoli volumi di decisioni conciliari, d'istruzioni de' Vescovi, di apologie dei teologi, di testimonianze delle scuole, che, per gl'impenetrabili arcani della divina provvidenza, poterono un giorno dar legge a quasi tutto il cattolicismo; non devesi, dicea, riconoscere e venerare la pura ed incorrotta dottrina della Chiesa medesima? Non ha senso comune chi giudica altrimenti. Prendete adunque a norma la loro condotta, onde riconoscerla senza timore d'inganno. Con un semplice atto segnato alla presenza di due pubblici notai, e registrato nella cancelleria dell'eminentissimo Noailles, quattro soli Vescovi francesi, da Dio riserbati in mezzo all'universal seduzione del riprovato suo popolo, ed alla corruzione de' suoi ministri, seppero, appellando al futuro concilio, preservare nell'opera dell'immortale Giansenio dalle romane depravazioni e calunnie la fede, e dalle pontificie aggressioni i diritti difendere della Chiesa; non cessando poi, sebbene fra le persecuzioni e gl'insulti degli apostoli dell'errore, di arruolare nuovi compagni a valorosamente battagliare contro tutto l'episcopato, che, sotto la forma ed apparenza di Chiesa, alla vera Chiesa tendeva le più perigliose insidie, onde precipitarla irreparabilmente nell'ultima rovina.

4. Che se questo esempio non bastavi, consultate, non già la Sede apostolica, divenuta ormai cattedra della menzogna, dell'errore, e del fanatismo, ma sibbene la Chiesa di Francia, *da Dio scelta in questi ultimi tempi di turbolenza* per depositaria e custode delle cattoliche verità (1). Apprenderete da essa, con quanta libertà sia lecito a ciascheduno di combattere le pontificie definizioni, e schermirsi dai fulmini del Vaticano, tosto che siasi interposto l'appello (2). Non sarebbevi

(1) Teologo Piac. *lett. 3, pag. 4.*
(2) *Preuves du differ. de Boniface VIII, p. 114.*

di gran conforto vedere una Chiesa così insigne, cui tutto il mondo cattolica riconosce, sì col fatto sì colla dottrina deridere, e sprezzare le più furiose terribili minacce della bolla *Unam sanctam*, e dell'altra *In coena Domini* contro gli appellanti, benchè uscita la prima nell'anno 1302 abbia per più di quattro secoli servito di norma a tutto l'universo? Ma quello che soprattutto dovrebbe persuadervi delle spregiudicate massime di quella Chiesa circa la potestà de' Pontefici (se voleste deporre la vostra mal fondata prevenzione di sua cieca deferenza), si è il fatto dell'assemblea del clero nell'anno 1682, per cui avvilita non solo, ma colpita mortalmente rimase la romana dominazione. Nè vi ritenga dal riconoscere quivi canonicamente decretata una totale indipendenza dalla medesima, il leggere in certi sciocchi libercolacci, essersi il tutto operato da alcuni fanatici per adulare la corte, essendo assenti per la maggior parte i Vescovi gallicani; nè il vedere i tanti ricorsi, che, eziandio dopo sì solenne dichiarazione, si fecero alla Sede apostolica da non pochi vili ed ignoranti pastori, che o in piccolo o in grande numero non mancano mai neppure in quel florido regno dell'*ecclesiastica libertà*; nè l'intendere, che taluni si ritrattarono; nè finalmente il conoscere gli sforzi sebbene inutili, di molti canonisti e teologi, per togliere dalla mente dei santissimi e dottissimi membri di quell'assemblea l'opposizione alle papistiche pretensioni. Poichè nel primo caso, non si può che detestare l'arditezza e la temerità di quei pazzi scrittori, i quali, non avendo altre armi per combattere, si appigliano al disperato partito di denigrare la fama di equità e di sapienza di quell'illustre congresso; non si può nel secondo, che adorare le imperscrutabili disposizioni del cielo nel permettere, o che gli stessi eroi della verità restino talvolta acciecati dalle universali simulazioni ed inganni, o che la turba de' timidi e degl'indotti si lasci imporre dal papa, a segno di rinunziare a'loro

sacri diritti, di tradire il proprio ministero; e di tutto rovesciare l'ordine del regime ecclesiastico: non deesi nel terzo, che piangere sull'infelice sorte della verità in questo mondo, di dover cioè bene spesso essere schiava dell'interesse: ed è evidente nel quarto, che quei medesimi deliranti interpreti danno vinta la causa contro se stessi, venerando dall'una parte l'autorità e la dottrina dei padri gallicani, e non potendo dall'altra spiegarli in conformità del proprio sistema.

5. Vi fa forse ostacolo il vedere, che dalla Chiesa di Francia, non meno che da tutte le altre Chiese cattoliche, si riconosce nella romana il *centro* della ecclesiastica comunione? Esaminate in che senso ella lo riconosca, e svanirà per voi ogni difficoltà. Non è già, che intenda con ciò dover le singole Chiese da essa apprender la vera fede, ma soltanto informarla della propria; e sottomettervisi solo dopo di avere con tutta l'evidenza riconosciuta, mediante il proprio giudizio, nella sua dottrina la fede universale: lo che alla fin fine non è che una mera osservanza esteriore, diretta piuttosto ad istruir quella Chiesa, che a venire da essa istruite, senza alcun obbligo di uniformarsele, qualora si credesse che quella determinata dottrina non fosse stata universalmente decisa (a). Se i vostri medesimi padri avessero direttamente spedita a Roma la loro professione, qual la pubblicarono in faccia all'universo, con una ufficiosa dedicatoria al sommo Pontefice, in cui avessero dichiarato di depositare la loro fede nelle di lui mani, come quegli, che, serbando nell'insigne biblioteca vaticana la credenza e le varie professioni dell'antiche e moderne, dell'eretiche e delle cattoliche Chiese, meritava di venire trascelto in materia di religione per universal mecenate: avrebbero forse pregiudicato alla propria dottrina, e contraddetto a se stessi? Niente di tutto

(a) Ecco la comunione *in decisis* de' novatori.

ciò. Perchè dunque riprovate questa inconcludente officiosità nei cattolici? Avrebbero anzi i vostri maestri, con tale apparente ossequio, dissipata dalle menti dei deboli ogni prevenzione contro di loro, e quindi agevolate vieppiù le proprie imprese. Specchiatevi nella santissima Chiesa di Utrecht, la cui saggia consuetudine di manifestare ai Pontefici la propria fede, e di chiedere la loro comunione, toglie da essa, appresso il *più bel fior della Chiesa* cattolica, ogni benchè minimo sospetto di scisma, e la cui sorprendente costanza in difendere, insieme colla dottrina tante volte riprovata dai Papi, l'originaria sua libertà, fa sì, che se le applauda, e si tenga per la sola illuminata dopo parecchi secoli d'ignoranza, per l'unica fedele fra le prevaricazioni delle altre; in una parola per la sola trionfatrice delle porte infernali in questa feccia di tempi (1).

6. Ah sì, fratelli dilettissimi, segnate finalmente, segnate l'epoca più gloriosa del vostro zelo, della vostra pietà, della vostra ortodossia, coll'ammettere queste giuste difese, che, col mezzo de'suoi più illuminati ed amorosi figliuoli, si compiace di dirigervi la comun nostra madre; deponendo ogni cattiva prevenzione, ogni astio, ogni ostilità contro di essa, ed offrendole nel vostro disinganno il più solenne monumento di docilità, e nel vostro ritorno il più accetto tributo di filiale affetto. Non porgete orecchio alle grida di certi spiriti appassionati ed inquieti, che ancor dopo sì bell'apparato di pace, che proposto aveavi a di lei nome il non mai abbastanza esaltato Febronio, non cessavano di esclamare alla *guerra* alla *guerra* (2), falsamente supponendo, che sulle rovine della pontificia stabilir egli volesse la potestà vescovile, e quindi di finzione accusando la

---

(1) Vedi l'*istoria del gians.* dell'ab. Tosini.

(2) Vedi Carlo Feder. Luter. e catechista di Lipsia, *Dissertazione a Febr. 14 decemb. 1763.*

più schietta sincerità. Imperciocchè, ditemi in fede vostra, come potea meglio dimostrare la Chiesa la ferma sua avversione a qual si voglia sì pontificio che vescovile dominio, ed a qualunque pretensione del *corpo gerarchico*, quanto coll'insegnare, che il suo ministero consiste unicamente nell'*istruire*, *nel persuadere*, *nel mansuetamente riprendere*, *nel pregare*, *nel consigliare* i fedeli, e *praeterea nihil* (1)? Come più chiaramente far poteva conoscere, che la presidenza dell' episcopato non è diretta, che a conservare un certo ordine nella moltitudine de' cristiani, per cui sianvi fra essi di quelli, che più di proposito attendano alla conservazione della purità della fede, e de' quali per conseguenza tutta l'autorità è relativa al concetto che si ha della loro scienza e della loro fedeltà nell'adempiere il proprio uffizio; nè può mai essere un giogo, cui essenzialmente debba sottoporsi tutto l'orbe cattolico: quanto col proporci ad esemplare quella sua fida sorella, che, nata nelle Provincie unite, nella sua totale indipendenza da qualunque pontificio, e per varii lustri eziandio da ogni vescovile governo, esprime i sentimenti ed i voti di quelle, che gemono tuttora sotto la tirannia, ed i sacri diritti difende di una perfetta libertà in tutti i fedeli? Rimproverate voi forse la Chiesa cattolica, perchè abbia per quasi tanti secoli, quanti ne conta di età, esclusa la turba popolare dal decidere in cose di religione? Non si rese no ella rea di questa ingiustizia giammai: delitto fu questo dei Papi e degli ambiziosi Vescovi soltanto, contro di cui non cessò essa di reclamare nella serie di tutti i secoli, riconoscendo indistintamente in tutti i suoi figli legittimo il diritto di esaminare ogni anche conciliare definizione(2), ed

---

(1) Serrào, *De clar. Catech. pag. 35*, Op. Pist. *t. 4*, *p. 231*. Teol. Piac. *lett. 3*, §. *31*.

(2) *Vedi il cap. 17*, verso il fine.

autorizzando non solo le opposizioni *del primo ordine gerarchico*, non solo quelle *del secondo*, ma quelle eziandio di *persone di ogni condizion, d'ogni ceto (1)*; che è quanto dire, ammettendo col fatto ogni cristiano ad un tale giudizio, se non nell'apparente ceremonia di un solenne suffragio, certo nell'oggetto primario e fondamentale, qual è quello di obbligare la propria coscienza. Sembravi che la Chiesa lesi abbia i diritti dell'impero, coll'arrogarsi una suprema e quindi indipendente autorità negli oggetti di religione e di fede? Non lo crediate giammai: riconobbe ella sempre la dipendenza dovuta alle sovrane leggi de'principi. Che se un Osio ha minacciata a Costanzo l'ira divina, ove ingerito si fosse nelle materie ecclesiastiche, con un imponente imperativo *cave (2)*: se ha un Ambrogio negata a Teodosio la partecipazione dei sacri misteri, assoggettandolo alle canoniche pene: se un Gelasio Papa scrisse ad Anastasio, che debb'egli con tutto l'affetto ubbidire alle disposizioni vescovili (3): se un Fulgenzio asserì *in Ecclesia neminem esse Pontifice potiorem (4)*: se finalmente e Papi, e concilii, e padri, e teologi dell'antichità hanno potuto ingannare l'universo, approfittando dell'ignoranza dei secoli, e della timida religiosità dei sovrani; non però fu loro concesso di avvilire a tal segno la regal potestà, che in ogni tempo non abbia ella avuti e sudditi fedeli e difensori acerrimi negli oggetti stessi di ecclesiastica economia. Alle appellazioni vi richiamo, ai ricorsi, alle suppliche, che ai magistrati ed alle corti, o per togliere gli abusi, o per implorare appoggio contro *il dispotismo de' Vescovi*, o per annullare le loro definizioni, o generalmente per altre necessarie ed autorevoli provvidenze, innalzarsi sempre si

(1) Tamb. *Anal.* § 65.
(2) S. Athan. *Hist. Arian. p. 371.*
(3) Labbè, *Concil. t. 5, p. 309.*
(4) *De praed. et gr. lib. 2, n. 37.*

videro da quanti ricorda la storia essere stati condannati dal Vaticano, o dai conciliari congressi: e senza obbligarvi ad esami soverchiamente lunghi, al più famoso monumento vi appello, al più incorrotto depositario delle rivelate dottrine, all'organo più fedele della Chiesa, al giudice più autorevole del medesimo episcopato, al sostenitore dei diritti del trono, già m'intendete, al sinodo di Pistoia. Tanta è la devozione di quella sacra assemblea alla maestà, tanta la sommessione all'autorità de' monarchi, che vedreste di già fatti da essa risorgere gli Arrighi ed i Jacopi, se per un deplorabile avanzo degli antichi pregiudizii, o per non so quale debolezza lasciata loro in retaggio dagli antecessori, o per fini politici, o per qualunque altra causa, non si astenessero essi dall' esercitare quella illimitata universal potestà, che loro attribuisce, e non si facessero riguardo per ciò di accoppiare il pastorale colla spada. Volete di più? Vi offende forse la stessa denominazione di *gerarchia*, quasi, significando *sacro principato*, esprimesse una vera autorità nella Chiesa, da quella indipendente dei temporali regnanti? A questo pure trovò efficace rimedio il nuovo apostolo dell'Etruria, assicurandovi da parte della Chiesa medesima, non aver ella inteso giammai d'indicare con questo vocabolo, se non una *sacra servitù* (1), e che ne ha sempre rigettato il senso letterale, adottato o per ambizione, o per ignoranza, o per adulazione dagli Areopagiti, dai Grisostomi, dai Socrati, dai Sozomeni, e successivamente dai padri, dai teologi, e dai concilii, fino al tempo dei Sarpi, dei Buddèi, dei Vergeri, che, per togliere gli equivoci, l'espressione adoprarono di *gerodulia* (2).

7. Eccovi per tanto la vera purissima dottrina della

---

(1) Pastorale seconda contro le *Annot. pacifiche*, *p.* 95.

(2) Vedi la lett. pr. del primic. di Mondorbopoli a monsig. Vescovo Ricci.

sposa di Gesù Cristo: eccovi, fratelli amatissimi, la desolata nostra madre, che tutta tenerezza, tutta cuore per voi, ve la manifesta nelle più luminose maniere. Sarà adunque ella bensì, qual la descrive Mornèo, quel mansueto gregge, cui munge il pastor fino al sangue, e tonde, anzi rade spietatamente (1); ma non fu mai nè sarà quella *meretrice*, che, infedele al suo sposo, si dà da se stessa in balia dell'intemperante ed adultero episcopato, come, ingiustamente trasportato da indiscreto zelo, la dipinge il vostro patriarca Lutero (2). Che se talora, per evitar mali maggiori, non appalesò i suoi sentimenti, dissimulò i suoi torti, tenne occulto il suo dolore, come, seguendo le regole di una saggia prudenza, far deve, più che in qualunque altro tempo, oggidì, dopo la tumultuaria promulgazione della erronea e sediziosa bolla *Auctorem Fidei*; potreste voi forse di prevaricazione accusarla? Voi, dico, a'quali col calvinista Farello (3), piace cotanto in simili circostanze il pitagorico silenzio in proposito di religione? No certamente. Perchè dunque l'abbandonaste? Su via, qual ragione giustifica il vostro scisma? Deh, se vi cale punto del vostro onore, se i suoi gemiti punto vi muovono, impiegate piuttosto le vostre penne a trarnela dalla lunga e tirannica sua schiavitù, e ad inanimire i deboli e taciturni e scoraggiati suoi figli, che mentre ella, grata per un tanto servigio, vi risguarderà quai generosi suoi liberatori, formerete voi la maggiore sua gloria, e provvido il cielo asseconderà la generosa vostra impresa.

8. Ma che sento? Vi ha scacciati, vi ha condannati la Chiesa stessa nel Tridentino concilio! Ricusò l'opera vostra, onde non sorgere dal suo avvilimento!

---

(1) *In Consil. suae profect. n. 10.*

(2) *Assert. n. 36.*

(3) *Lett. a Calvino*, che è la 78 tra quelle di questo eresiarca.

Ah che un vano pretesto è questo, per giustificare la vostra ostinazione, la vostra infedeltà! Poichè sia pur venerabile l'autorità di quella adunanza, e sieno rispettabili i suoi giudizii, non per questo devesi in essa generalmente riconoscere l'infallibile tribunal della Chiesa: e per conseguenza può dirsi dalla Chiesa non proveniente la sentenza, che ha quel concilio contro di voi pronunziata; o almeno potreste voi fondatamente dubitarne, e giustificare con questo dubbio la vostra opposizione a quei conciliari giudizii. Eccovi in compendio alcune notabili ragioni, per le quali, stando attaccati sempre all'unità, potreste non sottomettervi a quel concilio.

9. 1. Si sa, che la Chiesa non ha altro diritto di convocarsi in sinodo, se non quello, che le deriva dalla permissione del principe: la storia degli otto primi concilii, e specialmente del Niceno contro gli Ariani, adunato da Costantino, ne è una irrefragabile prova (1): ed i vostri principi protestarono fuori d'ogni ambiguità a Paolo III, di non volere il concilio (2). 2. Quando il sinodo è congregato, esso non può decretare e conchiudere sopra veruna materia sì di dogma sì di disciplina, se ciò non viene approvato dal sovrano (3): ed i vostri sovrani, i vostri magistrati anzichè approvarne i decreti, vi si opposero, e vi si oppongono apertamente. 3. Perchè rappresentasse la Chiesa, converrebbe dimostrarlo ecumenico, e in conseguenza universalmente accettato: e ciò non potrà farsi giammai sì perchè verrà esso rigettato dalle vostre Chiese, che aveano al pari delle altre il diritto di esaminare e decidere la propria causa; sì perchè quelle che lo accettarono, contrastano ancora sul significato pressochè d'ogni canone; sì perchè alcu-

---

(1) *Rifless.* del Fiorentin. Canon.
(2) Istoria del conc. di Trento, vendibile in Italia.
(3) *Rifless.* del Fior. Can. p. *19*.

ne, ricevendolo in una parte, nell'altra vi contraddicono liberamente; sì finalmente perchè può darsi il caso, che il numero *molto più grande* delle Chiese e de' Vescovi tenga per ecumenico un concilio, che tale veramente non sia, ed ammetta per legittimo un decreto, che sia in se stesso illegittimo (1). 4. Devono i padri essere liberi: e voi potete sospettar col Tosini, anzi espressamente asserire coll' anonimo autore della *Monarchia universale de' Papi (2)*, che non lo furono quelli del tridentino, perchè oppressi dalla maestà, e legati dalle prescrizioni de' romani Pontefici. 5. Era necessario che quei padri esaminassero in qualità di giudici tutto ciò, di cui disputavasi (3): ed è certo, che i Vescovi, i quali credono il Papa infallibile, non fanno altro che sottomettersi al giudizio di lui (4) senza gli opportuni esami, e che i tridentini mostravansi inclinati all'infallibilità e supremazia pontificia (5). 6. Si estende l'infallibilità della cattolica Chiesa anche sopra la sua autorità, nè sarà mai possibile, che essa decide convenirsele quella, che in realtà non le conviene: ed il concilio ha ferita « la giurisdizione dei re e dei magistrati, attribuen- » dosi un'autorità ch'egli non aveva » (6), specialmente dove li priva di quella città e luogo, in cui essi permettono il duello (7); poichè *non potest rex privari suo dominio temporali, respectu cuius nullum omnino superiorem recognoscit*, come espressamente e senza riguardo alcuno definisce, contro la conciliare dichiarazione, la Chiesa di Francia (8). 7. Essenziale carattere «

---

(1) Le-Gros, *de Eccl. c. 3, sect. 3, p. 453.*
(2) *Ist. del Gians. lib. 3, p. 109.*
(3) Caratteri dei giud. dogm. della Ch. *par. 1, p. 20.*
(4) Ivi, §. 3, *pag. 7.*
(5) Ist. del conc. di Trento cit. *p.* 63.
(6) Ivi, *pag. 62.*
(7) *Sess. 25, c. 19.*
(8) Barilaio Giovanni, *p. 117.*

» di un giudizio della Chiesa universale, è la confor-
» mità di giudizio tra i Vescovi, non solamente nelle
» parole, ma eziandio nei sentimenti » (1): e nessuno può assicurarci, esservi stata tale uniformità nei padri di quel concilio nello stabilimento dei canoni, poichè v'ha grande discordia nell'interpretarli. In fatti chi sostiene la grazia molinistica, e chi l'agostiniana; chi difende l'attrizione, e chi l'impugna; chi, oltre alla potestà dell'ordine, quella ancora richiede di giurisdizione per la validità delle assoluzioni, e chi pretende bastar solo la prima; chi ai Vescovi accorda il diritto delle riserve dei casi, e chi loro lo nega; chi propugna come originalmente propria della Chiesa la potestà di stabilire gl'impedimenti matrimoniali, e chi la vuole soltanto ascitizia, a lei cioè provenuta dai principi; chi in essa riconosce il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e dei santi, e chi lo chiama *una falsa immaginazione* (2): chi estende l'indulgenze ai mille e mille anni, e chi per contrario dimostra, non doversi estendere oltre il tempo consueto delle pene canoniche (3); chi, per finirla, sostiene il sì, e chi il no, pressochè d'ogni proposizione contenuta negli atti e nei canoni tridentini: ed ecco per conseguenza comparir in iscena nel famoso concilio un Giano bifronte. Tace frattanto la Chiesa, e soffre tali contrarie interpretazioni: permette essa dunque che si sospetti non esservi stata la richiesta perfetta uniformità di sentimenti in quei padri, cioè che si dubiti di un essenziale carattere del concilio. 8. Finalmente, per giudicare se un concilio sia legittimo, e se sia o no surrettizio un decreto, si devono usare le regole *del senso comune* (4):

---

(1) Vedi i *Caratt. etc.* §. 7, *pag.* 23.

(2) *Tratt. stor. delle Indulg.* Sta nella racc. di Opusc. Pistoiesi *interess. la relig.*

(3) Ivi.

(4) Vedi la *Nota* alla lettera del Collini al Guadagnini. Sta in calce della *seconda lettera piacentina*.

e queste non sono nè infallibili, nè le medesime in tutti. Se dunque voi, con rettitudine di animo e d'intenzioni, usando di quelle regole, che vi sembrassero più al buon senso conformi, vi dispensaste dal riconoscere l'ecumenicità del tridentino, e la legittimità de'suoi decreti, vi porreste in sicuro da tutti gli anatemi, senza punto insultare alla Chiesa. Quanti esempli non ci offre la storia, di chi, osservando o credendo in buona fede di osservare tali regole, rigettò senza taccia di scisma, come non ecumenici nè legittimi, alcuni concilii per tali riconosciuti da intere nazioni? Al concilio settimo, sopra il culto delle immagini, per un intero secolo contraddisse la Francia, e neppur ora riconosce per ecumenici nè quello di Firenze, nè il quinto di Laterano, benchè per tali ricevuti dagl'italiani, riconoscendo per lo contrario l'ecumenicità in quei di Costanza e di Basilea, sebbene rigettati in Italia, nè approvati dai Papi (1).

10. Vedete adunque quanto facile riuscirebbevi, senza verun pregiudizio delle vostre dottrine il farvi credere cattolici. Una sola protesta di religiosamente riconoscere i giudizii e l'autorità della Chiesa universale, negando per gli addotti motivi il fatto, che essa venisse dal tridentino rappresentata, vi salva intieramente. In fatti consiste l'eresia nel difendere pertinacemente l'errore, contro il solenne giudizio della Chiesa; e lo scisma nel separarsi volontariamente da lei: la qual pertinacia e volontaria separazione non possono, se non ingiustamente, attribuirsi a quelli, i quali, essendo figli ubbidientissimi della Chiesa medesima, cercano con semplicità la sua voce, ma non sanno nella moltitudine dei falsi dottori distinguerla da quella degli uomini. Guai a tante scuole, a tante facoltà, a tanti teologi, che professano dottrine diametralmente opposte, se questa sin-

---

(1) Vedi l' *Istoria dei conc. e sinodi approv. e disappr. dai Papi*, vendib. in Italia, Opera giansenistica.

cera disposizione di sottoporsi al giudizio della Chiesa, dove lo conoscessero, nón li giustificasse (1)! Avrebbero a quest'ora formate altrettante eretiche e scismatiche sette; giacchè, o in un tempo, o nell'altro, quasi su d'ogni punto delle loro teorie si è la Chiesa sufficientemente spiegata. Ma quanto facile sarebbevi il sottrarvi dalla nota di ribellione; altrettanto crescerebbe il vostro peccato, se voleste tuttora sulla fronte portarla come in trionfo, mostrandovi alieni da quello spirito di unità, che i veri membri distingue di Gesù Cristo. Avvertite per altro, che non basta il dichiararvi pronti a sottomettervi alla Chiesa, ed il credere, che essa non abbiavi giudicati nel concilio di Trento: è necessario eziandio il non prevenire il suo giudizio. Chi senza la di lei autorità vuol definire, e vuol ergere in dogma ciò, che essa abbandona alle dispute de' suoi figliuoli, si costituisce ugualmente reo di scisma, e forse ancora di eresia. La varietà delle opinioni forma bensì talvolta il bello della nostra santa religione, essendo il risultamento dell'industria con cui rintracciano i fedeli nel sen della Chiesa la verità; ma non può mai autenticarsi, ed autorizzarsi con leggi, nè riporsi nei pubblici registri de' sinodi. Questo pure è un vostro delitto, anzi dirò il primario e fondamentale, da cui purgate che sieno le vostre Chiese, verrebbero esse ad uguagliarsi, ed a confondersi colle nostre scuole (2). È vero che proseguono queste a dar l'incenso all'apostolica Sede: ma avendovi di sopra esposto il vero sentimento della Chiesa, potete da voi soliraccogliere, non farsi ciò che per pura ceremonia, la quale, siccome è per ogni verso inconcludente, così potrebbe dalle vostre medesime Chiese praticarsi. Vi vuole un capo d'ordine per simboleggiar l'unità. Ciò predicarono i padri, ciò confessarono un Calvino, un Grozio, e tanti

(1) Tamb. *Anal. etc.* §. *185.*
(2) Vedi il Teol. Pirc. *lett. 3. p. 200.*, e l'*Anal. cit.* § *183.*

altri, essersi verificato in san Pietro: niente vi costa il confessarlo ancor voi. Nulla in tal caso vi mancherebbe per essere considerati da tutto l'universo cattolico essenzialmente nell'unità della Chiesa, sebbene di fatto indipendenti dal romano Pontefice, qualora anche moltiplicasse sdegnato i suoi fulmini; essendo un errore massiccio, conosciuto oramai da chi ha fior di ragione, il credere « che l'idea dell'unità sia legata con quella della » dipendenza e subordinazione, ... potendo essa sussi- » stere anche in una compagnia d'amici » (1), tra i quali non siavi nè il *più* nè il *meno* autorevole.

11. Io finisco, fratelli amatissimi. Tenuto a render conto a Dio ed alla Chiesa del mio ministero, procurai di manifestarvi con tutta precisione ed integrità la di lei fede sopra le *venerabili* prerogative del successore di Pietro, e sopra alcuni altri punti, nei quali a torto la riprendete; non che di farvi conoscere l'animo suo pacifico, cui fate ingiuria dandovi a credere, che o dessa sia stata nel famoso concilio l'austero vostro giudice, o che non sia per accogliere i vostri reclami, qualora fossero fatti colla dovuta sommissione e cautela. A voi ora tocca, e coll'astenervi dall'insultare e dall'offendere i sommi Pontefici contro il precetto della carità, e coll'accomodarvi all'insignificante osservanza di loro usare atti di rispetto, e col protestarvi ubbidienti alla Chiesa, a voi tocca, io dico, di consolarla finalmente, e di assicurare così, unitamente al decoro delle vostre società, gli stessi vostri sistemi. Non si dà pace senza qualche dispendio dell'una e dell'altra parte: non ha più la madre che cedere a'suoi figli; è necessario ora che i figli cedano qualche cosa alla madre. Fu in vano tentata da altri questa concordia (2): ma la felicità dei tempi

---

(1) *Lett. di A. B. al sig. arcipr. di ... sopra le questioni moderne.* Sta nella raccolta Pist. t. 7.

(2) Vedi il Rescio, *Centur.* alla parola *Pacificatores.*

presenti, nei quali voi avete già troppo lungamente esperimentati i danni dell'ostinata scandalosa vostra separazione, di cui la Chiesa riconosce pienamente, non altra essere poi stata la causa, che il difetto di scambievole intelligenza, ci promette un esito migliore e permanente.

RISPOSTA

DEI PROTESTANTI AL NOVATORE MODERNO.

1. Se ci ha penetrato il cuore la carità e lo zelo, da cui animato ci parlaste; non potè non accrescere le nostre afflizioni il tuono del vostro discorso. Chiamarci figli infedeli alla Chiesa, inumani nel lacerarla, insensibili a'suoi dolori, sordi alle pietose sue voci? Ella è questa un'accusa, la quale quanto è ingiusta in se stessa, altrettanto è sconveniente ed inconsiderata in bocca vostra; giacchè dovevate ben accorgervi, che non potevate farcela, senza che venisse a ricadere spontaneamente sopra la vostra setta. Se in fatti giunse dessa finalmente a conoscere coi nostri venerabili padri le deformità e le corruzioni della Chiesa romana, da cui sola viviam separati, come non può necessariamente sentire l'obbligo universale in cui essa stessa, egualmente che noi, si ritrova di opporvisi virilmente, lungi dall'approvarle o con una adulatoria condiscendenza, o con un vergognoso silenzio?

2. È dunque un ribellarsi alla Chiesa il gridar alto contro gli abusi, e le depravazioni dei canoni (1), ed il riprovare *consuetudines*, *mores*, *et usus in Ecclesia aberrantes a spiritu Ecclesiae* (2), come pure *errores*,

(1) Conf. August. art. *de abusibus*, sul principio.
(2) Tamb. *De fontib. theol. diss. 4, c. 4, §. 43.*

praeiudicia, *abusiones latissime in Ecclesia serpentes* (1)? Sarà un insultarla, un oltraggiarla, il resistere con fortezza all'errore, che appoggiatosi al maggior numero « volea in essa con sacrilego ardire occupare il posto della verità (2)? Sarà un otturare l' orecchie alle sue voci il non lasciarsi « colla moltitudine del popolo » strascinare dai preti e dai dottori nella prevaricazio- » ne, e nella idolatria » (3)? Sarà questa un' infedeltà alla santissima nostra madre, o non piuttosto un monumento eterno del nostro attaccamento per essa, e di que' sublimi concetti, da' quali esser dovrebbe animato ogni cristiano, della di lei santità e purità, per cui da se esclude ogni macchia, ogni ruga? Se così fosse, sarebbe adunque infedele alla vera sua madre quel figlio, che, per non abbandonarla, ricusasse di tributare alla matrigna le sue filiali affezioni. Qual cosa più irragionevole, qual maggiore delirio, piangere sopra gli oscuramenti, le agitazioni, le rovine della Chiesa cattolica, ed accoppiarsi a chi la offusca, l'affligge, la combatte! No, non sarebbero sincere le lagrime, vera la pietà, evangelico lo zelo. E voi, che aperti finalmente gli occhi al lume della verità, confondete col nostro il vostro pianto sopra le di lei piaghe, ed ai nostri unite i vostri clamori contro quella mano tiranna, che la ferisce, come potreste, disapprovando la nostra condotta, non meritarvi la taccia di doppiezza, e di pratica contraddizione con voi medesimi? Imperciocchè o sono veri quei mali, che con tanto vostro dolore confessate essersi recati alla Chiesa dall'*ambizione*, dall'*ignoranza*, dal *fanatismo*, oppure sono essi immaginarii. Se veri; quanto adunque è forte e sincera la vostra adesione alla Chiesa, altrettanto sanguinosa e risoluta esser debbe la guerra

---

(1) Ivi, §. 44.
(2) Tamb. *Anal.* §. 52.
(3) Ivi, *pag.* 113.

contro gli ambiziosi, gl'ignoranti, i fanatici, che li cagionano. Se immaginarii; a che tante inquietudini, tanti romori, tanti lagnanze? E perchè, in luogo di rimproverarci la nostra separazione, esortandoci a simulare la nostra fede, e a tradire la nostra coscienza, contro l'aureo precetto che si debba *nil per ostensionem fingere*, *vera ut sunt diligere*, *falsa devitare* (1), non riprenderci invece, dimostrandoci l'integrità nella fede, la santità ne'costumi, la purità nella disciplina della vostra romana Chiesa? Da questo argomento non potete in verun modo sfuggire. Poichè il chiamar veri que'mali, e starvene nulladimeno uniti in fraterna corrispondenza coi loro autori, sotto pretesto di non volervi separar dalla Chiesa cattolica, è un riconoscerla in essi concentrata: e quindi è un confondere l'oppressa cogli oppressori, la schiava coi despoti, l'innocente punita coi carnefici punitori, e dichiararla causa é principio d'ogni sua infermità, tiranna e distruttrice di se medesima. Chi potrebbe sognare maggiori stravaganze, chi potrebbe farle ingiuria maggiore? Non siamo noi così stupidi, non siamo così a noi stessi disformi. Coloro che avviliscono la Chiesa, che la perseguitano, che le fan guerra, sono da noi concordemente riguardati quai suoi nemici, e come tali non possiamo giudicarli appartenere alla medesima: in conseguenza, non è che vogliamo riformare, come voi immaginate, questa sposa di Gesù Cristo, quasichè ella fosse la prevaricatrice (2); ma solo esecriamo gli autori di tanti scandali, che la deformano. A voi piuttosto deesi una tale accusa. Nè l'esserci disgiunti da costoro seco porta che ci siamo separati dalla Chiesa indivisibilmente congiunti. Orsù dunque, chiedeteci pure, perchè ci siam separati. Il solo indicarvi da chi segregati ci siamo, ve ne rende bastevolmente ragione. Ci

---

(1) S. Greg. M. *lib. 10. Moral. c. 26.*
(2) Tamb. *Anal.* §. *183.*

siamo sottratti da quei *tribunali illegittimi*, da quei *giudici usurpatori*, da quella *turba ignorante di Vescovi*, che *contro* il piano di una istituzione divina si fecero idolatrare dal cieco popolo, ed idolatrarono essi stessi nella loro frenesia i fantasmi della propria immaginazione ed alterezza: abbiamo scosso il giogo del dominio dei Papi, che *superiori* si millantano ai *canoni dei concilii*, *e della Chiesa universale* (1), e seco voi ci ridiamo delle loro congregazioni (2): abbiamo creduto di esser in diritto di resistere ai Vescovi, che colla loro indipendenza dai sinodi diocesani, e dai provinciali concilii (3), si sono usurpati una potestà incompetente; ed abbiamo riputato esser nostro dovere essenziale il non riconoscere que' concilii, che *per ignoranza*, o per qualunque altra causa, cooperarono a questa totale sovversione *del governo ecclesiastico stabilito da Gesù Cristo*, *coll' adottare il nuovo piano dell' impostore Isidoro*, autorizzandolo *colle lor decisioni* (4). E non è forse questo un protestar chiaramente, che è dalla Chiesa *bandito ogni spirito di dominazione*, ed ogni usurpazione, che il suo governo è quello non *dell'ignoranza*, ma *della sapienza* (5), e che perciò quei Papi, quei Vescovi, quei concilii realmente sovvertono, in luogo di formare la vera Chiesa (6)?

3. Sono, risponderete, tuttavia nella Chiesa, perchè non furono da essa proscritti con un giudizio canonico, e quindi convien rimanersene nella loro comunione. Ma permettete, fratelli, questo sfogo alla verità. Oh il ridicolo argomento! oh la sciocca risposta! oh la contraddizion manifesta! Saranno adunque nella Chiesa quel-

(1) Tamb. *Vera idea p. 87.*
(2) Ivi, *par. 1, c. 4.*
(3) Ivi, §. 21.
(4) *Vera idea, pag. 87.*
(5) Ivi, *par. 1, c. 2, §. 24.*
(6) Vedi il Discor. prelim. §. 24... 36.

li, che alzano contro di essa il vessillo della ribellione, rovesciando i suoi tribunali, facendo prevaricar l'universo, arrogandosi la di lei autorità, ed obbligando i cristiani a loro prestare quella sommessione e quegli omaggi, che sono ad essa sola dovuti? Se questi sono nella Chiesa; dunque o quei Papi, quei Vescovi, quei *molti concilii* introdussero ed autorizzarono con decreti e con leggi il nuovo piano *sovversivo* della primiera istituzione, senza professarne la dottrina; o la Chiesa non esclude dal suo seno le diverse, anzi neppur le opposte professioni, appartenendo essenzialmente ad esse anche la teoretica ricognizione del suo governo, qualunque esso sia. Dunque, o essa non è più *una*, o le contrarie professioni non distruggono l'*unità*. Nel primo caso abbiamo diritto di pretendere, che vengano le nostre società considerate tuttavia nella Chiesa: nel secondo, contraddite a voi stessi, quando vi assumete di provare, che « » l'avere autorizzate con leggi, e riposte nei pubblici » documenti de' nostri sinodi le variazioni seguite . . . . » sui sentimenti riconosciuti dal corpo delle nostre Chie- » se (1) » sia un autentico testimonio, che appresso di noi non v'abbia l'unità, e che per conseguenza siamo fuori della vera Chiesa. Poichè, siccome queste diverse professioni non farebbero, che le nostre singole Chiese non formassero una sola Chiesa; così nulla può ostare, che questa colla vostra ne costituisca parimenti una sola. Inoltre, altra cosa è l' essere nella Chiesa, ed altra il volere che la Chiesa in se stessi consista. Ora quei Papi, quei Vescovi, quei *molti concilii* non si contentavano di venire solamente riguardati come esistenti nella Chiesa, ma di più pretendevano di formalmente ed esclusivamente rappresentarla: con che, secondo i vostri stessi principii, da se medesimi si separavano dalla vera ed unica Chiesa. Non poteasi adunque loro prestar ubbi-

(1) Teol. Piac. *lett. 3, pag. 200*, e *Anal. §. 183.*

dienza, senza cadere nella loro stessa prevaricazione. Ciò riconosceste voi pure, i quali, onde porre in avvertenza il popolo contro le loro usurpazioni e violenze, onde ritirarlo dalla lor dipendenza, ed onde preservarlo dalla lor seduzione, sacrificaste generosamente al vostro zelo e alla vostra carità ogni riposo per comporre tante opere, ogni interesse per pubblicarle, collo scapito ancora non meno della vostra pace, che del vostro onore, nel sostenerle e difenderle, bramando con Paolo divenire *anatemi* pei vostri fratelli. Ond'è adunque, che ora vogliate in un solo colpo atterrare e distruggere sì bello e per voi glorioso edifizio, condannando la nostra separazione, la quale, se preceduti voi aveste i tempi dei nostri patriarchi, si riguarderebbe come frutto delle vostre fatiche?

4. Si può forse, come voi dite, *comunicare* senza *dipendere?* Eh via: lasciamo da parte così puerili ed irragionevoli ripieghi: non fia, che la vostra debolezza, e gli umani riguardi vi rimuovano da quel cammino, a cui v'inclina la verità; dal protestare cioè in faccia al mondo, ad universale edificazione, che voi non avete che fare, nè volete avere verun commercio con quegl'*illegittimi*, *usurpatori*, *ignoranti tribunali*, che dall'ambizione, e dalla forza furono eretti sulle rovine del divinamente istituito governo. A parlar propriamente, la disunione è già in sostanza seguita. Quando uno non è più soggetto ad un dato tribunale, non ha più che fare con esso, e deve considerarsi dal medesimo separato, non trovandosi quanto a governo altra unione, altro vincolo tra tribunale e qualunque siasi individuo, che quello il quale deriva dalle qualità relative di giudice, e quindi di autorità, nel primo; e di soggetto, e quindi di dipendenza nell'altro. Chiamate pure ad esame tutti i sistemi di ecclesiastica, non che di civil polizia: dove mai vi fia dato di trovare il minimo fondamento ai vostri sogni? Adduceteci, se vi dà l'animo, un solo esem-

pio della vostra chimerica comunione; di un caso cioè in cui il vero o l'illegittimo sovrano abbia fatta conoscere con leggi e decreti la sua autorità, e siagli questa stata da ciaschedun contraddetta, mediante la trasgressione ed il disprezzo de' suoi decreti, delle sue leggi, senza che i trasgressori possano, anzi debbano, considerarsi da lui disuniti. Chi nega in se l'obbligo d'ubbidire, nega nell'altro il diritto di comandare. Che se il diritto in questo è legittimo, sarà in quello una ribellione la pretesa indipendenza: se poi fosse illegittimo, sarebbe essa una giusta e legittima protestazione contro l'usurpato dominio. In entrambi i casi l'unione sarebbe già sciolta, interrotto rimanendo fra essi il vincolo derivante dalle loro qualità relative di sovrano e di suddito.

5. Comunichiamo, ci replicate, *in decisis*, e *in decisis* formiamo con que' Papi, quei Vescovi, e quei concilii un solo corpo. Comunicate adunque *in decisis*: ma *in decisis* da chi? Forse da questi medesimi incompetenti tribunali? Non già: la stessa loro incompetenza rende nulla la decisione. Vorreste nelle loro decisioni distinguere quelle, che sono il prodotto della *superbia*, della *viltà*, dell' *ignoranza dei tempi*, da quelle, che effetto vi sembrano dello zelo pastorale, della scienza evangelica, della cristiana pietà, compiangendo nelle prime la presunzione dell'uomo, venerando nelle seconde l'autorità della Chiesa? Ma i giudici sono gli stessi, e la Chiesa la predicate una sola: come adunque potrà questa formar una cosa sola con quelli in una decisione, e riguardarli nell'altra come suoi nemici, suoi persecutori? Insegneranno, vogliamo concedervelo, in qualche punto la sua dottrina: ma se vanno privi della sua autorità in un caso, privi ne andranno anche nell'altro. Resta adunque soltanto, che diciate *deciso* l'oggetto della vostra comunicazione, non perchè deciso lo abbiano quei tribunali, ma perchè lo giudicate deciso già dalla vera Chiesa: lo che ugualmente dimostra, a fronte della co-

municazione medesima, la vostra indipendenza da essi. Perciocchè tosto vi dimandiamo qual sia mai questa Chiesa. Non altra certamente che quella, nella cui autorità non vi ha usurpazione, ne' cui giudici non vi ha ignoranza, nelle cui leggi non vi ha ingiustizia; quella cioè, di cui non si può sospettare che sia infetta di alcuna dell'indicate erronee e pregiudicievoli massime. Ma di questa Chiesa a che tempo, e dove assegnate voi l'esistenza, e come la riconoscete? O ella cessò di esistere alle introdottesi innovazioni nel suo governo, oppure ha continuato. Se cessò di essere; la causa è finita: se continuò; dove dunque esistette, e sotto qual forma? A questo voi dovete convincentemente rispondere. Esisteva presso i suoi avversarii? no certo, come si è dimostrato: sotto la forma del suo governo primitivo? neppure, essendo stati dai medesimi, mediante l'usurpazione dell'autorità, rovesciati i suoi tribunali. Dunque dov'era? Forse in quei pochi, che opponendosi con fortezza all'intraprese del fasto e dell'errore, convenivano cogli avversarii stessi in quei tali punti? Ma questi non possedevano i da voi tanto esaltati privilegii della Chiesa. Se dite, che *insegnavano la sua dottrina*, *senza avere la sua autorità*, come asserite accadere talvolta (1); dunque il punto non è deciso, poichè l'*insegnamento* non è *decisione* (2). Che necessità dunque di comunicare in questo cogli accennati Pontefici, Vescovi, e Concilii? Potreste senza timore sottrarvene, siccome in uno, così in tutti gli altri articoli, che si pretendono definiti dopo la fatalissima epoca del totale sovvertimento del regime ecclesiastico: o se, essendo persuasi della dottrina, stimate bene di non farlo, non potete certamente senza ingiustizia accusare di scisma chi la pensa diversamente, non essendo la vostra una comunicazione *in decisis*.

---

(1) Tamb. *Anal.* §. 49.
(2) Ivi, §. 56.

6. Ma che non sa fingere l'uomo! Nè l'una parte, voi dite, nè l'altra prese separatamente formavano la Chiesa, ma sibbene assiem congiunte; avendosi nella loro unione sopra di quel determinato articolo l'*universalità* richiesta, perchè il giudizio sia *decisivo*. Or bene: se nè quei giudici formano da se soli la Chiesa, nè la formano quelli, che essendo a questi contrarii nelle nuove opinioni sull'ecclesiastica economia loro aderiscono negli altri articoli della pretesa vostra comunicazione; sopra quale fondamento unite voi assieme queste due parti, onde avere in quel punto la *Chiesa definiente*, invece di considerare nell'opposizione della parte terza la *Chiesa insegnante*, o almeno un forte motivo per non credere ivi unita la necessaria *totalità*? Non hanno i giudici, perchè *illegittimi*, alcuna originaria ed assoluta autorità di definire e condannare: tanto adunque può dirsi che la definizione e condanna da essi pronunziata venga avvalorata dagli assenzienti, quanto che venga dagli oppositori annullata, benchè anche il numero di questi fosse il *minimo* (1). È necessario per tanto ricorrere, come ricorrete di fatto, *ai monumenti dell'antica Chiesa, risalendo ai tempi anteriori* alla sua oppressione, al suo sfiguramento, quando cioè potea ella far risuonare liberamente da'suoi tribunali la propria voce, per fermare così nei successivi contrasti assieme colla vera credenza il preciso punto della vostra comunicazione; rigettando, qual errore perniciosissimo, la massima di » voler tutto ridurre all'insegnamento attuale della Chie- » sa esistente, indipendentemente dalla dottrina e dalla » fede de'tempi trapassati » (2), essendo possibile il caso, che sopraffatta dalle grida dell'errore riesca tanto debole la sua voce, da nemmeno accorgerci che essa parli (3). Ma in questa ipotesi è chiaro, che voi comuni-

---

(1) Vedi il *c.* 22.
(2) Tamb. *Anal.* §. *46.*
(3) Guadagnini, Nota *d* alla *lett.* del Collini.

cate colla Chiesa presente, vale a dire, col corpo prevaricatore de'pastori, in quanto soltanto essa comunica coll'antica; e che da voi soli giudicate comunicare quella con questa. Non può tenersi in fatti per autorevole il giudizio degli esistenti *illegittimi tribunali*, qualora non convenga coll' antichità, nè potete voi addurre su questo proposito decisione veruna, che vi assicuri di sì fatta uniformità, indipendentemente dal vostro giudizio. Dal vostro giudizio adunque dipende eziandio il fondamento della vostra comunicazione medesima, se non nell'oggetto, almeno nel motivo. È poi troppo manifesto, anzi per ciò principalmente brandite le armi contro l'introdotto sistema di governo nella Chiesa, che essi pastori pretendono imporvi una cieca ubbidienza ai loro decreti, non volendo che li giudichiate coi proprii vostri lumi, ma che li crediate all' antica fede conformi, per la semplice loro asserzione. Voi adunque, che *non propter eorum loquelam tantum*, ma per gl'istituiti confronti li credete tali, allo stesso atto di crederli unite una pratica protesta contro la loro autorità, segnando un altro punto d' indipendenza, e quindi di divisione. Dunque anche *in decisis* comunicate senza dipendere. Che se questa è una vera comunicazione; dunque l'andare contro il sovrano gridando: *nolumus hunc regnare super nos*, il levargli ogni autorità, il negare ad ogni suo decreto ubbidienza, non sarà un sottrarsi dal suo dominio, non sarà un volersi da esso lui separare; purchè soltanto ci uniformiamo a qualche suo pensamento, ed eseguiamo qualche sua legge, quantunque per tutt'altro motivo, che quello, che egli così pensa, così comanda. Farebbesi torto alla vostra mente acutissima, si oscurerebbe la gloria delle celesti vostre dottrine, col supporvi capaci di discorsi così assurdi, di paradossi così madornali.

7. Ma si ammetta pure, che l'idea di *comunicazione* coi moderni tribunali quella non comprenda di *di-*

pendenza. E chi di noi più studiosi e fedeli in conservarla? Di noi, i quali, dietro le norme dell'antichità, ci gloriamo di stare uniti alla Chiesa primitiva, di venerare per legittimi nostri pastori un *Ignazio*, un *Ireneo*, un *Cipriano*, un *Atanasio*, un *Ilario*, un *Ambrogio*, un *Basilio* (1), e di riconoscere per *fratelli* tutti coloro, che nella successione dei tempi seguirono di questi padri l'incorrotta dottrina? Di noi, che qual regola di fede consideriamo il consenso della Chiesa universale, *docentes in universum et defendentes*, *quod catholica Ecclesia iam inde ab initio docuit et defendit*, *reiicientes et damnantes quod ipsa unanimi consensu reiecit et damnavit (2)?* Di noi, che, attaccatissimi alla prescrizione del Lirinese, tenghiamo per eretici quei solamente, che rigettano la dottrina *semper et ab omnibus traditam (3)*; e che perciò, colla scorta dei vostri stessi insegnamenti, il numero scemando delle relative definizioni, comunichiamo eziandio con alcuni di quelli, co'quali voi medesimi di comunicar ricusate? Di noi, che, non cessando dallo sgridare i nostri avversarii colle parole di Ottato Millevitano, perchè *Ecclesiam apud se solos esse dicunt (4)*, li rimproveriamo all'opposto di avere ingiustamente ristretta la loro comunione fra gli angusti limiti della meno considerabile parte d'Europa? Di noi finalmente, che *in communione totius Ecclesiae persistentes*, *a nullo nos temere separavimus (5)?* No, non sarà possibile fra le molte società che si potessero mai allegare, una sola indicarne, che tanto sia aliena da ogni scismatico sentimento, quanto la nostra. Potremo essere in errore; potremo ingannarci nel determinare fra le tenebre dell'antichità la vera Chiesa, alla cui fede in-

(1) Dreiero, *Controv. cum Pontif.* Praefat.
(2) Ivi.
(3) Dreiero, *De Haeret. supplicio*, *p.* 779.
(4) *Controv.* cit. Praef.
(5) Ivi.

tendiamo di sottometterci; potrà questa trovarsi appresso i nostri nemici: che perciò? Verremo forse per questo esclusi dalla comunicazione colla medesima? Se non ci curassimo di rintracciare nei monumenti dei secoli primitivi le cattoliche verità, vi si concederebbe anche tale supposto: ma posciachè rimontiamo ancor noi *ai tempi anteriori*, per autenticare le nostre dottrine, abbiamo diritto a pretendere di appartenervi, e vogliamo essere considerati tuttor nella Chiesa. Nè voi ce lo potete contendere, quando prima non distruggiate quell'aureo principio, per cui solo sussiste la comunicazione tra i diversi e contrarii partiti che esistettero ed esistono nella stessa vostra romana Chiesa, cioè, che «il tirare a se » l'antichità per legare le sue opinioni all'unità di dot» trina, è una protesta di fatto per la sommessione do» vuta alla comune credenza » (1); essendo questa la norma, questa la condotta da noi fedelmente seguita e tenuta, e che ci serve di difesa possente contro tutte le accuse.

8. A che dunque riducete voi il delitto della nostra separazione, o piuttosto perchè ci dite *divisi?* Forse perchè nutriamo sentimenti contrarii alla carità, e all'unione fraterna? Ma in questo *nostrae conscientiae tutissimae sunt, postquam scimus, nos, summo studio concordiam constituere cupientes, non posse placare adversarios nisi manifestam veritatem proïciamus (2).* Perchè non comunichiamo con Roma? Ma comunicando coll' *antica Chiesa*, siamo in comunione eziandio *cum omnibus legitimis orbis doctoribus, quicumque et ubicumque fuerint (3)*, e quindi coll' apostolica Cattedra, che non è altro, se non la *dottrina apostolica (4)*; anzi colla stessa Chiesa di Roma, in quanto «ci propo-

(1) Tamb. *Anal.* §. *185.*
(2) Conf. Aug. *De Coniug. Sacerdotum*, cir. fin.
(3) Dreiero, *cit. Praefat.*
(4) *Voce della verità*, *pag. 64.*

» ne la dottrina della Chiesa universale » (1); solo ricusando di comunicare con voi in ciò, che non giudichiamo ancora deciso dal consenso della Chiesa universale medesima. Perchè siamo senza Vescovi? Ond'è adunque che tanto ci esaltate la ultraiettese costanza nell'adattarsi in pari guisa a stare senza di essi, prima che cedere alle usurpazioni dei Papi nelle *nomine* ed *elezioni*, e rinunziare alle proprie dottrine (2)? Non protestammo più volte ancor noi, che non *abnuissemus manere sub Episcoporum pontificium regimine*, *si per ipsos licuisset*, nulla più desiderando, che *servare politiam ecclesiasticam (3)*? Non abbiamo dichiarato solennemente a tutto l'universo, che l'unica ragione, per cui sottratti ci siamo dalla loro ubbidienza, fu il volerci essi costrignere *ad servandas traditiones*, *quae bona conscientia servari non possunt*? Non pretesero mai le nostre Chiese, che i Vescovi *honoris sui iactura sarciant concordiam*, *quod tamen decebat bonos pastores facere. Tantum petunt*, *ut iniusta onera remittant quae nova sunt* (come voi stessi giugneste a conoscerlo), *et praeter consuetudinem Ecclesiae catholicae recepta... Non id agitur*, *ut dominatio eripidtur Episcopis; sed hoc unum petitur*, *ut patiantur Evangelium pure doceri*, *et relaxent paucas quasdam observationes*, *quae sine peccato servari non possunt. Quod si nihil remiserint*, *ipsi viderint*, *quomodo Deo rationem reddituri sint*; *quod pertinacia sua causam schismati praebent (4)*. Ma potevamo non secondarli nei loro errori, non adulare la loro superbia, opporci al loro dispotismo, ed insieme star ad essi soggetti nel resto. Tutto va bene: *novimus quod et errantibus Episcopis subesse possumus*, ma

---

(1) Tamb. *Vera idea ecc. p. 2, c. 4, §. 7.*
(2) Tosini, *Storia del gians. lib. 3, pag. 247, 271.*
(3) Apologia *Conf. Aug.* ad art. *14.*
(4) *Conf. Aug.* in fine.

modo nos tolerent: il che, a fronte di tante nostre lagrime, non potemmo ottenere dalla loro ambizione e tirannia; *sed sacerdotes nostros aut cogunt hoc doctrinae genus, quod confessi sumus, abiicere ac damnare, aut nova et inaudita crudelitate miseros et innocuos occidunt* (1). Saremmo mai segregati dalla Chiesa, perchè generalmente ed assolutamente neghiamo ai Vescovi la potestà delle chiavi, l'autorità di governo? Potrebbe così calunniarci un qualche loro prezzolato apologista, od altro cieco idolatra delle loro sognate prerogative; non mai uomini che forniti di generoso disinteresse, e conoscitori della natura del vescovil ministero, non sanno rendersi schiavi dell'*ambizione* e dell'ingiustizia. Dove e quando si è mai ai Vescovi contrastata la facoltà d'*istruire*, di *persuadere*, di *mansuetamente riprendere*, di *pregare*, e di *consigliare?* Come adunque potete accusarci di togliere ed essi quanto i vostri eccellenti maestri loro concedono? Solo diciamo che deviarono dalla prima istituzione, e che non si deve ubbidienza a chi, invece *d'istruire*, insinua l'errore; invece di *persuadere*, seduce; in luogo di *mansuetamente riprendere*, condanna ed uccide; e in luogo di *pregare* e *consigliare*, in tuono di sovrano comanda. Sarebbe forse perchè ci ridiamo delle loro censure? Ma di quali censure ridiam noi, fuori di quelle, le quali pretendèsi che obblighino in coscienza, ed impongano al nostro intelletto, in pregiudizio della propria *libertà di pensare*, e che non sono che vani attentati di quella *forza coattiva*, la quale, non essendo nè *istruzione*, nè *persuasione*, nè *riprension mansueta*, nè *preghiera*, nè *consiglio*, dee annoverarsi fra le pretensioni e gli usurpamenti del corpo episcopale? Perchè siamo *scomunicati?* Ma da chi, e per qual ragione? Dai presenti *illegittimi tribunali*, e per obbligarci a prestar omaggio alla loro

(1) Serrao, *De cl. Cath. p. 35.* Teol. Plac. *l. 3, §. 35.*

ambizione, ed a sottometterci al loro *dispotismo*, col rinunziare all' originario diritto di risalire ai *tempi anteriori*, e di aderire alla fede, ed al governo dell'*antica Chiesa*. La scomunica adunque è nulla, sì per l'incompetenza del giudice, che per l' ingiustizia della causa; quindi ricade in chi l'ha fulminata: è egli che si sapara. Saremo forse scismatici, saremo fuori della Chiesa, perchè l'abbiamo ricevuto, invece d' imitare l' esempio di que'giusti, i quali *Christi tempore a synagogae pastoribus excommunicati*, *non tamen se segregabant a communione pastorum synagogae*, *neque acceptabant excommunicationem contra se prolatam*, come vaneggiando ci obbietta il vostro gran teologo e canonista Le Gros (1)? Vi si passi pure, che non siamo nell'esterna comunion della Chiesa: ma in tanto soffriamo di non esserlo, perchè è sacra la massima, che l'innocente scomunicato « dee contentarsi del testimonio della sua co» scienza,.... amando meglio di essere separato esterna» mente dal corpo della Chiesa, che di cagionare (a vo» stra imitazione) qualche turbolenza nel voler conser» varsi, contro la forma delle leggi e del governo eccle» siastico, nella comunione esterna della medesima »(2); e perchè sappiamo, *nunquam exire ab Ecclesia*, *qui Deo Jesu Christo atque ipsi Ecclesiae per charitatem affixus est (3)*. Dunque perchè? determinatelo finalmente con precisione. Ah no: far non lo potrete giammai. Troppo sono i nostri ai vostri principii conformi. Guardatevi adunque, che, se non potete dimostrar noi *prevaricatori* e *ribelli* nella nostra esteriore e dinvolontaria separazione, non siate per comparire voi stessi dopo tante dimostranze di apostolica sincerità, e dopo tanti dispendii, rei di *adulazione* e di vile *interesse* nel voler

(1) *De Eccles. c. 1, §. 4, p. 110.*
(2) Pielii-pied, *Lett. ad una Dama.* Sta nel t. 8, degli Opusc. pistoiesi.
(3) Vedi la propos. 91 di Quesnello.

conservare quell'apparente commercio coll'odierna *sinagoga*, che, senza contraddirvi e tradire scandalosamente la vostra causa, non vi è possibile mantenere; e non venga quindi la vostra venerazione per l'immaginario corpo gerarchico assomigliata alla venale ipocrisia degli Ariani, che nel concilio Niceno *subscripserunt ut principi complacerent, suosque retinerent episcopatus (1)*: con che verreste a perdere in un sol tratto il merito dei vostri sudori, e non potremmo che adorare gli alti giudizii di Dio, che in mezzo a tanta gloria permette in voi tanta viltà.

9. Eccovi adunque pienamente giustificata la nostra condotta contro le vostre accuse: eccovi le giuste nostre querele contro l'ingiurioso stile, che usaste nel vostro discorso: eccovi la necessità in cui siete di meglio trattarci, onde non contraddire col fatto non solo alle vostre dottrine, ma anche a quello spirito di carità, che dimostrate in chiamarci vostri *fratelli*. Poichè (come argomenta un dottissimo anonimo difensore della nuova *Riforma*, rispondendo alla lettera circolare della celebre assemblea del clero di Francia del 1682, la quale, forse con zelo niente al vostro minore, ma certo con più irragionevoli e gravose condizioni, pretendeva trarci all'estrinseca unione coi pontificii), »si nous sommes *sci-* » *smatiques*, *heretiques*,..... nous ne meritons pas que » vous nous appelliez vos *frères*: votre charité va trop » loin, vous justifiez le crime, vous l'adoptez. Si nous » sommes vos *frères*, vos *chers frères*, nous ne meri- » tons pas que vous nous appelliez *schismatiques*, *he-* » *retiques*, et de tous ces autres noms» (2). Ed ecco finalmente fra tante calamità il nostro conforto, nella nostra dispersione l'asilo, il sostegno nel nostro abbando-

---

(1) Euseb. *Vit. Constant. l. 3, c. 13.*

(2) *Reponse apologetique aux messieurs du clerge de France, sur les actes etc. 1683.*

no, e contro tutte le calunnie degli *ambiziosi*, *fanatici* ed *ignoranti* il più forte riparo: ecco cioè voi medesimi *comunicare* con noi. Si scuote a questo passo la vostra anticristiana politica, ed il vostro interesse nol soffre? Dite adunque, che siamo fuor della Chiesa; che quindi erano legittimi i tribunali, da'quali fummo condannati, e da'quali separati viviamo; che non usurpata, ma originaria era la loro autorità; che rappresentavano in se stessi la Chiesa, anche senza una gran parte del settentrione; e in conseguenza, che la Chiesa era concentrata nei suoi oppressori, ed autorizzava gli assalti del *dispotismo* contro se stessa, nell'atto di gemere sopra i mali della sua *schiavitù*; in una parola, che era la *tiranna* di se medesima. Non ci volete concedere queste ultime deduzioni? Dunque indicateci quale e dove sia quella Chiesa, che, perseguitata dai Papi e dai papisti, dai Vescovi e dagli episcopali, non venisse dai medesimi rappresentata, e dalla quale nulladimeno pretendete che noi siamo usciti, col separarci da questi suoi avversarii. Non la poteste determinare fin'ora, nè la potrete determinare giammai. Dovete adunque confessare, che la vera Chiesa fosse quella sopra le cui ferite scorreano pietose le nostre lagrime, ed in cui tuttora viviamo: e confessando questa verità, venite già, se non esternamente, internamente almeno a comunicare con noi; altrimenti escludereste voi stessi dalla comunion della vera Chiesa.

10. Dovrebbe bastare questo ragionamento, e queste considerazioni dovrebbero intieramente convincervi, qualora anche si trattasse di giustificare in ogni sua parte la condotta dei santissimi nostri padri Lutero e Calvino; i quali bensì, spinti da eccessivo dolore, ed accesi da generoso sdegno pei gravissimi mali della Chiesa, avranno imitata la libertà di Cipriano e di Firmiliano contro Stefano Papa (1), ma non potranno in verun modo dimo-

(1) Vedi il *cap.* 21.

strarsi separati dalla Chiesa medesima. Di Lutero specialmente chi potrebbe dubitarne? Quanto non venerava egli la Chiesa cattolica, quanto non ne rispettava i giudizii? Non erasi già egli alla stessa appellato contro le violenze di Roma (1)? Non dichiarò perfino di sottomettersi alle decisioni d'un concilio legittimo ed ecumenico? Richiedeva soltanto, onde per tale riconoscerlo, 1. che fosse libero: 2. che fosse dai re convocato e dai principi, e non dal Pontefice (2): 3. che si tenesse la dottrina dei padri di Basilea, *et signanter*, *quod*, *in controversia*, *lex divina*, *praxis Christi*, *Apostolorum*, *et primitivae Ecclesiae*, *una cum conciliis et doctoribus fundantibus se veraciter in eadem*, *pro verissimo iudice in hoc concilio admittantur (3)*. Equissime condizioni, indispensabili requisiti, che solo si possono trovare verificati nei secoli più rimoti della più rimota antichità, e che dimostrano l'attaccamento di questo nostro patriarca alla vera Chiesa di Gesù Cristo. Tanto più poi deve essere sufficiente il fin quì detto, per comprovare la nostra unione colla Chiesa, e la vostra con noi, quanto che, se anco vi fosse qualche provato errore in questi zelanti nostri apostoli, e quindi qualche soggetto di divisione colle vostre società, noi imparzialmente lo rigettiamo, ben lontani dal giurare nei loro sentimenti. « Nous regardons (scrive il nostro sopra lo» dato apologista all'assemblea gallicana) Calvin com» me un très excellent serviteur de Dieu, et comme nous » regardons tous ceux qui ont été de grandes lumiéres » dans l'Eglise. Nous recevons, ou nous approuvons sa » doctrine, comme nous recevons, et comme nous ap» prouvons celle de s. Augustin, par exemple, ou celle » des autres docteurs, quand ils se trouvent conformes

(1) Dreiero, *De Praes. Concil. pag. 406.*
(2) Dreiero, *De Conv. Concil. p. 464.*
(3) Dreiero, *De Jud. Controv. p. 139.*

» à la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas juré sur
» les paroles de Calvin, non plus que sur celles des au-
» tres docteurs: et s'il lui etoit arrivé de se méprendre
» sur quelque point, comme cela peut arriver naturel-
» lement à tous les hommes; nous serions les primiers
» à rejetter ses sentimens » (1). Voi pure lo confessa-
te, che « sarebbe un non finirla mai, se tutti si voles-
» sero esporre gli articoli, nei quali ci siamo o molto o
» poco accostati alla dottrina della Chiesa », e che ri-
guardiamo « come un trasporto di collera .... l'azion di
» Lutero, che fece abbruciare il diritto canonico ecc.» (2).
Questi sono tutti monumenti della nostra imparzialità,
e di quella sincerità, con cui abbiamo sempre proceduto
nell'investigare le verità rivelate, come anche lo pro-
vano quelle medesime *variazioni*, che per conseguenza
a torto ci opponete. Sul punto dello stesso pontificio pri-
mato con quanta libertà non ci scostiamo dagl'insegna-
menti dei medesimi nostri Apostoli, ovvero, a dir me-
glio, non separiamo ciò che loro suggeriva la passione,
da ciò che non avrebbero, tranquillamente pensando,
contrastato per amor della pace ai cattolici? Concedia-
mo volentieri, che san Pietro sia *primus*, *praecipuus*,
ac princeps Apostolorum (3), che sia *figura ac typus
unitatis Ecclesiae (4)*, e che, *ad commendationem
unitatis in uno*, abbiagli Cristo conferite le chiavi (5):
neghiamo solamente con voi, che nel poter delle chiavi
superasse egli ciascun altro Apostolo (6), che per *Pie-
tra* debbasi intendere la persona di Pietro, anzichè *vel
Christus*, *vel confessio Petri (7)*, e che nel precetto

(1) *Reponce apol.* citat.
(2) Tamb. *Anal.* §. *195*, *196*.
(3) Dreiero, *Sect.* 2, *praenot.* 2.
(4) Ivi, *De prim. Pet. ant. p. 260.*
(5) Ivi, *pag. 253.*
(6) Ivi, *p. 247*, *258*. Tamb. *Ver. id. p.* 2, *c.* 2, §. 6.
(7) Dreiero, p. 249. *Voce della Ver. p. 26.*

di pascere le pecorelle di Cristo, si comprenda una speciale autorità conferita al capo degli Apostoli, anzichè un dovere comune a tutti (1). Dunque nemmeno per questo riguardo può esservi motivo di divisione tra voi e noi, anche nel caso che vi potesse essere tra voi ed i nostri capi. Dal che ne segue, che non già noi ignoriamo la dottrina della Chiesa sopra il primazial privilegio di Pietro e de'suoi successori, ma bensì voi ignorate la nostra, sebbene la professiate di fatto: unendovi perciò da voi stessi al novero di coloro, che perdono inutil» mente il tempo nel combattere (nelle nostre società) » errori o immaginarii, o dimenticati e rigettati » (2).

11. Sì, ci dite, voi l'ignorate, o almeno mostrate d'ignorarla, non volendo riconoscere in Pietro e nei romani Pontefici, se non al più un primato d'ordine, ma non di giurisdizione. Poichè, sebbene la Chiesa insegni, che nel *potere di reggere e governare*, ossia nel *poter delle chiavi*, tutti gli Apostoli furono uguali a san Pietro, e i Vescovi lo sono al romano Pontefice; pure sì in quello, che in questo riconosce un primato di giurisdizione, diversa bensì dalla giurisdizione ed autorità dell'episcopato e dell'apostolato, ma vera e reale (3). Ciò voi dovete confessare, se volete la nostra comunione. Ebbene: è questo l'insegnamento della Chiesa? Dimostrateci dunque essere noi ad esso contrarii. Convinceteci di aver noi contrastato ai Pontefici altro primato, fuori di quello di *autorità* nel *governo della Chiesa*. Imperciocchè quella sola primazia loro neghiamo, che pretesero di esercitare contro le nostre Chiese, *giudicando*, *condannando*, *anatematizzando*. Non entra forse nell'*autorità* di *governo* il diritto di giudicare, di condannare di anatematizzare? Se vi entra; dunque in questo

(1) Dreiero, *p.* 257. Voce *ecc. p.* 17.
(2) Vedi il Tamb. *Anal.* §. 197.
(3) *Vera idea*, *ecc.* pag. 2, cap. 2, §. 5. 6.

non ha verun primato il Pontefice, ma è un diritto dell'*episcopato*, in cui tutti i Vescovi sono al Papa uguali. Se poi non vi entra; l'*episcopato* adunque non può averlo. Se ammettete il primo; determinateci precisamente, qual altra primazia abbiano i Papi, con espressa nostra opposizione, contro di noi esercitata: se poi il secondo; tralasciate di opporci le decisioni, le condanne, gli anatemi del corpo de' Vescovi. Esercitarono pure, direte, l'autorità, d'*invigilare alla custodia dei canoni*, *di eccitare e risvegliare l'attenzione* e lo *zelo* dei *Vescovi*, di *suonare alle armi* contro l'errore: ed in questo appunto consiste l'autorità del primato (1). Esercitarono essi, o non anzi abusarono di questa autorità? Quanto si è detto di sopra può ad evidenza dichiararlo. Ma l'abuso, soggiugnete, e l'empio fine a cui fassi servire, non leva il diritto. Ottimamente: ed infatti non abbiamo mai sognato di negar loro un diritto tale; anzi lo riconosciamo anche in tutti gli altri pastori, e lo riguardiamo, non solo come un diritto, ma di più come un obbligo universale. Pretendete forse che lo consideriamo *speciale* nel Papa? Oltrechè non avremmo difficoltà a dirlo eziandio *specialissimo*, qualora non si trattasse di dovere perciò stargli soggetti; si aggiugne che ci converrebbe non ammetterlo nei Vescovi, essendo un privilegio del primato. Sarà solamente più esteso in quello, che in questi. Dunque i diritti della primazia e dell'episcopato sono d'una stessa natura; poichè, come in ciò giustamente riflette un *curialista romano*, la maggiore o minor ampiezza di autorità non ne cangia la natura e la specie (2). Eh via, finiamola una volta: non fate così stupida la Chiesa, che voglia dare realtà ai sogni dell'uomo: se voi vaneggiate, ella non delira coll'approvare i vostri vaneggiamenti: questa vostra auto-

---

(1) Tamb. *Vera idea p. 2. c. 3, §. 6, 16.*
(2) Cuccagni, *Rifless. sopra la* Ver. id. della S. S.

rità, da quella diversa dell'episcopato, è una chimera. *Si Apostoli omnes, in quantum Apostoli, fuerunt aequales in regimine ecclesiastico; similiter fuerunt aequales quoad potestatem ordinis et iurisdictionis. Apostolatus enim utramque complectitur. Nec potest dici quod supra apostolicam potestatem detur adhuc alia potestas. Nam 1. non potest probari quando eam acceperint, cum quidquid acceperunt, per vocationem ad apostolatum acceperint: 2. apostolatus summus fuit gradus in Ecclesia, teste Apostolo* (1 *Cor.* 12, 18), Quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primo quidem apostolos. *Si summus hic gradus est, iurisdictio apostolica in Ecclesia summa est, nec admittit supra se aliam: 3. fieri non potest, ut subiectus aequalem habeat potestatem cum eo, cui est subiectus, in eos populos qui etiam eidem subiecti sunt, ut qui dux est in regno non habet in subditos aequalem potestatem cum rege (1).* Lo che deve dirsi ugualmente dell'autorità dell'*episcopato*, avendo, come voi asserite, » i Vescovi gli stessi diritti, che aveano gli Apostoli, ai quali » essi succedono » (2): donde ne segue, che *vel omnes sunt principes, vel nullus eorum (3).* Sebbene sì: abbia pure il Papa, come capo, questa singolarissima potestà: badate poi bene, che essa non si riferisca in alcun modo al *governo della Chiesa*, perchè allora spetterebbe all'episcopato, e che non abbia tampoco per oggetto il *reggere* ed il *governare i fedeli*, avendo ciascun Vescovo, non meno che il romano Pontefice, il » diritto di esercitare tutti gli atti di giurisdizione necessaria per la condotta del gregge, che gli fu affidato da » Cristo » (4); così che esso non obblighi neppure le

(1) Dreiero, *De Prim. Pet.* pag. 232.
(2) Tamb. *Vera idea, p.* 2, *c.* 2, §. 6.
(3) Dreiero, *De Pr. Pet.* p. 255.
(4) *Vera id. p.* 2, *c.* 2, §. 6.

altrui coscienze, le quali alla sola legittima autorità di *reggere* e *governar* nella Chiesa sono per divino comando soggette. A voi tocca adesso indicarci precisamente l'oggetto, e mostrarci la necessità di una tale primazia, ricordandovi sempre, che l'*ispezione* e la *vigilanza*, se vanno congiunte con una vera autorità, entrano nel *governo* della Chiesa, ed in ogni modo appartengono alla *direzion* dei fedeli. È incredibile, che l'impossibilità di determinarne l'oggetto, e la sua inutilità non vi convincano della follia della vostra invenzione. Dunque, perchè neghiamo nei Papi un'autorità ignorata nella sua origine, indeterminata nel suo oggetto, inutile nel suo esercizio, cioè, perchè non siamo sì stolti da dar corpo a un puro fantasma, ricuserete la nostra comunione?

12. Vi si conceda perfino, che sieno fallaci questi nostri ragionamenti. Diteci dunque chi abbia deciso, che sono tali. Forse la Chiesa universale? Ma dove, e quando? Quì tornano in campo tutte le superiori ricerche: l'argomento è lo stesso. Nelle costanti luminose testimonianze di tutta la tradizione, e nei concilii ecumenici? Dunque adducceteci una definizione *chiara*, *precisa*, *notoria*, fatta con *uniformità non solo di parole*, *ma anche di sentimenti*, in cui si dichiari, che fu conferita a san Pietro, oltre a quella dell'apostolato, questa nuova specie di autorità. Pretendereste che fosse per bastare il potercene ricordare taluna, che stabilisca generalmente il di lui giurisdizionale primato? È d'uopo che prima ci convinciate non aver essa una tal decisione che un solo e determinato senso, e non ammetter quindi contrarie interpretazioni, cosicchè « quelli, che le si uniscono, » non sieno tra loro discordi nel fissarne il significato e » spiegarne la dottrina » (1), altrimenti, secondo le vostre regole, non potremo considerarla come proveniente

(1) Ved. il Tamb. *Anal.* §. 65.

dalla Chiesa, potendosi anche sospettare malgrado la concordia delle parole essere stato discorde il sentimento di quei che la pronunziarono. Non saranno poi contrarie interpretazioni, il dire, che consiste il primato *nella pienezza dell' autorità episcopale*, ed il sostenere, che debba costituirsi in una *potestà di specie diversa?* Non saranno discordi fra loro chi asserisce annichilarsi totalmente colla prima la divina autorità de' Vescovi, e chi sostiene distruggersi intieramente colla seconda ogni autorevole primazia? E se non lo sono; perchè dunque rimproverate ai papisti che fanno schiava la Chiesa, e perchè questi vi oppongono che rovesciate l' apostolica Sede: e nell' uno e nell' altro caso, a che tanti contrasti, tanti rumori? Se in fatti una interpretazione non è all'altra contraria, già le conseguenze dell'una possono stare con quelle dell' altra; e potrà quegli della Chiesa, questi del primato non riconoscere realmente l'autorità, purchè sì questi che quegli verbalmente confessino di riconoscerla. Ma si fa ingiuria alla Chiesa cattolica, attribuendole definizione sì vaga ed indeterminata: non puóssi intendere senza supporre che siasi fatto giuoco di tutto l'universo, come abbia essa potuto proporci un tribunale, senza indicarci con ugual precisione l'origine e la natura de' suoi diritti: è questo lo stesso, che ci avesse lasciati in arbitrio di ubbidirgli, o di negargli in pratica qualunque dipendenza; e ciò ripugnerebbe, nell' ipotesi, al fine primario della definizione stessa, il quale altro non avrebbe dovuto essere, se non di determinare secondo i varii oggetti la nostra sommessione a questo medesimo tribunale, relativa alle sue diverse autorevoli prerogative. Dunque siete in necessità di tenere per deciso l' oggetto e la natura di questa vostra primaziale autorità; e lo asserite di fatti realmente deciso dal Costanziese concilio (1). Dovrete dimostrare per altro nella sua decisione verificati i da voi richiesti

(1) *Vera Id. p. 2, c. 2. §. 17.*

caratteri, per farcela riguardare come emanata dalla Chiesa universale. Che poi lo possiate con esito felice (mal grado di quell' immenso numero di *pastori del primo* e *secondo ordine*, e di quei molti teologi, che » nell'Italia, nella Spagna, e in gran parte dell'Alema- » gna ha creduto e crede una specie d'empietà il vostro » sentimento » (1), il quale non potrà mai perciò attribuirsi alla Chiesa), non vogliamo quì farne questione; solo vi dimandiamo: perchè comunicate coi *papisti* refrattarii ad una *formale*, *chiara*, *precisa*, *notoria* definizione, fatta con perfetta *uniformità di sentimenti* dalla Chiesa universale; mentre tutti v'accendete di zelo per non comunicare con noi? È forse maggior delitto il contrastare al Papa un'autorità, la quale in sostanza non ha che fare col *governo della Chiesa*, nè colla *condotta dei fedeli*; che il negare l'autorità della Chiesa medesima: sicchè debbasi considerare *eretico* e *scismatico* chi impugna la decisione che riguarda la prima, e non chi quella combatte dell'autorità della Chiesa?

13. Direte, che i papisti direttamente non la combattono, ma che soltanto fanno superiore a quella della Chiesa il tribunal pontificio. Ma in ogni modo, il loro errore è solennemente deciso. E poi, come non la combattono? Anzi, stando alle vostre teorie, la prendono direttamente di mira. Poichè, sostenendosi tra voi la *supremazia* della Chiesa, ponete a confronto il corpo di tutti gli altri pastori col Vescovo di Roma, dicendo, prevalere l'autorità di quello all'autorità di questo, e per conseguenza riconoscendo nel primo, indipendentemente dal secondo, la Chiesa cattolica: ed essi, nella vostra ipotesi, chiamano il primo un *corpo acefalo*, privo d'autorità. È solo *di fatto* il loro errore, o di dottrina? Se è un errore solamente *di fatto* il non voler considerare nell'universalità dei pastori, senza il Papa

---

(1) Ved. *Anal.* §. 100.

alla testa, la cattolica Chiesa; dunque tutto al più sarebbe *di fatto* anche il nostro, di non crederla concentrata nella vostra unica comunione: quindi saremo ugualmente scusabili. Se è un error di dottrina; dunque teoreticamente e direttamente impugnano l'autorità della Chiesa; quindi esser dovrebbero, non meno che noi, eretici e scismatici condannati. Li giustificheranno le proteste di sottomettersi alla Chiesa medesima, e saranno perciò tollerati? E perchè non lo saremo noi? Le nostre proteste sono elleno spergiuri? Non li potete forse trattare da eretici, nè separarvi dalla loro comunione, perchè la decision costanziese, essendosi per le dispute posteriori de' *curialisti romani*, degl'ignoranti teologi, dei prezzolati canonisti oscurata, può quanto alla sua *autorità* considerarsi come se fatta non fosse, e quindi pure *negarsi senza taccia di eretico*, come asserite talvolta succedere di altre definizioni (1)? Ma le vostre irreconciliabili ostilità con questi appassionati scrittori, i continui vostri contrasti, le vostre interminabili dispute sull'intelligenza della stessa definizione del *primato autorevole*, sostenendo essi, a vostro giudizio, sostanzialmente decisa la decadenza dell'*episcopato*, pretendendo voi, a giudizio loro, di abbattere da' fondamenti la primazia nell'atto di difenderla: queste dissensioni nel seno della Chiesa romana, non oscurano del pari l'oppostaci decisione, porgendocela come *vaga* ed *indeterminata*, o almeno facendoci supporre *divisi i sentimenti* degli stessi suoi autori? Dunque potremo *senza taccia di eretici* o non crederla della Chiesa, o risguardarla come se emanata non fosse. È finalmente un'apertissima contradizione il dire *oscurata* la decisione del Concilio di Costanza, ed il giudicarla tuttavia tanto *evidente*, da chiamare *ciechi*, *ostinati*, *fanatici* i suoi avversarii. Che se anche avesse cessato di essere notoria pei tempi pre-

(1) Tamb. *Anal.* §. 47.

senti, certo non sarà ciò accaduto al primo suo nascere; e prima che ciò accadesse, saranno incorsi i suoi impugnatori nell'*eresia* e nello *scisma*; quindi la scissura era già seguita, era già formata la setta. Perchè dunque con essi comunicarono i vostri padri, e voi comunicate coi loro seguaci? Se poi la posteriore *oscurità* salva dallo scisma e dalla eresia i discepoli dei primi scismatici ed eretici, perchè non sanno di contrariare alla Chiesa; con qual ragione ci opponete voi la separazione de' nostri capi, e ci fate rei dello stesso delitto, dopo eziandio che l'*oscurità* ci giustifica pienamente? Perchè forse difendono i *papisti* le proprie, una volta *eretiche* e *scismatiche* dottrine, senza sottrarsi alla soggezione alle legittime potestà, mentre sono queste da noi disprezzate? Ma a quali potestà stanno, e protestano di volere stare unicamente soggetti, se non a quelle, che in forza de' loro stessi scismatici ed eretici sistemi vengono da loro, sulle rovine dell'episcopato e dell'autorità della Chiesa, capricciosamente immaginate ed idolatrate? La loro sommessione adunque vie maggiormente li condanna. Ma pure, risponderete, stanno soggetti ai Vescovi. In che mai, e perchè? In ciò in cui vanno con essi d'accordo; e perchè li lasciano in libertà d'insegnare la propria dottrina. Del rimanente, se avvenga che i Vescovi pretendano d'obbligargli a rinunziarvi, o si accingano soltanto, sebbene senza alcuna violenza, a diffondere una dottrina contraria; con quante denunzie ai chimerici lor tribunali, con quante calunnie, con quante persecuzioni ad essi non muovono la guerra? La storia del presente secolo più che di qualunque altro, a voi ben nota, anzi da voi medesimi compilata, ne fa luminosa testimonianza. Se questo è un rispettare, un assoggettarsi alla potestà vescovile; perchè saremo noi soli i di lei conculcatori, malgrado di avere protestato le mille volte, che *non abnuissemus manere sub Episcoporum Pontificium*

regimine, *si per ipsos licuisset* (1), cioè *modo nos tolerarent* (2)? Concludiamo adunque, che tradireste la vostra coscienza, e contraddireste a voi stessi, sì seguitando a comunicar coi *papisti*, sì ricusando di similmente comunicare con noi.

14. Ci opponete voi « le varie mutazioni avvenute, » e gli altri varii errori, ne' quali siamo caduti, e per » cui non possiamo meritare il nome di cattolici » (3), e quindi neppure la vostra comunione? Ma questo è un giuocarsi di noi, abusando della nostra pazienza. Quali mutazioni, quali errori? Forse sopra articoli definiti? Toglieteci dinanzi le definizioni dei Papi e dei concilii posteriori alle decretali d' Isidoro, anzi solo quelle del concilio di Trento, delle quali vi abbiamo già dimostrata la nullità; o almeno permetteteci, che a norma delle vostre prescrizioni, dubitiamo della loro autenticità soltanto: e poi convinceteci pure, se vi dà l'animo, o che abbiamo impugnata una *chiara*, *precisa*, *notoria* definizione, fatta *con uniformità non solo di parole*, *ma anche di sentimenti* sopra l' uno o l'altro articolo della nostra professione; oppure che l'abbiamo rigettata con vero conoscimento e con espressa intenzione di rinunziare *alla comune credenza*, alla fede cioè della Chiesa sì *antica* che *moderna*, in ciò circa cui insieme convengono, e quindi che ci siamo opposti alla *Chiesa universale*. È questa un'impresa, in cui non riuscirete giammai; almeno non vi riusciste finora: il che basta per darci il diritto di essere considerati in parità delle vostre scuole, o della santa Chiesa d' Utrecht, fino ad una nuova dimostrazione in contrario. Vi ricorda per altro di non richiamarci a confronto colle opere dei padri; 1. perchè i tanti contrasti sulla loro intelligenza possono,

---

(1) Apolog. *Conf. Aug.* ad art. *14*.
(2) *Conf. Aug.* verso il fine.
(3) *Tamb. Anal.* §. *197*.

siccome sopra alcune decisioni della Chiesa, così anche sopra la loro dottrina, sparger *tenebre* ed *oscurità*; 2. perchè la Chiesa non consiste in essi soli, ma tutti comprende i fedeli, che nei varii tempi esistettero, senza che abbiano tramandato a' posteri verun pubblico monumento della lor fede: ciò che sarebbe necessario, onde assicurarci con assoluta certezza, che l'insegnataci da quei padri come dottrina della Chiesa cattolica, sia la vera dottrina dalla Chiesa *decisa*; 3. perchè ne adduciamo ancor noi, quantunque non siamo schiavi della loro autorità, un numero non disprezzabile a favore delle nostre sentenze. Nè vi accingiate mai a farci sentire la voce autorevole e definitiva della Chiesa « nelle sue pubbli- » che preghiere, ne' suoi riti, ne' suoi catechismi, e nei » pubblici documenti delle Chiese » (1); imperciocchè 1. possono le *pubbliche preghiere* essere sparse di *fanatismo* e di *errori*, e voi stessi assai ne avete rigettate e riformate: 2. possono i *riti* essere umane abusive e superstiziose invenzioni; e di questi pure moltissimi ne avete finora o col fatto cangiati, o colla penna condannati: 3. possono i *catechismi* essere di quelli del partito, come lo sono quei del Bellarmino, del Fleury, del Colbert, ed altri molti: 4. possono essere oscuri ed anche fra loro contrarii gl' *insegnamenti delle Chiese*; e da ciò appunto traggono la loro origine gli stessi oscuramenti, che si suppongono nel caso nostro. Al più si potrebbe sentirla questa voce della Chiesa « nelle regole » di condotta, che ella prescrive ai fedeli, perchè se- » guano la via della verità » (2): ma, oltre alle accennate, quali son queste regole, se non quelle del *senso comune*, per distinguere dalla di lei dottrina i dettati dell'uomo? Anche queste sono varie, e noi pure pretendiam di praticarle, senza che sia stato fin quì *chiara-*

---

(1) Tamb. *Anal.* §. *109*.
(2) *Ivi*.

mente, *precisamente*, *notoriamente*, e senza sospetto di *divisione nei sentimenti*, *deciso*, che in realtà non le pratichiamo. Siete adunque fuori di strada, se pretendete di mostrarci essere stati *condannati* i nostri errori, o tutti, o anche soltanto in parte, dalla Chiesa cattolica con un giudizio canonico, per quanto vogliate ripescare la dottrina della Chiesa *dispersa*, sì presente che antica. Presentarci conviene un codice di qualche concilio veramente ecumenico, contro la cui convocazione, celebrazione, libertà, scienza, equità, uniformità di sentimenti, riverenza e sommessione alle leggi dello stato e alla sacra autorità de' principi, nulla si possa addurre di quanto si oppone ai posteriori ad Isidoro, ed in cui espressamente, in termini assoluti e precisi, ed a lettere onciali, si condanni qualche punto delle nostre dottrine. Vedrete allora, sì vedrete in effetto il nostro *attaccamento all'unità*, la nostra docilità alla voce della Chiesa universale, e la sincerità di que' voti, che ci fanno da gran tempo altamente ripetere col nostro confratello Andrea Vescovo Vintonese nella sua celebre apologia pel re Iacopo contro il Bellarmino: *Date nobis concilia legitime congregata et procedentia, date fratres unanimi consensu iudicantes, et in eorum sententiam ibimus statim* (1).

15. Siam giunti al fine, fratelli amatissimi, e già ci vien meno la lena. Anche troppo abbiamo dato di peso alle vostre accuse, diffondendoci oltre il bisogno nel rendervi ragione della nostra condotta. Ma abbiamo voluto dichiarare, o per dir meglio riconfermare all' universo la sincerità di quelle fervide preci, che nell' effusione del nostro cuore non cessiamo giammai di porgere al padre de' lumi, affinchè ci additi i mezzi *ad pacem Ecclesiae quaerendam* (2). Ci sarà scappata forse qualche espres-

(1) Cap. 14.
(2) Dreiero, *Controv.* etc. *Praefat.*

sione ingiuriosa alla delicatezza della vostra ortodossia; ma quella virtuosa umiltà ed inalterabile costanza, con cui soffrite da tanti lustri le *universali esecrazioni* de' vostri imperversati avversarii *papisti*, che pensano *se obsequium praestare Deo*, versando sul vostro capo tutte le maledizioni scagliate in varii tempi contro gli eretici, ci assicurano, che neppure per questo vi sdegnerete, e ciò molto più, che avrete potuto conoscere, non essere noi animati da rancore, ma da solo zelo per la verità, e da desiderio ardentissimo, che all'intrinseca si accoppii finalmente anche l'esteriore *fraterna* scambievole corrispondenza. Molto perciò ci siamo rallegrati nel Signore, che abbiavi illuminati, e colla sua *insuperabile* grazia determinati a rinunziare, mal grado dei principii della vostra educazione, della da voi giurata ubbidienza agli esistenti tribunali, e degl'insegnamenti e decisioni dell'*odierna sinagoga*, a quei capitali errori, che formavano il grande ostacolo alla sospirata nostra riunione: onde, mediante ciò che noi volentieri vi concediamo, e ciò che voi siete costretti a non contrastarci, compongasi, a gloria di Dio, ad edificazione dei fedeli, a maggior esaltamento della cattolica Chiesa, a sicurezza dell'*unità*, una perfetta concordia fra di noi: concordia che può già considerarsi come realmente conchiusa, e che a confusione dei nostri nemici, viene autenticata da tante maledizioni e scomuniche, le quali formano le più indubitate *credenziali*, siccome della vostra, così della nostra *missione*, almeno fino ad un nuovo legittimo ed ecumenico Concilio.

IL FINE.

Digitized by Google

INDICE

DELLE MATERIE PRINCIPALI.

Il numero romano indica il capo, l'arabo il paragrafo.
Le citazioni del discorso preliminare sono contrassegnate dalle lettere D. P.

A

ADRIANO papa. *Ricorso a lui fatto dal Concilio VIII perchè rimettesse nella sua sede il Vescovo Teodoro.* D. P. 48.
AGOSTINO s. *Non poteva contro i Donatisti addurre la pontificia infallibilità. XIV*, 3-6.
ALLIACO (d') Pietro. *Il giudizio che diede, qual deputato della Facoltà teologica di Parigi, nella causa del Montesson, non deroga all' infallibilità pontificia. XVIII.* 2, 3.
APOSTOLI. In qual senso sieno detti da Origene Pietra *della Chiesa. III*, 5 — *Fu ad essi conferito il poter delle chiavi dipendentemente da Pietro. VII*, 5.

B

BELLARMINO. Difeso da una contraddizione appostagli dal Le-Gros. IV, 8.
BERNARDO s. *Celebre di lui detto col quale attribuisce l' infallibilità al successore di s. Pietro. V*, 13.

C

CATTEDRA APOSTOLICA (la), a cui attribuiscono i Padri la infallibilità, è una cosa sola col Papa, nè si può da esso distinguere. V, 13.
CHIAVI. Il poter delle chiavi è un poter primaziale. VIII. 1 — *è riconosciuto per tale dai Padri.* ivi, 2. — *e dagli autori stessi non sospetti ai novatori.* ivi, 3 — *rifonde nel Papa un' autorità indipendente.* ivi, 5.
CHIESA. Non può sostanzialmente cangiare il proprio governo. D. P. 9 e seg. — *Il corpo de' Vescovi, separato*

dal Pontefice romano, non è la vera Chiesa a cui Cristo promise l' infallibilità. II, 3. 4. — *Distinzione dell' essenza della Chiesa dal suo visibile ministero.* ivi, 6 — *La stabilità della Chiesa deriva dall' intima unione col suo fondamento, che è Pietro.* ivi, 8, 9. — *è dipendente dalla stabilità di Pietro. III*, 7. — *Le promesse d' infallibilità fatte alla Chiesa non pregiudicano all' assoluta infallibilità di Pietro. IV*, 1. — *L' orazione ed il precetto contenuti nelle parole*: ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, e tu aliquando conversus confirma fratres tuos, *non si riferiscono alla Chiesa, come vorrebbe il Le-Gros. IV*, 9. — *La Chiesa desume la sua infallibilità dalla infallibilità del Pontefice. V*, 11. — *e quindi il dire, che l' autorità della Chiesa è il motivo per cui si pone l' atto di fede, non esclude, anzi suppone la infallibilità del Pontefice, come fondamento dell' autorità della Chiesa V*, 12. — *Riproduzione nei concilii delle cause già definite dalla Chiesa diffusa. XV*, 4. — *La Chiesa nè dispersa nè congregata rigettò mai formalmente le decisioni del romano Pontefice. XIX*, 9. — *Come venga la Chiesa rappresentata dal romano Pontefice. XXIII*, 6. 8. — *Non si richiede l' espresso di lei consenso per l' effetto delle pontificie scomuniche. XV*, 10. *Ha il diritto di scomunicare.* ivi, 13. — *Non si può provare che mai siasi opposta alle pontificie scomuniche.* ivi, 14. — *È vuota di senso la distinzione che fa il Le-Gros tra l' infallibilità* attiva *e* passiva *della Chiesa. XXVI*, 2. — *Che si debba intendere per infallibilità attiva della Chiesa.* ivi, 3. — *Non si toglie alla Chiesa l' infallibilità, ammettendo l' infallibilità del Papa.* ivi.

CHIESA ROMANA. Tutti i suoi pregi non sono in lei originarii, ma li desume da quelli del Pontefice IX, 3, 4.

CIPRIANO s. *Il suo esempio, lungi dal difendere, condanna anzi la condotta dei Donatisti. XIV*, 4. 6. — *Tenne per disciplinale soltanto la causa del ribattesimo. XX*, 2-8 — *Suo decreto sul ribattesimo.* ivi, 2. — *Condotta da lui tenuta nel suo concilio africano.* ivi, 3 — *sua lettera a Jubajano.* ivi, 5. — *Se si ammetta la falsa ipotesi che credesse il ribattesimo appartenente alla fede, di nessun peso è la sua autorità. XXI*, 1 e seg. — *e non si potrebbe purgare dalla taccia di eretico.* ivi, 10.

CONCILIO V. La condotta e le espressioni dei padri di questo concilio verso il Papa Vigilio, anzichè contraddirla, confermano la pontificia infallibilità. XVI, 2. 3.

CONCILIO VI. Questo concilio non colpì di scomunica il Papa Onorio come eretico formale. XVI, 4. 5.

CONCILIO VIII. Ricorso di questo concilio ad Adriano Papa, acciò rimettesse nella sua sede il Vescovo Teodoro D. P. 48.

CONCILIO CALCEDONESE. Era ecumenico quando fu formato ed approvato il canone 28., *che fu poi annullato da san Leone.* D. P. 45.

CONCILIO DI COSTANZA. Non fu da questo concilio definita la subordinazione dei Papi ai concilii ecumenici. D. P. 50-59 — *Se abbia deposti i Pontefici Gregorio XIII, Clemente VIII, Giovanni XXIII, Benedetto XIII, ivi,* 52. e seg.

CONCILIO GEROSOLIMITANO. Non porge argomento contro l' infallibilità pontificia. I, 7.

CONCILII GENERALI. Coi loro esami e discussioni delle cause già definite dal Pontefice non hanno mai inteso di praticamente dichiarare la fallibilità del Pontefice. XII, 2. — *e nemmeno di sospettare di una erronea definizione. XV,* 1 e seg. — *Qual sorte di esame si faccia in essi nella riproduzione delle cause già definite dal Pontefice XV,* 3, 4. *Riproduzione in essi fatta dei dogmi già definiti dalla Chiesa diffusa.* ivi. — *Non sono assolutamente necessarii, bensì vantaggiosi.* ivi. — *Sottoscrizioni dei padri alle lettere pontificie.* ivi, 6. — *Hanno i Padri la libertà di suffragio, benchè non possano non accettare le definizioni pontificie.* ivi, 7 — *L' accettazione dei concilii non appartiene alla Chiesa universale. XVII,* 1 e seg. — *Quali condizioni richieggansi perchè i padri di un concilio ecumenico sieno infallibili giudici della fede. XXIV,* 4. — *Le scomuniche date dai concilii sono semplici dichiarazioni prima della conferma del Papa XXV.* 10. 11.

D

DAMASO s. papa. *Irrita gli atti del Concilio Costantinopolitano contro gli Eudossiani.* D. P. 43.

DIOCESANI. L' obbedienza che devono ai Vescovi, tuttochè sia di diritto divino, è però subordinata alla Chiesa, mediante il Papa. VI, 6. — *non però subordinata al consenso del loro clero.* ivi. 7.

DONATISTI. A torto difendono la propria condotta coll' esempio di san Cipriano. XIV, 4, 6.

F

FACOLTA' TEOLOGICA di Parigi. *Dalla sua condotta nella causa del Montesson niente si può inferire contro la pontificia infallibilità. XVIII*, 2 e seg.
FEDELI. In qual senso sieno detti da Origene Pietra *della Chiesa. III*, 5.

G

GELASIO papa. *I suoi sentimenti e la sua condotta nella causa e nella condanna di Acacio, dimostrano false quelle regole che stabiliscono i novatori per la interpretazione delle pontificie scomuniche. XXV*, 7-9.
GERSONE. Insegna non poter esistere la vera Chiesa senza l' attuale unione col Papa. II, 4.
GESU' CRISTO. Pietra essenziale della Chiesa. II, 5.
GIROLAMO. s. *Luminosa protesta della sua fiducia negli oracoli della sede apostolica. X*, 2.
GOVERNO ECCLESIASTICO. Ragioni per le quali Gesù Cristo stabilì nella Chiesa un governo. D. P. 4.—*Se ne prova la immutabilità nella forma intrinseca.* ivi, 5 e seg. — *e nella estrinseca.* ivi, 19 e seg. — *È assolutamente monarchico.* ivi, 25 — *per tale riconosciuto da tutte le Chiese.* ivi, 26 e seg.—*tale lo riconobbe la tradizione.* ivi, 39, 40. — *Fatti che lo confermano.* ivi, 41 e seg. — *Falsa idea che ci attribuiscono i novatori della papal monarchia.* ivi, 61. — *Essa non è un dispotismo.* ivi, 62. — *Dall' essere il Papa un vero monarca non segue che i Vescovi sieno necessariamente semplici suoi vicarii.* ivi 64 e seg. — *Incompatibilità del governo ecclesiastico cogli altri umani governi, pretesa dai novatori per escludere ogni autorità nella Chiesa.* ivi, 69 e seg. — *Il temperamento della monarchia coll' aristocrazia non può entrare nella forma essenziale del governo ecclesiastico.* ivi, 76 e seg. — *Se la monarchia del Papa sia soltanto* ministeriale, *come la chiamano i novatori.* ivi, 80 — *Conseguenze di tal dottrina a danno dei temporali regnanti.* ivi, 81.
GREGORIO s. papa. *Celebre di lui passo nell' epistola a Giovanni Costantinopolitano abusato dal Le-Gros, come si debba intendere. I*, 8-10 — *Altro celebre di lui passo nella epistola ad Eulogio in cui dichiara che la fermezza della Chiesa nella fede dipende dalla fermezza di Pietro. III*, 7. *Si rigetta la falsa interpretazione che ne danno i novatori.* ivi, 8.

GREGORIO XII. Suo procedere monarchico nel Concilio di Costanza. D. P. 49, 50.

GROS (le). Abuso da lui fatto dal principio omnis homo mendax *contro l' infallibilità pontificia. I*, 1, 2. — *del testo di s. Matteo*: si peccaverit in te *etc. ivi* 3-6 — *di un passo di san Gregorio a Giovanni Costantinopolitano.* ivi. 8-10 — *Falsamente asserisce che dal testo*: Tu es Petrus *etc. nessuno tra' Padri ha conchiusa l' infallibilità di s. Pietro. III*, e seg. *Erronea interpretazione da lui data ad un passo di Origene.* ivi, 4 — *e ad un altro di s. Gregorio nella Epistola ad Eulogio.* ivi, 8. — *Pretende di provare che colle parole*: Ego pro te rogavi *etc. sia concesso a Pietro un solo privilegio personale, cioè la finale perseveranza non annessa alla primazia. Si confuta. IV*, 2 e seg. — *Falsamente asserisce che prima del Gaetano non abbiano i Padri dalla orazione di Cristo*: Ego rogavi pro te *etc. inferita l' infallibilità pontificia. V.* 1 e seg. — *Suo argomento di parità tra la infallibilità conceduta a Pietro come supremo pastore, e la sapienza concessa a Salomone, come re; confutato.* ivi, 4 — *le testimonianze di s. Agatone e di s. Leone XI ch' egli adduce contro la derivazione dell' infallibilità di s. Pietro ne' suoi successori vittoriosamente lo combattono.* ivi, 5,8. — *A torto da una espressione del Concilio V inferisce in quei Padri un sentimento d' indipendenza dal Papa Virgilio. XVI*, 1-3. — *Pretende che la condotta della Facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson sia un monumento della tradizione contro l' infallibilità pontificia. Si confuta. XVIII*, 1-6. — *È illegittima la conseguenza che dall' ammettere l' infallibilità pontificia egli deduce, che cioè convenga dunque negare l' infallibilità alla Chiesa, o concederle solo una infallibilità passiva. XXVI*, 1-3.

I

INFALLIBILITA' DEL PAPA. Provata dal testo di s. Matteo: Tu es Petrus, et super hanc petram *etc. II, III.* — *dal testo di s. Luca*: Ego rogavi pro te etc. *IV, V, VI.* — *dall' indipendente autorità di giudicare in materia di fede, che fu conferita a Pietro nel poter delle chiavi. VII*, 1, e seg. — *dall' indipendente esercizio del diritto di rappresentare la Chiesa. XXIII*, 1 e seg. — *dal diritto che ha il Papa di scomunicare, indipendente dall' espresso consenso della Chiesa. XXV*, 15 — *Combattuta dai novatori della chimerica distinzione tra sede e Pontefice.*

IX, 1 e seg. — *È inseparabile dalla indefettibilità. IX*, 7. — *È il fondamento della fiducia de' Padri in ricorrere al giudizio della Sede Apostolica nelle definizioni dogmatiche*, *X*, 1 *e seg.* — *Niente si può conchiudere contro di essa dal principio generale* omnis homo mendax. *J*, 1, 2, — *nè dal testo di s. Matteo ;* si peccaverit in te etc. *ivi*, 3, 6, — *nè dalla protesta di s. Gregorio* : si in mea correctione despicior, restat ut Ecclesiam debeam adhibere. ivi, 8-10. — *nè dalle espressioni dei Padri che sembrano contenere la sentenza contraria. XI.* 1 e seg. — *nè dalla libertà con cui alcuni padri scrivevano al Papa*, *la qual libertà serve anzi a confermarla. XIII*, 1 e seg. — *nè dal non opporla essi agli eretici. XIV*, 1 — *nè dalla rinnovazione fatta nei concilii delle cause già definite dal Romano Pontefice. XV*, 1 e seg. — *nè dalle espressioni dei Padri del Concilio V al papa Vigilio. XVI*, 1-3 *nè dall' anatema che diede il Concilio VI al Pontefice Onorio.* ivi 4, 5 — *nè dalla condotta della Facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson. XVIII*, 2 e seg. — *nè dalle opposizioni che talvolta incontrarono le definizioni dei Pontefici. XIX*, 1 e seg. — *nè dalla condotta di s. Cipriano nella causa del ribattesimo. XX*, *XXI.* — *La infallibilità del Papa nè toglie la infallibilità della Chiesa nè la riduce ad una infallibilità solamente passiva. XXVI*, 1-3.

L

LAUNOJO. Falsamente asserisce che 43 *padri spiegano l'effetto della orazione di Cristo*: ego rogavi pro *te etc. per la sola finale perseveranza di Pietro*, *e non per la sua primaziale infallibilità. IV*, 2, 6.

LEONE. s. Magno. *Annulla con suprema autorità il canone* 28. *del Concilio Calcedonese. D. P.* 44. e seg. — *Alcuni di lui passi nei quali espressamente si riconosce l' inespugnabile solidità nella fede acquistata da Pietro e comunicata ai suoi successori. III*, 6. — *Celebre di lui passo col quale si prova derivare ai successori di Pietro il privilegio dell' infallibilità. V*, 2, 4. — *Altro celebre di lui passo in cui riconosce il poter delle chiavi conferito a Pietro essere un diritto della sua primazia. VII*, 2. — *Le sue parole* : aliud sunt sedes, aliud sunt praesides *non valgono a provare la distinzione pretesa dai novatori tra sede e Pontefice. IX*, 3.

M

MARTINO V. Se abbia approvato i decreti delle sessioni IV, e V del Concilio di Costanza. D. P. 56.
MONOTELISMO. Negligenza del Pontefice Onorio in reprimerlo. XVI, 4, 5.
MONTESSON. Condanna delle sue dottrine fatta dalla Facoltà teologica di Parigi e da Clemente VII. XVIII, 2.

O

ONORIO papa *non fu scomunicato dal Concilio VI come eretico formale, ma come fomentatore dell' eresia, perchè negligente in reprimerla. XVI, 4, 5. — Le sue lettere non furono dogmatiche definizioni.* ivi. (nota b).
OPSTRAET. Sua argomentazione contro l' infallibilità pontificia, la quale si dimostra essere antilogica e in contraddizione a lui stesso. II, 12. — Sua ridicola grammatical servitù nel bilanciare le espressioni dei Padri sulla infallibilità pontificia. III, 9. — Suoi cavilli per escludere san Tommaso dal numero dei difensori dell' infallibilità pontificia. V, 11. — Suo argomento contro l'infallibilità pontificia dedotto dalla pretesa oscurità della Scrittura. VIII 1. e seg.
ORIGENE. Riconosce la infallibilità di Pietro indipendente dalla infallibilità della Chiesa III, 3.

P

PADRI. Se dal testo: Tu es Petrus *etc. abbiano conchiuso l' infallibilità pontificia. III, 1-9. — Se prima del Gaetano abbiano inferita dal testo:* Ego rogavi pro te *etc. l' infallibilità pontificia. V, VI. — Le testimonianze tratte dai Padri per provare che essi faceano distinzione tra sede e Pontefice dimostrano invece il contrario IX, 2. — I Padri che distinsero la Chiesa di Roma da tutte l' altre, hanno desunto questi suoi pregi da quelli di s. Pietro, IX 4. — La loro fiducia in ricorrere al giudizio della sede Apostolica nelle definizioni dogmatiche ha per fondamento l' infallibilità del Pontefice. X, 1* e seg. *— Dalle espressioni dei Padri, che sembrano contenere la sentenza contraria all' infallibilità pontificia, nulla si può conchiudere contro di essa. XI, 1* e seg. *— La libertà con cui alcuni Padri scrivevano ai Papi non prova che li credessero sog-*

getti all' errore, *XIII*, 1 e seg. — *Nè ciò prova il non opporre agli eretici la pontificia infallibilità. XIV.* 1.
PAOLO s. Sua resistenza a san Pietro. XIV, 2.
PAPA. Ha in se una originaria stabilità nella fede. II. 10. — *In qual senso se gli attribuisca la denominazione di capo della Chiesa.* ivi, 11. — *Può divenire eretico in quanto alla sua privata persona, ma non nelle sue pubbliche decisioni. IV*, 7. — *La sua infallibilità è il fondamento dell' infallibilità della Chiesa. V*, 11, 12. — *La sua autorità di solennemente definire, e di coattivamente obbligare i fedeli all' obbedienza, non è subordinata al consenso della Chiesa universale. X*, 7-11. — *Quale ubbidienza gli debbano i Vescovi nelle materie di fede. XI*, 3-11. = *Tutta la tradizione in lui riconobbe il centro della unità, e non nella sede. IX*, 2. — *Alle sue dogmatiche definizioni non si è mai opposta formalmente la Chiesa, nè dispersa, nè congregata. XIX*, 9. *È indipendente nell'esercizio del diritto di rappresentare la Chiesa. XXIII*, 3 — *Devesi distinguere nelle sue dogmatiche definizioni l' essere di persona privata, e di pastor della Chiesa. XXIV* 1-4, — *e talvolta anche in una stessa definizione.* ivi, 6. — *Quando definisca* ex cathedra. ivi, 5. — *Ha il diritto di scomunicare indipendente dall'espresso consenso della Chiesa. XXV*, 10. — *Non si potrà mai provare che i Papi abbiano omessi i mezzi necessarii per non* tentare Iddio *nelle loro definizioni* ex cathedra. *XXVI*, 8.
PIETRO. Dichiarato da Gesù Cristo pietra fondamentale della Chiesa, è una parte necessaria di quel tutto, cui Cristo promise l' infallibilità. II, 4. — *Distinto dagli Apostoli che sono fondamenti della Chiesa in ragione di fondamento principale. II*, 6. 7. — *Ha in se una originaria stabilità nella fede. II*, 10 — *indipendente dalla infallibilità della Chiesa. III*, 3. e seg. — *La sua caduta non pregiudica alla infallibilità assicuratagli colle parole*: Ego pro te rogavi *etc. IV*, 5. — *L' orazione di Cristo*: ego pro te rogavi *etc. ebbe un doppio effetto in riguardo a Pietro, ottenendogli la finale perseveranza come privata persona, e l'assoluta infallibilità come capo futuro della Chiesa. IV*, 6. 7.
PRIMATO. Inseparabile dalla persona del Papa, II, 10. = *Al dogma del primato è essenziale il privilegio dell'infallibilità. V.* 3, 4. — *La distinzione tra sede e Pontefice introdotta dai novatori tende alla distruzione del primato del Romano Pontefice. IX.* 1-6. — *È intrinseco al primato*

il diritto di rappresentare la Chiesa. XXIII, 3. — *e l'esercizio libero di questo diritto.* ivi 3-7.

R

RIBATTESIMO degli Eretici. *Tenuto per disciplinale soltanto da s. Cipriano e dai Vescovi Africani. XX*, 2-8.

S

SCISMA. Basta ad incorrere nello scisma il fare un decreto di fede indipendentemente della Chiesa. XX. 2.

SCOMUNICA. Quale efficacia riconoscevano i Padri nelle scomuniche date dai Pontefici. XIII, 3. — *Le scomuniche date dai Pontefici sono assolute ed hanno un'efficacia intrinseca, non dipendente dall'espresso consenso della Chiesa. XXV*, 1-10. — *non sono semplici dichiarazioni; come sono quelle dei concilii prima della conferma del Papa.* ivi, 11. — *Differenza tra le scomuniche date dai Vescovi, e quelle date dal Papa.* ivi, 17, 18.

SCRITTURA SANTA. Testi abusati e male interpretati dai nemici dell'infallibilità pontificia = Omnis homo mendax. I. — Si peccaverit in te frater tuus *etc.* ivi 3-6 — Tu es Petrus *etc. II*, 1. — Ego regavi pro te *etc. IV*, 2.

SEDE ROMANA. È chimerica la distinzione introdotta dai novatori tra la sede Romana ed il Pontefice in proposito di dottrina e di autorità. IX, 1. e seg. — *Contraddizione di Pietro d'Alliaco in proposito di questa distinzione. XVIII*, 4. — *Che cosa si debba intendere per sede nel senso ecclesiastico. IX*, 4.

SIMPLICIO papa. *Sue espressioni nella lettera all'imperatore Zenone abusate dai novatori. XXV*, 2, 5.

SINESIO vescovo di Tolemaide. *Scomunica da lui data contro Andronico governatore di Pentapoli, XX*, 16.

SIRICIO papa. *Si fa superiore ai concilii ecumenici, ricusando di giudicare come delegato del sinodo Capuano* D. P. 41, 42, — *Sue espressioni nella condanna di Gioviniano mal interpretate dai novatori. XX*, 2, 4.

SISTO III papa. *Sue parole abusate dai novatori come si debbano intendere. II*, 11.

STEFANO s. papa. *Non emanò alcun decreto dogmatico nella causa de' ribattezzanti. XX*, 1.

T

TAMBURINI. Dalle sue stesse parole si prova non poter esistere la vera Chiesa senza l' attuale unione con Pietro. II, 4. — *ed aver Pietro in sè una originaria stabilità nella fede.* ivi. 9. — *Ridicola ragione da lui inventata perchè Pietro solo rispose alla interrogazione di Cristo:* quem dicunt homines esse filium hominis? ivi, 4. (*nota* a) — *Sue false dottrine sulla obbedienza dovuta dai Vescovi al Papa, e dei diocesani ai loro vescovi: confutate. VI*, 7 e seg. — *Si confuta la sua dottrina che nel poter delle chiavi tutti gli Apostoli furono uguali. VII*, 2, 3. — *Le sue dottrine sulla distinzione tra la sede e il Pontefice tendono alla distruzione della primozia del Papa. IX*, 1. e seg. — *È convinto di contraddizione nel voler separabile la infallibilità dalla indefettibilità del Pontefice. IX*, 7. — *Le regole che stabilisce per bilanciare il peso delle opposizioni agli oracoli pontificii costituiscono l' uomo nella libertà di rigettare a talento ogni più solenne definizione della Chiesa medesima. XXII*, 1 e seg. — *Le condizioni, dalle quali fa egli dipendere nel Pontefice l' esercizio del diritto di rappresentare la Chiesa, sono in contraddizione colle sue teorie sulla natura dei primaziali diritti. XXIII*, 1 e seg.

TEODORETO Vescovo Asiano. *Prova la primazia della sede Apostolica dalla sua infallibilità. X*, 5.

TERTULLIANO. Che cosa intenda col dire irretrattabile *la regola di fede. XV*, 2.

TOMMASO s. *Dà un prospetto minuto dei privilegii del romano Pontefice. V*, 10. — *Non è in contraddizione con se stesso, come vorrebbe l' Opstraet.* ivi, 11. — *Dimostra che la Chiesa desume la sua infallibilità dall' infallibilità del Pontefice*, ivi.

V

VALLA. Insegna essere il poter delle chiavi, conferito a Pietro, un diritto della sua primazia. VII, 2.

VESCOVI. Dall' essere il Papa un vero monarca, non segue che i Vescovi sieno semplici suoi vicarii. D. P. 64 e seg. — *Natura e derivazione della giurisdizione universale e particolare dei Vescovi.* ivi, 68. — *Sono essenzialmente subordinati al Papa in materia di fede. VI*, 2. — *Quale ubbidienza debbano alle solenni definizioni del Papa.* ivi, 3 e seg. — *Quale ubbidienza si debba loro dai propri dio-*

cesani. ivi, 6 e seg. — *Fuori del concilio non sono giudici naturali della fede, e nel Concilio sono congiudici.* ivi, 10. — *Resistenza dei Vescovi Asiatici al Papa Vittore per la celebrazione della Pasqua. XIX*, 2 e seg. — *Non possono esercitare il diritto di rappresentare le loro Chiese, che dipendentemente dal Papa. XXIII*, 7. — *Qual sia il loro diritto di scomunicare, e in che differisca da quello del Papa. XXV*, 17, 18.

VIGILIO papa. *Sua resistenza ai Padri del Concilio V, XVI*, 2.

SBN VA1-1532040

Digitized by Google

Digitized by Google

82
ff
37 –